

# SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

Vol. 50, Numero 1, 2023



**SOCIOLOGIA DEL DIRITTO**  
ISSN 0390-0851 – ISSN<sub>e</sub> 1972-5760

*Comitato di garanzia*

Luigi Alfieri (Università di Urbino Carlo Bo), Eduardo Barberis (Università di Urbino Carlo Bo), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Edoardo Fittipaldi (Università di Milano), Guido Maggioni (Università di Urbino Carlo Bo), Letizia Mancini (Università di Milano), M. Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Valerio Pocar (Università di Milano-Bicocca), Paola Ronfani (Università di Milano)

*Comitato di direzione*

Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Direttore, Eduardo Barberis (Università di Urbino Carlo Bo), Edoardo Fittipaldi (Università di Milano), Letizia Mancini (Università di Milano), M. Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Massimiliano Verga (Università di Milano-Bicocca), vice direttori. Barbara G. Bello (Università della Tuscia), Lucia Bellucci (Università di Milano), Roberta Bosisio (Università di Torino), Luigi Cominelli (Università di Milano), Roberta Dameno (Università di Milano-Bicocca), Paolo Di Lucia (Università di Milano), Alessandra Facchi (Università di Milano), Luigi Pannarale (Università di Bari), Stefania Pellegrini (Università di Bologna), Ivan Pupolizio (Università di Bari), Isabella Quadrelli (Università di Urbino Carlo Bo), Claudio Sarzotti (Università di Torino)

*Consiglio scientifico*

Rosalba Altopiedi (Università di Torino), Adalgiso Amendola (Università di Salerno), Stefano Anastasia (Università di Perugia), Joxerramon Bengoetxea (Universidad del País Vasco, San Sebastián), Cecilia Blengino (Università di Torino), Fiammetta Bonfigli (Universität Wien), Giuseppe Campesi (Università di Bari), Elena Maria Catalano (Università dell'Insubria), Raffaele Caterina (Università di Torino), Stefano Colloca (Università di Pavia), Maria Teresa Consoli (Università di Catania), Marco Cossutta (Università di Trieste), Angélica Cuéllar Vázquez (UNAM, México), Lucio D'Alessandro (UNISOB, Napoli), Flora Di Donato (Università di Napoli "Federico II"), Carla Faralli (Università di Bologna), Anna Rosa Favretto (Università di Torino), Maria José Fariñas (Universidad Carlos III de Madrid), Sabine Frerichs (Wirtschaftsuniversität Wien), Orsetta Giolo (Università di Ferrara), Pierre Guibentif (ISCTE Lisboa), Laura Guercio (Università di Perugia), Alessio Lo Giudice (Università di Messina), Tito Marci (Università di Roma "Sapienza"), Sergio Marotta (UNISOB, Napoli), Realino Marra (Università di Genova), Michelina Masia (Università di Cagliari), David Nelken (King's College, London), François Ost (Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles), Stephan Parmentier (Université de Louvain), Carlo Pennisi (Università di Catania), Teresa Picontó Noales (Universidad de Zaragoza), Jiří Přibáň (Cardiff University), Marco A. Quiroz Vitale (Università di Milano), Monica Raiteri (Università di

Macerata), Maria Cristina Reale (Università dell'Insubria), Nicola Riva (Università di Milano), Orlando Roselli (Università di Firenze), Annamaria Rufino (Università della Campania "Luigi Vanvitelli"), Francesca Scamardella (Università di Napoli "Federico II"), Chiara Scivoletto (Università di Parma), Maria Ausilia Simonelli (Università del Molise), Paolo Sommaggio (Università di Trento), Emilio Santoro (Università di Firenze), Germán Silva García (Universidad Católica, Bogotá), Annalisa Verza (Università di Bologna), Francesca Vianello (Università di Padova), Massimo Vogliotti (Università del Piemonte Orientale)

#### *Redazione*

Massimiliano Verga (CR), Barbara G. Bello (Università della Tuscia), Ivan Daldoss (Università di Trento), Stefania Fucci (Università di Parma), Olimpia Loddo (Università di Cagliari), Michele Martoni (Università di Urbino Carlo Bo), Riccardo Mazzola (Università di Macerata), Michele Miravalle (Università di Torino), Giacomo Pisani (Università di Bari), Daniela Ronco (Università di Torino), Stefania Spada (Università di Bologna), Valeria Verdolini (Università di Milano)

#### *Corrispondenti*

Shahla Ali (University of Hong Kong), Christian Boulanger (Max Planck Institute), Celso Campilongo (Universidade de São Paulo), Wanda Capeller (Université de Toulouse), Manuel A. Gomez (Florida International University), Lucero Ibarra (CIDE, México), Li Xueyao (University of Shanghai), Elena Llorca (Universidad de Valencia), Laura Noemi Lora (Universidad de Buenos Aires), Dolores Morondo (Universidad de Deusto), Masayuki Murayama (Meiji University, Tokyo), Stine Piilgard Nielsen (SDU Odense), Eleni Rethimiotaki (NKUA Athina), Sharyn L. Roach Anleu (Flanders University, Adelaide), Edwige Rude-Antoine (CNRS, Paris), Ulrike Schultz (Fernuniversität Hagen), Elena Timoshina (University of St. Petersburg), Koen Van Aeken (University of Antwerp), Carolina Vergel (Universidad Externado de Colombia, Bogotá), Lisa Webley (University of Westminster, London)

#### *Coordinamento, Direzione e Redazione scientifica della Rivista*

Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria", Università di Milano, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano (MI). E-mail: [sociologiadeldiritto@unimi.it](mailto:sociologiadeldiritto@unimi.it)

Edizione online a cura di Milano University Press

Edizione a stampa a cura di Ledizioni ([www.ledizioni.it](http://www.ledizioni.it) - [info@ledizioni.it](mailto:info@ledizioni.it))

Per abbonamenti: [riviste@internationalbookseller.com](mailto:riviste@internationalbookseller.com)



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale



## Editoriale

*Sociologia del diritto* nacque nel 1974, diretta dal suo fondatore e ispiratore Renato Treves, per dar voce a una disciplina che vantava solide radici scientifiche ma ancora attendeva un compiuto riconoscimento istituzionale. Apparve a cura dell'omonima commissione del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (Cnpds), che riuniva giuristi, sociologi e filosofi del diritto di alto prestigio, e presso l'Istituto di filosofia e sociologia del diritto dell'Università di Milano, dove dibattiti e ricerche su società e diritto erano ben sviluppati. Nacque, però, come espressione non di una scuola, ma di una pluralità di vedute, aperta ad ogni opinione anche dissenziente rispetto a quella prevalente purché, come usava dire il direttore, rigorosamente fondata e chiaramente sostenuta. I primi due numeri ospitarono infatti un dibattito sullo statuto epistemologico della materia, ove precisazioni, consonanze e dissonanze rispetto alla proposta iniziale di Treves quasi si equivalsero, aprendo la strada a confronti mai sopiti nei decenni.

Negli anni la rivista, prima semestrale con la casa editrice Giuffrè, dal 1980 quadrimestrale con la Franco Angeli, ha coperto l'ampio spazio disciplinare della sociologia del diritto – che, come disse Norberto Bobbio, “segue il diritto come fosse la sua ombra” – con contributi teorici e ricerche empiriche sui più diversi aspetti della vita sociale del diritto, provenienti da studiosi non solo italiani ma anche, spessissimo, stranieri di ogni paese e cultura. Con altre riviste analoghe come la *Law and Society Review*, il *Journal of Law and Society*, lo *Zeitschrift für Rechtssoziologie*, *Droit et Société*, la giapponese *Hoshakaigaku*, la *Oñati Socio-Legal Series*, ha contribuito allo sviluppo di un modo essenzialmente critico di guardare al diritto, che raccoglie ormai decine di migliaia di studiosi nel mondo.

A cinquant'anni esatti dalla sua apparizione, *Sociologia del diritto*, di cui sono oggi titolari, oltre al Cnpds, le Università di Milano e di Urbino Carlo Bo, si ripropone ai lettori italiani ed esteri in *open access*, attraverso la piattaforma della Milano University Press, in linea con i tempi accelerati e gli agili modi dell'odierno dibattito scientifico. Senza sacrificio di spazi, ma per rendere più agevole la pubblicazione *in itinere* dei contributi, torna ad essere semestrale, con l'impegno di affiancare con questa scadenza all'edizione on line anche quella cartacea, presso la casa editrice Ledizioni di Milano. Non solo il diritto, ma le società di oggi presentano connotati lontani da quelli di mezzo secolo fa. È quindi oggi assai più gravoso, ma affascinante e non evitabile, il compito di descriverli e valutarli criticamente, senza chiusure ideologiche ma col rigore metodologico che la ricerca scientifica impone.

Il Direttore  
Prof. Vincenzo Ferrari

## Editorial

The first issue of *Sociologia del diritto* appeared in Spring 1974, inspired by its founder Renato Treves, who aimed to give a voice to a discipline that was in search of institutional recognition, even though its scientific roots had been already solidly established. It came out under the aegis of the Sociology of Law Commission of the Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (CNPDS), a body that included high-ranking jurists, sociologists and legal philosophers. The Institute of Philosophy and Sociology of Law of Milan University, where debates and researches in law and society flourished, hosted its editorial board and staff. Yet, the journal was intended to be the expression of not just one, but of plural currents of thought, being open to any and also dissenting opinions, on condition that they were rigorously based and clearly expounded, as its editor-in-chief used to say. In this light, the first two issues hosted a debate on the epistemological status of the discipline itself, where details, consonances and dissonances with Treves' own original proposals almost equalized, paving the way for discussions that thrived for decades.

The journal appeared twice a year from 1974 to 1979 with the publisher Giuffrè and became four-monthly in 1980 when it moved to a new publisher, Franco Angeli. Over the years, it covered the wide disciplinary area of sociology of law – which, as Norberto Bobbio said, “follows law as if it were its shadow” – with theoretical contributions and empirical researches devoted to the most diverse aspects of law's social life, offered by Italian and, quite often, foreign scholars representing a wide range of countries and cultures. Like other similar journals – such as *Law and Society Review*, *Journal of Law and Society*, *Zeitschrift für Rechtssoziologie*, *Droit et Société*, *Hoshakaigaku* and, later, the *Oñati Socio-Legal Series* – it contributed substantially to the development of a typically critical way of looking at law, now practised by tens of thousands of scholars all over the world.

*Sociologia del diritto*, which in the meantime belongs not only to the CNPDS, but also to Milan University and the Carlo Bo University of Urbino, now celebrates its fiftieth anniversary by becoming available to its domestic and foreign readers in open access, via Milan University's Press platform, in keeping with the accelerated tempo and agile modes of today's scientific debate. Without making any sacrifices in terms of spaces, but focusing on facilitating the online publication of its materials, it has now resumed its biannual frequency, while undertaking to publish a hard copy version with the same frequency with the Milanese publisher Ledizioni.

Not just law, but society as a whole, is immensely different compared to fifty years ago. Thus the task of describing and evaluating them critical-

ly, without ideologically closed mindsets, but with methodological rigour proper to scientific research, has now become much more demanding, yet fascinating and inevitable.

Prof. Vincenzo Ferrari  
Director



# Indice

- Come si diventa dopati. Il doping tra normalità e devianza 11  
ROSALBA ALTOPIEDI, DANIELE SCARSCELLI
- RUR e il governo dei Robot. Dramma collettivo sul genere umano,  
con un epilogo prospettico sul diritto siliceo 37  
MARIA PINA FERSINI
- Sittengesetz* in Rudolf von Jhering: la teoria del costume  
tra sociologia del diritto e ontologia sociale 61  
VIRGINIA PRESI
- Bourdieu in carcere. Appunti per una sociologia  
del campo penitenziario 89  
ALESSANDRO MACULAN
- Early Childhood Education and Care Services*  
tra diritti e barriere istituzionali in Italia.  
Il caso della Regione Marche 115  
ANGELA GENOVA, BENEDETTA POLINI, ISABELLA QUADRELLI
- Il legame sociale e il reato di terrorismo.  
Considerazioni sociologiche a partire da alcune  
radicalizzate jihadistite italiane 145  
ULIANO CONTI
- Giustizia di transizione: modelli, potenzialità, limiti.  
Casi concreti e un focus sulla Tunisia contemporanea 163  
ALESSANDRA SCIURBA



# Come si diventa dopati. Il doping tra normalità e devianza

## “Becoming” Doping Users. Doping between Normality and Deviance

ROSALBA ALTOPIEDI<sup>1</sup>, DANIELE SCARSCELLI<sup>2</sup>

### Sommario

Il doping viene spesso rappresentato come un fenomeno che riguarda prevalentemente “alcune mele marce” che hanno scelto di infrangere le norme, per ottenere un indebito vantaggio sugli avversari. In quest’ottica il doping è l’esito di una scelta di un attore concepito come isolato dal contesto sociale. Tuttavia, negli ultimi venti anni la letteratura sociologica sul doping ha evidenziato come la metafora delle “mele marce” sia una semplificazione poiché le scelte individuali devono essere comprese facendo riferimento sia all’influenza più generale del contesto sociale e culturale sia a quella più specifica delle reti sociali in cui gli atleti sono collocati. In questo saggio presentiamo i risultati di uno studio qualitativo che ha integrato una survey online sul consumo (legale e illegale) di farmaci ed integratori per migliorare le prestazioni sportive da parte di un campione di atleti agonisti, non professionisti. Lo studio qualitativo aveva l’obiettivo di descrivere i percorsi attraverso i quali gli atleti arrivano ad utilizzare sostanze dopanti. In particolare noi eravamo interessati a comprendere se, e attraverso quali meccanismi, il doping si possa configurare come un comportamento in equilibrio tra normalità e devianza. I risultati dello studio evidenziano come alcuni processi che caratterizzano la società contemporanea (quali la medicalizzazione, la farmacologizzazione, l’enfasi sulla prestazione), a cui le analisi macro-sociologiche fanno riferimento per spiegare lo sviluppo del doping nello sport moderno, plasmino anche i vocabolari motivazionali di coloro che si dopano, contribuendo a mantenere il doping in un delicato equilibrio tra devianza e convenzione.

**Parole chiave:** Doping, sport amatoriali, tecniche di neutralizzazione, devianza, farmaceutizzazione, miglioramento della performance.

---

1 Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli Studi di Torino. [rosalba.altopiedi@unito.it](mailto:rosalba.altopiedi@unito.it).

2 Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università degli Studi del Piemonte Orientale. [daniele.scarscelli@uniupo.it](mailto:daniele.scarscelli@uniupo.it).

### Abstract

Doping is often viewed as a phenomenon limited to some “bad eggs” who decide to break the rules in order to get an undue advantage over their competitors. In this view, doping is represented as the outcome of a single actor’s choice, conceived as isolated from the social context. However, the sociological literature on doping over the last two decades has highlighted that the “bad eggs” metaphor is a simplification, since individual choices should be understood by referring to both the more general influence of the social and cultural contexts and the more specific one of the social networks where athletes are placed. In this article, we present the findings of a qualitative study that integrated an online survey on the (licit and illicit) use of performance-enhancing drugs and supplements by a sample of amateur athletes. This qualitative research aimed at describing athletes’ paths to doping substances use. In particular, we were interested in understanding whether and how doping can amount to a behaviour balancing normality and deviancy. The findings of our research highlight how certain processes shaping our contemporary society (such as medicalization, pharmaceuticalization, emphasis on performance), which macro-sociological analysis refers to in order to explain the development of doping in modern sport, also shape the vocabularies of motives of those who dope, contributing to maintaining doping in a delicate balance between deviance and normality.

**Keywords:** doping, amateur sports, techniques of neutralization, deviance, pharmaceuticalization, performance enhancement.

## 1. Introduzione

L’uso di sostanze biologicamente e farmacologicamente attive è diffuso tra gli atleti (Waddington, Smith 2008; Paoli, Donati 2012). Tali sostanze possono essere utilizzate per migliorare le prestazioni sportive. L’uso di alcune di queste sostanze è proibito dalla legge e si configura come doping poiché si reputa che danneggi la salute di coloro che le assumono e alteri la competizione leale tra gli atleti.

Il doping è un fenomeno sociale che viene rappresentato nel discorso pubblico come un problema che riguarda prevalentemente “alcune mele marce”: atleti, cioè, che hanno scelto, isolatamente, di violare le norme per ottenere un ingiusto vantaggio sugli avversari.

Negli ultimi vent’anni la letteratura sociologica ha però evidenziato come la metafora delle “mele marce” sia una semplificazione, poiché le scelte degli atleti possono essere comprese soltanto facendo riferimento all’influenza più generale del contesto sociale e culturale ed a quella più specifica delle reti sociali in cui essi sono collocati (Altopiedi, Scarscelli 2015). Come affermano

Pappa e Kennedy (2012, p. 4) “esistono evidenze sia formali che informali su come la decisione di doparsi sia influenzata dalla rete delle persone che include familiari, altri atleti, allenatori, dirigenti, medici, così come dalla logica competitiva dello sport e dal desiderio di vincere”.

Il doping, come ogni comportamento deviante, viene pertanto appreso interagendo con altre persone, all'interno di specifici contesti organizzativi e relazionali (Lueschen 1993, p. 101).

In questo saggio presentiamo i risultati dello studio qualitativo che ha integrato una *survey* online sul consumo (legale ed illegale) di farmaci ed integratori che abbiamo condotto nel 2014 su un campione di atleti agonisti, non professionisti e maggiorenni (Altopiedi e Scarscelli 2016).

Lo studio qualitativo aveva l'obiettivo di descrivere come si arriva ad usare una sostanza dopante nell'ambito di quella particolare pratica sociale che è l'attività sportiva agonistica e come si struttura una eventuale carriera di consumo.

La letteratura sociologica sui processi attraverso cui le persone arrivano a compiere atti etichettati dagli altri come devianti ha evidenziato che il comportamento deviante è appreso come ogni altro comportamento sociale (Sutherland 1947; Becker 1987; Rubington, Weinberg 2008):

- è appreso interagendo con soggetti che hanno già messo in atto il comportamento deviante stesso;
- interagendo con tali soggetti si apprendono le tecniche di commissione dell'atto, le motivazioni nonché le razionalizzazioni per giustificarlo;
- le persone possono violare le norme sociali in modo inconsapevole, poiché ne ignorano l'esistenza, o in modo consapevole;
- colui/colei che intende violare le norme in modo consapevole sviluppa particolari razionalizzazioni o giustificazioni che gli/le consentano di adottare il comportamento deviante neutralizzando l'impatto con i *commitments* (Becker 1987, p. 34), ovvero il coinvolgimento verso le norme e le istituzioni convenzionali;
- le motivazioni non necessariamente preesistono al comportamento deviante, ma si possono acquisire nel tempo nella misura in cui il soggetto è in grado di attribuire valore positivo al comportamento stesso;
- se scoperto, il soggetto etichettato come deviante deve rendere conto della propria violazione delle aspettative di ruolo per controllare le impressioni degli altri (Goffman 1969) e giustificarsi in modo tale da non essere considerato come un “deviante”, un “criminale”, una “cattiva persona”.

Facendo riferimento ai dati qualitativi raccolti nel corso delle interviste, in questo saggio focalizzeremo la nostra analisi sulle giustificazioni del doping adottate dai nostri intervistati.

## 2. Rendere conto di un comportamento deviante

Un individuo che mette in atto un comportamento etichettato come deviante tenterà di evitare di essere scoperto da coloro che potrebbero stigmatizzarlo. Quando però la devianza diventa visibile, si presenta un problema nell'interazione sociale e colui che è etichettato come deviante, per prevenire (o limitare) una reazione sociale negativa nei suoi confronti, cercherà di rendere conto del suo comportamento tentando di affievolire la sua responsabilità per l'atto o di mettere in discussione che tale atto abbia effettivamente violato una norma sociale.

Ma come deve essere interpretato tale tentativo di attribuire senso ad un comportamento deviante? Esso ci consente di risalire alle ragioni che hanno indotto il soggetto a mettere in atto quella condotta?

I sociologi della devianza concordano che la spiegazione di un comportamento deviante fornita dal suo attore non ci serve a spiegare le cause di quel comportamento (Vidoni 2022).

Quando un soggetto deviante spiega la propria azione, impiega dispositivi linguistici, denominati resoconti (*accounts*) (Scott, Lyman 1968), tramite i quali cercherà di modificare il significato del comportamento trasformandolo da inaccettabile ad accettabile (Vidoni 2022). I resoconti non devono essere confusi con le spiegazioni (Scott e Lyman 1968, p. 48) poiché queste ultime sono utilizzate quando un attore sociale deve rendere conto di azioni che non hanno deluso le aspettative di coloro che interagiscono con lui.

I resoconti sono dispositivi linguistici che il deviante utilizza per fronteggiare la responsabilità della propria azione (Zamperini 1998, cit. in Vidoni 2022, p. 92).

Tra tali dispositivi, Scott e Lyman (1968) descrivono le “scuse” e le “giustificazioni”.

Attraverso le “scuse” si ammette che l'atto era cattivo o inappropriato ma si nega la responsabilità, spesso attraverso l'appello all'incidente o all'impulso biologico. Con le “giustificazioni” si accetta, invece, la responsabilità dell'atto ma si nega che esso sia sbagliato o si sostiene che in quella situazione fosse appropriato.

I resoconti devono essere tenuti analiticamente distinti dalle tecniche di neutralizzazione (Sykes, Matza 1957) che rendono possibile *ex ante* l'atto deviante disattivando il controllo sociale interiorizzato (senso di colpa, vergogna, ecc.) e proteggendo il deviante da un “*serious damage to his self-image*” (Sykes, Matza 1957, p. 667).

La teoria della neutralizzazione si applica per spiegare l'eziologia del comportamento deviante, mentre l'approccio sui resoconti è maggiormente utile per analizzare le strategie per contrastare la reazione sociale una volta commesso l'atto. Ovviamente ciò che funge da neutralizzazione dei mec-

canismi del controllo sociale per favorire la devianza può rappresentare una giustificazione per rendere conto *ex post* dell'atto deviante (Vidoni 2022).

È bene precisare che i resoconti e le tecniche di neutralizzazione non sono teoricamente assimilabili alle prospettive psicosociali sulle strategie di esonero dalla responsabilità (Bandura 1996)<sup>3</sup> poiché tali dispositivi linguistici non costituiscono un mero “prodotto” cognitivo dell'individuo ma rimandano a credenze, motivazioni e atteggiamenti che sono condivisi dalla maggioranza dei membri di una società. Essi rappresentano i vocabolari motivazionali tipici di cui parla Wright Mills (1940). Poiché le tecniche di allentamento del legame morale con la società e i resoconti sono un prodotto della società, l'efficacia di un resoconto o di una neutralizzazione dipenderà, quindi, dal contesto sociale in cui è utilizzato: è più probabile che il mio comportamento deviante sia giustificato se utilizzerò una motivazione tipica e riconosciuta come valida in un determinato contesto (Wright Mills 1940), cioè una motivazione che rimanda ad un sistema di credenze condiviso dalla maggioranza dei membri di una società (per esempio, è condivisa l'opinione che alcune droghe, alterando lo stato psicofisico di un consumatore, lo rendano incapace sotto il loro effetto di intendere e volere: se colui che ha infranto una norma, motiva il suo comportamento facendo riferimento al fatto che era sotto l'effetto di una droga, è probabile che riuscirà a fronteggiare in modo efficace la sua responsabilità).

Poiché nel nostro studio i ricercatori sono stati i primi soggetti *outsiders* a cui gli intervistati – eccetto in un caso - hanno dovuto rendere conto del loro comportamento etichettato come deviante (il doping), i risultati della ricerca che presentiamo in questo saggio si inseriscono nel filone di studi della letteratura sugli *accounts* dei devianti, ed in particolare nel filone di studi sulle giustificazioni dell'uso di sostanze dopanti adottate dagli atleti (Monaghan, 2002; Peretti-Watel et al. 2004; Sefiha 2012; Wilson et al. 2004; Pappa, Kennedy 2012).

L'intervista ha rappresentato un contesto in cui le ragioni, che gli atleti hanno evidenziato per spiegare come sono arrivati ad utilizzare sostanze dopanti, devono essere considerate come dispositivi linguistici che i soggetti hanno impiegato per fronteggiare la responsabilità di un atto etichettato dalla società come deviante (*accountability*)<sup>4</sup>.

---

3 Molti studi sull'esonero della responsabilità degli atleti dopati utilizzano la prospettiva psicosociale di Bandura (Boardley, Grix 2014; Boardley, Kavussanu 2008; 2009).

4 Abbiamo cercato di favorire una narrazione in cui fosse possibile ricostruire il processo di attribuzione di senso da parte del soggetto, distinguendo tra *accounts*, da un lato, e ragioni funzionali dell'uso di sostanze, dall'altro (Boys, Marsden 2003; Lende et al., 2009), cioè la percezione da parte degli intervistati dei modi specifici attraverso cui l'uso di sostanze dopanti ha condizionato positivamente le loro prestazioni sportive (si rimanda a Altopiedi, Scarscelli 2016).

Essendo i resoconti e le tecniche di neutralizzazione un prodotto del contesto, siamo consapevoli che ogni sottocultura sportiva potrebbe promuovere specifiche motivazioni tipiche all'uso di sostanze dopanti. Il valore euristico dello studiare i resoconti dei devianti sta però in cosa ci dicono le diverse giustificazioni adottate dai devianti circa il contesto sociale, culturale ed economico in cui esse si sviluppano. In questo senso, le modalità con cui gli intervistati del nostro campione di atleti, pur provenienti da diverse discipline sportive, rendono conto del loro uso di doping, ci consente, come vedremo nelle conclusioni, di proporre alcune riflessioni sul rapporto tra particolari fenomeni sociali (ad esempio, la medicalizzazione di molti aspetti della nostra vita), particolari valori (ad esempio, il perseguimento del successo) e il doping. L'efficacia dei vocabolari motivazionali rende infatti possibile l'equilibrio tra convenzione e devianza, nel senso che per adottare un comportamento deviante (nel nostro caso il doping) non è necessario condividere una sottocultura deviante i cui valori siano antitetici alla cultura dominante (si veda in questo senso la spiegazione della devianza giovanile dei teorici delle sottoculture devianti, cfr. Cohen 1963; Cloward, Ohlin 1968). Ciò assume, come vedremo, anche delle precise implicazioni per le politiche di regolazione del doping.

### 3. Il disegno della ricerca

Come detto precedentemente, il nostro studio ha avuto lo scopo di ricostruire il processo attraverso cui si diventa utilizzatori di un particolare tipo di sostanze, quelle classificate dall'Agenzia mondiale antidoping come dopanti.

Nell'intervista abbiamo cercato di ricostruire i percorsi attraverso i quali gli intervistati sono arrivati ad utilizzare sostanze dopanti e di comprendere i significati che essi attribuiscono alla loro esperienza di consumo. Ricostruendo tali percorsi, sono emersi dispositivi linguistici con cui i soggetti hanno reso conto del loro comportamento deviante. Il nostro studio si colloca, pertanto, nell'ambito delle ricerche sulle razionalizzazioni che, adottando un approccio induttivo e qualitativo, descrivono i dispositivi linguistici utilizzati dai "devianti" intervistati (Maruna, Copes 2005).

Per conseguire tali finalità conoscitive, adottando una prospettiva teorica comprendente in cui il "profano è l'esperto del suo mondo" (Schwartz, Jacobs 1987, p. 37), abbiamo dovuto elaborare una strategia di campionamento che ci consentisse di individuare dei soggetti che, pur appartenendo ad una popolazione nascosta e stigmatizzata, fossero disponibili a raccontare nel corso di una intervista la loro esperienza con il doping.

### **3.1. Prospettiva teorica e strumento di indagine**

Attraverso un'intervista semi-strutturata, adottando una prospettiva interazionista della devianza (Rubington, Weinberg 2008), abbiamo ricostruito retrospettivamente come i nostri intervistati sono arrivati ad utilizzare una sostanza dopante e come si sono sviluppate le loro carriere di consumo.

Le interviste faccia a faccia sono state audio-registrate.

### **3.2. Strategia di campionamento**

Durante l'elaborazione della *web survey* abbiamo incominciato, partendo dalle nostre reti sociali, un lavoro di mappatura finalizzato ad individuare possibili punti di partenza del campionamento. Tale lavoro di mappatura è alla base della strategia di campionamento a palla di neve<sup>5</sup>.

Confidavamo, facendo riferimento alla nostra esperienza di ricerca sui consumatori di droghe illegali che non appartengono a popolazioni cliniche e/o istituzionalizzate, che tale strategia ci avrebbe consentito di individuare, senza particolari difficoltà, un campione di atleti che avevano assunto sostanze dopanti. Ci siamo resi conto, invece, come questo "mondo sociale" fosse difficilmente penetrabile.

Di per sé questo fatto pone interessanti questioni sociologicamente rilevanti: perché i consumatori di droghe illegali, almeno nella nostra esperienza di ricerca, sono più propensi, di quanto non lo siano gli atleti che si dopano, a raccontare la loro esperienza ad un gruppo di ricercatori? Una ipotesi esplicativa (che emerge dall'analisi delle interviste qualitative) potrebbe avere a che fare con il modo con cui i consumatori di droghe illegali e gli atleti dopati giustificano il loro comportamento deviante: mentre il consumatore di droghe può giustificare la propria condotta con la convinzione che non danneggia nessuno (se non eventualmente se stesso), per l'atleta che si dopa è più problematico negare che il proprio comportamento non danneggi gli altri (gli altri sono quelli che competono "puliti"). Oppure come affermano Pappa e Kennedy (2012), per un atleta, che vuole vincere, il doping può essere compatibile con la logica competitiva dello sport, ma è incompatibile con l'uso sociale e politico dello sport (per esempio, si veda la retorica dello sport come pratica sociale attraverso cui si apprendono i valori "sani" della nostra società).

Abbiamo, quindi, deciso di collocare alla fine del questionario *online* una richiesta di disponibilità a partecipare allo studio qualitativo, rivolta a coloro che avevano auto-confessato l'uso di sostanze dopanti partecipando

---

5 La strategia di campionamento a palla di neve è solitamente utilizzata per reclutare soggetti, che appartenendo a popolazioni nascoste, sono difficilmente raggiungibili attraverso i metodi di campionamento tradizionali (Hartnoll 1997).

alla *survey*, attraverso due modalità: l'atleta interessato poteva scegliere di rispondere direttamente *online* (proseguendo la *web survey*) ad una serie di domande aperte di approfondimento oppure poteva contattare i ricercatori per *email* (o lasciare una propria *email* per essere contattato) per concordare un'intervista faccia a faccia<sup>6</sup>.

Lo studio qualitativo è stato quindi condotto contemporaneamente alla *survey online*.

### 3.3. Il campione

Abbiamo intervistato undici atleti (di cui una donna) che hanno dichiarato di aver usato o di usare sostanze proibite per migliorare le prestazioni sportive: tre intervistati hanno risposto alle domande aperte alla fine del questionario online, un intervistato, che ci aveva lasciato un contatto *email*, ha partecipato ad una intervista online asincronica, un altro atleta è stato invece intervistato nel corso di una interazione in una *chat* (intervista online sincronica), infine sei atleti sono stati intervistati faccia a faccia.

Per rassicurare gli intervistati sulla tutela della loro privacy (questo punto è stato fortemente sottolineato da quasi tutti gli atleti che hanno manifestato la loro disponibilità all'intervista faccia a faccia), abbiamo raccolto soltanto due dati anagrafici; l'età e la regione di residenza.

L'età media degli intervistati è di 40,5 anni: un intervistato ha 23 anni, sei tra 35-50 anni e due oltre 50 anni; due intervistati *online* non hanno fornito la loro età.

La quasi totalità risiede nel Nord Italia (soltanto un intervistato risiede in una provincia del Sud Italia).

Gli sport che praticavano quando hanno assunto le sostanze dopanti sono: l'atletica leggera (1 intervistata), il calcio (2 intervistati), il ciclismo (3 intervistati), la pesistica (4 intervistati) ed infine il *bodybuilding* (1 intervistato).

## 4. Normalizzazione e giustificazioni nei resoconti degli atleti dopati

Poiché il doping è un comportamento deviante che i nostri intervistati hanno messo in atto nell'ambito di una specifica attività sociale (lo sport agonistico), nel rendere conto della loro esperienza con il doping e, soprattutto, di alcuni tipi di razionalizzazioni, dobbiamo partire dai significati che essi attribuiscono allo sport agonistico.

In particolare, due aspetti dello sport agonistico sono significativi per la nostra tematica.

---

<sup>6</sup> Sull'uso delle *survey online* per studiare popolazioni nascoste si veda: Miller e Sønderlund 2000; Hewson, Lurent 2008; Fricker 2008; Mathews, Cramer 2008.

La dimensione performante dell'attività sportiva agonistica, la quale non è praticata soltanto come "un fine in se stesso", cioè per fare semplicemente un po' di attività fisica<sup>7</sup>. Ciò che emerge dalle interviste è che lo sport agonistico, a qualsiasi livello sia effettuato, è una pratica sociale in cui si compete con gli altri per vincere e/o si compete con se stessi per migliorarsi.

L'altro aspetto è relativo al posto che lo sport occupa nella vita degli intervistati. La carriera sportiva di questi atleti interagisce con le altre traiettorie del corso di vita (familiare, lavorativa, ecc.). Nei loro racconti si può constatare come lo sport, a volte, si concili a fatica con le altre attività della vita quotidiana: si corre al mattino presto prima di andare a lavorare, si dedica una parte del weekend all'allenamento e alle gare, si sceglie il posto in cui andare in vacanza con la propria famiglia anche in funzione delle opportunità che il luogo prescelto può offrire per l'allenamento (allenamento in pianura, in montagna, ecc.), si controlla l'alimentazione, ecc. Per lo sport si è disposti a "fare sacrifici", come ha affermato un atleta intervistato.

Diversi intervistati hanno rappresentato questo rapporto con l'attività sportiva utilizzando termini come "malattia", "dipendenza", per evidenziare quanto sia importante e necessaria per loro, anche da un punto di vista psicologico, questa pratica: se non la praticano in modo regolare "non stanno bene".

#### ***4.1. Le giustificazioni del doping***

Il successo nell'ambito di una carriera deviante discrimina i devianti (non tutti ottengono ciò che vogliono quando infrangono una norma). Il successo è un aspetto fondamentale che contribuisce a strutturare le carriere devianti poiché consolida moventi, definizioni favorevoli alla violazione della norma e giustificazioni. Alcuni intervistati, facendo riferimento agli effetti sperimentati hanno usato aggettivi come "spettacolari", "potentissimi". Se le ragioni funzionali del doping sono, in fondo, evidenti anche a coloro che non si dopano<sup>8</sup>, tale comportamento rimane comunque una pratica fortemente stigmatizzata.

Come si è evidenziato precedentemente, i ricercatori sono stati i primi soggetti ai quali gli intervistati hanno dovuto rendere conto del loro com-

---

<sup>7</sup> L'attività sportiva amatoriale viene spesso considerata un'attività fine a se stessa (Waddington, Smith 2009).

<sup>8</sup> *Loro avevano ottenuto miglioramenti notevoli (...) Anche poi fisicamente vedi gente sottilissima che arriva a un certo punto di classifica con una gamba ben allenata, con delle prestazioni buone e vedi appunto questi con un fisico che lascia un po' a desiderare magari anche non alleatissimi che arrivano davanti a tutti che insomma... gente che facevano magari una gara al sabato, vincevano la gara amatoriale del sabato e la domenica si potevano permettere una gran fondo da 180 km (uomo, ciclismo, mai usato sostanze dopanti).*

portamento deviante. In che modo, pertanto, i nostri intervistati hanno reso conto del loro uso di sostanze dopanti per diminuire la loro responsabilità e negoziare una identità non deviante?

Come si è visto precedentemente, tra le tecniche utilizzate dagli attori sociali in situazioni problematiche per rendere conto del proprio comportamento, vi sono le scuse e le giustificazioni (Scott, Lyman, 1968).

Analizzando i resoconti degli intervistati, si può constatare come le giustificazioni siano il tipo di *account* predominante, in conformità con quanto riscontrato in altre ricerche, ad esempio nello studio di Monaghan (2002) sulla subcultura del *bodybuilding*. In questo lavoro l'autore riscontra tre principali tipi di giustificazione: “*self-fulfilment*” (auto-realizzazione), “negazione del danno” “*denial of injury*” e “condanna di chi condanna” “*condemnation of condemners*”. Queste giustificazioni sono utilizzate anche dagli atleti che abbiamo intervistato, accompagnate da altre come il “richiamo all'uso terapeutico”, il “richiamo a lealtà più alte” e la “negazione della responsabilità” (che è propriamente una scusa).

#### 4.1.1. *Self-fulfilment*

Secondo Scott e Lyman (1968), attraverso il ricorso a questa giustificazione, un soggetto può definire il proprio comportamento trasgressivo come una forma di autorealizzazione. Nel nostro caso, il doping è un mezzo per conseguire un fine nell'ambito di una specifica attività: lo sport agonistico. La ricerca del record e la natura binaria dello sport agonistico (o si vince o si perde), che sono due caratteristiche dello sport moderno (Guttman, 1978), possono far sì che il passo “*dall'agonismo fatto secondo l'etica a quello che invece è fatto un po' senza etica*” sia “*breve*” (uomo, ciclismo). Lo “spirito dello sport” competitivo può fornire agli atleti una ideologia attraverso cui è possibile legittimare l'uso di sostanze performanti.

Secondo Scott e Lyman (1968), attraverso il ricorso a questa giustificazione, un soggetto può definire il proprio comportamento trasgressivo come una forma di autorealizzazione. Essi portano come esempio quello di un consumatore di sostanze allucinogene che vede nell'assunzione di droghe un mezzo per accedere a stati alterati di coscienza e per espandere le normali capacità sensoriali.

#### 4.1.2. *Negazione del danno*

La negazione del danno è una delle cinque tecniche di neutralizzazione descritte nel classico lavoro di Sykes e Matza (1957). Tale razionalizzazione

del comportamento deviante può comunque costituire anche una strategia riparativa per rendere conto della violazione della norma.

Alcuni intervistati hanno infatti reso conto del loro consumo di sostanze dopanti manifestando la convinzione che la loro condotta non ha arrecato danni: né agli altri né a sé stessi.

Mentre il consumo di droghe illegali può essere giustificato negando che la propria condotta arrechi danno agli altri, nel caso del doping il deviante deve rendere conto di una condotta che, violando il valore del *fair play*, danneggia tutti coloro che competono senza “aiuto farmacologico”. La convinzione che il fenomeno sia diffuso può fornire, però, una razionalizzazione che consente di rendere conto del proprio comportamento. Se lo fanno tutti, il mio comportamento non danneggia in realtà nessuno, perché io mi sono comportato come tutti gli altri. La negazione del danno ad altri si fonda, quindi, sulla normalizzazione del doping.

Non ci sono, pertanto, due gruppi di atleti (puliti e non puliti) perché tutti in una certa fase della loro carriera hanno fatto certe cose illegali.

Forse adesso magari un po' meno, ma in quegli anni lì magari qualcosa usavamo un po' tutti e allora è venuta l'occasione perché questo tipo conosceva quel ragazzo [lo spacciatore] (uomo, ciclismo).

Io sfido chiunque anche ad andare a trovare un ciclista di 60 anni oggi che ha corso 40 anni fa ed anche lui dirà che si prendeva, si faceva... perché purtroppo questo malcostume si è tramandato ed è diventato anche psicologicamente un'abitudine normale fare uso di sostanze (uomo, ciclismo).

La negazione del danno verso se stessi si fonda invece sulla convinzione, che, a certe condizioni, il consumo di sostanze dopanti si può controllare e quindi si possono contenere gli effetti negativi.

Su questa questione del danno, è doverosa una precisazione teorico-metodologica.

Poiché lo scopo del nostro studio qualitativo è stato quello di comprendere il senso che gli intervistati attribuiscono alla loro esperienza con il doping (e più in generale con i farmaci e gli integratori), abbiamo evitato di adottare quella che Hunt et al. (2010) definiscono la “*problem perspective*” ossia una prospettiva che considera il rischio come un fenomeno oggettivo. Abbiamo fatto in modo, invece, che emergesse la “definizione della situazione” degli intervistati. Ogni approccio al rischio, che si fondi sul modello “realista” (i rischi sono fenomeni oggettivi che possono essere scientificamente misurati) (Lupton 2003) ignora, da un lato, i contesti sociali e culturali in cui i comportamenti rischiosi sono compresi e negoziati<sup>9</sup>, dall'altro, i particolari

---

9 Per esempio, lo studio di Monaghan (2001) sulla sottocultura dei culturisti ha evidenziato come essa promuova l'uso di steroidi perché tale uso concorre a realizzare determi-

modelli normativi a cui fanno riferimento i diversi attori sociali, quando mettono in atto condotte ritenute dagli esperti rischiose, per controllare gli effetti negativi e tutelare la loro salute.

Le azioni rischiose sono, quindi, l'esito di scelte che un attore sociale compie in un determinato contesto, interagendo con determinate persone.

Le testimonianze degli intervistati confermano ciò che è emerso in altri studi sugli assuntori di anabolizzanti (Monaghan 2001; Parkinson, Evans 2006; Ip et al. 2001; Kanayama, 2009): essi sono metodici nell'uso della sostanza, pianificano la durata di assunzione (tipicamente ciclica), i dosaggi e la gestione degli effetti collaterali, i contesti di assunzione, ecc. Sono consumatori che ritengono di essere informati e competenti sulle sostanze che utilizzano.

Dall'analisi dei loro resoconti si può constatare come siano presenti strategie razionali di assunzione finalizzate a massimizzare i benefici e controllare gli effetti negativi. Sono, insomma, individui che si ritengono "*dotati di razionalità*" (uomo, pesistica).

Emerge, insomma, dai racconti degli intervistati, un sistema complesso di conoscenze sugli effetti dei farmaci che Monaghan (2001) ha definito "Etnofarmacologia".

(...) Per esempio, il nandrolone ha come indicazione terapeutica la cura dell'osteoporosi in persone anziane. Il suo dosaggio raccomandato è di 25/50 mg a sett. Ma per avere significativi effetti anabolici il suo dosaggio non deve essere inferiore ai 200 mg per sett, se usato da solo e non in combinazione con altri stero. Questo è quello che dicono tutte le sacre scritture su cui mi sono informato. Quindi mi attengo ai dosaggi minimi. Inoltre un ciclo di questo steroide deve durare almeno 6 sett se si vogliono ottenere dei risultati soddisfacenti. Questo perché è una molecola a lento rilascio e ha bisogno di tempo per agire. Ed è meglio non superare i 2 cicli l'anno. Sono ormoni esogeni di origine sintetica e non sono esenti da affetti collaterali. (...) E quindi è necessario far recuperare adeguatamente l'organismo. Potrei parlare su questo punto fino a domani ma ti dico che fondamentalmente ogni steroide ha il suo dosaggio che oscilla tra un minimo ed un max. (...) Gli effetti collaterali con gli anabolizzanti che uso sono minimi, come lievi cefalee, e riesco a gestirli benissimo. Qualcuno sostiene che si va incontro a ritenzione idrica, aumento dei depositi adiposi e possibile ginecomastia, aumento della pressione arteriosa, perdita dei capelli e così via... ma basta un minimo di attenzione ai dosaggi, un antiestrogeno sempre a portata di mano, un blando diuretico come il tarassaco, bere molta acqua e mangiare molta verdura, assumere regolarmente olio di pesce (gli steroidi hanno un' influenza negativa sul colesterolo facendo aumentare la frazione cattiva LDL e quello totale) e antiossidanti fitoterapici ed essere estremamente attenti all'alimentazione che degli effetti collaterali

---

nati funzionamenti sociali a cui si attribuisce valore, è evidente che la stessa azione potrebbe invece non avere alcun valore per i membri di altro gruppo sociale.

ti dimentichi. (...) Gli effetti collaterali per chi sceglie steroidi sbagliati ed esagera nei dosaggi sono molto pesanti e a volte drammatici. Ma non è mai stato il mio caso, fortunatamente perché ancora sono dotato di un minimo di razionalità (uomo, pesistica).

Poiché nella nostra società sono stigmatizzati i comportamenti che si ritengono rischiosi per la salute degli individui, e il doping è considerato uno di questi, per giustificare la propria condotta gli atleti adottano strategie discorsive che sottolineano la loro capacità di controllare le situazioni rischiose, tracciando un confine tra chi è in grado di utilizzare in modo controllato tali sostanze e chi no (gli altri, che solitamente sono rappresentati come “devianti”).

Studi sui consumatori di droghe illegali hanno documentato simili strategie per neutralizzare il legame morale con la società che possono essere considerate delle tecniche per negare il rischio (Peretti-Watel 2003).

È bene comunque precisare che gli atleti intervistati sono (sono stati) effettivamente in grado di controllare gli effetti secondari negativi delle sostanze che usano (hanno usato): tale capacità è effettiva, non è pertanto un dispositivo linguistico attraverso cui le persone si auto-ingannano. Semmai è un dispositivo linguistico attraverso cui rendono conto del loro comportamento deviante dimostrando all’interlocutore *outsider* di essere soggetti dotati di razionalità, in grado di controllare i rischi, che essi non ignorano affatto: come afferma un intervistato, “*con queste sostanze [gli anabolizzanti] si possono correre anche rischi molto elevati*” (uomo, bodybuilding) per la salute dell’atleta.

Non si ignora, quindi, il fatto che queste sostanze possano essere dannose, ma i danni sono attribuiti all’abuso, cioè all’uso non controllato.

#### *4.1.3. Condanna di chi condanna*<sup>10</sup>

Adottando questa giustificazione, il soggetto sposta l’attenzione dal suo atto alle motivazioni e agli atteggiamenti di coloro che condannano tale atto. Le obiezioni dal punto di vista dell’etica sportiva, legale o della salute possono essere confutate evidenziando l’ipocrisia o l’ignoranza, rispetto al fenomeno, di quelli che stigmatizzano il doping: come sottolinea una nostra intervistata, chi condanna il doping e poi assume integratori è un’ipocrita perché il valore d’uso è lo stesso: migliorare la prestazione;

Cos’è il doping? Ti aiuta a migliorare le tue prestazioni. Noi sappiamo che dopo un po’ che corriamo, se non integriamo con dell’acqua, la nostra prestazione diminuisce dovuta comunque al sangue che diventa più spesso: allora

---

10 Anch’essa è una tecnica di neutralizzazione descritta da Sykes e Matza (1957).

anche l'acqua a questo punto è un doping, perché fa sì che la mia prestazione non cali. Dopo che mi ha detto questo ho detto "ok allora se anche l'acqua è doping, perché non devo prendere...". Io quando faccio la mezza prendo il GT Enervit, son degli zuccherini... allora anche quello è doping? Che è solo zucchero?! Allora o non prendo niente o... perciò li assumo, non mi crea problemi e ti dico se venissi a sapere che qualcuno fa uso di sostanze non lecite a me non fregherebbe neanche più di tanto perché comunque per me la corsa è contro me stessa (donna, atletica leggera).

Chi condanna il doping è un ipocrita poiché non si può "sopravvivere" (uomo, bodybuilding) allo sport agonistico senza doping; chi condanna il doping è un'ipocrita perché magari adotta comportamenti che sono altrettanto dannosi, anche se legali:

Se mi vengono a dire che il doping fa male... il fumo fa male, fa malissimo però il fumo fa malissimo e lo vendono... Oppure tante cose fanno male e le facciamo (donna, atletica leggera).

A volte coloro che condannano (e tra questi vi sono anche i medici che dovrebbero essere esperti sul fenomeno) sono considerati degli incompetenti poiché non "sanno nulla sull'argomento" (uomo, pesistica).

#### 4.1.4. *Il richiamo all'uso terapeutico*

Poiché molte sostanze proibite nell'ambito sportivo sono farmaci, le obiezioni di chi condanna il doping possono essere neutralizzate facendo proprio riferimento al fatto che si è assunto un farmaco, di cui, eventualmente, si poteva anche ignorarne la collocazione tra le sostanze vietate, poiché "*la conoscenza di cosa è dopante e cosa non è dopante spesso non è così banale...*" (uomo, ciclismo).

Questa modalità di *accountability* è espressione di credenze e modelli di pensiero che sono un prodotto del processo di medicalizzazione e farmacologizzazione della società e dello sport moderno.

È emblematica in questo senso l'affermazione del ciclista che giustifica il ricorso al doping dicendo "*non andavo avanti, non avevo nessun risultato e quindi mi aveva consigliato di fare delle cure*". Prendere un farmaco perché non si va avanti non è un atto proibito, ma è *fare delle cure*. È interessante notare che chi consiglia all'intervistato di "fare delle cure" non è un medico ma un compagno di squadra che aveva già sperimentato quel farmaco. Il farmaco è assunto al di fuori del controllo medico. Ma anche l'auto-somministrazione dei farmaci è una pratica che si è diffusa con il processo di farmacologizzazione della società.

Le seguenti considerazioni di due intervistati descrivono, a nostro avviso, molto bene come la farmacologizzazione costituisca una specifica *accountability* che può favorire la normalizzazione del doping nella pratica sportiva:

L'ho comprato in farmacia non può fare male, lo vendono liberamente su un banchetto, non può fare male, quindi da lì sei disposto a prendere un prodotto... per televisione c'è la cultura che appena hai mal di testa devi prendere una pillola, le mestruazioni non devono vedersi, sentirsi, non devono fare male, questo per le donne, non devi starnutire in pubblico, non devi avere il raffreddore, se sei triste c'è la pillola, se non dormi c'è la pillola, se non ti svegli c'è la pillola... la cultura... giustamente lo fanno il loro lavoro... tu ti fai l'idea che per ogni problema ci sia una pillola... allora se il mio problema è andare più forte, c'è la pillola, c'è la pillola per il raffreddore non ci sarà la pillola per andare forte? Lo sai anche te che tua nonna quando aveva il raffreddore portava cinque fazzoletti in tasca, prendeva una tazza di latte caldo con il miele alla sera, si copriva e si teneva il raffreddore...adesso quando hai il raffreddore prendi lo spray perché non deve colarti il naso...quindi c'è questa contiguità [si riferisce alla contiguità tra farmaci e doping]. (...) Quindi il concetto è che uno è talmente abituato ad assumere qualcosa per ogni problema, che non si pone il problema di andare...arrivi a un punto che vai oltre e non ti rendi conto che c'è un limite oltre il quale ti fai male (donna, atletica leggera).

Cosa mi ha spinto alla soglia dei 42 anni a farne uso, sinceramente è una domanda da un milione di dollari. Ma un colloquio avuto con un andrologo tempo addietro non ha fatto altro che confermare appieno quello che in fondo sapevo già: alla mia età e con il mio metabolismo, anche frequentando costantemente la palestra e seguendo un'alimentazione ed un'integrazione adeguate avrei potuto aumentare solo la forza. "Per metter su massa muscolare... lei dovrebbe far uso di sostanze dopanti e ad alto dosaggio..." le esatte parole dell'andrologo. Forse il trovar conferma alla mia consapevolezza latente è stata la scintilla che mi ha fatto avviare all'uso di anabolizzanti (uomo, pesistica).

Anche in questi casi, quindi, siamo di fronte ad una strategia discorsiva per fronteggiare la propria responsabilità che non è il prodotto di particolari sottoculture sportive devianti, ma è espressione di processi sociali che caratterizzano l'intera società.

#### *4.1.5. Il richiamo a lealtà più alte*

Questa strategia discorsiva<sup>11</sup> è utilizzata da coloro che rappresentano la loro condotta trasgressiva come eterodiretta: la norma sociale è stata infranta perché il deviante si è conformato alle richieste del gruppo a cui appartiene.

---

11 Anch'essa è una tecnica di neutralizzazione descritta da Sykes e Matza (1957).

In ambito sportivo, le obiezioni di chi condanna il doping possono essere rinegoziate facendo riferimento alla lealtà e allo spirito di sacrificio verso il proprio gruppo (la propria squadra, i propri compagni, il proprio allenatore, ecc.):

Ci venne data [da un membro dello staff] questa pastiglia [prima di una finale]. (...) Mi venne detto “prendila che vedrai che vai molto più forte” (uomo, calcio).

#### 4.1.6. Negazione della responsabilità

La negazione della responsabilità<sup>12</sup> è un tipico resoconto attraverso cui un individuo non nega di aver infranto una norma ma nega di essere responsabile della propria condotta. Scott e Lyman (1968) collocano tale tecnica tra le scuse.

Secondo noi, è la tecnica utilizzata da un intervistato che ha giocato sotto l'effetto di un farmaco dopante (il cortisone) prescrittogli dal medico ospedaliero per curare una lesione al timpano. Questo intervistato, che terminata la cura interromperà l'uso di sostanze dopanti per motivi etici, ha giocato, pur consapevole che avrebbe dovuto comunicare l'uso di cortisone agli organi della federazione, perché non lo avevano fermato, “*chi doveva controllare non lo aveva fatto*”.

## 5. Il doping in un incerto equilibrio tra convenzione e devianza

Se si adotta la prospettiva sociologica dei resoconti, la scelta del tipo di giustificazione e scusa per rendere conto della devianza non è affatto casuale. Nel rendere conto del proprio comportamento stigmatizzato, i devianti adotteranno quelle giustificazioni e quelle scuse che avranno una maggiore probabilità di essere accolte presso un'audience specifica. La scelta degli *accounts* è infatti situata, cioè condizionata dalla situazione specifica nella quale ci si trova a dover rendere conto del proprio agire (Vidoni 2022).

I nostri intervistati hanno scelto, pertanto, le giustificazioni e le scuse che hanno ritenuto più ragionevoli, accettabili e/o comprensibili per l'interlocutore e per coloro che avrebbe letto i risultati della ricerca.

Tali razionalizzazioni non sono quindi un prodotto cognitivo del singolo individuo.

Come si è specificato nella introduzione, i resoconti, essendo motivazioni tipiche, ci dicono alcune cose del contesto sociale in cui si sviluppano poiché accettati dalla maggioranza dei membri della società.

12 Anch'essa è una tecnica di neutralizzazione descritta da Sykes e Matza (1957).

Secondo questa prospettiva teorica, il doping non può essere, pertanto, rappresentato come un fenomeno che riguarderebbe soltanto alcune “mele marce”. È fuorviante infatti rappresentare gli atleti che si dopano come soggetti con caratteristiche di personalità, atteggiamenti e valori di riferimento diversi da coloro che assumono farmaci ed integratori in modo legale: parafrasando ciò che scrisse Matza (1976) commentando lo studio di Becker sui consumatori di cannabis, risulta evidente, dalle razionalizzazioni che abbiamo registrato analizzando le testimonianze degli intervistati, come qualunque atleta agonista che assuma legalmente sostanze per migliorare le proprie *performance* potrebbe diventare un utilizzatore di sostanze dopanti e che nessuno vi sia costretto<sup>13</sup>.

Poiché la letteratura sociologica sui resoconti e la teoria della neutralizzazione evidenziano come spesso ciò che funge da tecnica di neutralizzazione può fungere anche da resoconto (Vidoni 2022), è plausibile teoricamente che i dispositivi linguistici attraverso cui gli intervistati hanno reso conto del loro comportamento deviante, potrebbero anche rappresentare delle tecniche di neutralizzazione che renderebbero possibile tale comportamento<sup>14</sup>. Infatti, i processi che caratterizzano la società contemporanea (quali la medicalizzazione della vita, la farmacologizzazione, l'enfasi sulla prestazione, l'individualismo, ecc.)) potrebbero fornire non soltanto i vocabolari motivazionali attraverso cui giustificare *ex post* la propria condotta illegale, ma anche le razionalizzazioni con le quali allentare il legame morale con la società e rendere possibile l'uso di sostanze dopanti.

Pertanto, il doping potrebbe essere studiato come un fenomeno in “delicato equilibrio tra devianza e convenzione” (come le sottoculture della delinquenza giovanile studiate da Matza e Sykes), nel senso che, in determinate fasi della carriera sportiva di un atleta non professionista, è ipotizzabile che le opportunità per violare lo “spirito dello sport” (“si deve competere lealmente per il successo”) possano tradursi nell'uso proibito di farmaci soltanto se si è in grado di allentare il legame morale con la società riuscendo a mantenere una immagine di sé non deviante<sup>15</sup>.

---

13 Le razionalizzazioni, secondo la prospettiva teorica che si ispira al contributo fondante di Matza e Sykes, non devono essere intese come la causa diretta della devianza, in una logica deterministica. Esse possono favorire la devianza in coloro che “*are in situations in which the neutralizations are applicable, who encounter opportunities for delinquency, and who have a strong need or desire to commit the offense*” (Minor 1981, p. 301).

14 La verifica della nostra ipotesi richiederebbe studi longitudinali che seguano nel tempo la carriera degli atleti.

15 Affermare che il doping potrebbe essere studiato come un fenomeno sociale in “delicato equilibrio tra devianza e convenzione”, non vuol dire ovviamente che si debba negare, teoricamente, l'esistenza di sottoculture devianti, con valori antitetici a quelli della cultura dominante, che promuovono il doping (ci potrebbero essere atleti che “se ne fregano” dello spirito dello sport, ma che vogliono vincere scorrettamente e non si vergognano di farlo poiché per il loro gruppo di riferimento lo spirito dello sport non è un valore).

Tra i processi (emersi dallo studio) che mantengono il doping in un delicato equilibrio tra devianza e convenzione, riteniamo che i più rilevanti, per il loro potere di giustificazione (e neutralizzazione) delle norme antidoping, siano: l'enfasi sulla prestazione che caratterizza ogni ambito della nostra società e la farmacologizzazione di molti ambiti della vita quotidiana.

### ***5.1. Cultura performativa e doping***

La cultura performativa della nostra società (Ehrenberg 1999) produce *frames* che influenzano i comportamenti rendendo “dotato di senso”, per gli attori sociali, l'uso di integratori e farmaci per migliorare le proprie prestazioni (non soltanto in ambito sportivo).

La giustificazione dell'uso di sostanze per migliorare le proprie prestazioni è infatti una modalità di *accountability* tipicamente moderna: tale modalità di produzione discorsiva per fronteggiare la responsabilità rimanda a credenze e modelli di pensiero, tipici della società post-moderna, che attribuiscono importanza a pratiche che - attraverso un “lavoro” sul corpo (Thualagant 2012) - hanno lo scopo di migliorare le prestazioni nei diversi ambiti della vita, conservare o modificare l'apparenza fisica, conservare o migliorare lo stato di salute, ecc..

Come osserva Rodhes (1997), molti comportamenti che sono definiti dagli epidemiologi come rischiosi possono diventare attività routinarie, abitudini, che non richiedono un processo di valutazione e di scelta (per esempio, quando abbiamo il mal di testa apriamo l'armadietto delle medicine e prendiamo il solito antidolorifico, non mettiamo in atto un complesso processo decisionale per valutare i pro e i contro della nostra azione).

In una società dove vi è una cultura performativa gli individui sono incoraggiati ad essere sempre in forma, ad adottare pratiche in cui l'uso di sostanze performanti nei vari ambiti della vita sociale non soltanto è considerato legittimo, ma è anche pubblicizzato (si veda, per esempio, la pubblicità sull'uso di integratori).

L'ideologia, attraverso cui si può legittimare l'uso di sostanze per essere vincenti o per modellare l'aspetto fisico aumentando la massa muscolare, non è pertanto il prodotto di sottoculture sportive devianti, ma è l'espressione di una più ampia ideologia della *performance* e della forma fisica che caratterizza l'intera società: l'uso di sostanze performanti vietate può quindi essere una pratica assolutamente normalizzata all'interno della attività sportiva. In fondo lo sport, come affermano Breivik et al. (2009), può essere considerato un caso paradigmatico dei valori chiave della modernità.

## **5.2. Farmacologizzazione e doping**

Noi viviamo in una società in cui i farmaci hanno un ruolo centrale: li usiamo per dormire, per lenire il dolore, per mantenerci svegli, per perdere o guadagnare peso. Per affrontare molti problemi ricorriamo ai farmaci piuttosto che cercare strategie di  *coping*  alternative (Donohoe, Johnson 1986).

La farmacologizzazione della vita quotidiana, trasformando gli ambiti della esistenza umana in questioni farmaceutiche di potenziamento e trattamento (Abrams 2009; Williams et al. 2009), fornisce *frames*  attraverso cui l'assunzione di farmaci e integratori per migliorare la prestazione può divenire - per molti atleti - un comportamento dotato di senso: l'attività sportiva viene rappresentata come una pratica sociale che richiede l'uso di specifiche sostanze per essere svolta in modo adeguato. La "farmacologizzazione" della prestazione può rappresentare una "anticamera" del doping, soprattutto quando i confini tra ciò che è legale e ciò che non lo è sono molto labili. Alcune sostanze possono infatti essere utilizzate legalmente nella pratica sportiva per ragioni terapeutiche se prescritte da un medico, mentre è illegale il loro uso non terapeutico. Si è visto però come l'uso terapeutico di una sostanza possa rappresentare il primo passo di una carriera di atleta dopato.

La farmacologizzazione costituisce pertanto una specifica  *accountability*  che può favorire la normalizzazione del doping nella pratica sportiva.

## **6. Conclusioni**

Alla luce dei processi sociali descritti precedentemente, il doping non può essere interpretato semplicemente come un comportamento deviante messo in atto da soggetti inadeguatamente socializzati alle norme e ai valori che regolano lo sport agonistico, poiché molti atleti (tutti i nostri intervistati) che usano sostanze o metodi dopanti orientano il loro comportamento facendo riferimento proprio a tali valori. La metafora della "mele marcia" mostra in questo senso tutti i suoi limiti, ma ciò nonostante è alla base di tutte le politiche di regolazione di questo fenomeno sociale (sia in ambito sportivo che nella regolamentazione normativa statale). Su questo limite il nostro studio esplorativo ha evidenziato alcune questioni che possono essere interessanti per le politiche di regolazione del fenomeno.

In primo luogo, la normativa attuale scoraggia il consumo di sostanze dopanti tra i dilettanti?

In Italia ogni anno circa mille atleti dilettanti sono sottoposti a controlli antidoping con una percentuale di positivi che varia dal due al tre per cento. Non vogliamo discutere se sia giusto o meno proibire nella pratica sportiva il consumo di determinate sostanze. Ognuno ha le proprie opinioni in merito a tale questione morale. Più semplicemente, vogliamo far notare che

la probabilità di un atleta dilettante, che utilizzi sostanze dopanti, di essere scoperto è molto bassa. Possiamo quindi ragionevolmente affermare che in un contesto (lo sport dilettantistico) in cui i controlli sono molto rari, non è certamente il timore della sanzione che può scoraggiare gli atleti dilettanti dall'assumere sostanze performanti proibite.

La normativa antidoping espleta pertanto soprattutto una funzione simbolica. La norma manda un messaggio agli atleti: doparsi è immorale e pericoloso per la salute.

Molti atleti condividono tale messaggio e si conformano al dettato della norma. Altri la violano.

Come abbiamo visto, una specifica norma può però essere violata anche quando il sistema normativo della società, di cui essa è parte, è considerato legittimo. Ciò può avvenire quando l'attore sociale è in grado di neutralizzare il legame morale con la società. In questo caso la funzione simbolica della norma viene neutralizzata. Facendo riferimento alla teoria della neutralizzazione e dei resoconti, per prevenire il consumo di sostanze dopanti si dovrebbe, quindi, anche agire sui meccanismi di giustificazione. Non si tratta però di informare semplicemente i destinatari delle politiche di prevenzione sui rischi del doping, ma di rendere inefficaci le tecniche di neutralizzazione e i resoconti appresi e utilizzati dagli atleti.

L'identità sociale di un atleta agonista è definita da quattro credenze che sono comunemente accettate (Hughes, Coakley 1991):

- l'atleta deve sacrificarsi per ottenere buoni risultati;
- l'atleta deve cercare di migliorare costantemente le proprie prestazioni anche ricorrendo alla tecnologia;
- l'atleta è consapevole di correre dei rischi per la propria salute (infortuni, scontri di gioco, ecc.) e di dover gareggiare anche in condizioni fisiche imperfette, o dolorante (i medici sportivi lo aiuteranno a gestire e controllare tali rischi);
- essere un atleta vuol dire tendere costantemente a superare i propri limiti.

Queste credenze possono favorire l'adozione di comportamenti devianti in quanto forniscono vocabolari motivazionali tipici: nell'ambito di una pratica sociale come lo sport agonistico, in cui gli atleti ricercano il costante miglioramento delle proprie prestazioni, non deve stupire se tali soggetti ritengono di poter giustificare con dispositivi linguistici socialmente accettabili il ricorso alla tecnologia, ai farmaci e agli integratori per ottenere il risultato auspicato.

Se i processi che caratterizzano la società contemporanea (quali la medicalizzazione, la farmacologizzazione, l'enfasi sulla prestazione, ecc.) plasmano i vocabolari motivazionali di coloro che si dopano, è necessario promuovere ricerche che indaghino in modo approfondito il rapporto tra tali processi

e l'uso di sostanze dopanti negli atleti non professionisti: l'immagine che rappresenta l'atleta dopato come una mela marcia non rende conto della complessità del fenomeno e dei fattori sociali che influenzano il processo decisionale degli atleti.

Poiché, come si è visto, le giustificazioni, non sono il prodotto di sottoculture sportive devianti ma rimandano a sistemi di credenze e valori condivisi dalla maggior parte dei membri della società (l'ideologia della *performance* e della forma fisica, la medicalizzazione della vita, ecc.), si dovrebbe intervenire a livello sociale e culturale per veicolare credenze e valori che rendano più difficile la neutralizzazione delle norme antidoping alzando il "costo morale" (della Porta, Vannucci 1999, p. 117) dell'atto deviante.

Se concordiamo che l'uso di farmaci ed integratori per migliorare le prestazioni sportive da parte degli atleti dilettanti è fortemente associato alla dimensione agonistica dello sport moderno, e riteniamo che tale uso debba essere regolamentato, è anche sulla dimensione agonistica dello sport non professionistico che bisogna intervenire, cioè sulle finalità che deve avere lo sport dilettantistico nella nostra società.

Secondariamente, una questione rilevante per le politiche antidoping è quella del "danno" del doping. Ciò che è emerso dal nostro studio, coerentemente con le evidenze empiriche prodotte da altri studi qualitativi, mette in discussione la rappresentazione dominante dell'atleta che si dopa come quella di un soggetto che adotta un comportamento rischioso che lo esporrà a danni certi. Facendo riferimento alle testimonianze dei nostri intervistati, ci pare che essi possano essere meglio rappresentati come soggetti che scelgono di correre un rischio, poiché come suggerisce Furedi (2008), operando una distinzione tra "essere a rischio" e "correre un rischio", l'espressione "correre un rischio" rimanda alla capacità di *agency* (Bandura 1997) di un attore sociale.

Utilizzando l'espressione "correre un rischio" non si nega che l'assunzione (legale o illegale che sia) di farmaci e integratori sia priva di rischi per la salute. Si focalizza l'attenzione invece sulle strategie che i consumatori mettono in atto per ottenere gli effetti attesi riducendo i rischi. I sociologi della salute sanno bene che tali capacità non sono distribuite in tutti i gruppi sociali: l'età, il genere, la classe sociale, il livello di istruzione, ecc. possono influenzare la capacità dei consumatori di controllare e contenere gli effetti negativi dei farmaci. Andrebbero quindi promossi studi sul consumo performante di sostanze in ambito sportivo, assumendo che tale pratica sia il prodotto di scelte dotate di senso (dal punto di vista degli atleti), per osservare sia i processi attraverso cui si diventa atleti "dopati" sia i fattori che concorrono a strutturare le carriere, raccogliendo informazioni con lo scopo di orientare interventi finalizzati, in una logica di riduzione del danno, a contrastare i

modelli di consumo (sia legale che illegale) non controllato di farmaci ed integratori nell'ambito dell'attività sportiva non professionistica<sup>16</sup>.

Infine, vi è, a nostro avviso, un ulteriore fattore che concorre a mantenere il doping in delicato equilibrio tra devianza e normalità: i confini del doping. Tali confini non sono così definiti.

Non lo sono da un punto di vista degli effetti: per esempio, la caffeina può essere assunta legalmente, ma è uno stimolante così come sono stimolanti altre sostanze psicoattive il cui uso è invece proibito oltre un certo dosaggio (per esempio l'efedrina).

Non lo sono dal punto di vista farmacologico: alcune sostanze possono essere utilizzate legalmente nella pratica sportiva per ragioni terapeutiche se prescritte da un medico, mentre è illegale il loro uso non terapeutico (si è visto però come l'uso terapeutico di una sostanza possa rappresentare il primo passo di una carriera di atleta dopato fornendo una giustificazione al comportamento deviante).

Non lo sono dal punto di vista del significato che gli atleti vi possono attribuire, al di là di ogni classificazione biochimica: anche le sostanze il cui uso è legale sono infatti utilizzate dagli atleti per migliorare le prestazioni e per questa ragione funzionale possono rappresentare un "gateway" per le sostanze dopanti per coloro che, come ci ha raccontato un pesista, decidano di passare ad usare qualcosa di più potente per ottenere una prestazione migliore.

In conclusione, poiché gli *accounts* sono situati, teoricamente i nostri intervistati avrebbero potuto fornire altre giustificazioni a differenti interlocutori (Maruna, Copes 2005). Nonostante le giustificazioni che abbiamo raccolto nel nostro studio siano emerse anche in altre ricerche, realizzate da altri studiosi, in altri contesti nazionali e facciano riferimento, come abbiamo visto, a processi sociali tipici della modernità, potrebbe comunque essere necessario promuovere altri studi (sia retrospettivi che longitudinali) su come si diventa consumatori di sostanze dopanti per analizzare quali sono i fattori sociali e culturali che concorrono a strutturare le diverse carriere di consumo, individuando, in particolare, quali sono le razionalizzazioni del comportamento deviante adottate. In questo modo sarà possibile raccogliere dati per intervenire sui meccanismi di razionalizzazione, contrastando la loro efficacia.

---

16 Non si deve però assumere, come avviene per esempio in alcuni studi sui consumatori di droghe illegali (Peretti-Watel 2003), che la convinzione manifestata dai soggetti di poter controllare gli effetti negativi delle sostanze d'uso sia soltanto una razionalizzazione: molti consumatori di droghe, come anche i nostri intervistati, nel corso delle loro carriere di consumo sono stati effettivamente in grado di controllare gli effetti negativi delle sostanze sulla propria salute e sui propri funzionamenti sociali (Smith, Land 2014; South 2004; Pearson 2001; Waldorf et al. 1991; Zinberg 1984; Cohen, Sas 1994; Decorte 2001; Shewan, Dalgarno 2005; Davis et al. 2004; Scarscelli 2003; Warburton et al. 2005).

## Bibliografia

- Abraham, J., (2009), Partial progress: Governing the pharmaceutical industry and the NHS, 1948-2008, *Journal of Health, Politics, Law and Policy*, 34, pp. 931-977.
- Altopiedi, R., Scarscelli, D., (2016), *Lo sport in pillole*, Milano, FrancoAngeli.
- Altopiedi, R., Scarscelli, D., (2015), Per uno sguardo sociologico al doping e alla sua regolazione: oltre la metafora delle mele marce, *Sociologia del diritto*, 2, pp. 137-165.
- Bandura, A., (1997), *Self-efficacy: The exercise of control*, New York, W.H. Freeman and Company.
- Becker, H., (1987), *Outsiders*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.
- Boardley, I. D., Grix, J., (2014), Doping in bodybuilders: a qualitative investigation of facilitative psychosocial processes, *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 6, 3, pp. 422-439.
- Boardley I.D., Kavussanu, M., (2008), The Moral Disengagement in Sport Scale—Short, *Journal of Sports Sciences*, 26, 14, pp. 1507-1517
- Boardley, I.D., Kavussanu, M., (2009), The Influence of Social Variables and Moral Disengagement on Prosocial and Antisocial Behaviours in Field Hockey and Netball, *Journal of Sports Sciences*, 27, 8, pp. 843-854.
- Boys, A., Marsden, J., (2003), Perceived functions predict intensity of use and problems in young polysubstance users, *Addiction*, 98, 7, pp. 951-963.
- Brevik, B., Hanstad, D.V., e Loland, S., (2009), Attitudes towards use of performance-enhancing substances and body modification techniques. A comparison between elite athletes and the general population, *Sport in Society*, 12, pp. 737-754.
- Cloward, R. A., Ohlin, L. E., (1968), *Teoria delle bande delinquenti in America*, Roma-Bari, Laterza.
- Cohen, A., (1963), *Ragazzi delinquenti*, Milano, Feltrinelli.
- Cohen, P., Sas, A., (1994), Cocaine Use in Amsterdam in Non-deviant Subcultures, *Addiction Research*, 22, 1, pp. 71-94.
- Davis, R. W., Johnson B.D., Liberty, H., e Randolph D., (2004), Characteristics of Hidden Status among Users of Crack, Powder, Cocaine and Heroin in Central Harlem, *Journal of Drug Issues*, 34, 1, pp. 219-244.
- Decorte, T., (2001), Drug Users' Perceptions of Controlled and Uncontrolled Use, *International Journal of Drug Policy*, 12, pp. 297-320.
- della Porta, D., Vannucci, A., (1999), *Un paese anormale. Come la classe politica ha perso l'occasione di mani pulite*, Bari, Laterza.
- Donohoe, T., Johnson, N., (1986), *Foul play: Drug abuse in sports*, Oxford, Blackwell Scientific Publications.
- Ehrenberg, A., (1999), *La fatica di essere se stessi*, Torino, Einaudi.

- Fricker, R., (2008), Sampling methods for Web and E-mail surveys, in Fielding, N., Lee, R., e Blank, G., a cura di, *The Sage handbook of online research methods*, London, SAGE, pp. 195-216.
- Furedi, F., (2008), *Il nuovo conformismo. Troppa psicologia nella vita quotidiana*, Milano, Feltrinelli.
- Goffman, E., (1969), *La vita quotidiana come rappresentazione*, Bologna, il Mulino.
- Guttman, A., (1978), *From ritual to record*, New York Haven-London, Columbia University Press.
- Hartnoll, R., a cura di, (1997), *Handbook on snowball sampling*, Strasbourg, Council of Europe.
- Hewson, C., Lurent, D., (2008), Research design and tools for internet research, in Fielding, N., Lee, R., e Blank, G., a cura di, *The Sage handbook of online research methods*, London, SAGE, pp. 59-78.
- Hughes, R., Coakley, J., (1991), Positive deviance among athletes: The implications of overconformity to the sport ethic, *Sociology of Sport Journal*, 8, 4, pp. 307-325.
- Hunt, G., Evans, K., Moloney, M., (2010), *Youth drugs and night life*. London-New York, Routledge.
- Ip, E.J., Barnett, M.J., Tenerowicz, M.J., e Perry, P.J., (2011), The anabolic 500 survey: Characteristics of male users versus nonusers of anabolic-androgenic steroids for strength training, *Pharmacotherapy*, 31 8, pp. 757-766.
- Kanayama, G., Hudson, J., e Pope, H. G., (2009), Features of men with anabolic-androgenic steroid dependence: A comparison with nondependent AAS users and with AAS nonusers, *Drug Alcohol Dependence*, 102, 1-3, pp. 130-137.
- Lende, D., Leonard, T., Sterk, C., e Elifson, K., (2007), Functional methamphetamine use: The insider's perspective, *Addiction Research and Theory*, 15, 5, pp. 465-477.
- Lueschen, G., (1993), Doping in sport: The social structure of a deviant subculture, *Sport Science Review*, 2, 1, pp. 92-106.
- Lupton, D., (2003), *Il rischio*, Bologna, il Mulino.
- Maruna, S., Copes, H., (2005), What have we learned from five decades of neutralization research?, *Crime and Justice*, 32, pp. 221-320.
- Matthews, J., Cramer, E., (2008), Using technology to enhance qualitative research with hidden population, *The Qualitative Report*, 13, 2, pp. 301-315.
- Matza, D., (1976), *Come si diventa devianti*, Bologna, Il Mulino.
- Matza, D., Sykes, G.M., (1957), Juvenile delinquency and subterranean values, *American Sociological Review*, 26, pp. 712-719.
- Miller, P., Sønderlund, A., (2000), Using the internet to research hidden populations of illicit drug users: a review, *Addiction*, 105, pp. 1557-1567.

- Minor W., (1981), Techniques of Neutralization: a Reconceptualization and Empirical Examination, *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 18, 2, pp. 295-318.
- Monaghan, L., (2001), *Bodybuilders, drugs and risk*, New York, Routledge.
- Monaghan, L., (2002), Vocabularies of motive for illicit steroid use among bodybuilders, *Social Science & Medicine*, 55, pp. 695-708.
- Paoli, L., & Donati, S., (2012), *The trade in doping products and the challenges of supply reduction: An examination of Italy's experience*, Lausanne, World Anti-doping Agency.
- Pappa, E., Kennedy, E., (2012), "It was my thought...He made it a reality": Normalization and responsibility in athletes' account of performance-enhancing drug use, *International Review for the Sociology of Sport*. [Online] Consultabile all'indirizzo <https://www.doping.nl/media/kb/6811/Pappa%20et%20al%202012.pdf> 30 (Data di accesso: 11 maggio 2023).
- Parkinson, A.B., Evans, N.A., (2006), Anabolic androgenic steroids: A survey of 500 users, *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 38, 4, pp. 644-651.
- Peretti-Watel, P., (2003), Neutralization theory and the denial of risk: Some evidence from cannabis use among French adolescents, *The British Journal of Sociology*, 54, 1, pp. 21-42.
- Peretti-Watel, P., Guagliardo, V., Verger, P., Mignon, P., Pruvost, J., (2004), Attitudes towards doping and recreational drug use among French elite student-athletes, *Sociology of Sport Journal*, 21, 1, pp. 1-17.
- Pearson, G., (2001), Normal Drug Use, *Substance Use and Misuse*, 36, pp. 167-200.
- Rhodes, T., (1997), Risk theory in epidemic times: sex, drugs and the social organisation of "risk behaviour", *Sociology of Health & Illness*, 19, 2, pp. 208-227.
- Rubington, E., Weinberg, M., (2008), *Deviance. The interactionist perspective*, Boston, Pearson.
- Scarscelli, D., (2003), *Riuscire a smettere*, Torino, EGA.
- Schwartz, H., Jacobs, J., (1979), *Qualitative sociology*, New York, Free Press.
- Scott, M.B., Lyman, S., (1968), Accounts, *American Sociological Review*, 33, 1, pp. 46-62.
- Sefiha, O., (2012), Bike racing, neutralization, and the social construction of performance-enhancing drug use, *Contemporary Drug Problems*, 39, 2, pp. 213-245.
- Shewan, D., Dalgarno, P., (2005), Evidence for Controller Heroin Use? Low Levels of Negative Health and Social Outcomes among Non-treatment Heroin Users, *British Journal of Healthy Psychology*, 10, pp. 33-48.
- Smith C., Land C., (2014), Pharmacological Routes to Everyday Exceptionality, *Culture and Organization*, 20, 4, pp. 269-287.

- South N., (2004), Managing Work, Hedonism and the ‘Borderline?’ between the Legal and Illegal Markets. Two Case Studies of Recreational Heavy Drug Users, *Addiction Research and Theory*, 12, 6, pp. 525-538.
- Sutherland, E., (1947), *Principles of criminology*, Philadelphia, Lippincott.
- Sykes, G.M., Matza, D., (1957), Techniques of neutralization: A theory of delinquency, *American Sociological Review*, 22, pp. 664-670.
- Thualagant, N., (2012), The conceptualization of fitness doping and its limitations, *Sport in Society*, 15, 3, pp. 409-419.
- Vidoni Guidoni, O., (2022), *Come si diventa non devianti*, Milano, PM Edizioni.
- Waddigton, I., Smith, A., (2009), *An introduction to drugs in sport. Addicted to winning?*, New York, Routledge.
- Waldorf D., Craig R., e Sheigla M., (1991), *Cocaine Changes: The Experience of Using and Quitting*, Philadelphia, Temple University.
- Warburton H., Turnbull P.J., e Hough M., (2005), *Occasional and Controlled Heroin Use*, London, Joseph Rowntree Foundation.
- Williams, S. J., Gabe, J., e Davis, P., a cura di, (2009), *Pharmaceuticals and society*, Chichester, Wiley-Blackwell.
- Wilson, S., Gilbert, K., e Edwards, A. (2004), The socio-political conservatism associated with doping and high-performance sport: A case study of an athletic squad’s perspective, *Journal of Exercise and Fitness*, 2, 2, pp. 105-114.
- Wright Mills, C., (1940), Situated action and vocabularies of motives, *American Sociological Review*, 5, pp. 904-913.
- Zamperini, A., (1998), *Psicologia sociale della responsabilità*, Torino, Utet.
- Zinberg, N. E., (1984), *Drug, Set, and Setting*, New York, Yale University Press.

# **RUR e il governo dei Robot. Dramma collettivo sul genere umano, con un epilogo prospettico sul diritto siliceo**

## **RUR and the Robot Government. Collective Drama about the Humankind, with a Perspective Epilogue on the Silicic Law**

MARIA PINA FERSINI<sup>1</sup>

### **Sommario**

*RUR*, che sta per *Rossum's Universal Robots*, è il titolo di una dramma di Karel Čapek che introduce nella cultura mondiale il neologismo *Robot*. Scritto nel 1920, racconta la storia di una multinazionale responsabile della creazione dell'uomo artificiale, del suo sfruttamento nel mondo del lavoro e, infine, dello scoppio di una guerra distruttiva tra uomini e operai artificiali. Come ha notato Corduas, *RUR* non è semplicemente un dramma di successo sulla fine del genere umano, ma una vera e propria unità culturale che vertebrata, nelle società occidentali, orizzonti di senso, paure e responsabilità comuni, che vanno dalla consapevolezza dell'inarrestabilità e dei benefici dell'ibridazione tra il mondo biologico e quello tecnologico, ai timori ragionevoli per i rischi impliciti nelle agende transumaniste e postumaniste, ed alla necessità, da ultimo, di assumere la responsabilità del controllo di questo processo di modificazione della materia viva senza cadere in entusiastiche esternazioni sul progresso tecnologico né anacronistici pregiudizi naturalistici. Se si accetta che la letteratura prospetta scenari futuri verosimili e permette di avvicinarli con problematicità storica e politico-giuridica, allora *RUR* è lo scenario adeguato per il giurista che voglia dialogare sull'impatto che le nuove tecnologie hanno e avranno sulle categorie e sui concetti del pensiero giuridico classico, nonché sulla necessità di costruire un ponte tra la vecchia concezione organica del diritto e la incalzante prospettiva silicea.

**Parole chiave:** *RUR*, Čapek, Robot, intelligenza artificiale, diritto siliceo

### **Abstract**

*RUR*, which stands for *Rossum's Universal Robots*, is the title of a play by Karel Čapek that introduced the neologism *Robot* into global culture. Written in

---

<sup>1</sup> Departamento de Derecho Financiero y Filosofía del Derecho, Universidad de Málaga. fersinimariapina@uma.es

1920, it tells the story of a multinational corporation responsible for the creation of the artificial man, his exploitation in the world of work and, eventually, the outbreak of a destructive war between humans and artificial workers. As Corduas has noted, *RUR* is not simply a successful drama about the end of the humankind, but a real cultural unity that, across all Western cultures, shapes common horizons of meaning, fears and responsibilities, ranging from an awareness of the inexorability and benefits of hybridisation between the biological and technological worlds to reasonable fears of the risks implicit in transhumanist and posthumanist agendas. It also articulates the need to ultimately take responsibility for controlling this process of ontological modifying living matter without falling into enthusiastic exaggerations about technological progress or anachronistic naturalistic prejudices. If one accepts that literature envisages plausible future scenarios and allows one to approach them with historical and politico-legal problematics, then *RUR* is the appropriate scenario for jurists who wish to engage in a dialogue about the impact that new technologies have and will have on the categories and concepts of classical legal thought, as well as about the need to build a bridge between the old organic conception of law and the urgent silicic perspective.

**Keywords:** *RUR*, Čapek, Robot, Artificial Intelligence, Silicic Law

*Provate [...] a immaginare di trovarvi davanti alla tomba del genere umano; anche i più cinici tra voi percepirebbero il senso divino di ciò che è scomparso e non potreste fare a meno di ammetterlo: "essere un uomo è stata una gran cosa".*  
(Čapek [1921] 2020: 206)

## **1. Il caso *RUR*: tra fantasticherie, anticipazioni scientifiche e modelli giuridici per la regolazione della robotica e dell'intelligenza artificiale**

*RUR*, che sta per *Rossum's Universal Robots*, è il titolo di una dramma di Karel Čapek che introduce nella cultura mondiale il neologismo *Robot*. Messo in scena il 25 gennaio 1921, al Národní divadlo di Praga, con regia di Vojta Novák, scene di Bedřich Feuerstein e costumi di Josef Čapek, narra le avventure e disavventure di una multinazionale responsabile della creazione

dell'uomo artificiale, del suo sfruttamento nel mondo del lavoro e, infine, dello scoppio di una guerra distruttiva tra uomini e operai artificiali<sup>2</sup>.

Come ha notato Ripellino, l'anatra d'ottone e il sonatore di flauto di Vaucanson, il turco scacchista del barone von Kempelen, tutti gli idoli orologeschi, gli automi imbottiti di rulli e ingranaggi, le teste parlanti, i manichini animati dei "mécaniciens d'autrefois", di cui parla Villiers de l'Isle-Adam, non sono che dilettoni e intarlati pupazzi da fiera, piacevolzze da cantastorie a confronto con i truci robot escogitati da Čapek (Ripellino 1971, p. 173).

Difatti, queste creature appartengono alla famiglia del Golem, un fantoccio d'argilla che s'avviva quando viene pronunciato il nome di Dio e che da servitore docile si converte in una minaccia letale per il suo creatore. Di questa vicinanza del Golem ai robot di *RUR* si trova testimonianza non solo nella nota critica che Ripellino dedica al dramma, ma anche nelle dichiarazioni dello stesso Čapek.

*WUR* [N.d.A.: la pubblicazione in tedesco di *RUR*, a cui Čapek si sta qui riferendo, apparve con il titolo modificato in *WUR Werstands Universal Robots*] rappresenta in sostanza la trasposizione della leggenda del Golem in forma moderna. Questo però mi è venuto in mente solo quando l'opera era finita. «Per tutti i diavoli, ma questo è il Golem», mi son detto, «i robot sono il Golem realizzato dalla produzione industriale di massa». (Čapek [1935]2020, pp. 208-209)

Se è vero che il robot è una variante moderna del Golem, bisogna però chiarire a quale delle tante concezioni del Golem si sia ispirato Čapek, visto che questo simbolo tradizionale della leggenda popolare ebraica non ha seguito un'evoluzione lineare.

Considerato inizialmente come un Adamo che non è stato raggiunto dal soffio di Dio e inteso, poi, come un uomo creato con l'arte magica che combina i nomi e le lettere di Dio, è finalmente divenuto, nella sua forma più tarda (risalente al secolo XV ed erede delle varianti diffuse negli ambienti dei *hasidim* tedeschi e francesi), un servitore diabolico.

Di tutte queste trasformazioni è possibile trovare un resoconto dettagliato nello studio che Scholem dedica alla rappresentazione del Golem nella

---

2 Riguardo alla data ed al luogo della prima rappresentazione di *RUR*, bisogna chiarire che le informazioni qui riportate (che procedono dalla nota che Angelo Maria Ripellino dedica alla traduzione di *RUR* da lui curata), sebbene non siano errate, non prendono in considerazione un dato riferito da Catalano nel suo "Le trasformazioni del robot: cento anni in cinquanta immagini", dove si precisa che, a causa di un imprevisto, il debutto ufficiale praghese, che si sarebbe dovuto celebrare prima del 25 gennaio del 1921, venne rinviato e così l'opera conobbe una prima messa in scena da parte di una compagnia amatoriale, nella cittadina di Hradec Králové il 2 gennaio del 1921, della quale però non si conservano testimonianze fotografiche (cfr. Catalano 2022, p. 261).

tradizione ebraica (Scholem [1960]1980, pp. 201-257). Qui, però, si deve precisare che gli ultimi due motivi che si incrociano nella concezione più recente del Golem – la nuova idea del servo e la sua pericolosità per l'ambiente – sono il risultato di un intreccio della leggenda del Golem con altre costellazioni mitiche, come la tradizione alchemica dell'*homunculus* di Paracelso e le leggende medioevali sugli automi, che verranno poi ripresi e messi in circolazione dalla letteratura di fine Ottocento, a cominciare da “L'Apprendista stregone” di Goethe, e che saranno così conosciuti da Čapek.

È per questo che non si possono paragonare i suoi robot agli automi da baraccone. La loro natura non è quella propria di un viluppo di molle e stantuffi, ma quella che si forgia impastando una sostanza chimica che si comporta come il protoplasma e che è “glutine organico” a detta di Josef Čapek (cfr. Ripellino 1971, p. 174).

Non esseri meccanici, dunque, ma esseri antropoidi, anche se molto più abili dell'uomo sul piano lavorativo, dotati di una straordinaria intelligenza razionale, memoria eccellente e costituzione di ferro. Soprattutto, creature disumane che provocano gran sconcerto e ribrezzo, ai quali neppure il loro stesso autore può sottrarsi.

Mentre scrivevo mi prese una terribile paura, volevo mettere in guardia contro la produzione della massa e degli slogan disumanati e a un tratto mi strinse l'angoscia che un giorno sarà così, forse presto, che ormai non servirà a nulla il mio avvertimento, che al modo in cui io-autore ho condotto le forze di questi ottusi congegni là dove volevo, un giorno qualcuno condurrà lo sciocco-uomo contro il mondo e contro Dio. (Čapek come citato in Ripellino [1933]1971, p. 176)

Per queste ragioni sarebbe incorretto considerare *RUR* semplicemente un dramma di successo sull'invenzione dei robot e la fine del genere umano. Si tratta, piuttosto, di “una vera e propria unità culturale” (Corduas 1984, p. 298) che verte, in tutte le civiltà occidentali, orizzonti di senso, paure e responsabilità comuni, che vanno dalla consapevolezza dell'inarrestabilità e dei benefici dell'ibridazione tra il mondo biologico e quello tecnologico, ai timori ragionevoli per i rischi impliciti nelle agende transumaniste e postumaniste, ed alla necessità, da ultimo, di assumere la responsabilità del controllo di questo processo di modificazione della materia viva senza cadere in entusiastiche esternazioni sul progresso tecnologico né in anacronistici pregiudizi naturalistici.

E che il *Robot* di Čapek rappresenti l'anima dell'ultimo centennio, anche se un'anima animata male, lo dimostra la sua inclusione nel primissimo considerando della *Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017*<sup>3</sup>, in

---

3 D'ora in avanti sarà RPE 2017.

cui la creatura dei fratelli Čapek<sup>4</sup> viene citata, assieme alla storia del Golem di Praga, il mito di Pigmalione ed il mostro di Frankenstein ideato da Mary Shelley, per far notare che quelle antiche fantasticherie si sono oggi materializzate e “sembrano sul punto di avviare una nuova rivoluzione industriale, suscettibile di toccare tutti gli strati sociali, rendendo imprescindibile che la legislazione ne consideri le implicazioni e le conseguenze legali ed etiche, senza ostacolare l’innovazione”.

Mi pare, perciò, che l’analisi di *RUR* possa offrire, al giurista che voglia riflettere sull’impatto delle nuove tecnologie sulle categorie ed i concetti con cui il pensiero giuridico classico affronta i problemi del presente, una proiezione di scenari futuri plausibili a partire dai quali sembrerebbe non solo possibile, ma altresì necessaria, l’apertura di un dialogo tra la vecchia concezione organica del diritto e la incalzante prospettiva silicea.

## **2. Nella morsa del doppio. L’artificializzazione dell’uomo e l’umanizzazione del robot come facce della stessa medaglia**

Čapek compone *RUR* nel 1920, in un momento storico singolare segnato dalle rovine dell’industrializzazione al servizio della guerra e dalla parallela sfiducia nei confronti di un progresso tecnico che, invece di illuminare la mente dell’uomo, minaccia di distruggerla<sup>5</sup>.

---

4 Il neologismo *robot*, tratto dalla parola ceca *robota* che significa corvée, lavoro faticoso, fu suggerito da Josef, come ricorderà Karel circa un decennio dopo la pubblicazione dell’opera per onorare il debito con il fratello: “L’accento del professor Chudoba a come si siano diffusi in inglese il termine robot e i suoi derivati, in base a quanto riportato dall’*Oxford dictionary*, mi fa tornare alla mente un vecchio debito. La parola infatti non è stata inventata dall’autore di *RUR* che si è solo limitato a mandarla in giro per il mondo. Ecco come andarono le cose: di punto in bianco allo scrittore venne in mente il tema di un’opera teatrale. E corse subito da suo fratello Josef, pittore, che in quel momento stava davanti a un cavalletto e dipingeva, tanto alacramente che si sentiva il fruscio del pennello sulla tela. «Ehi Josef», esordì l’autore, «mi è venuta un’idea per un’opera». «Che idea?», bofonchiò il pittore (e bofonchiò davvero, visto che teneva tra le labbra un pennello). L’autore gliela spiegò nel modo più conciso possibile. «E allora scrivila», ribatté il pittore, senza smettere di lavorare alla tela, col pennello ancora in bocca. La sua indifferenza era quasi offensiva. «È che non so come chiamarli, gli operai artificiali», continuò l’autore. «Avevo pensato a *labor*, ma mi sembra un po’ troppo libresco». «E allora chiamali *robots*», borbottò il pittore con il pennello tra le labbra, continuando a dipingere. E così fu. Ecco dunque in che modo è nata la parola *robot*; che sia quindi attribuita al suo reale inventore.” (Čapek [1933]2020, p. 12)

5 Al riguardo sono illustrative le riflessioni che Horkheimer dedica al pragmatismo e alla tecnocrazia che stanno alla base della cultura industriale della prima metà del Novecento: “Le possibilità odierne di progresso sociale sono di gran lunga superiori alle speranze di tutti i filosofi e gli statisti che nel corso della storia hanno espresso in programmi utopistici la concezione di una società veramente umana; eppure pesa su tutti un senso di paura e di delusione, e oggi le speranze dell’umanità sembrano più lontane dall’attuarsi di quanto non lo fossero nelle età assai più oscure in cui furono formulate per la prima volta. Nel momen-

La sua trama, che non è poi così nota a meno che non si sia degli appassionati di robotica, deve essere qui brevemente esposta in modo da poter anticipare temi ed argomenti che verranno poi ripresi dal Parlamento europeo per formulare la proposta di regolazione della robotica e dell'intelligenza artificiale contenuta nella RPE 2017, la quale reca raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica.

*RUR* è la sigla di una multinazionale che produce operai artificiali e che detiene un monopolio mondiale sulla relativa biotecnologia.

Ubicata su di un'isola le cui coordinate geografiche non sono specificate, *RUR* è gestita da un gruppo di sei uomini: il direttore generale, il direttore del settore tecnico, il capo del dipartimento di fisiologia e ricerca, il capo dell'Istituto per la psicologia e l'educazione dei robot, il direttore del settore commerciale ed il capo architetto.

Il prologo è dedicato alla storia dell'invenzione dei robot e dell'arrivo sull'isola di una donna, Helena Glory, che vuole "vedere la fabbrica dove vengono prodotti gli esseri umani" (Čapek [1920]2020, p. 61) per scoprire il processo di produzione.

DOMIN [...] Le interesserebbe conoscere la storia della scoperta?

HELENA Sì, la prego [...]

DOMIN E va bene. [...] Quando il vecchio Rossum, grande fisiologo, ma all'epoca ancora giovane ricercatore, si è recato su quest'isola lontana per studiare la fauna marina, correva l'anno 1920. Punto. Allora stava cercando di riprodurre la materia viva, da lui definita protoplasma, attraverso la sintesi chimica, fino a che, un bel giorno, non ha scoperto una sostanza che si comportava in tutto e per tutto come la materia viva, benché presentasse una composizione chimica differente. Questo avveniva nel 1932, esattamente quattrocentoquaranta anni dopo la scoperta dell'America. Uff. [...]

DOMIN [...] in mezzo alle sue formule chimiche il vecchio Rossum ha scritto queste parole: «La natura ha scoperto solo uno dei modi di organizzare la materia viva. Esiste però un altro modo, più semplice, più comodo e più rapido, che la natura non ha tenuto in nessuna considerazione. La seconda strada che avrebbe potuto prendere l'evoluzione della vita l'ho scoperta io oggi». Si figuri, signorina che queste insigni parole le ha scritte a proposito di

---

to stesso in cui le conoscenze tecniche allargano l'orizzonte del pensiero e dell'azione degli uomini, diminuiscono invece l'autonomia dell'uomo come individuo, la sua capacità di difendersi dall'apparato sempre più potente e complesso della propaganda di massa, la forza della sua immaginazione, la sua indipendenza di giudizio. Al progresso delle risorse tecniche che potrebbero servire a «illuminare» la mente dell'uomo si accompagna un processo di disumanizzazione; così il progresso minaccia di distruggere proprio quello scopo che dovrebbe realizzare: l'idea dell'uomo. Che questa situazione sia una fase necessaria del generale progresso sociale, o che conduca a un vittorioso riaffermarsi della barbarie appena sconfitta sui campi di battaglia, dipende almeno in parte dalla nostra capacità di interpretare esattamente i profondi cambiamenti che stanno avvenendo nello spirito pubblico e nella natura umana" (Horkheimer [1947]2000, pp. 9-10).

un grumo di gelatina collosa che avrebbe fatto schifo anche a un cane. Se lo immagini seduto e piegato sulla sua provetta, mentre pensa a come ne sarebbe scaturito l'intero albero della vita, a come, a partire da un protozoo qualunque si sarebbero evoluti tutti gli animali, per giungere fino...fino all'uomo stesso. Ma un uomo composto da una materia diversa dalla nostra. Signorina Glory, dev'essere stato un istante stupendo. (Čapek [1920]2020, pp. 62-63)

Con ancora sullo sfondo la bellezza e l'entusiasmo della scoperta, il primo atto segna la frattura tra un'epoca di materialismo scientifico rappresentata dalle idee del vecchio Rossum (termine precedente dal ceco *rozum* che equivale a intelletto, ragione) e quella della produzione industriale incarnata dal giovane ingegnere Rossum, "il nipote del vecchio" e fondatore della "società per azioni dei Robot".

DOMIN Il giovane Rossum, signorina, rappresentava un'epoca nuova. L'epoca della produzione che seguiva all'era della scoperta. Dopo aver familiarizzato con l'anatomia dell'uomo, ha subito capito che era troppo complicata e che un buon ingegnere l'avrebbe progettata in modo più semplice. Ha iniziato quindi a ripensarla per verificare che cosa si poteva eliminare o semplificare [...]. E così il giovane Rossum si è detto: l'essere umano è una creatura che, tra le altre cose, prova gioia, suona il violino, ha voglia di andare a fare una passeggiata, ha, insomma, bisogno di fare un sacco di cose che... che in fondo sono inutili.

HELENA Ah!

DOMIN Aspetti. Inutili se si deve, per esempio tessere una stoffa o fare dei calcoli. Un motore a nafta non ha bisogno di orpelli e ornamenti, signorina Glory. E fabbricare operai artificiali non è molto diverso da fabbricare motori a nafta. L'essenziale è che la produzione sia il più semplice possibile e il prodotto il migliore possibile dal punto di vista funzionale. E lei che ne pensa, qual è l'operaio migliore dal punto di vista funzionale?

HELENA Il migliore? Forse quello che... che... Se è scrupoloso... e dedito al suo lavoro.

DOMIN No, è quello più economico. Quello che ha meno bisogni. Il giovane Rossum ha inventato l'operaio con il minor numero di bisogni. Per far questo ha dovuto semplificarlo. Ha cancellato tutto ciò che non era direttamente legato al lavoro. In questo modo ha quindi eliminato l'uomo e creato il Robot. (Čapek [1920]2020, pp. 66-67)

I problemi generati dall'impiego massivo e dallo sfruttamento generalizzato dei robot nell'industria, anche in quella militare, portano allo scoppio di una rivolta destinata allo sterminio del genere umano ed all'assunzione del controllo delle fabbriche.

DOMIN [legge] «Robot di tutto il mondo! Noi, prima organizzazione razziale dei Robot Universali di Rossum, dichiariamo l'uomo nostro nemico e proscritto nell'universo». ... Diamine, chi ha insegnato ai Robot queste frasi?  
DOTTOR GALL Continui a leggere.

DOMIN Sono assurdità. Qui sostengono di essere superiori all'uomo sul piano evolutivo, di essere più forti e più intelligenti, che l'uomo è soltanto un parassita. Tutto ciò è disgustoso.

FABRY E ora il terzo paragrafo.

DOMIN [legge] «Robot di tutto il mondo, vi diamo l'ordine di sterminare il genere umano. Non abbiate pietà delle donne. Preservate le fabbriche, le linee ferroviarie, le macchine, le miniere e le materie prime. Distruggete tutto il resto. Poi tornate al lavoro. Il lavoro non deve fermarsi».

DOTTOR GALL È orribile!

HALLEMEIER Che farabutti!

DOMIN [leggendo] «Da eseguire subito dopo il ricevimento dell'ordine». Seguono istruzioni dettagliate. Fabry, tutto ciò sta accadendo davvero?

FABRY A quanto pare. (Čapek [1920]2020, pp. 115-116)

Nel secondo atto, la rivolta generale dei robot è già scoppiata. Non si tratta più solo di una minaccia, ma di una carneficina in corso che i dirigenti della fabbrica sperano di poter frenare cedendo loro la formula del procedimento di creazione, però questa formula, che era conservata in un vecchio quaderno di appunti dello scienziato Rossum, è stata distrutta.

DOMIN [...] Dov'è il manoscritto del vecchio Rossum?

BUSMAN Nella cassaforte. E dove se no?

DOMIN Dov'è andato a finire il manoscritto del vecchio Rossum! Chi... l'ha... rubato?

DOTTOR GALL Non è possibile!

HALLEMEIER Dannazione, ma allora...

BUSMAN Oh mio Dio, questo no!

DOMIN Silenzio! Chi l'ha rubato?

HELENA [...] Io.

DOMIN E dove l'hai messo? [...]

HELENA L'ho bruciato stamattina... entrambe le copie. (Čapek [1920]2020, p. 134)

Perduta l'ultima moneta di scambio, all'umanità non resta altra scelta che perire. Così, nel terzo ed ultimo atto, viene messo in scena il trionfo dei robot che, dopo aver ucciso tutti gli uomini, tranne Alquist (il capo architetto), scoprono che anche a loro è riservato lo stesso tragico destino.

DAMON Il Comitato centrale ti ordina di consegnare la formula di Rossum. [...] Dicci il tuo prezzo. Ti daremo qualsiasi cosa.

ROBOT 1 Signore, svelaci come conservare la vita.

ALQUIST Vi ho già detto... vi ho già detto di rintracciare degli uomini. Solo gli uomini possono procreare. Ricreare la vita. Far tornare tutto com'era. Robot, ve lo chiedo per l'amor di Dio: trovateli!

ROBOT 3 Abbiamo cercato ovunque, signore. Non ci sono più uomini.

ALQUIST Oh... oh... oh... ma perché li avete massacrati tutti?

ROBOT 2 Volevamo essere come gli uomini. Volevamo diventare uomini.

RADIUS Volevamo vivere. Siamo più abili. Abbiamo imparato tutto. Siamo in gradi di fare qualsiasi cosa.

ROBOT 2 Ci avete dato le armi. Siamo dovuti diventare padroni.

ROBOT 3 Signore, abbiamo visto gli errori degli uomini.

DAMON Si deve uccidere e dominare, se si vuole essere come gli uomini. Leggete la storia! Leggete i libri degli uomini! Si deve dominare e massacrare, se si vuole essere come gli uomini!

ALQUIST Oh, Damon, nulla è più estraneo all'uomo della propria immagine!

ROBOT 3 Se non ci aiuti a moltiplicarci, ci estingueremo.

ALQUIST Scomparite pure! E come, o cose, e come, o schiavi, vorreste ancora moltiplicarvi? Se volete vivere, accoppiatevi con gli animali!

ROBOT 2 Gli uomini non ci hanno dato la possibilità di accoppiarci. (Čapek [1920]2020, pp. 149-150)

In quell'istante, quando tutto sembra perduto, per gli uomini come per i robot, accade il miracolo: il robot Primus e la robot Helena cominciano a comportarsi in modo strano. Si preoccupano l'uno della sicurezza e del benessere dell'altro e con questo fare amorevole si convertono nell'Adamo e nella Eva della società industriale e fanno sperare in un futuro umano dove, in questo caso, per Čapek, umanità non è altro che ciò che sgorga dall'amore tra creature.

ALQUIST [...] Giorno benedetto! [...] Festa del sesto giorno! [...] «E Dio disse: “Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”» [...] «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno». [...] Il sesto giorno: il giorno della grazia. [...] Ora lascia libero, Signore, il tuo servo... il più superfluo dei tuoi servi, Alquist. Rossum, Fabry, Gall, grandi inventori, ma che avete inventato al confronto di quella ragazza, di quel ragazzo, della prima coppia che ha scoperto l'amore, il pianto, il sorriso dell'innamorarsi, l'amore tra uomo e donna? Oh, natura, natura, la vita non perirà! Amici, Helena, la vita non scomparirà! Rinascerà dall'amore, ricomincerà, nuda e minuta; attecchirà nel deserto. E non servirà a nulla ciò che abbiamo fatto e costruito, non serviranno le città e le fabbriche, non servirà la nostra arte, non serviranno le nostre idee, eppure non perirà! Solo noi siamo morti. Le case e le macchine andranno in rovina; i sistemi crollano e i nomi dei grandi cadranno come foglie; solo tu, amore, fiorirai sulle rovine e spargerai al vento il seme della vita. Ora lascia, Signore, che il tuo servo se ne vada in pace; perché i miei

occhi... hanno intravisto...la tua salvezza attraverso l'amore... e la vita non perirà! (Čapek [1920]2020, pp. 161-162)

Credo che *RUR* sia una storia con due anime che, ad una prima analisi, possono apparire in aperto contrasto, ma che in realtà costituiscono un unico principio vitale.

La prima anima è quella che Čapek ha cercato di infondere nel proprio testo e che ha a che vedere con un fenomeno che oggi è noto come *artificializzazione dell'uomo* o *meccanicizzazione della vita umana*.

E che questo sia il tema centrale, a partire dal quale si sviluppa la trama di *RUR*, lo si desume da un'intervista che Čapek rilascia a un quotidiano inglese poco tempo dopo la messa in scena del dramma, dove dichiara:

I robot sono il risultato di un viaggio in tram. Un giorno, per andare al centro di Praga, ho dovuto prendere un tram di periferia che era fastidiosamente affollato. L'idea che le condizioni di vita moderne abbiano reso le persone indifferenti alle più semplici comodità della vita, mi ha atterrito. Erano ammassati lì dentro e persino sugli scalini del tram non come pecore, ma come macchine. È stato in quel momento che ho iniziato a riflettere sugli uomini come se fossero macchine, invece che individui, e per tutto il viaggio ho cercato un termine in grado di definire un uomo capace di lavorare, ma non di pensare. Questa è l'idea espressa dalla parola ceca *robot*. (Čapek [1924]2020, p. 207)

Poi, in una lettera indirizzata a Jiřina Schubertová, scrive:

Rispetto alla protesta nei confronti della meccanicizzazione ha proprio ragione; ritengo tuttavia che sarebbe stato meglio non protestare e scrivere invece testi che abbiano la forza di compensare e intaccare questa meccanicizzazione. È meglio svelare un aspetto di vera poesia e vita perfetta nel mondo che protestare e polemizzare. *RUR* è una polemica eccessiva. (Čapek come citato in Catalano 2020, p. 18)

Queste dichiarazioni palesano una verità che la critica non sempre ha saputo riconoscere: nel suo disegno originario, *RUR* è nata come un grido d'allarme, come un tentativo di sensibilizzare la società sui pericoli inerenti ad un progresso tecnologico che avanza in modo sfrenato, senza essere accompagnato da uno studio attento e a lungo raggio delle sue implicazioni sociali e che, pertanto, rischia di travolgere l'intera umanità.

Appare altresì evidente che il messaggio di *RUR* non è diretto ai robot, ma agli uomini. A Čapek non interessano i robot, non sente nessun fascino per queste creature artificiali. Ciò che veramente riveste importanza per lui sono gli uomini e l'epilogo del dramma, in cui si svolge l'attacco dei robot, ha la funzione d'avvertire lo spettatore che ciò che è in gioco nel processo

moderno di *meccanicizzazione della vita* è qualcosa di infinitamente grande e prezioso: è l'umanità, è tutti noi (cfr. Catalano 2020, p. 18).

Non è un caso che Čapek abbia scelto, per la copertina della prima edizione di *RUR*, un'immagine del globo terrestre. Quell'opera era stata pensata come un ammonimento per l'umanità ed il suo messaggio doveva raggiungerla sin dalla prima occhiata.

Però, la polemica di *RUR* contro l'*artificializzazione dell'uomo*, contro la sua trasformazione in *homo fabricatus*, è solo una delle due anime che abitano questo testo.

E la seconda, che riguarda l'*antropomorfizzazione della tecnologia* o *umanizzazione del robot*, sebbene non rientrasse nelle intenzioni di Čapek, è però quella che s'è fatta strada nell'interpretazione dominante della critica dopo la messa in scena del dramma.

Difatti, il 28 gennaio del 1921, a pochi giorni di distanza dalla prima rappresentazione di *RUR*, Max Brod pubblica sul *Berliner Tageblatt* una recensione in cui attribuisce il successo dell'opera alla messa in scena di automi nei quali comincia a farsi sentire all'improvviso un senso di umanità.

Secondo Catalano, è proprio questa recensione di Brod a suscitare l'interesse dei grandi teatri di tutto il mondo e a permettere la traduzione immediata del dramma per la messa in scena nei palcoscenici di Aquisgrana, Varsavia, Belgrado, New York, Berlino, Vienna, Londra Zurigo, Parigi, Bruxelles, Stoccolma e Tokio (Catalano 2020, p. 26).

Dagli adattamenti che l'opera subisce per la sua rappresentazione all'estero, si vede sin da subito che si sta producendo uno scarto nella sua ricezione, uno scarto che sembra dimenticare le intenzioni moralizzatrici dell'autore e prendere in considerazione soprattutto l'elemento fantastico. Non si parla più di *RUR* come di un dramma sugli uomini-macchina o androidi. Oramai, la si vede come una finzione sulle macchine dalle sembianze umane o automi.

Čapek resta profondamente deluso da questo destino non voluto della sua opera, tant'è che nel giugno del 1935, in occasione della produzione di un film di Aleksandr Andrievskij intitolato "*Gibel' sensacij*" [Perdita della sensibilità], in cui appaiono dei robot-soldato contraddistinti dalla scritta *RUR*, sente il dovere di intervenire pubblicamente per precisare che non era sua intenzione provocare un trambusto mondiale con i robot. Per lui, *RUR* non era la storia di una rivolta dei robot, ma quella degli uomini oppressi, anche se alla società questa verità pareva non interessare.

[...] il mondo odierno non ha interesse per i suoi robot scientifici e li ha sostituiti con dei robot tecnici; a quanto pare, questi ultimi rappresentano l'essenza più intima della nostra epoca. Il mondo ha bisogno di robot meccanici perché crede nelle macchine più che nella vita; è più affascinato dalle meraviglie della tecnica che dal miracolo della vita. Pertanto l'autore che,

con i suoi robot in rivolta per ottenere un'anima, voleva protestare contro il pregiudizio meccanicista dei nostri tempi, rivendica almeno ora una cosa che nessuno gli può contestare: l'onore di essere stato sconfitto. (Čapek come citato in Catalano [1935]2020, p. 33)

Io credo che il fraintendimento di *RUR*, nei termini in cui ci è riferito da Catalano (2022, p. 257), abbia permesso un aumento del suo potenziale comunicativo e che, pertanto, si possa e si debba parlare di vero fraintendimento solo in quei casi in cui l'interpretazione deviante si spinga sino all'estremo di cancellare o negare l'intenzione dell'autore dell'opera, ma non anche quando si limiti ad ampliarne l'orizzonte semantico, non essendo la critica obbligata a funzionare come un microscopio che illumina pazientemente il dato filologico, biografico o psicologico dell'opera e potendo agire, anzi, come un telescopio che scruta l'enorme spazio storico che circonda l'autore o, meglio ancora, come una videocamera che riprende sequenze scelte dall'operatore (cfr. Barthes 1970). Da questo punto di vista, dunque, il fatto che *RUR* sia stata capace di dire più di quanto il suo autore avrebbe voluto, non fa di essa un'opera fraintesa. Al contrario, palesa la sua fruibilità su linee spazio-temporali infinite e la colloca tra quelle opere maestre capaci di aprire, per dirlo con parole di Benedetti, canali di comunicazione che trasportano non solo conoscenze del tempo presente ma, anche, cellule germinali di ulteriore pensiero con forza di prefigurazione e di rigenerazione (cfr. Benedetti 2021, p. 22), che le letture basate sulla logica associativa sanno trovare e coltivare. E della miseria della pretesa di leggere l'opera d'arte con una sola lente, anche quando ad offrirla sia il suo autore, Čapek stesso ne dà atto in una dichiarazione pubblica dove, chiamato a fare i conti con tutte le tesi che i critici hanno individuato in *RUR*, aggiunge la propria precisando che in nessun caso la si può considerare come la autentica, perché, seppur offerta dal padre dell'opera, è anch'essa, come le altre, il risultato di una riflessione condotta *ex post* (Čapek [1921]2020, p. 206).

Penso altresì che l'affermazione di Corduas, secondo la quale *RUR* non è un fatto solo della cultura praghese, ma anche di quella universale (cfr. Corduas 1984, p. 294), si debba proprio a questo presunto fraintendimento, grazie al quale il neologismo robot s'è potuto convertire, a pochi mesi dalla sua adozione, in una parola capace di afferrare e rendere intelligibile una realtà mondiale duplice e complessa come quella dell'associazione uomo-macchina che si stava producendo in quegli anni e che stava suscitando non poche perplessità per via delle sue implicazioni sull'evoluzione e soprattutto sulla sopravvivenza del genere umano<sup>6</sup>.

---

6 Sui progressi della biochimica nei primi decenni del XX secolo e la sua capacità di produrre enzimi, ormoni e vitamine, che si dimostrarono in grado a loro volta di moltiplicare la materia viva e regolare questioni vitali, si veda Karel Čapek ([1935]1986, pp. 656-657).

Sia detto per inciso che dello studio che Corduas conduce su *RUR* è da apprezzare, per le ragioni anteriormente segnalate, non solo la sua analisi del robot come doppio, composto organico e congegno meccanico, ma anche e soprattutto la sua riflessione generale intorno alla capacità della letteratura di suggerire nomi, i quali non debbono essere confusi con le parole. Difatti, mentre i primi veicolano leggi e appartengono alle religioni e alle scienze, le seconde muovono dubbi, interrogativi, e appartengono alla letteratura (cfr. Idem 1984, p. 309).

Quindi, ampliando la riflessione di Corduas, senza imputargli le imprecisioni e le carenze di cui solo il supplemento di pensiero da quella derivato dovrà farsi responsabile, si potrebbe dire che *RUR*, con l'invenzione del robot, ha posto alla società dei quesiti e generato dei dubbi che hanno suggerito, alle istituzioni preposte alla regolazione dell'agire umano, dei nomi, delle leggi.

### **3. L'influenza di *RUR* sulla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 e i nervi scoperti dell'intelligenza artificiale**

Quello che vorrei fare adesso è provare a chiarire in che modo il legislatore europeo, influenzato dall'immaginario sociale proiettato da *RUR*, ha regolato i due nervi dell'intelligenza artificiale<sup>7</sup> intorno ai quali Čapek, già nel 1920, aveva catalizzato un dibattito su più fronti e che sono l'*umanizzazione del robot*, da un lato, e l'*artificializzazione dell'uomo*, dall'altro.

Però, prima di addentrarmi nell'analisi del modo in cui il Parlamento europeo ha studiato queste due questioni centrali e delle proposte normative che a ciò sono seguite, devo precisare in che termini *RUR* ha orientato il

---

<sup>7</sup> Secondo una definizione che ha riscosso ampi consensi, l'espressione *intelligenza artificiale* fa riferimento a quella disciplina moderna che si occupa di creare strumenti (*software* e *hardware*) capaci di svolgere attività tradizionalmente affidate all'uomo e le cui basi vennero gettate in occasione di un *workshop* tenutosi a Dartmouth nel 1956, il quale è noto come l'incontro ufficiale in cui venne impiegata, per la prima volta, la locuzione "*artificial intelligence*" (cfr. Gabbrielli 2021, p. 22). Ciò nonostante, il sogno di costruire macchine che emulano l'intelligenza umana, creando valori economici e culturali, ha origini ben più lontane, le quali sono state rintracciate e ricostruite da Losano (1990). Mi sia permesso precisare con riguardo a questo lavoro che, secondo dichiarazioni del suo autore, non lo si deve intendere come una storia sulle anticipazioni dirette dell'odierna robotica (cfr. Losano 1990, p. XIII), ma come un'archeologia della tecnica (cfr. Losano 1990, p. XVI). Questo, però, e tenendo in conto quanto detto con rispetto al destino interpretativo di *RUR*, non esclude una sua lettura in chiave di *archeologia dell'intelligenza artificiale*, sempre e quando si utilizzi l'espressione *intelligenza artificiale lato sensu*, facendo cioè riferimento a tutte quelle creazioni che, grazie all'impiego di ragionamenti meccanizzabili, si dimostrano capaci di svolgere compiti in passato riservati agli uomini.

progetto di regolazione della robotica e dell'intelligenza artificiale che è stato avanzato a livello europeo.

A mio giudizio, sarebbe piuttosto riduttivo limitarsi a vedere nel richiamo a *RUR*, contenuto nel primo considerando della RPE 2017, un semplice ghigno destinato a rammemorare la massima, sempre più diffusa nei discorsi contemporanei sull'intelligenza artificiale, secondo la quale la realtà supera di gran lunga la fantasia. Credo che, dietro a questo riferimento all'opera di Čapek, ci sia molto di più che un semplice rinvio, dai toni beffardi, alle capacità anticipatorie della cosiddetta *science-fiction*. Mi pare di intravedere, ad una lettura integrale del documento, l'utilizzo di modelli di pensiero e di gestione del rischio ispirati dagli scenari proiettati da *RUR*, ma anche la formulazione di proposte d'azione che, per ragioni diverse, alcune delle quali molto discutibili, decidono tacitamente di ignorare quegli scenari, soprattutto quando procurano rovesciare la relazione servo-padrone.

Mi occuperò più avanti di rendere visibili queste strutture di pensiero e di discorso sommerse, concentrandomi ora a dissezionare i modelli proposti dal legislatore europeo per affrontare la regolazione dei due aspetti più problematici generati dall'attuale impiego delle tecnologie dotate di intelligenza artificiale.

Riguardo all'inquadramento della prima questione, relativa all'*umanizzazione dei robot*<sup>8</sup>, il Parlamento europeo sembra partire da queste premesse:

[...] che, grazie agli strabilianti progressi tecnologici dell'ultimo decennio, non solo oggi i robot sono in grado di svolgere attività che tradizionalmente erano tipicamente ed esclusivamente umane, ma lo sviluppo di determinate caratteristiche autonome e cognitive – ad esempio la capacità di apprendere dall'esperienza e di prendere decisioni quasi indipendenti – li ha resi sempre più simili ad agenti che interagiscono con l'ambiente circostante e sono in grado di alterarlo in modo significativo. (RPE 2017, Z);

[...] che più i robot sono autonomi, meno possono essere considerati come meri strumenti nelle mani di altri attori (quali il fabbricante, l'operatore, il proprietario, l'utilizzatore, ecc.); che ciò, a sua volta, pone il quesito se le regole ordinarie in materia di responsabilità siano sufficienti o se ciò renda necessari nuovi principi e regole volte a chiarire la responsabilità legale dei vari

---

8 Quando parlo di *umanizzazione dei robot* non faccio riferimento soltanto ai processi di antropomorfizzazione a cui essi vengono sottoposti con la finalità di assumere qualità fisiche sempre più simili a quelle umane, ma anche e soprattutto alla loro crescente capacità di interagire con gli uomini in forme e spazi che rendono a questi ultimi sempre più difficile riconoscerli come agenti non umani. E che il rischio, dovuto a siffatti interventi, di una completa cancellazione dei confini che separano l'uomo dalla macchina, sia oggi più concreto che mai, lo dimostra l'invito, rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione, a prevedere ed esigere, per la concessione delle licenze ai progettisti di robot, il rispetto di una clausola che li obbliga a "garantire che i robot siano identificabili come tali all'atto di interagire con esseri umani" (Allegato alla RPE 2017, sezione "Licenza per progettisti").

attori per azioni e omissioni imputabili ai robot, qualora le cause non possano essere ricondotte a un soggetto umano specifico, e se le azioni o le omissioni legate ai robot che hanno causato danni avrebbero potuto essere evitate. (RPE 2017, AB);

[...] che l'autonomia dei robot solleva la questione della loro natura alla luce delle categorie giuridiche esistenti e dell'eventuale necessità di creare una nuova categoria con caratteristiche specifiche e implicazioni proprie. (RPE 2017, AC).

E sulla base di queste premesse, il Parlamento europeo auspica l'adozione, a livello di Unione, di uno strumento legislativo che regoli la responsabilità civile per i danni causati dai robot in casi diversi da quelli di danni alle cose, senza limitare il tipo o l'entità di danni che si possono risarcire, né le forme di risarcimento riconoscibili alla parte lesa sulla base del pretesto che il danno è stato provocato da un soggetto non umano; consiglia, altresì, che suddetto strumento, almeno nella fase attuale, sia orientato tendenzialmente ad imputare la responsabilità a un essere umano anziché a un robot; sottolinea, parimenti, che una possibile soluzione per affrontare i rischi connessi alla complessità di attribuzione della responsabilità per il danno causato da robot sempre più autonomi, possa consistere nell'istituzione di un regime di assicurazione obbligatorio accompagnato da un fondo per i casi in cui manchi la copertura assicurativa e da un fondo per i casi in cui, pur essendo presente la copertura assicurativa, il danno occasionato non rientri tra quelli risarcibili; da ultimo, invita la Commissione a esplorare la possibilità di istituire "uno *status* giuridico specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente il riconoscimento della *personalità elettronica* [corsivi miei] dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi" (Allegato alla RPE 2017, sezione Responsabilità).

Dalle premesse segnalate e dalle relative proposte regolative che sono state avanzate, emerge con evidenza che il processo di *umanizzazione dei robot* ha richiesto una risposta normativa (destinata all'adozione di strumenti legislativi volti a regolare i profili della responsabilità civile e a determinare lo *status* giuridico dei robot "più sofisticati", anche in vista di una possibile futura attribuzione della responsabilità penale) soltanto nella misura in cui, a un certo stadio del suo sviluppo, ha prodotto quello che Teubner chiama "il rischio di autonomia, che discende dalle 'decisioni' indipendenti che l'agente *software* assume" (Teubner [2018]2019, p. 37).

Però, il fatto che esista un consenso piuttosto diffuso riguardo all'esistenza di robot in grado di agire in modo autonomo non è, di per sé, condizione sufficiente per procedere all'adozione degli strumenti legislativi auspicati, la

quale richiede altresì che ci si ponga d'accordo su quale sia il momento a partire dal quale tale autonomia debba essere riconosciuta a livello giuridico (cfr. Teubner [2018]2019, p. 47). Il Parlamento europeo è cosciente del fatto che si debba superare lo scoglio della previa determinazione del grado minimo di autonomia esigibile per poter attribuire la soggettività giuridica ed è per questo che invita la Commissione a proporre una definizione comune di robot autonomi intelligenti. Però, questo cammino, che sembra aprire le porte alla personificazione dei robot nel diritto, è impervio perché pieno di tutti quegli ostacoli legati alla presenza di molteplici criteri di personificazione delle entità robotiche, nati in contesti sociali distinti e ai quali il diritto dovrà far riferimento per scegliere, infine, il suo criterio di autonomia. Al riguardo, mi paiono degne di menzione le informazioni che Teubner proporziona sui distinti criteri di autonomia attualmente esistenti, se non altro perché danno un'idea globale della complessità del quadro di riferimento a partire dal quale si dovrà poi pervenire all'adozione di unico criterio di autonomia con valore giuridico.

[L'autonomia non procede *per saltum*, transitando ogni volta a un livello superiore, ma secondo un *continuum*, organizzato su di una molteplicità di piani.] Luciano Floridi, filosofo dell'informazione ad Oxford attualmente molto stimato, ha fissato tre dimensioni per l'attribuzione della capacità di agire ad entità non-umane, siano esse organizzazioni o algoritmi: (1) interazione (con collaboratori o con altre organizzazioni); (2) capacità di autodeterminare cambiamenti di condizione; (3) adattamento delle strategie decisionali. Altri studiosi, invece, fanno leva su criteri del tutto eterogenei: la capacità di pensare o di comunicare, il comprendere, tenere un comportamento razionale, la non prevedibilità dei loro programmi condizionali, la modificazione autonoma della propria posizione nello spazio senza il controllo umano, una strutturazione limitata dell'ambito di operatività, il perseguimento indipendente di un fine e la scelta del mezzo, l'ottimizzazione di diversi fini, la capacità di controllo, di programmazione e di apprendimento, l'auto-modificazione, l'autocoscienza, l'intelligenza artificiale, l'autolegislazione morale o, perfino, la capacità di soffrire o la c.d. coscienza digitale. Queste differenze non devono necessariamente ricondursi a controversie scientifiche intorno all'unica soluzione corretta; al contrario si spiegano alla luce dell'interesse conoscitivo specifico di ciascuna disciplina, nonché dell'orientamento pratico caratteristico di ciascun ambito sociale. Mentre le scienze causali interessate alla spiegazione e alla previsione parlano dell'autonomia raffigurandola come una *black box*, le cui connessioni causali interne siano impossibili da analizzare (sì che resterebbe soltanto possibile osservarne il comportamento dall'esterno), le scienze sociali orientate alla comprensione del senso si fondano costitutivamente sull'autonomia dell'attore, se pur anche in tal caso con variazioni significative. Così, ad esempio, l'economia, ricostruendo le decisioni come orientate al perseguimento del vantaggio individuale, definisce l'autonomia come *rational*

*choice*; la morale e l'etica, invece, cercano di ricostruire l'autonomia piuttosto nelle forme di una autocoscienza digitale. (Teubner [2018]2019, pp. 49-50)

Molti dei criteri di autonomia a cui fa riferimento Teubner, i quali nel loro complesso dovranno poi essere adeguatamente soppesati per poter giungere al più presto all'individuazione di un unico concetto di autonomia robotica in ambito giuridico<sup>9</sup>, sono già presenti nella trama di *RUR*, sebbene Čapek preferisca mettere l'accento su tre in particolare: la sensibilità al dolore, l'autocoscienza e l'agire morale. Questa circostanza, se da un lato rivela che la RPE 2017 sembra prendere in considerazione l'immaginario sociale proiettato da *RUR*, almeno nei termini di una dichiarata sensibilità verso i molteplici fattori che possono determinare la personificazione dei robot, dall'altro dimostra, altresì, che la stessa Risoluzione adotta modelli di pensiero e di gestione del rischio che eludono quella che, a mio giudizio, è, almeno da un punto di vista strettamente giuridico, la lezione più importante di *RUR* e che ha a che vedere con l'opportunità di non considerare i robot come servi, rovesciando il destino riservatogli dal loro stesso nome che è, sì, legge sotto il cui governo sono nati, ma anche potere che viene destituito in nome di uno *status* giuridico nuovo che li salva dalla sorte di cose. E di questa volontà del diritto odierno di considerare i robot come schiavi meccatronici a cui deve essere riconosciuta personalità solo per poter assicurare la loro diretta responsabilità dal punto di vista patrimoniale e non anche per riconoscergli eventuali diritti<sup>10</sup>, ce ne parla Ruffolo, a cui non è sfuggita la vera missione della "personalità elettronica".

Il tema "personalità elettronica" è ormai ricorrente nella letteratura relativa alla intelligenza artificiale (A.I.), ma quasi sempre sul terreno dei "doveri" e quasi mai su quello dei "diritti" della – o quanto meno delle tutele da accordare alla – entità robotica (sia essa materiale o immateriale). Si pone, così, l'accento su pretese esigenze di responsabilizzazione diretta della "macchina" nei confronti dei danneggiati, mentre resta negletto il problema di quali tutele, se non quali "diritti" e, in funzione di essi, quale soggettività accordare al manufatto "intelligente" ed in quanto tale suscettibile di passare dallo *status* di mera *res* a quello di essere. (Ruffolo 2021, p. 115)

---

9 Per chiunque fosse interessato a conoscere la proposta di Teubner riguardo a quale debba essere il criterio giuridico di autonomia dei robot (a cui non posso dedicare lo spazio che meriterebbe perché trascende le finalità del presente studio), rimando a Teubner ([2018]2019, pp. 55-60). Per un'analisi critica di questa proposta, si veda invece Ruffolo (2021, pp. 121-122).

10 Il dibattito intorno alla necessità di riconoscere alcuni diritti ai robot autonomi, appare particolarmente acceso in materia di proprietà intellettuale dove si discute circa la possibilità e l'opportunità di garantire "tutela autorale" (l'espressione è di Capparelli 2021, p. 315) alle opere generate dall'intelligenza artificiale con processi creativi autonomi e interamente computerizzati. In questa direzione, si vedano gli studi di Capparelli (2021).

E basta una lettura superficiale della RPE 2017 per capire che è effettivamente la categoria dello schiavo quella che si vuole utilizzare per regolare l'azione dei robot. Bisogna “configurare la rivoluzione tecnologica”, dice il Parlamento europeo, “in modo che essa serva l'umanità”. Non che serva all'umanità, che sia utile al suo sviluppo, ma proprio che la serva, che sia sua schiava. Tra l'altro, e non deve sorprendere, questa è anche la posizione di Teubner che dichiara espressamente che “gli agenti *software* sono schiavi digitali” (Teubner [2018]2019, p. 31).

Sulla discutibilità di questa tesi è già stato detto tanto e con estrema lucidità da Ruffolo, al cui lavoro espressamente rinvio (Ruffolo 2021, pp. 115-127), limitandomi qui a riportare quelli che mi paiono essere i suoi argomenti più rilevanti in favore del riconoscimento dell'entità robotica anche come soggetto e non solo come oggetto. Innanzitutto, Ruffolo afferma che nel riconoscimento della soggettività a intelligenze ‘aliene’ ci si dovrebbe liberare da pregiudizi e condizionamenti antropocentrici, tutelando le nuove entità anche in relazione alle loro capacità decisionali e non solo alla tipologia del procedimento interno adottato per giungervi (Ruffolo 2021, p. 117, p. 125). Insiste poi nel sottolineare che, da una prospettiva proattiva, ci si dovrebbe porre il problema di come trattare l'eventuale creazione (lecita o illecita) di entità intelligenti e magari anche emotive e senzienti, seppur in modi diversi dai nostri (Ruffolo 2021, p. 125). E da ultimo, invita a tener presente che, di fronte al progressivo sfumarsi dei confini tra siliceo e biologico, dovuto soprattutto a quella che Taylor chiama *intervolution*, ovvero la nuova evoluzione generata dalla interconnessione di corpi e cose (Taylor 2020), sembrerebbe in contrasto con i principi dei nostri ordinamenti considerare le nuove creature emergenti, gli ibridi uomo-macchina, come oggetti (Ruffolo 2021, p. 119).

E quest'ultimo argomento mi pare fondamentale perché fa da cerniera con il secondo volto dell'intelligenza artificiale, la *meccanicizzazione* o *artificializzazione della vita umana*, che è proprio quello su cui Čapek, nella gestazione di *RUR*, aveva voluto riflettere in modo critico, sforzandosi di immaginare in anticipo le applicazioni che si sarebbero potute fare delle scoperte scientifiche raggiunte al principio del ventesimo secolo, ed evitare così, attraverso un esercizio mentale, i risvolti apocalittici della sperimentazione sui corpi umani.

Il tema è delicatissimo e difficile da sbrogliare perché s'innesta su un concetto di salute nuovo, ampio e deoggettivizzato che ha spianato la strada per l'uso delle tecnologie non solo con finalità curative, ma anche migliorative. Ciò significa che, oggi, sebbene appaiano discutibili certe pratiche di *human enhancement*, come, per esempio, gli interventi realizzati su gameti, embrioni, feti, neonati, bambini o adulti, per migliorare il genoma, o gli interventi diretti a frenare l'invecchiamento fisico, altrettanto discutibili si prospettano quelle tendenze normative dirette a frenare, o almeno limitare, queste prati-

che in nome di una medicina tradizionale al servizio esclusivo della prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie. Il fatto, cioè, che nell'attualità si possano applicare sui corpi tecnologie con finalità terapeutiche – si pensi, per esempio, alle interfacce neurali (D'Avack 2021, p. 83) – e che l'OMS abbia riconosciuto una definizione di salute come “pieno benessere fisico, psichico e sociale”, che introduce il fattore della soggettività e che spinge verso l'impiego delle nuove tecnologie per aumentare o migliorare le prestazioni psichiche, fisiche ed emotive dell'uomo, impedisce che si possano adottare misure restrittive dirette a vietare *tout court* gli interventi migliorativi. È per questo che, con riguardo a tali questioni, il Parlamento europeo si è limitato a sottolineare l'importanza di istituire negli ospedali, ed istituti sanitari, comitati di roboetica con il compito di esaminare ed aiutare a risolvere i complessi problemi etici riguardanti la cura ed il trattamento dei pazienti. Si sceglie, dunque, di non restringere, almeno in una prima fase, l'autodeterminazione individuale, lasciando che siano i singoli comitati di bioetica ad assumere tutto il peso di una scelta che dovrebbe avere, invece, un indirizzo comune. Ed anche in questo caso si reagisce agli scenari aperti da *RUR*, ma, ancora una volta, adottando modelli di gestione del rischio che non fanno tesoro delle sue avvisaglie.

Più sensibile a questa questione ed all'urgenza di pensare già nei limiti che si potranno imporre a questo diritto a potenziarsi, che evidentemente non può essere assoluto, è sempre Ruffolo, assieme ad Amidei, che, in un'ottica di diritto proattivo, afferma che sarebbe riduttivo consentire o vietare gli interventi di potenziamento in base al loro grado di invasività perché ciò supporrebbe fare un passo indietro, vietando per esempio gli interventi di riassegnazione del sesso o l'eutanasia che in paesi come la Spagna è stata legalizzata da poco. Sostiene, altresì, che alla luce dell'ampia definizione di salute tracciata dall'OMS, sarebbe poco adeguato anche permettere le pratiche di potenziamento che hanno una finalità di tipo creativo e vietare quelle con carattere migliorativo. Ed infine riconosce che una strada, ragionevole e percorribile, per limitare il diritto di sottoporsi a pratiche di potenziamento potrebbe essere quella che riconosce alle generazioni future il diritto a non vedere alterata la natura della propria specie (Ruffolo e Amidei 2021, pp. 108-110).

#### **4. Verso un diritto siliceo**

Possiamo davvero dire di essere giunti davanti alla tomba del genere umano? Non mi pare. Le proposte di Ruffolo, seppure formulate contemplando uno scenario a tratti desolante, fanno sperare, se non in una inversione di rotta, almeno in una deviazione salvifica.

Possiamo forse dire che si è consumata la vecchia idea di uomo? Sicuramente, e non è questa la prima volta che succede. L'immagine interiore dell'uomo si è trasformata più volte nel corso della sua storia (Frosini 1986, p. 7) e ciò è stato reso possibile da un uso strumentale del concetto di umanità, di cui non mancano esempi significativi. Basti pensare alle trasformazioni introdotte dalla schiavitù o alla distinzione tra razza ariana e razze inferiori nell'esperienza del Terzo Reich.

E questi due casi sono sufficienti per ricordare che, almeno sino alla seconda metà del ventesimo secolo, la divisione tra uomini e subuomini, oscillando questi ultimi tra le categorie di cose, animali e merci, non è venuta meno. Però, forse, neppure oggi che la natura umana è stata riconosciuta in modo universale a tutti gli uomini, ci si può considerare definitivamente al riparo da nuove strumentalizzazioni. Anzi, le riflessioni svolte in precedenza mi pare rivelino che queste ultime sono già in atto, sebbene siano ancora poco percepibili e bisognose di studi approfonditi.

Ad averle rese possibili è la nuova immagine di uomo a cui siamo giunti senza rendercene conto, "l'uomo dell'età tecnologica", per dirlo con un'espressione di Frosini, cioè quell'uomo che è capace di realizzare attività che in passato non si credevano possibili, come la fecondazione artificiale, il trapianto di organi, l'innesto di protesi, l'ibernazione.

Quest'uomo nuovo vive e muore in maniera diversa dagli uomini che lo hanno preceduto, accetta che componenti meccaniche facciano parte del suo corpo, che degli assistenti artificiali provvedano alla sua cura, che organizzino la sua agenda lavorativa e stipolino persino contratti in suo nome.

Ignorare questa nuova condizione umana, non tenendo conto, come ricordava Čapek, che sono nati un nuovo Adamo e una nuova Eva, significa rinunciare a vedere chi siamo diventati e dove andiamo. Afferrarsi alla vecchia idea di uomo per esorcizzare o combattere i demoni della tecnologia, equivale a disprezzare i grandi benefici che il progresso tecnologico ha apportato all'umanità: dall'allungamento della durata media della vita alla cura di malattie un tempo mortali. Credere che si possano risolvere le sfide lanciate dalle nuove tecnologie rispolverando vecchie ontologie su cosa significhi essere uomo e farle circolare come dogmi, obbliga a dar ragione a chi dice che, in fondo, non siamo mai stati moderni.

Cosa fare, dunque? È difficile dirlo, ma bisognerà pur provarci se la posta in gioco, come dice Čapek, è l'umanità, è tutti noi, qualsiasi cosa vogliamo significare queste espressioni.

Forse, il primo passo per imboccare una via che sia coerente con il nostro passato, sarebbe quello di riconoscere che l'umanità "è un'ipotesi, una interpretazione, una rappresentazione figurale e immaginaria dell'uomo, che ha una sua realtà morale incerta e difficile" (Frosini 1986, p. 9). È, soprattutto nelle sue pretese di universalità, un progetto ancora da attuare, un cammi-

no da percorrere dove non si possono ignorare i mutamenti strutturali che nell'ultimo secolo hanno investito la cosiddetta condizione umana.

Dinanzi a questo nuovo scenario, a cui *RUR* ci aveva già preparato, bisognerà interrogarsi sullo *status* sociale e giuridico da riconoscere agli ibridi, quali unità emergenti, sia nella forma di uomini artificiali che in quella di macchine umanizzate.

Potranno entrar a far parte della famiglia degli uomini o ne resteranno fuori? Saranno solo oggetti o anche soggetti? Potranno essere anche padroni o resteranno sempre schiavi?

Prescindendo dalle risposte che si vorranno dare a queste domande, che presentano zone di chiaroscuro che andranno attentamente esaminate, appare evidente sin da subito che nel diritto nessun cambiamento misurato sulla realtà potrà avvenire se le categorie di persona fisica e persona giuridica resteranno inserite dentro la classica cornice organica che non permette dire né pensare l'uomo dell'era tecnologica.

Solo la transizione verso un diritto siliceo, volto a regolare l'azione di queste nuove entità, potrà dire di quanta e quale morale siamo ancora capaci.

## Bibliografia

- Barthes, R., (9 marzo 1970), *Écrire la lecture. Le Figaro littéraire*.
- Benedetti, C., (2021), *La letteratura ci salverà dall'estinzione*, Torino, Einaudi.
- Čapek, K., [1920](2020), *R.U.R. Rossum's Universal Robots*, traduzione italiana di Alessandro Catalano, *R.U.R. Rossum's Universal Robots*, Venezia, Marsilio.
- Čapek, K., [1921](2020), *Ještě R.U.R.*, *Jevišť*, 8, p. 119, traduzione italiana di Alessandro Catalano, *Ancora R.U.R.*, in Catalano, A., *I robot di Karel Čapek: 100 anni di metamorfosi. I testi dell'autore su R.U.R. e i documenti della ricezione italiana negli anni Venti e Trenta*, *eSamizdat*, 13, pp. 195-218, p. 206.
- Čapek, K. [1924](2020), *Evening Standar*, traduzione italiana di Alessandro Catalano [N.d.T. *Senza titolo*], in Catalano, A., *I robot di Karel Čapek: 100 anni di metamorfosi. I testi dell'autore su R.U.R. e i documenti della ricezione italiana negli anni Venti e Trenta*, *eSamizdat*, 13, pp. 195-218; p. 207.
- Čapek, K., [1933](2020), *O slově robot*, *Lidové noviny*, 12, traduzione italiana di Alessandro Catalano, *La parola robot*, in Catalano, A., *I robot di Karel Čapek: 100 anni di metamorfosi. I testi dell'autore su R.U.R. e*

- i documenti della ricezione italiana negli anni Venti e Trenta, *eSamizdat*, 13, pp. 195-218; pp. 207-208.
- Čapek, K., [1935](1986), Autor robotů se brání, *Lidové noviny*, ora in Čapek, K., *O umění a kultuře III*, [Spisy 19], Praha, Československý spisovatel.
- Čapek, K., [1935](2020), Karel Čapek über W.U.R., *Prager Tagblatt*, 6, traduzione italiana di Alessandro Catalano, *L'autore dei robot si difende*, in Catalano, A., I robot di Karel Čapek: 100 anni di metamorfosi. I testi dell'autore su *R.U.R.* e i documenti della ricezione italiana negli anni Venti e Trenta, *eSamizdat*, 13, pp. 195-218; pp. 208-209.
- Capparelli, M., (2021), Intelligenza artificiale e Data Governance: una panoramica delle principali questioni in tema di Antitrust e Copyright, in Ruffolo, U., a cura di, *XXVI lezioni di diritto dell'intelligenza artificiale*, Torino, Giappichelli, pp. 311-317.
- Catalano, A., (2020), *Karel Čapek e i robot: cronaca di un tradimento annunciato*, in Čapek, K., *R.U.R. Rossum's Universal Robots*, traduzione italiana di Alessandro Catalano, *R.U.R. Rossum's Universal Robots*, Venezia, Marsilio, pp. 9-42.
- Catalano, A., (2022), *Le trasformazioni del robot: cento anni in cinquanta immagini*, in Čapek, K., Čupová, K., [2020]2022, *R.U.R.*, Praha, Argo, traduzione italiana di Alessandro Catalano, *R.U.R. Rossum's Universal Robots*, Torino, Miraggi, pp. 257-277.
- Corduas, S., (1984), Golem, Robot, Svejek, in Principe, Q., a cura di, *Ebrei e Mitteleuropa. Cultura, Letteratura, Società*, Brescia, Shakespeare & Company, pp. 294-311.
- D'Avack, L., (2021), Per un uso umano dell'enhancement, in Ruffolo, U., a cura di, *XXVI lezioni di diritto dell'intelligenza Artificiale*, Torino, Giappichelli, pp. 79-84.
- Frosini, V., (1986), *L'uomo artificiale. Etica e diritto nell'era planetaria*, Milano, Spirali.
- Gabrielli, M., (2021), Dalla logica al deep learning: una breve riflessione sull'intelligenza artificiale, in Ruffolo, U., a cura di, *XXVI lezioni di diritto dell'intelligenza Artificiale*, Torino, Giappichelli, pp. 21-30.
- Horkheimer, M., [1947](2000), *Eclipse of Reason*, traduzione italiana di Elena Vaccari Spagnol, *Eclisse della ragione. Critica della ragione strumentale*, Torino, Einaudi.
- Losano, M. G., (1990), *Storie di automi. Dalla Grecia classica alla Belle Époque*, Torino, Einaudi.
- Ripellino, A. M., (1971), *Nota*, in Čapek, K., *R.U.R. Rossum's Universal Robots e Věk Makropulos*, traduzione italiana di Angelo Maria Ripellino, *R.U.R. & L'affare Makropulos*, Torino, Einaudi, pp. 173-183.

- Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)).
- Ruffolo, U., (2021), La personalità elettronica tra “doveri” e “diritti” della macchina, in Ruffolo, U., a cura di, *XXVI lezioni di diritto dell'intelligenza artificiale*, Torino, Giappichelli, pp. 115-127.
- Ruffolo, U., Amidei, A., (2021), Intelligenza artificiale, biotecnologie e potenziamento: verso nuovi diritti della persona?, in Ruffolo, U., a cura di, *XXVI lezioni di diritto dell'intelligenza Artificiale*, Torino, Giappichelli, pp. 101-114.
- Scholem, G., [1960](1980), *Zur Kabbala und ihrer Symbolik*, traduzione italiana di Anna Solmi, *La Kabbalah e il suo simbolismo*, Torino, Einaudi.
- Taylor, M. C., (2020), *Intervolution Smart Bodies Smart Things*, New York, Columbia University Press.
- Teubner, G., [2018](2019), *Digitale Rechtssubjekte? Zum privatrechtlichen Status autonomer Softwareagenten*, traduzione italiana di Laura De Luca e Riccardo Piselli (con Mariacristina Zarro e Pasquale Femia), *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.



# **Sittengesetz in Rudolf von Jhering: la teoria del costume tra sociologia del diritto e ontologia sociale**

## **Sittengesetz in Rudolf von Jhering: The Theory of Customs through the Perspective of Sociology of Law and Social Ontology**

VIRGINIA PRESI<sup>1</sup>

Il costume non è soltanto il figlio più giovane dell'etica, ma ne è anche il più trascurato, il figliastro, cui è toccata la sorte di Cenerentola rispetto alle due sorelle maggiori, la morale e il diritto (Jhering 2021, p. 221)<sup>2</sup>.

### **Sommario**

Nel 2021 la casa editrice Arago ha pubblicato la traduzione italiana del secondo volume dello *Scopo nel diritto* (1883, 1886) di Rudolf von Jhering a cura di Mario G. Losano. Il presente contributo nasce dalla volontà di mettere in evidenza i punti salienti del suddetto testo, mettendo in risalto le ragioni che hanno portato alla genesi del secondo volume e il metodo sociologico *ante litteram* jheringhiano. Dopo aver sottolineato le innovazioni concettuali del secondo volume rispetto al primo, il contributo proporrà un'analisi dettagliata della teoria del costume di Jhering attraverso una quadruplica lettura, ossia il costume come azione sociale, il costume come norma vincolante, il costume come un'istituzione sociale e il costume come un dovere sociale in rapporto alla morale e al diritto. Quantunque Jhering sia reputato come uno degli autori che hanno anticipato alcuni dei temi della sociologia del diritto, il presente contributo argomenterà come alcune intuizioni – in particolare riguardo la natura delle istituzioni sociali, la normatività delle norme del costume e le regole costitutive – rendano Jhering un precursore anche dell'ontologia sociale.

---

1 Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria", Università degli Studi di Milano. virginia.presi@unimi.it.

2 "Die Sitte bildet nicht bloss das jüngste, nachgeborene Kind der Ethik, sondern das verwahrloste, das Stiefkind: ihren beiden älteren Schwestern: der Moral und dem Rechte gegenüber ist ihr bisher das Loos des Aschenbrödels zu Theil geworden" (Jhering 1886, pp. 256-257).

**Parole chiave:** Costume, Jhering, Normatività, Sociologia del Diritto, Ontologia Sociale.

### Abstract

In 2021, the second volume *Der Zweck im Recht* (1883, 1886) by Rudolf von Jhering was published by Aragno in the Italian edition by Mario G. Losano. The author of the present contribution intends to emphasize the salient points of the book, by highlighting Rudolf von Jhering's *ante litteram* sociological method and the idea behind the genesis of the aforementioned second volume. Firstly, the author will explain the theoretical innovations present in the second volume compared with the first one. Secondly, the author will provide a detailed analysis of Jhering's theory of customs through four lenses, namely his claims about customs as a social action, customs as binding norms, customs as a social institution, and customs as a social duty in relation with morality and law. Although Jhering is well-known for pioneering sociology of law, the author will argue how certain insights – in particular, regarding the nature of social institutions, the normativity of norms of custom and constitutive rules – make Jhering a precursor of social ontology as well.

**Keywords:** Customs, Jhering, Normativity, Sociology of Law, Social Ontology.

## 1. La traduzione italiana dello *Scopo nel diritto* di Rudolf von Jhering

Nella seconda metà degli anni Sessanta, su proposta di Norberto Bobbio, la casa editrice Einaudi affidò a Mario Losano la traduzione e la cura del *primo volume* dello *Scopo nel diritto* (*Der Zweck im Recht. Erster Band*, 1877, 1884) di Rudolf von Jhering (1818-1892), la cui edizione italiana apparve nel 1972. Il testo di Jhering era considerato da Bobbio “l'opera maggiore di teoria generale del diritto” apparsa nel XIX secolo (2007, p. 46)<sup>3</sup>.

A distanza di quarantanove anni dalla pubblicazione del *primo volume*, vede ora finalmente la luce per iniziativa della casa editrice Aragno la traduzione di Mario Losano del *secondo volume* (*Der Zweck im Recht. Zweiter Band*, 1883, 1886).

Mentre il *primo volume* dello *Scopo nel diritto* vantava traduzioni nelle maggiori lingue europee ed extraeuropee già fin dalla prima metà del XX secolo, la traduzione italiana del *secondo volume* è stata preceduta dalle sole

---

<sup>3</sup> Nel 1977 Losano curò l'ampio carteggio tra Rudolf von Jhering e Carl Gerber, prima nell'edizione originale tedesca, poi nella traduzione italiana, cfr. Losano (1977).

traduzioni in lingua spagnola (*El fin en el derecho*, 1961) e in lingua portoghese (*A finalidade do direito*, 1979)<sup>4</sup>.

L'opera *Lo scopo nel diritto* di Jhering ha avuto un'ampia recezione nell'ambito della scienza e della filosofia del diritto del XX secolo<sup>5</sup>.

In particolare, com'è noto, i due volumi di Jhering contribuirono alla nascita e allo sviluppo delle teorie anti-formaliste del diritto<sup>6</sup>, della cosiddetta "giurisprudenza degli interessi" (Heck 1932) e del movimento del diritto libero [*Freirechtslehre*].

Come osserva Vincenzo Ferrari<sup>7</sup>:

Rudolf von Jhering, concettualista insigne e autore di una monumentale opera dedicata allo spirito del diritto romano, "rompe" con le proprie origini culturali, che gli paiono condurre il giurista in una sorta di cielo metafisico, e scrive *Der Kampf um's Recht* (La lotta per il diritto) e *Der Zweck im Recht* (Lo scopo nel diritto), che si situano all'origine della riflessione sociologico-giuridica, di cui rappresentano due classici (1997, pp. 61-62).

In particolare, le indagini di Jhering sull'interazione tra diritto e società sono state un contributo decisivo per la nascita e lo sviluppo di ciò che Renato Treves ha chiamato "la sociologia del diritto dei giuristi" (1997, p. 128)<sup>8</sup>.

---

4 Un elenco delle traduzioni di tutte le opere di Jhering nelle maggiori lingue europee, aggiornato al 1977, è disponibile in Losano (1977, pp. 599-616). Jhering ha poi avuto un'importante influenza anche su paesi extraeuropei, come il Brasile e il Giappone, dove è stato anche ampiamente tradotto, cfr. Lloredo (2014, 2016). Sulla fortuna di Jhering in Italia, cfr. Pasini (1959), Bonazzi (1977).

5 Per un'attenta e aggiornata analisi della recezione delle opere di Jhering in Europa cfr. Lloredo (2014), fuori dall'Europa cfr. Lloredo (2016). Sul rapporto tra Jhering e le scienze sociali, cfr. Helfer (1968, 1970). Jhering è particolarmente noto per *Lo spirito del diritto romano nei diversi gradi del suo sviluppo* (1855), cfr. Bobbio (1957).

6 Treves assegna a Jhering il ruolo di "iniziatore della rivolta" contro il formalismo legale (2013, p. 544). Per un approfondimento circa l'antiformalismo giuridico, cfr. Losano (1984, 1992a, 1992b), Tanzi (1999). Per un episodio di vita vissuta di Jhering sotto questo profilo, cfr. Losano (1980).

7 La riflessione jheringhiana sui fenomeni sociali accompagnerà l'autore in tutta la produzione dell'ultimo periodo della sua vita. Oltre ai principali due volumi dello *Scopo nel diritto*, Jhering scrisse alcuni scritti minori che nel 2004 sono stati raccolti in un unico volume intitolato *Scritti sociologici* [*Soziologische Schriften*, 2004].

8 Sul contributo di Jhering per lo sviluppo della sociologia, cfr. Treves (2002, pp. 104-108). Tuttavia, sia Treves che Mario G. Losano concordano nel definire l'approccio jheringhiano presente nei due volumi dello *Scopo nel diritto* come "giurisprudenza sociologica", piuttosto che già come sociologia del diritto, essendo Jhering privo di un metodo empirico-sociologico. Per una precisa ricostruzione del pensiero di Treves sull'opera di Jhering e una definizione di "giurisprudenza sociologica", cfr. Losano (1982, 2014, 2021). In particolare, per la critica sulla mancanza del metodo empirico nei lavori di Jhering, cfr. Losano (2021,

Il presente contributo mira a ripercorrere la genesi del *secondo volume* con lo scopo, dunque, di illustrare, da una parte, gli elementi di novità rispetto al *primo volume* e, dall'altra, di esaminare gli aspetti salienti della teoria del costume che trova in questi due volumi una approfondita trattazione.

### Genesi del *secondo volume* dello *Scopo nel diritto*

Pensato come lineare continuazione del *primo volume*, il *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* avrebbe dovuto originariamente trattare delle sole “leve etiche” [*ethische Hebel*] che regolano la società: il “senso del dovere” [*Pflichtgefühl*] e l’“amore” [*Liebe*]. Una volta iniziata la trattazione del dovere, Jhering si accorse, tuttavia, che essa avrebbe richiesto preliminarmente uno studio sistematico dell’etica e della morale<sup>9</sup>:

Mi sentivo come un pescatore che avesse gettato la rete per prendere dei pesci piccoli ma che, al momento di tirarla a bordo, la trovasse piena al punto di strapparsi. In altre parole, quando tirai su la mia rete c’era dentro quasi tutta l’etica. [...] Stando così le cose ho deciso di modificare la struttura originaria dell’opera, inserendo un nuovo capitolo esclusivamente dedicato all’evoluzione del concetto di morale (2021, pp. 35-36).

Un solo capitolo dedicato al concetto di “moralità” [*Sittlichkeit*] risultò ben presto insufficiente. In particolare, muovendo dall’analisi del linguaggio ordinario, Jhering intuì la necessità di includere nella trattazione dell’etica anche un’indagine dedicata al fenomeno del costume [*Sitte*]: “L’aggettivo “*sittlich*” (morale) ci rimanda al sostantivo “*Sitte*” (costume)” (2021, p. 48).

Ma qual è il luogo del costume nella teoria etica? L’evoluzione della riflessione di Jhering sull’etica e sul costume va di pari passo alla stesura del *secondo volume* dello *Scopo nel diritto*<sup>10</sup>. Ciò comporta per il lettore due ordini di difficoltà. In primo luogo, Jhering varia spesso la scelta dei termini,

p. xxxv). Si veda inoltre Luigi Pannarale nell’*Introduzione all’edizione italiana* (1998) alla traduzione italiana dell’opera di Jhering *La Mancianza* [*Das Trinkgeld*, 1889].

9 I due volumi dello *Scopo nel diritto* furono scritti a distanza molto ravvicinata. “Il primo volume dello *Scopo nel diritto* ebbe una prima edizione nel 1877 e una seconda nel 1884; intanto nel 1883 aveva visto la luce la prima edizione del secondo volume, seguita nel 1886 dalla seconda edizione” (Losano 2021, p. xv).

10 Per approfondire quanto il contesto economico, storico e sociale influenzò il pensiero di Jhering, cfr. *Introduzione* (Losano 1972, pp. viii-lxxxv), *Cronologia della vita e delle opere di Rudolf von Jhering* (Losano 2014, pp. xlv-lx), *Traduzioni in italiano delle opere di Jhering* (Losano 2014, pp. lxi-lxiv) e *Alla soglia di una nuova era* (Losano 2021, pp. xx-xxix). Losano sottolinea con enfasi la consapevolezza da parte di Jhering dell’aderenza della propria teoria sociale allo spirito del tempo. Non a caso, infatti, Jhering afferma: “La teoria storico-sociale, che ho in mente di fondare, pendeva matura dall’albero del tempo e io dovevo solo cogliere il frutto maturo [*Die geschichtlich-gesellschaftliche Theorie, die ich zu begründen*

soprattutto nella prima parte del *secondo volume* dove la teoria del costume non è ancora chiara allo stesso autore<sup>11</sup>. In secondo luogo, la struttura dell'opera, a partire dagli stessi indici, viene pensata strada facendo, risultando ad una prima lettura alquanto caotica<sup>12</sup>.

L'interesse crescente di Jhering per il fenomeno del costume determinò ben presto una nuova articolazione dell'opera: egli abbandonò la trattazione del dovere e dell'amore per concentrarsi sull'analisi delle manifestazioni tipiche del costume: il “decoro” [*Anstand*], la “cortesia” [*Höflichkeit*] e il “tatto” [*Takt*].

## 2. Per una nuova teoria sociale: oltre la coercizione dello Stato

Il *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* si apre, come si è detto, con un'indagine sulle leve etiche che determinano l'agire sociale. Se nel *primo volume* Jhering aveva indagato le cosiddette “leve egoistiche” [*egoistische Hebel*], ossia la “ricompensa” [*Lohn*] (2014, § vii) e la coercizione [*Zwang*] (2014: § viii), nel *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* Jhering si domanda risolutamente se la dinamica dell'agire sociale può essere ridotta solamente a tali leve egoistiche:

Può una società sopravvivere soltanto con le azioni e le omissioni dei suoi membri che essa è in grado di ottenere o con la ricompensa o con la costrizione? Senza dubbio la risposta deve essere negativa. L'amore della sposa e della madre non è né pagato né coatto, eppure esso costituisce una condizione ineliminabile, un postulato fondamentale della vita sociale, poiché da esso dipendono la casa e quindi il prosperare dell'intera società (2021, pp. 37-38).

Secondo Jhering, “se la società non può reggersi solo sulla ricompensa e sulla coazione, per sopravvivere deve colmare questa lacuna con altre leve” (2021, p. 164). Lo studio delle leve non-egoistiche dell'agire sociale è dunque la prima grande novità teorica del *secondo volume* dello *Scopo nel diritto*. Scrive Jhering: “L'esistenza di azioni né retribuite né obbligate dimostra che la ricompensa e la coazione non costituiscono gli unici motivi dell'agire umano, cioè che la società dispone anche di altri mezzi per raggiungere i suoi fini” (2021, p. 44).

---

*gedenke, hing reif am Baume der Zeit, mir erübrigte nur, die reife Frucht zu brechen*” (2021, p. 162; 1886, p. 176).

11 Non è chiaro, per esempio, che cosa Jhering intenda con l'espressione “*sittliche Weltordnung*” (1884, p. xi): se essa sia da intendere come “ordinamento sociale” o come “ordinamento morale” [*sittliche Ordnung*]. Losano traduce con “ordinamento morale” sia “*sittliche Weltordnung*” sia “*sittliche Ordnung*”.

12 Per una chiave d'accesso alla comprensione della struttura e degli indici del testo di Jhering, si consulti la *Guida alla lettura d'un testo geniale* (Losano 2021, pp. lxx-lxxii).

L'esistenza di leve non egoistiche rappresenta per Jhering un postulato assoluto per la società stessa: "L'esistenza di queste altre leve appartiene alle condizioni assolute per l'esistenza della società. [...] esse devono esserci perché costituiscono un postulato assoluto [*ein absolutes Postulat*] per l'esistenza della società" (2021, p. 43).

Inoltre, lo studio delle leve non egoistiche del comportamento, secondo Jhering, consente di delineare meglio il rapporto tra il diritto e gli altri ordinamenti sociali, mostrando che "il diritto non coincide con l'ordinamento sociale [*das Recht deckt die gesellschaftliche Ordnung nicht*]" (2021, p. 42).

### 3. La coercizione psicologica della morale e del costume

La seconda grande novità teorica del *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* consiste nell'individuazione di una forma di coercizione irriducibile alla coercizione dello Stato: tale forma di coercizione interviene proprio nell'ambito delle leve etiche (non egoistiche) ed è la "coazione psicologica alla morale" [*psychologischer Zwang zum Sittlichen*] (Jhering 2021, p. 28)<sup>13</sup>. L'elemento coercitivo psicologico della sfera morale si esprime, secondo Jhering, nelle forme di una pressione esercitata dall'opinione pubblica sul comportamento dell'individuo:

Come alla legge del diritto [*Rechtsgesetz*] corrisponde la coazione meccanica dello Stato [*die mechanische Zwangsgewalt des Staats*], così alla legge del costume [*Sittengesetz*]<sup>14</sup> corrisponde la coazione psicologica della società [*die psychologische Zwangsgewalt der Gesellschaft*]. Questa coazione si manifesta nell'opinione pubblica. Essa è il potere che ci circonda ovunque, cui nessuno può sottrarsi, per quanto elevata sia la sua posizione, e che cita in giudizio anche chi non può essere raggiunto dal braccio della legge o chi è stato assolto dal giudice (2021, p. 165).

Lo studio delle leve etiche (non-egoistiche) dell'agire e delle forme di coercizione proprie della moralità [*Sittlichkeit*] determina, come si è detto,

13 Sulla forza "costrittiva" dei costumi e delle regole sociali cfr. Émile Durkheim (1858-1917), *Le regole del metodo sociologico* (*Les règles de la méthode sociologique*, 1963). Durkheim afferma che "se non mi sottometto alle convenzioni del mondo, se nel mio abbigliamento non tengo conto degli usi del mio paese e della mia classe sociale, l'ilarità che provo e la distanza in cui sono tenuto producono [...] gli effetti di una pena propriamente detta" (2012, p. 246). Le regole sociali fanno sentire "il loro potere costrittivo mediante la resistenza che oppongono" (Durkheim 2012, p. 246).

14 In questo passo, Jhering usa il termine "*Sittengesetz*" con il significato di "legge del costume". Va segnalato fin da ora che tale termine viene normalmente adoperato con il significato di "legge morale", come si vedrà nel paragrafo *Il costume come norma vincolante: la mancia*.

un ampliamento del progetto originario del *secondo volume* dello *Scopo nel diritto*<sup>15</sup>. Poiché per Jhering la nozione di “scopo” è la chiave di volta della spiegazione di tutti i fenomeni sociali, egli estende la prospettiva teleologica anche allo studio dell'intero ordine morale:

L'asserzione premessa a quest'opera come motto, “Lo scopo è il creatore di tutto il diritto”, viene perciò ampliata: lo scopo è il creatore dell'intero ordinamento morale. Le tre parti di cui quest'ultimo si compone (costume, morale, diritto) devono ad esso la loro origine e, nell'intero ambito del mondo morale, non v'è nulla che non si possa richiamare allo scopo (2021, p. 188)<sup>16</sup>.

Se l'ordinamento morale rimane il tema principale dell'intera opera di Jhering, il contributo più originale del *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* riguarda proprio il fenomeno morale del costume, che Jhering designa con il termine specifico di “*Sittengesetz*”, ossia legge del costume.

#### 4. La differenza tra costume, consuetudine e diritto consuetudinario

La ricerca di Jhering sulla legge del costume muove dall'indagine terminologica del termine “*Sitte*” e dei rapporti di esso con il termine latino “*consuetudo*” e con il termine greco “*ethos*”:

Le più recenti indagini etimologiche ritengono del tutto insostenibile la deduzione di “*Sitte*” da “*Sitzen*” (*sitta*, *sitja*, *sittjan*, *sittan*). Esse sostengono che “*Sitte*” (gotico *sidu*, *sidus*, antico alto tedesco *sito*, *situ*, medio alto tedesco *site*) deriva dall'antico indiano *svadâ*, “consuetudine” (riconducibile a *sva* = *suum* e *dhâ*, porre, fare), che quindi significherebbe “far proprio”, “appropriarsi”, cioè “appropriazione”, “proprietà”. Dal medesimo termine *svadhâ* derivano il latino *con-suetudo* (*sveth*, *suoescere*) e il greco *Ethos* (*sueth*, *eth*) (2021, pp. 48-49).

---

15 La teoria etica di Jhering è criticata dal filosofo Franz Brentano (1838-1917), il quale riprende i contributi di Jhering contenuti nei volumi dello *Scopo nel diritto*. In particolare, a Vienna presso la *Juristische Gesellschaft* Brentano il 23 gennaio del 1889 tenne una lezione intitolata “*Von der natürlichen Sanktion für recht und sittlich*”. Come si apprende dalla prefazione dell'opera *Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis* (Brentano 1889, p. 3), tale lezione fu pensata in risposta alla lezione che Jhering stesso tenne dal titolo “Über die Entstehung des Rechtsgefühls” il 12 marzo 1884, ad oggi inedito in italiano.

16 L'affermazione qui riportata appare per la prima volta nella seconda edizione dello *Scopo nel diritto* (1886). Nel testo della prima edizione (1883), infatti, tale osservazione non compare. Si consideri l'originale: “*Die Behauptung, welche wir diesem Werk als Motto vorge-setzt haben: der Zweck ist der Schöpfer des ganzen Rechts, wird hier erweitert: er ist der Schöpfer der ganzen sittlichen - Sitte, Moral, Recht, die drei Theile, aus denen sich zusammensetzt, verdanken gleichmässig ihm ihren Ursprung, es gibt Nichts im ganzen Umfange der sittlichen Welt, dass sich nicht auf ihn zurückführen liesse*” (Jhering 1886, pp. 214-215).

Attraverso l'analisi linguistica, Jhering solleva un problema concettuale fondamentale. Qual è la differenza tra il costume [*Sitte*] e la consuetudine [*Gewohnheit*]? Inaspettatamente, a differenza della consuetudine, secondo Jhering, il costume presenta un elemento interno vincolante<sup>17</sup>:

Il costume va [...] distinto dalla pura e semplice consuetudine, perché la consuetudine esprime nulla più dell'elemento esterno della costanza, cioè dell'uguaglianza continuativa, della ripetitività dell'agire, mentre il costume presenta un elemento interiore in più (2021, p. 49).

A determinare tale elemento interno ulteriore sarebbe il carattere intrinsecamente “buono” del costume, carattere di cui invece la consuetudine sembra sprovvista. Da tale elemento axiologico prende origine la forza normativa del costume<sup>18</sup>:

La caratteristica della forza vincolante del costume (*verbindende Kraft*) si fonda su questo elemento interno del costume, sul fatto cioè che esso è intrinsecamente buono. Esso si presenta quindi con la pretesa d'essere una norma che tutti devono rispettare, cosicché la sua violazione comporta un biasimo e il suo rispetto un riconoscimento positivo. [...] Invece, la consuetudine [o abitudine] non racchiude l'elemento normativo (Jhering 2021, p. 51).

Jhering riconosce, poi, che la consuetudine sia anch'essa un fenomeno normativo; tuttavia, egli sottolinea che la consuetudine acquisisce una forza normativa solo quando essa viene associata al diritto nella forma di “diritto consuetudinario”. Infatti, le riflessioni sulle differenze tra costume e consuetudine vanno ad inserirsi in un quadro più ampio nel quale Jhering introduce un terzo concetto, ossia il concetto di “diritto consuetudinario” [*Gewohnheitsrecht*].

Qual è, dunque, il rapporto che lega la consuetudine al costume e al diritto consuetudinario? Vi è una connessione evidente tra i diversi fenomeni qui presi in analisi. Jhering, infatti, formula l'ipotesi secondo la quale la semplice consuetudine [*Gewohnheit*] si evolve prima in costume [*Sitte*] e poi in diritto consuetudinario [*Gewohnheitsrecht*]:

L'agire in generale può passare per varie fasi. Se l'agire di un singolo è oggetto di una generale imitazione, si trasforma in *consuetudine*; se alla consuetudi-

17 Secondo Jhering, la forza vincolante del costume è ciò che distingue il costume anche dal fenomeno della moda (Jhering 2021, pp. 202-210).

18 Quando Jhering registra l'esistenza di specifica forza normativa nel fenomeno del costume, sembra aprire le porte alla domanda più ampia sulla natura della forza normativa del costume, ossia: esistono nella sfera del costume gradazioni analoghe a quelle, nella sfera del normativo, tra “consigli” e “comandi”? (Bobbio 1964). Ampliando la domanda, quali gradazioni di deontico è possibile individuare nei fenomeni regolati dal costume?

ne si associa [...] l'elemento socialmente cogente, si trasforma in *costume*; se l'idea del dovere sociale, animatrice del costume, si condensa in dovere giuridico, il costume si trasforma in *diritto consuetudinario* (2021, p. 213, corsivo mio).

Secondo Jhering, se la consuetudine è un fenomeno che riguarda le abitudini del *singolo individuo*, una volta che “le si cristallizzano intorno uno dopo l'altro gli interessi di altre persone” (Jhering 2021, p. 214)<sup>19</sup>, il comportamento ripetuto si sposta dal piano individuale a quello dichiaratamente *collettivo*<sup>20</sup>.

Pertanto, oltre all'elemento interno vincolante proprio del costume e assente nella consuetudine, la seconda proprietà caratterizzante del fenomeno costume è proprio l'elemento della collettività. Infatti, secondo Jhering, il fatto che un certo comportamento non sia solo un'abitudine del singolo, bensì della collettività, legittima la pretesa e l'aspettativa di sanzione che la collettività ha nei confronti di una eventuale difformità e del mancato rispetto del comportamento in questione. A tal proposito, Jhering scrive:

Riassumendo il risultato cui siamo giunti, constatiamo che il concetto di *Sitte* contiene due elementi: quello della generalità (*Sitte* = costume popolare) e poi anche quello dell'esattezza (*Sitte* = norma). Il primo elemento della generalità è la fonte del secondo, poiché la forza vincolante del costume riposa sul fatto che l'agire della generalità dei consociati ha dimostrato che esso è corretto e necessario (2021, p. 55).

Infine, Jhering non si limita a registrare il carattere vincolante del costume, ma si domanda come sia possibile tale carattere che, secondo Jhering, il linguaggio ordinario tedesco registra come un dato implicito. Jhering si chiede: “Ma com'è giunto il costume ad acquisire questo ulteriore significato di “positivo” [*gut*] e “vincolante” [*verpflichtend*]?”. La risposta di Jhering

19 A tal proposito, Jhering ribadisce che “questo non significa però che questa transizione [da consuetudine a costume] debba verificarsi tutte le volte che a una consuetudine esistente si accompagna un interesse [...]. La mia argomentazione non vuole affermare che nasca un costume tutte le volte che alla consuetudine si accompagna un interesse altri; essa vuole solo indicare che – quando la pura consuetudine si trasforma in costume – lo si può spiegare nel modo indicato” (2021, pp. 215-216).

20 Questa ipotesi jheringhiana è affine alla distinzione individuata da Amedeo G. Conte tra il concetto di “regolarità adeontica” e “regolarità deontica”. Infatti, in *Sociologia filosofica del diritto* (2011), Conte propone una differenziazione tra la mera regolarità adeontica (o regolarità ontica), che è possibile rivedere nel concetto di consuetudine come azione ripetuta individuale, e la regolarità deontica, che potrebbe invece delineare l'orientamento collettivo dell'agire normativo in funzione di norme del costume. Scrive Conte: “regolarità adeontica è regolarità che *non è in-funzione-di regole*” (2011, p. 25), mentre “il termine “*regolarità deontica*” è probabilmente una mia invenzione. [...] Regolarità deontica è regolarità in-funzione-di regole, regolarità relativa-a-regole” (2011, p. 21).

è semplice: “il mediatore è stato il popolo” (2021, p. 51). Pertanto, Jhering arriva ad affermare che “il costume è quindi la consuetudine vincolante che è andata prendendo forma nella vita del popolo [*Sitte ist also die im Leben des Volks sich bildende verpflichtende Gewohnheit*]” (2021, p. 52).

Per approfondire il senso di questa risposta può essere opportuno muovere dalla “sistematica” del costume offerta da Jhering e, secondariamente, dall’analisi dei tre significati che il termine “costume” [*Sitte*] assume nell’analisi di Jhering, ossia costume come norma vincolante (si veda il paragrafo *Il costume come norma vincolante: la mancia*), costume come istituzione sociale (si veda il paragrafo *Il costume come istituzione sociale: il pasto funebre*) e costume come dovere sociale (si veda il paragrafo *Il costume come dovere sociale: il duello e il debito da gioco*).

## 5. La sistematica del costume

Quali sono le proprietà essenziali che permettono di caratterizzare il fenomeno del costume?

Jhering propone un’analisi dell’essenza del costume incentrata sullo scopo di esso (2021, pp.223-250) adoperando due metodi differenti. Inizialmente, infatti, attraverso un metodo di tipo euristico [*heuristisch*] e casistico, Jhering propone al lettore la riflessione su tre esempi di costume: l’abito femminile o costumatezza [*Sittsamkeit*]; il duello [*Duell*]; la festività domenicale [*Sonntagsfeier*]. Dall’esame di questi esempi Jhering intende desumere i tratti generali del fenomeno:

Vediamo ora di comprendere qual è lo scopo pratico perseguito dal costume. Seguirò la via euristica, cioè al lettore non esporrò in modo completo l’opinione che mi sono fatto dello scopo e dell’essenza specifica del costume, ma farò in modo che egli la trovi da sé. Gli descriverò alcune situazioni che lo metteranno in grado di raggiungere questo risultato (2021, p. 223).

In un secondo momento Jhering, assumendo che alcuni tratti individuati con il metodo euristico possano risultare non universalmente validi, si avvale di un metodo di tipo *sistematico*:

È possibile che quei casi fossero così specifici da non consentire che quanto abbiamo dedotto da essi abbia una validità generale. [...] A questo fine i casi singoli non conducono ad alcun risultato: *exempla illustrant, non probant*. Se vogliamo raggiungere delle certezze, dobbiamo esaminare tutto il materiale che il costume ci offre (2021, pp. 235-236).

La “sistemica del costume” [*die Systematik der Sitte*] consiste nel classificare una tipologia delle manifestazioni delle forme di costume. In questa sede, Jhering adotta due criteri distinti (2021, p.237).

Il primo criterio consiste nell'utilità sociale del costume e sulla base di questo criterio Jhering registra tre tipi diversi di costume:

- i) il costume cattivo o malcostume [*die böse Sitte oder die Unsitte*];
- ii) il costume socialmente indifferente [*die social-indifferente Sitte*];
- iii) il costume buono o socialmente utile [*die gute oder social-werthvolle Sitte*].

Inoltre, per determinare a quale tipo di costume un fenomeno appartenga, Jhering propone di impiegare un secondo criterio, ossia il criterio che guarda al “contenuto dell'obbligo” del costume: se il contenuto del costume è di tipo economico, allora un costume è un “costume del dare” [*Sitte des Gebens*]; se il contenuto del costume non è di tipo economico, allora un costume è un “costume della vita” [*Sitte des Lebens*]:

Come supremo criterio organizzativo nella sistemica del costume ricorro a questa opposizione: verifico se il contenuto dell'obbligo imposto dal costume è di tipo economico o non economico. Infatti tra i precetti del costume ve ne sono alcuni che esigono un esborso economico, un dare, mentre altri esigono soltanto un'azione o un'omissione. I primi si potrebbero definire come “costumi del dare” e i secondi come “costumi della vita”. Poiché questi due termini difficilmente verrebbero accolti, ne sceglierò due diversi, in cui includo l'elemento coercitivo del costume: parlerò quindi di “costrizione alla prestazione” e di “costrizione personale” (Jhering 2021, pp. 237-238).

La “costrizione alla prestazione economica” [ökonomische Prästationszwang] di cui i costumi del dare sono manifestazione, si suddivide a sua volta in tre specie:

- i) la “costrizione alla liberalità” (*Liberalitätswang*, che si esprime per esempio nel fare un regalo o nel dare una mancia<sup>21</sup>);
- ii) la “costrizione al pagamento” (*Solutionszwang*, che si esprime nell'esempio del gioco d'azzardo);
- iii) la “costrizione all'ospitalità” (*Bewirthungswang*).

Con riferimento ai costumi del dare, Jhering sottolinea il carattere moralmente indifferente di essi, come è mostrato dal costume del donare. Jhering scrive:

L'obbligo di fare questi doni non è di tipo morale. Nessuno direbbe che chi vi si sottrae ha agito in modo immorale. Si tratta di un obbligo di tipo so-

---

21 Tra i costumi del dare, affine al caso della mancia indagato da Jhering (1998), è il caso altrettanto interessante dell'elemosina. Quest'ultimo caso è studiato, tra gli altri, anche da Leon Petrażycki (1867-1931) (Fittipaldi 2016, p. 459; 2020).

ziale perché lo esige il costume, e non la morale, come mostra chiaramente la lingua in varie espressioni. In questi casi essa parla di doveri sociali, nei cui riguardi usa la parola “decoro”, con cui suole distinguere il costume dalla morale, e anche la parola “dovere”: doveri (e doni) del decoro, doveri (e doni) d’onore (2021, pp. 239-240).

### 5.1. *Il decoro*

Relativamente ai “costumi della vita”, i quali sono manifestazione di una “costrizione personale” [*Personalzwang*] di tipo non economico, Jhering individua la necessità di definire con chiarezza il concetto di decoro [*Anstand*]<sup>22</sup>:

Questa costrizione ha per oggetto il decoro, il comportamento personale, l’atteggiamento sociale, le forme della vita sociale. Con essa entriamo in contatto con quell’ambito del costume, nel quale essa manifesta la massima efficacia e dove [...] si eleva al rango di terza istituzione sociale, al livello - o meglio, dopo - il diritto e la morale (2021, p. 245).

Secondo Jhering, “tutte le regole del decoro perseguono lo scopo negativo di tenere lontano quanto è scandaloso, quindi la teoria del decoro coincide con quella dello scandaloso” (2021, p. 320). Jhering sottolinea così il carattere sociale del comportamento scandaloso come tratto specifico rispetto al comportamento immorale. Solo un comportamento tenuto al cospetto di altri può essere considerato conforme al decoro o contrario ad esso. In altre parole, il rispetto delle regole del decoro si configura come un atto eminentemente sociale:

Le leggi della morale valgono di per sé, nel senso che per esse è indifferente che l’individuo che non le rispetta sia in compagnia di altri o da solo [...]. La situazione è diversa nel comportamento scandaloso: esso diviene tale solo quando è tenuto davanti agli occhi del mondo, alla presenza di altri (2021, p. 321)<sup>23</sup>.

Nel corso della trattazione, il decoro viene ampiamente studiato da Jhering (2021, pp. 320-388) nel suo rapporto con il costume poiché esso,

22 Per un approfondimento dell’incidenza della categoria del decoro sui dibattiti attuali, cfr. *Introduzione* (Losano 2021, pp. xl-lxx).

23 Questo breve passo di Jhering sembra anticipare uno dei concetti cardine della teoria degli atti sociali di Adolf Reinach (1883-1917): un atto sociale richiede la presenza e la consapevolezza di almeno due soggetti (Reinach 2013).

insieme alla cortesia e al tatto, rappresenta uno dei tre criteri distintivi delle buone maniere<sup>24</sup>.

## 5.2. Il costume come norma vincolante: la mancia

Jhering esamina il costume sotto tre distinti profili.

Il primo profilo preso in considerazione da Jhering, come si è detto, è quello del costume come “norma vincolante” [*verpflichtende Norm*].

Il carattere vincolante del costume è indagato da Jhering attraverso una sottile analisi della lingua tedesca che mostra la diversa portata semantica dei termini “costume” [*Sitte*] e “consuetudine” [*Gewohnheit*]:

Il discostarsi dal costume è definito una “violazione”, un’“infrazione” dell’uso [o costume]: l’espressione esprime un rimprovero perché si è verificato qualcosa che non avrebbe dovuto verificarsi. Invece queste espressioni non ricorrono nei riguardi della consuetudine, rendendo così chiara la contrapposizione con il costume. [...] Invece la consuetudine [o abitudine] non racchiude l’elemento normativo. Nessuno viene rimproverato di avere “abitudini” diverse da quelle della maggioranza, di non rispettare, di violare un’abitudine (2021, pp. 50-51).

Passando da un piano linguistico a un piano concettuale, un esempio illuminante del carattere vincolante della norma del costume è il caso della “mancia” [*Das Trinkgeld*]<sup>25</sup>:

La mancia, che in origine era il libero esborso d’un singolo, divenne a poco a poco una consuetudine generale. Divenne costume perché chi la riceveva ci si abituò gradualmente, includendola nel calcolo approssimativo della propria retribuzione, finché anche il datore di lavoro ne tenne conto nel commisurare la retribuzione. La mancia divenne così un elemento della prestazione di servizi, un tipo speciale di retribuzione, che in seguito nessuno poteva rifiutare di corrispondere senza intaccare il livello di vita di chi vi faceva affidamento.

---

24 Come è noto, la categoria del decoro è stata oggetto di riflessione fin dalla filosofia antica. Marco Tullio Cicerone, per esempio, nel *De Officiis* (I doveri, 2007), tratta del decoro in molteplici accezioni: come virtù della temperanza; come modello di vita per una comunione tra uomo, natura e società; come qualità della persona e del cittadino; come proprietà per una conversazione decorosa; come strumento di ordine pubblico. Nella *Filosofia della pratica*, Benedetto Croce (1866-1952) ricorda che risale a Christian Thomasius (1655-1728) la distinzione di “tre forme del *rectum*: il *iustum*, l’*honestum*, il *decorum*” (1909, p. 361).

25 Il caso specifico della mancia ha destato particolare interesse in Jhering. Non a caso, infatti, Jhering dedicò un volumetto a parte al fenomeno (1998) che è stato poi ripubblicato a fianco di altri scritti successivi al *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* sotto il nome dei, già citati, *Scritti sociologici* (2004).

Anche in questo caso il costume si presenta come la consuetudine di una parte vincolata dall'interesse dell'altra (Jhering 2021, p. 215).

Per Jhering, è importante isolare una specifica dimensione *nomologica* del costume che è all'origine della distinzione che egli traccia tra la “legge del costume” [*Sittengesetz*] e la “legge morale” [*das Gesetz der Moral*] (2021, p. 166; 1883, p. 179). Sebbene la lingua tedesca possessa, come si è visto, una sola espressione per designare ambedue questi fenomeni, si tratta di due fenomeni, secondo Jhering, ontologicamente distinti<sup>26</sup>. La “confusione linguistica” denunciata da Jhering è ancor più grave nella lingua latina, dove il costume non viene distinto né dalla morale né dalla consuetudine, come attesta la presenza di un unico termine *mos* (plurale *mores*) per designare questi tre fenomeni:

il costume e la morale continuano la loro esistenza in un'indistinta comunione linguistica, perché il latino non possiede un'espressione che indichi esclusivamente l'uno o l'altra, e quindi si trova nella necessità di esprimere entrambi con l'unico termine “*mos*”, “*mores*”. Gli stessi termini ricorrono anche a proposito del diritto consuetudinario (2021, p. 74).

### 5.3. Il costume come istituzione sociale: il *pasto funebre*

Il secondo profilo preso in considerazione da Jhering è quello del costume come “istituzione sociale” [*soziale Institution*] (2021, p. 281).

Il carattere *sociale* dell'istituzione del costume è svelato dall'osservazione delle conseguenze che si verificano in risposta a un eventuale comportamento difforme alle prescrizioni del costume. Il mancato rispetto delle norme del costume attiva una reazione nei confronti del soggetto che ha violato la norma del costume: “il rimprovero [*der Tadel*], il biasimo [*die Rüge*], la disapprovazione del suo comportamento [*die Missbilligung*] da parte dei consociati” (Jhering 2021, p. 212):

Questi ultimi [i consociati] non enunciano un giudizio soltanto teorico (come farebbero per una conclusione errata, per un esempio numerico sbagliato o per un'opera d'arte non riuscita), ma, contro il tentativo di non rispettarlo, *esigono un'affermazione pratica del costume in quanto preziosa istituzione sociale* (2021, p. 212, corsivo mio).

26 Come è noto Immanuel Kant (1724-1804) impiega il termine *Sittengesetz* nel significato di “legge morale”. Kant usa come sinonimi “*Sittengesetz*”, “*praktisches Gesetz*” e “*Moralgesetz*”. Tutte e tre le espressioni vengono usate per indicare la legge che disciplina il mondo noumenico. Pertanto, in Kant, questi vocaboli non indicano né leggi divine, né leggi umane di tipo civile o penale (Spiegelberg 1935).

Infatti, “il costume ha nell’ambito morale e intellettuale la stessa importanza del movimento dell’aria nella fisica: è il mezzo per la diffusione del fluido morale e intellettuale dell’umanità” (Jhering 2021, pp. 281-282).

Un esempio fondamentale del costume come istituzione sociale è l’istituto sociale del pasto funebre [*der Leichenschmäuse*]:

Uno dei costumi più urtanti che ci siano è il pasto funebre [...]. Quest’abitudine è un costume, non una consuetudine, perché presenta un carattere vincolante: i superstiti devono attenersi anche se col cuore che sanguina e, in caso di povertà, anche privandosi del necessario (Jhering 2021, p. 214).

Nel costume di imbandire una tavola in onore della persona venuta a mancare, Jhering individua non semplicemente un fatto sociale ma una istituzione sociale che scaturisce da specifiche esigenze della società. Nel caso del pasto funebre:

la gente *doveva* andare al funerale, ma i superstiti *dovevano* preparare loro un pasto: in altre parole, il pasto funebre e la partecipazione al funerale si trasformarono da libera consuetudine bilaterale in un costume che univa i due eventi in un tutto unico (2021, p. 215).

È chiara, dunque, per Jhering la finalità del costume come istituzione necessaria al funzionamento della società:

La loro [i costumi buoni o socialmente utili] essenza consiste nel favorire i fini della società; quindi, essi non possono mancare o venir meno senza lasciare un vuoto: essi costituiscono così un elemento dell’organismo sociale, proprio come il diritto e la morale (2021, p. 237).

#### **5.4. Il costume come dovere sociale: il duello e il debito da gioco**

Il terzo profilo del costume preso in considerazione da Jhering è quello del costume come “dovere sociale” [*soziale Pflicht*]<sup>27</sup>. Infatti, secondo Jhering, “i buoni costumi sono un dovere sociale” (2021, p. 283).

Ma che cosa accade, si domanda Jhering, qualora un costume entri in conflitto con un dovere prescritto dal diritto o dalla morale? A tal proposito Jhering analizza due esempi di costumi, che egli considera espressioni di malcostume: il duello e il debito da gioco. Relativamente al caso del duello, Jhering sottolinea il suo carattere istituzionale:

---

<sup>27</sup> Sul concetto di “dovere giuridico” [*Rechtspflicht*] in Jhering cfr. il *primo volume dello Scopo nel diritto* (2014, p. 74, 330).

residuo dei tempi della ragion fattasi e della cavalleria, ora tra adulti come combattimento all'ultimo sangue, ora fra studenti [...], si è conservato sino ai giorni nostri non già come un puro evento fattuale, ma come una cogente istituzione del costume cui non osa sottrarsi né chi è convinto della sua riprovevolezza, né chi irride la legge (2021, p. 218).

Analoghe considerazioni egli riserva al caso del debito da gioco. Jhering afferma che “il costume esige che si paghi quanto si è perso al gioco, anche se il diritto non riconosce questa pretesa o anche se il gioco è vietato” (2021, pp. 240-241).

Jhering, dunque, registra la possibilità di un costume – come il gioco d'azzardo – che si colloca in potenziale tensione con la morale e con il diritto:

Un giocatore che, per pagare i suoi debiti di gioco, priva i suoi del necessario, agisce in modo non morale, ma immorale, perché colloca al di sopra dei doveri verso i suoi il suo onore di giocatore e il suo interesse a conservare il credito come giocatore. Proprio per questa ragione il diritto ha dichiarato che questi crediti non sono vincolanti, e ha anzi comminato una pena per i tipi più pericolosi di gioco. Anche qui abbiamo un caso di contrasto del costume con il diritto e la morale, cioè un caso di malcostume, un degno *pendant* del duello: dimostrazioni palesi dell'impotenza della legge di fronte al costume (2021, p. 241).

Jhering esamina il conflitto tra costume e morale e individua una relazione di subordinazione gerarchica<sup>28</sup>. Secondo Jhering, le norme del costume sono gerarchicamente subordinate alle norme della morale<sup>29</sup>:

Il costume si presenta come il servitore della morale, e quest'ultima gli indica i fini cui deve tendere la sua attività, il cui perseguimento e raggiungimento esso deve garantire con i mezzi che gli sono propri: il costume riceve queste istruzioni dalla morale come il servitore li riceve dal padrone. Per questo i precetti impartiti dal costume sono precetti di secondo livello, mentre quelli della morale (e del diritto) sono di primo livello. Se eccezionalmente dovesse

28 Sul conflitto tra costume e legge si pronuncia Ferdinand Tönnies (1855-1936). Egli ritiene che il costume sia “una sorta di volontà legislatrice” poiché “il costume nella vita popolare in generale possiede un potere esorbitante, tale che anche dove la legge e il potere statale che se ne sta alla base concorrono con esso, il costume si dimostra superiore in forza, e ovunque esso viene considerato più sacro rispetto alla legge” (2019, p. 72).

29 A tal proposito è Jhering stesso a confessare che “non avrebbe scritto il saggio *Der Zweck im Recht* (ii ed., Berlino 1884) se avesse conosciuto la trattazione di san Tommaso, presso il quale “i principi di questa materia si trovano esposti con perfetta chiarezza e nella forma più pregnante”, soprattutto per la questione fondamentale della subordinazione del diritto alla morale” (Fabro 1983, p. 117). Cfr. Kuhlmann (1912, pp. vi ss).

sorgere un conflitto tra i due, i precetti di secondo livello dovrebbero cedere il passo a quelli del primo (2021, p. 234).

Ponendo un *limite* oltre il quale l'agire si fa indecoroso, il costume si eleva a garante e protettore della moralità. Per spiegare questo rapporto tra morale e costume, Jhering introduce una distinzione fondamentale tra pericolo e danno: così come le serrature e i catenacci non garantiscono la sicurezza assoluta contro i ladri ma hanno senz'altro una loro utilità pratica, allo stesso modo le norme del costume sono utili, quantunque non garantiscano la sicurezza assoluta contro l'agire immorale (2021, p. 224):

Per quale motivo la lingua distingue ciò che è contrario al costume (*unsittlich*) da ciò che è contrario alla morale (*unmoralisch*): La ragione è nell'intrinseca diversità di entrambi. Il loro rapporto reciproco è come quello che intercorre tra ciò che è contrario alla legge e ciò che è contrario ai regolamenti; oppure tra ciò che è dannoso e ciò che è pericoloso: l'incendio doloso produce un danno, mentre l'accesso a fienili, stalle e soffitte con una fiamma non protetta o con una lucerna è soltanto pericoloso; perciò, la prima azione è vietata da una norma giuridica, mentre la seconda è vietata da un regolamento di polizia. [...] Analogo è il rapporto tra costume e morale. Il costume vieta ciò che è soltanto pericoloso, la morale ciò che è dannoso (2021, pp. 225-226).

## 6. Il secondo volume dello *Scopo nel diritto* e la sua recezione nel pensiero sociologico

Il *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* di Jhering ha avuto un'ampia risonanza nell'ambito del pensiero sociologico<sup>30</sup>.

Le tesi di Jhering sono state esaminate e analiticamente discusse da parte del sociologo Ferdinand Tönnies (1855-1936), autore che operò negli anni immediatamente successivi alla produzione jheringhiana. In un saggio intitolato *Il costume [Die Sitte]*, pubblicato nel 1907 per la collana *Die Gesellschaft* di Martin Buber, Tönnies esamina criticamente le tesi formulate da Jhering nel *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* (2019, pp. 66-67, 99-100, 129, 140). Il principale difetto della teoria di Jhering consiste, secondo Tönnies, nel voler separare il campo dell'etica dal campo del costume. Inoltre, Tönnies introduce un ulteriore elemento rispetto alla teoria del costume di Jhering, ossia l'elemento della volontà. Infatti, Tönnies afferma che "il costume è un'espressione della volontà sociale" (2019, p. 72). Per riferirsi

---

<sup>30</sup> In relazione allo statuto epistemologico della ricerca di Jhering, è nota la tesi di Hans Kelsen (1881-1973) il quale afferma che: "il punto di vista di Jhering, a partire dal quale viene visto lo scopo nel diritto, non può mai portare a concetti *giuridici*, ma sempre solo a concetti *sociologici*" (1997, p. 126).

alla generalità della volontà della società e del popolo in contrasto con la volontà del singolo individuo, Tönnies conia il termine “volontà essenziale” [*Wesenwille*] (2019, p. 72), sembrando così anticipare il concetto novecentesco di “intenzionalità collettiva” (Searle 1995).

In secondo luogo, la teoria del costume di Jhering è stata recepita dal sociologo Max Weber (1864-1920), il quale definisce le “massime del costume” come “massime di un agire soggettivamente razionale rispetto allo scopo” (1995b, p. 18). In *Economia e società* [*Wirtschaft und Gesellschaft*, 1922] Weber menziona la teoria del costume di Jhering nell’ambito dell’analisi dei tipi di agire sociale facendo un riferimento diretto al *secondo volume* dello *Scopo nel diritto*: “a proposito dell’uso e del costume sono ancora oggi meritevoli di essere lette le relative sezioni di R. von Jhering, *Zweck im Recht*, vol. II” (Weber 1995a, p. 27)<sup>31</sup>. A differenza di Jhering e di Tönnies, Weber sembra percorrere una terza via per descrivere il costume. Weber, infatti, non sposa né l’analisi ontologica e teleologica di Jhering né condivide l’impiego del concetto di “volontà collettiva” proposto da Tönnies. In *Economia e società* scrive: “l’uso [*Braucht*] deve venir definito costume [*Sitte*] quando la pratica di fatto poggia su una acquisizione da lungo tempo” (Weber 1995a, p. 26).

## 7. Il *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* di Jhering e l’ontologia sociale

Se da un lato la recezione dell’opera di Jhering nell’ambito del pensiero sociologico è stata ampiamente documentata, rimane invece inesplorato il rapporto tra la teoria delle istituzioni sociali elaborata da Jhering e l’odierna

---

31 Quantunque Weber menzioni espressamente Jhering come riferimento bibliografico per gli studi sul costume, è importante sottolineare che egli non sposa completamente le sue teorie. Infatti, contrariamente a Jhering, Weber riconosce che le “massime del costume” come forma di agire sono “massime di agire soggettivamente razionale rispetto allo scopo” (1995b, p. 18), il costume “non sarebbe niente di “valido normativamente”” (1995a, p. 27). Stephen P. Turner esamina l’influenza di Jhering su Weber (Turner 1994, p. 1, 3), mettendo a confronto i due autori in *Two Theorists of Action: Jhering and Weber* (1991). Inoltre, Turner si domanda come Weber si posizioni nel dibattito sul rapporto tra costume e morale tra Durkheim, Jhering, Tönnies e Nietzsche in *Max Weber. The Lawyer as Social Thinker*. Scrive Turner: “Jhering and Tönnies attempted to give a theoretical account of this pre-theoretical fact [the bindingness of *Sitte*] and considered that they were compelled to grant the causal reality of *Sitten* as a force. Weber, in contrast, had to make the pre-theoretical fact disappear, and this required an alternative *causal* argument” (Turner 1994, p. 69).

“ontologia sociale”<sup>32</sup>, disciplina filosofica nata così come la sociologia del diritto nel XX secolo<sup>33</sup>.

Come è noto, l’ontologia sociale indaga le componenti della realtà sociale, le relazioni tra di esse e la natura delle istituzioni sociali<sup>34</sup>. Non vi è alcuna prova che gli odierni studiosi di ontologia sociale abbiano tenuto conto dell’opera di Jhering; tuttavia, vi sono sorprendenti affinità tra le domande che Jhering avanza nel *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* e le indagini dell’ontologia di fenomeni sociali.

Nella sezione riguardante la sistematica del costume [*die Systematik der Sitte*] (Jhering 2021, p. 237, si veda il paragrafo *La sistematica del costume*), Jhering si propone di determinare le proprietà essenziali del fenomeno del costume in una prospettiva in linea con il procedere metodologico dell’ontologia sociale. Jhering si domanda quali siano i confini<sup>35</sup> del fenomeno del costume rivendicando la scientificità di tale indagine:

Perché mai la scienza dovrebbe indagare perché ci salutiamo, perché ci alziamo se qualcuno entra nella stanza, perché ci diamo del “lei”, e non del “tu”? Sono cose da nulla, esteriorità di cui la conoscenza scientifica non deve occuparsi. Così la trattazione di questo tema è stata lasciata all’industria editoriale, agli autori di libretti d’occasione e di guide alla buona convivenza: guide che in genere tornano poco utili a chi ne ha bisogno e che risultano superflue a

---

32 Per un approfondimento circa la nascita, lo sviluppo e i maggiori temi della disciplina dell’ontologia sociale, cfr. Di Lucia (2003a, 2003b). In Epstein (2018) si può trovare una rassegna dei principali indirizzi analitici di studi dell’ontologia sociale.

33 Si potrebbe poi approfondire la risonanza delle tematiche affrontate da Jhering anche su ulteriori due discipline: la cosiddetta “filosofia sociale” (Bobbio 2018) e la pragmatica linguistica (Austin 1962). Quest’ultima, in particolare, è la disciplina nata più recentemente. Jhering, approcciandosi ai fenomeni sociali tramite lo studio del comportamento linguistico, sembra muoversi *ante litteram* con il metodo della pragmatica linguistica.

34 La prima definizione dell’ontologia sociale è documentata in Czesław Znamierowski (1888-1967) che nel 1921 scrive: “io chiamo questa nuova disciplina “ontologia sociale” poiché essa deve determinare le verità generali concernenti ogni forma (esistente o possibile) di entità sociale, e poiché essa, in quanto scienza *a priori*, ha il diritto di denunciare già nel suo stesso nome (“ontologia sociale”) la sua costitutiva filosoficità” (la versione originale del brano e la sua traduzione italiana sono riportate in Di Lucia 2003a, p. 10). Tuttavia, la prima occorrenza del sintagma “ontologia sociale” era già apparsa in tedesco, nel 1910, in un manoscritto di Edmund Husserl (1859-1938), che verrà pubblicato postumo nel 1973, *Soziale Ontologie und deskriptive Soziologie*.

35 “Il costume si estende per un’area infinitamente vasta che copre quasi tutti gli aspetti della vita. Ma com’è possibile elencare singolarmente e analizzare tutti i fenomeni che essa racchiude? Correremmo il rischio di essere travolti dalla massa dei casi singoli, di annegare nella corrente. Tuttavia, ciò non è necessario, perché c’è anche un’altra via che conduce allo scopo, ed è quella che, nell’ambito non meno esteso del diritto, ci dà la certezza di non perdere neppure un caso singolo: la via sistematica. Un sistema ben strutturato include tutti i casi singoli” (Jhering 2021, p. 236).

chi ha acquisito la sua formazione sociale nella casa dei genitori e nella scuola della vita (2021, p. 275).

Inoltre, muovendo dall'analisi del linguaggio ordinario, Jhering si domanda quali siano nell'ambito delle istituzioni sociali le differenze specifiche del costume rispetto alle altre istituzioni sociali, ossia la morale, il diritto e la moda.

Quantunque i criteri di demarcazione delle istituzioni sociali formulati da Jhering possano in ultima istanza risultare non definitivi, la trattazione di Jhering del costume dischiude nuove domande relativamente la specificità dell'ontologica del costume, altrimenti considerata come Cenerentola della morale (2021, p. 221):

Ovunque, presso tutti i popoli e a tutti i livelli di cultura, troviamo certe norme e forme che il singolo suole rispettare nel suo contratto personale con altri, e che noi chiamiamo “buone maniere”. Per quanto diverse possano essere fra di loro, hanno però una caratteristica comune: l'opinione pubblica ne esige il rispetto e ne critica la violazione come un’“offesa” contro la tradizione [...]. Il fatto di incontrare ovunque queste forme indurrebbe a pensare che esse da tempo avrebbero dovuto essere oggetto della riflessione scientifica. [...] Invano ci guardiamo intorno cercando una risposta almeno in parte soddisfacente: in nessuna parte della nostra vita l'analisi e la ricerca scientifica sono rimaste così indietro rispetto alla realtà come in questa (2021, pp. 273-274).

Un breve cenno merita il riferimento della prospettiva teleologica che Jhering adopera nello studio della natura del costume come istituzione sociale. Infatti, Jhering sottolinea l'importanza di chiedersi “a che cosa serve?” (2021, p. 394) un'istituzione sociale<sup>36</sup>. Perciò, Jhering si pone la domanda sullo scopo, sul “senso e [sul]l'importanza che il costume come istituzione riveste per la vita sociale” (2021, p. 236). A tal riguardo, Jhering individua uno scopo negativo e uno scopo positivo. Lo scopo negativo o “profilattico” del costume [*die prophylaktische Bestimmung der Sitte*] (1886, p. 264; 2021, p. 226) consiste nel contenere i vizi privati dei singoli cittadini rendendo possibile la convivenza civile. Lo scopo positivo del costume consiste, invece, nel promuovere o “facilitare” [*erleichtern*] nuove forme di comportamento (2021, p. 233).

L'importanza dello scopo come *definiens* della specificità del costume è dimostrata da un passo che Jhering propone a conclusione della trattazione della sistematica del costume. In questa occasione, Jhering torna sui suoi passi affermando che la differenza tra l'istituzione del diritto e l'istituzione del costume non si basa unicamente sulla differente forma che i due sistemi

---

<sup>36</sup> Una ricerca filosofica sullo scopo delle regole costitutive è offerta in maniera originale da Wojciech Żelaniec (2007).

di norme assumono, da cui deriva anche la differenza tra la coazione meccanica dello stato [*die mechanische Zwangsgewalt des Staats*] e la coazione psicologica della società [*die psychologische Zwangsgewalt der Gesellschaft*]. Al contrario, e in ultima istanza, costume e diritto si distinguono per il differente scopo che essi perseguono in quanto istituzioni sociali<sup>37</sup>. Scrive Jhering:

Se in passato – prima che io mi dedicassi allo studio approfondito del costume – mi fosse stato chiesto in che cosa consisteva la differenza tra il diritto e il costume, avrei risposto che consisteva soltanto nella diversità della loro forza vincolante, perché il diritto fondava la propria sul potere coercitivo meccanico dello Stato, mentre il costume la fondava sulla forza psicologica della società: infatti il contenuto dei due non presentava alcuna differenza, perché il medesimo contenuto è perfettamente adatto ad assumere la forma del diritto e quella del costume. Le mie ricerche sul costume mi hanno però portato ad assumere una posizione diversa, convincendomi del fatto che a quel contrasto esterno ne corrisponde anche uno interno, cioè che v'è un contenuto che, per la sua stessa natura, cioè in base al suo *scopo sociale*, appartiene al diritto, e un altro che per lo stesso motivo appartiene al costume: è quindi possibile che storicamente un contenuto prenda la forma del costume, e un altro quella del diritto (2021, p. 249, corsivo mio).

## 8. Per un'ontologia del costume

Di notevole originalità è la trattazione tradizionalmente poco approfondita che Jhering compie relativamente a tre fenomeni sociali: l'“abbigliamento”

---

<sup>37</sup> Sulla distinzione tra diritto e costume, si veda il contributo di Norberto Bobbio. Infatti, in *La consuetudine come fatto normativo* (2010), Bobbio afferma che la differenza tra costume e consuetudine non può basarsi meramente sulla forma, bensì sull'*essenzialità* del contenuto delle regole. Tuttavia, contrariamente alle ipotesi formulate da Jhering, Bobbio afferma che se il contenuto della consuetudine ha una rilevanza per l'ordinamento in qualità di fatto normativo, il contenuto costume, invece, si caratterizza per non avere incidenza sull'ordinamento, per cui si tratterebbe di “regole *inessenziali*” (2010, p. 82). Questa ipotesi di Bobbio matura da una prima formulazione riguardo la specificità delle regole della consuetudine rispetto alle regole del costume espressa in un ciclo di lezioni risalenti al 1939-1940. A tal proposito, cfr. Di Lucia (2022, p. 48).

[*Tracht*]<sup>38</sup>, la “cortesia” [*Höflichkeit*]<sup>39</sup> e la “moda” [*Mode*]<sup>40</sup>. Questi fenomeni appartengono alla sfera del costume e vengono studiati da Jhering parallelamente alle principali istituzioni sociali che, come si è visto (paragrafo *Il costume come istituzione sociale: il pasto funebre*), sono il diritto, la morale e il costume<sup>41</sup>.

Nell’analisi di questi fenomeni offerta da Jhering è possibile rintracciare elementi di anticipazione dell’ontologia sociale. Ad esempio, la teoria delle istituzioni sociali jheringhiana registra l’esistenza di norme del costume che non si limitano ad avere una funzione regolativa dei fenomeni sociali, bensì sono connotate anche da una funzione costitutiva (Rawls 1955; Searle 1995).

In particolare, le osservazioni di Jhering sulle regole relative all’abbigliamento [*Tracht*] (2021: pp. 270-71) documentano inoltre un’attenzione specifica all’analisi del rapporto tra morale, identità e *status*: l’obbligo di indossare una toga non ha uno scopo estetico, bensì lo scopo di qualificare un soggetto come giudice<sup>42</sup>. Secondo Jhering, l’abbigliamento imprime “alla

---

38 Sullo statuto ontologico dell’abbigliamento come istituzione sociale, scrive Jhering: “l’abbigliamento è senza dubbio un’istituzione del costume [*die Tracht ist zweifellos eine Institution der Sitte*]” (2021, p. 250). Meritevole di menzione è il fatto che in antropologia giuridica (ma non solo) l’abbigliamento viene considerato la prima forma visibile di costume, cfr. Fortes (1987, pp. 175-179).

39 Jhering dedica ampio spazio nel *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* alla trattazione del fenomeno della cortesia. Secondo Jhering, “la cortesia è una istituzione sociale che prescrive al singolo una certa linea di condotta cui egli deve attenersi, anche se non ne sente lo stimolo interno o la propensione come se gli mancasse del tutto quel supposto istinto della cortesia. Da questo punto di vista, la cortesia opera come il diritto” (2021, p. 394). Inoltre, Jhering propone uno studio specifico del fenomeno della cortesia linguistica offrendo una ricostruzione della “fraseologia della cortesia” (2021, pp. 528 ss) e una ricostruzione della “sintassi della cortesia” (2021, pp. 552 ss). Queste ricerche di Jhering presentano affinità con le odierne ricerche in pragmatica linguistica sul cosiddetto fenomeno della *politeness* (Watts 2003).

40 Secondo Jhering, la moda è un imperativo sociale come il costume, la morale e il diritto (2021, pp. 202-210).

41 Non è questo il luogo per un ampio approfondimento sull’incidenza delle teorie jheringhiane nel pensiero puramente filosofico. Meritevole di menzione è il tentativo jheringhiano di costruire una *filosofia del costume*, ben diversa dalle già più note *metafisiche dei costumi* ad opera di Arthur Schopenhauer e Immanuel Kant, le quali consistono in una sola trattazione della morale e dell’azione umana. Giovanni Ambrosetti ha recepito l’importanza di fare una filosofia del costume, e, infatti, cita ampiamente Jhering in *Contributi a una filosofia del costume* (1959). Nel panorama anglosassone, invece, quantunque senza un riferimento diretto ai lavori di Jhering, Burton Leiser si distingue per la sua teoria filosofia del costume, riportata in *Custom, Law and Morality* (1969).

42 Circa il concetto di funzione di status cfr. Searle (1995) e Ferrari (2022). Ma in che termini il “giudice” è diverso dal semplice “individuo”? A distanza di quasi un secolo da *Der Zweck im Recht* (1886), Searle pubblica *The Construction of Social Reality* (1995). In questo testo, Searle offre la prima formulazione di regola costitutiva, ossia “X counts as Y in C” (1995).

persona un marchio che ne identifica visivamente la categoria di appartenenza” (2021, p. 203).

Quantunque l’interesse per il tema della costitutività delle regole e delle istituzioni sociali sia emerso successivamente agli anni in cui visse Jhering, una conferma linguistica della prefigurazione del concetto di costitutività in Jhering è l’uso del verbo “*ermöglichen*” – “rendere possibile” – per descrivere lo scopo delle norme del costume: “Tutte le buone maniere [*Umgangsformen*] hanno lo scopo di favorire [*ermöglichen*] i contatti sociali, di renderli possibili, sicuri, gradevoli e comodi” (2021, p. 296)<sup>43</sup>.

Specularmente rispetto alla constatazione in Jhering di domande di stampo ontologico-sociale, è legittimo domandarsi se utilizzare le categorie dell’ontologia sociale per interpretare certi fenomeni che Jhering nel *secondo volume* dello *Scopo nel diritto* descrive e analizza.

Un esempio è il concetto di “potere deontico” elaborato dal filosofo analitico John Searle. Tale concetto può rappresentare una chiave esplicativa di quelle forme di coercizione sociale che non si realizzano attraverso l’istituzione del diritto e può essere impiegato per descrivere “un tipo di potere nella società che non è codificato, che raramente è esplicito e che potrebbe essere per larga parte non consapevole” (Searle 2010, p. 206). Searle delinea il concetto di potere deontico come: “i membri della mia società hanno potere su di me anche se non sono consapevoli di averlo, perché sono capaci di far sì che io faccia qualcosa, che lo voglia o meno” (2010, pp. 209-210)<sup>44</sup>.

## Bibliografia

- Ambrosetti, G., (1959), *Contributi a una filosofia del costume. I° - Problematica e Storia*, Bologna, Nicola Zanichelli Editore.
- Austin, J.L., (1962), *How to Do Things with Words*, Oxford, Oxford University Press.
- Bobbio, N., (1957), La filosofia del diritto in Italia, *Jus*, 8, 2, pp. 183-198.
- Bobbio, N., (1964), Norma giuridica, in AA.VV., *Novissimo Digesto Italiano*, vol.I, Torino, UTET, pp. 330-37.
- Bobbio, N., (2007), *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli.
- Bobbio, N., (2010), *La consuetudine come fatto normativo*, Torino: Giappichelli.

<sup>43</sup> L’intuizione jheringhiana richiama il concetto di “norma secondaria” che verrà sviluppato dal filosofo del diritto Herbert L. A. Hart (1963).

<sup>44</sup> Ringrazio Mario Losano per i chiarimenti sui testi jheringhiani. Ringrazio inoltre Paolo Di Lucia per i preziosi consigli e la paziente cura che mi ha riservato durante la stesura del presente lavoro.

- Bobbio, N., (2018), *L'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica*, Torino, Giappichelli Editore.
- Bonazzi, E., (1977), La fortuna di Jhering in Italia, in Losano, M.G., a cura di, *Carteggio Jhering-Gerger (1849-1872)*, Milano, Giuffrè, pp. 627-694.
- Brentano, F., [1889] (1996), *Vom Ursprung Sittlicher Erkenntnis*. Leipzig: Duncker und Humblot. Edizione italiana a cura di Adriano Bausola *Sull'origine della conoscenza morale*, Brescia: La Scuola.
- Conte, A.G., (2011), *Sociologia filosofica del diritto*, Torino, Giappichelli Editore.
- Cicerone, M.T., (2007), *I doveri*, Milano, BUR.
- Croce, B., (1909), *Filosofia della pratica. Economia ed etica*, Bari, Gius. Laterza & Figli.
- Di Lucia, P., (2003a), Tre modelli dell'ontologia sociale, in Di Lucia, P., a cura di, *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Macerata, Quodlibet, pp. 9-24.
- Di Lucia, P., a cura di, (2003b), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Macerata, Quodlibet.
- Di Lucia, P., (2022), Il mistero della consuetudine. Rileggendo Bobbio filosofo della normatività, in Bombelli, G., Heritier, P., a cura di, *I volti molteplici della consuetudine. Volume 1. Origini*, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, pp. 19-57.
- Durkheim, É., (1963), *Les règles de la méthode sociologique*, Paris, Presses universitaires de France; trad. it., (2008), *Le regole del metodo sociologico*, Torino, Einaudi.
- Durkheim, É., (2012), La normatività dei fatti sociali (1895), in Lorini, G., Passerini Glazel, L., a cura di, *Filosofie della norma*, Torino, Giappichelli Editore, pp. 245-252.
- Epstein, B., (2018), Social Ontology, in Zalta, E.N., ed., *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2021 Edition), <https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/social-ontology>.
- Fabro, C., (1983), *Introduzione a San Tommaso. La metafisica tomista & il pensiero moderno*, Milano, Edizioni Ares.
- Ferrari, V., (1997), *Lineamenti di sociologia del diritto. I. Azione giuridica e sistema normativo*, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli.
- Ferrari, V., (2022), Riflessioni e inquietudini (quasi)-sociologiche in margine a *Fenomeni di fenomeni* di Amedeo G. Conte, *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1-2, pp.107-135.
- Fittipaldi, E., (2016), Leon Petrażycki's theory of law, in Pattaro, E., Roversi, C., eds., *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence: Volume 12: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World*, Berlin, Springer, pp. 443-827.

- Fittipaldi, E., (2020), Petrażycki, Leon, in Sellers, M., Kirste, S., eds., *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, Dordrecht, Springer. [https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0\\_787-1](https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0_787-1).
- Fortes, M., (1987), *Religion, Morality and the Person: Essays on Tallensi Religion*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Hart, H.L.A., (1963), *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press.
- Heck, P., (1932), *Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Tübingen, Mohr.
- Helfer, C., (1968), Rudolf von Jhering als Rechtssoziologe, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 20, pp. 553-571.
- Helfer, C., (1970), Jherings Gesellschaftsanalyse im Urteil der heutigen Sozialwissenschaft, in Wieacker, F., Wollschläger, C., eds., *Jherings Erbe*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 79-88.
- Husserl, E., (1973), Soziale Ontologie und deskriptive Soziologie, in Kern, I., a cura di, *Edmund Husserl. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlaß. Erster Teil: 1905-1920*, Den Haag, Martinus Nijhoff, pp. 98-104.
- Jhering, R., [1884] 1954, *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz*. Edizione italiana *Serio e faceto nella giurisprudenza*, Firenze, Sansoni.
- Jhering, R., [1852] (1855), *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*. Traduzione italiana a cura di Luigi Bellavite, *Lo spirito del diritto romano nei diversi gradi del suo sviluppo*, Milano, Pirotta.
- Jhering, R., [1889] 1998, *Das Trinkgeld*. Edizione italiana a cura di Luigi Pannarale, *La mancia*, Bologna, Nuova Editoriale Grasso.
- Jhering, R., (2004), *Soziologische Schriften. Über Mode, Tracht, Essen und Umgangsformen*, Schutterwald Baden, Dr. Klaus Fischer.
- Jhering, R., 1877, <sup>2</sup>1884, *Der Zweck im Recht*. Erster Band. Leipzig: Breitkopf & Härtel. Traduzione italiana dell'edizione <sup>2</sup>1884 a cura di Mario Losano, *Lo scopo nel diritto*. Torino: Einaudi, 1972. Nuova edizione *Lo scopo nel diritto*, vol. I, Torino: Nino Aragno Editore, 2014.
- Jhering, R., 1883, <sup>2</sup>1886, *Der Zweck im Recht*. Zweiter Band. Zweite umgearbeitete Auflage. Leipzig: Breitkopf & Härtel. Traduzione italiana dell'edizione <sup>2</sup>1886 a cura di Mario Losano, *Lo scopo nel diritto*, vol. II, Torino: Nino Aragno Editore, 2021.
- Kelsen, H., (1911), 1997, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze*. Tübingen: J.B.C. Mohr. Edizione italiana a cura di Agostino Carrino, traduzione di Agostino Carrino e Giuliana Stella, *Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Kuhlmann, B.C., (1912), *Der Gesetzesbegriff beim heiligen Thomas von Aquin*, Bonn, Hanstein.
- Leiser, B.M., (1969), *Custom, Law, and Morality. Conflict and Continuity in Social Behavior*, New York, Anchor Books Edition.

- Lloredo Alix, L., (2014), La recepción de Rudolf von Jhering en Europa: un estudio histórico-comparado, *Revista Telemática de Filosofía del Derecho*, 17, pp. 203-250.
- Lloredo Alix, L., (2016), From Europe but Beyond Europe: The Circulation of Rudolf von Jhering's Ideas in East Asia and Latin America, *Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte Social Science Research Network Series*, 11, Frankfurt am Main, <https://ssrn.com/abstract=2865719>.
- Losano, M.G., (1972), Introduzione, in Jhering, R., ed., *Lo scopo nel diritto*, Torino, Einaudi, pp. VII-CIII.
- Losano, M.G., a cura di, (1977), *Carteggio Jhering-Gerger (1849-1872)*, Milano, Giuffrè.
- Losano, M.G., (1980), Bismarck parla di Savigny con Jhering, *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, IX, pp. 523-539.
- Losano, M.G., (1982), Chiacchierata su di un romanista, *Sociologia del diritto*, 3, pp. 161-168.
- Losano, M.G., (1984), *Der Briefwechsel zwischen Jhering und Gerber*, Ebelsbach, Verlag Rolf Gremer.
- Losano, M.G., (1992a), Il centenario della morte di Rudolf von Jhering (1818-1892), *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XI, pp. 89-96.
- Losano, M.G., (1992b), Una costellazione del firmamento giuridico viennese: Jhering, Glaser e Unger, *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XI, pp. 97-157.
- Losano, M.G., (2014), Prefazione, in Jhering, R., *Lo scopo nel diritto*, vol. 1, Torino, Nino Aragno Editore, pp. VII-LXVI.
- Losano, M.G., (2021), Prefazione, in Jhering, R., *Lo scopo nel diritto*, vol.2, Torino, Nino Aragno Editore, pp. XIII-LXXXV.
- Pannarale, L., (1998), Introduzione all'edizione italiana, in Jhering, R., *La mancia*. Bologna: Nuova Editoriale Grasso, pp. 1-19.
- Pasini, D., (1959), *Saggio sul Jhering*, Milano, Giuffrè.
- Rawls, J., (1955), Two concepts of rules, *The Philosophical Review*, 64, 1, pp. 3-32.
- Reinach, A., (2013), I fondamenti "a priori" del diritto, in Conte, A.G., Di Lucia, P., Ferrajoli, L. e Jori, M., (Di Lucia, P., a cura di), *Filosofia del diritto*, Milano, Raffaello Cortina, pp. 23-37.
- Searle, J.R., (1995), *The construction of social reality*, New York, The Free Press. Traduzione italiana di Andrea Bosco, *La costruzione della realtà sociale*. Torino: Piccola Biblioteca Einaudi.
- Searle, J.R., (2010), *Making the social world: the structure of human civilization*, Oxford-New York, Oxford University Press. Edizione italiana a cura di Paolo Di Lucia, *Creare il mondo sociale: la struttura della civiltà umana*. Milano: Raffaello Cortina.

- Spiegelberg, H., (1935), *Gesetz und Sittengesetz*, Zürich-Leipzig, Max Niehans Verlag.
- Tanzi, A., a cura di, (1999), *L'antiformalismo giuridico: un percorso antologico*, Milano, Cortina.
- Tönnies, F., [1909] (2019), *Die Sitte*, Frankfurt, Rütten & Loening. Edizione italiana *Il costume*. Brescia: Morcelliana.
- Treves, R., (1997), *Introduzione alla sociologia del diritto*, Torino, Einaudi.
- Treves, R., (2002), *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, Torino, Einaudi.
- Treves, R., (2013), Due sociologie del diritto, in Conte, A.G., Di Lucia, P., Ferrajoli, L. & Jori, M., *Filosofia del diritto*, Milano, Raffaello Cortina, pp. 543-551.
- Turner, S.P., (1991), Two Theorists of Action: Ihering and Weber, *Analyse & Kritik*, 13, pp. 46-60.
- Turner, S.P., (1994), *Max Weber: the lawyer as social thinker*, London, Routledge.
- Watts, R.J., (2003), *Politeness*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Weber, M., [1922] (1995a), *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, Mohr. Traduzione italiana di Tullio Biagiotti, Franco Casablanca e Pietro Rossi, *Economia e società. Teoria delle categorie sociologiche* (vol. I), Milano: Edizioni di Comunità.
- Weber, M., [1922] (1995b), *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, Mohr. Traduzione italiana di Pietro Chiodi e Giorgio Giordano, *Economia e società. Economia e tipi di comunità* (vol. II), Milano: Edizioni di Comunità.
- Żelaniec, W., (2007), *Regola costitutiva*, in Conte, A.G., Di Lucia, P., Incampo, A., Lorini, G. & Żelaniec, W., (Passerini Glazel, L., a cura di), *Ricerche di Filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli Editore, pp. 36-47.
- Znamierowski, C., (1921), O przedmiocie i fakcie społecznym [Oggetti sociali e fatti sociali], *Przegląd Filozoficzny*, 24, pp 1-33.



# Bourdieu in carcere. Appunti per una sociologia del campo penitenziario

## Bourdieu in Prison. Notes for a Sociology of the Prison Field

ALESSANDRO MACULAN<sup>1</sup>

### Sommario

Nonostante il lavoro scientifico di Pierre Bourdieu abbia avuto un grande impatto su svariate discipline delle scienze sociali, nell'ambito della sociologia del diritto, della devianza e della pena, le sue idee hanno spesso faticato ad essere accolte. Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato. Diversi studi, svolti soprattutto a livello internazionale, hanno iniziato a mostrare grande interesse nella produzione teorica del sociologo francese. L'intento di questo articolo è quello di porsi nel solco di questi lavori, indagando il contributo che la sociologia di Pierre Bourdieu può dare alla sociologia del carcere. Attingendo ad alcuni dei suoi più noti concetti si cercherà di delineare i contorni di quella che potremmo chiamare una teoria del campo penitenziario, ovvero un modo di guardare sociologicamente a questo microcosmo sociale, affrancandosi dalle interpretazioni meramente istituzionali e trattamentali del mondo carcerario.

**Parole chiave:** Bourdieu; teoria del campo; carcere; campo penitenziario; habitus; capitale.

### Abstract

Although Pierre Bourdieu's scientific work has had a great impact on various social science disciplines, in the field of sociology of law, deviance, and punishment his ideas have often struggled to be accepted. In recent years, however, something has changed. Several studies, especially at an international level, have started to show great interest in the French sociologist's theoretical production. This article places itself in the wake of these works, by investigating the contribution of Pierre Bourdieu's sociology to the sociology of prison. Drawing on some of his best-known concepts, the aim of this article is to outline the contours of what could be called a theory of the prison field, that is, a way of looking at this social microcosm in

---

<sup>1</sup> Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), Università degli Studi di Padova. [alessandro.maculan@unipd.it](mailto:alessandro.maculan@unipd.it).

a sociological perspective, by freeing it from the merely institutional and treatment-based interpretation of the prison environment.

**Keywords:** Bourdieu; field theory; prison; prison field; habitus; capital.

## 1. Introduzione

Pierre Bourdieu è stato senza ombra di dubbio uno dei più importanti sociologi del secolo scorso e lo conferma la grande influenza che il suo lavoro ha avuto in numerose discipline delle scienze umane e sociali. Nonostante ciò, nell'ambito della sociologia del diritto e della devianza, e in maniera forse ancora più forte nel campo della sociologia del carcere, le sue idee hanno faticato a prendere piede<sup>2</sup> (cfr. Schlosser 2013; Shammass and Sandberg 2016). Si potrebbe affermare che effettivamente il suo lavoro non si sia mai dedicato in maniera specifica a queste tematiche e ciò è sicuramente vero – ad eccezione di alcuni isolati lavori di stampo socio-giuridico (Bourdieu 1986, 1991, [1986]2017) –, ma è altrettanto vero che, come ha sottolineato Shammass (2017, p. 201 trad. mia), probabilmente l'approccio del sociologo francese è apparso “astruso a molti ricercatori contemporanei, impegnati in studi essenzialmente pratici di domini empirici relativamente circoscritti”.

Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato. Diversi studiosi, soprattutto a livello internazionale, hanno cominciato a dimostrare grande interesse nella produzione teorica dello studioso francese iniziando a utilizzare diversi suoi strumenti per indagare questioni particolarmente rilevanti nell'ambito degli studi di sociologia del diritto, della devianza e della pena<sup>3</sup>. La teoria bourdieusiana ha cominciato, così, ad essere utilizzata per esplorare la genesi e le dinamiche che caratterizzano specifici campi come quello giuridico (Salento 2002; Brindisi 2010; Sarzotti 2019), quello penale (Lerman e Page 2012; McNeill *et al.* 2009; Page 2011, 2012) e quello del controllo del crimine (Garland 2001). Il concetto di *habitus* è stato utilizzato con riferimento alle disposizioni sviluppate da coloro che si trovano in stato di detenzione (Caputo-Levine 2013; Page e Goodman 2020) oppure che appartengono alle agenzie del controllo sociale, sia all'interno delle istituzioni penitenziarie (Drake 2011; Haggery e Bucerius 2021) sia al loro esterno (Grant 2016; Chan 2004). Al concetto di capitale si è

2 Fanno eccezione, specificatamente nel contesto italiano, i preziosi contributi di Salento (2002) e Brindisi (2010) sul campo giuridico e quello di Sarzotti (2010a) sul campo giuridico del penitenziario.

3 A tal proposito è particolarmente significativo il fatto che in diversi manuali di sociologia del diritto pubblicati recentemente nel contesto italiano vi siano dei capitoli dedicati a Pierre Bourdieu oppure che utilizzano gli strumenti della sociologia bourdieusiana (cfr. Salento 2009; Sarzotti 2019; Mantovan 2022).

ricorso per esplorare le risorse che particolari gruppi sociali impiegano per sopravvivere all'interno di specifici contesti come l'ambiente penitenziario (Lafferty *et al.* 2016), "la strada" in senso simbolico (Sandberg 2008; Trifuoggi 2021), oppure per eludere forme di controllo sociale particolarmente invasive (McChail e Finn 2012).

Stiamo assistendo, dunque, a quello che potremmo considerare come una sorta di "momento bourdieusiano" (Shammas e Sandberg 2016). Un periodo, vale a dire, dove l'incontro fra le teorie dello studioso francese con la sociologia del diritto, della devianza e della pena sta fornendo nuovi strumenti d'analisi e nuove prospettive d'indagine. Questa recente attenzione alla teorizzazione di Pierre Bourdieu ha cominciato a coinvolgere anche la sociologia del carcere. Particolarmente rilevanti sono stati i lavori svolti da Schlosser (2012) sull'integrazione della prospettiva bourdieusiana con quella foucaultiana nello studio dell'istituzione penitenziaria, da Salle (2016) sulle virtù euristiche del concetto di *champ pénitentiaire*, da Page e da Goodman (2020), sul contributo che il concetto di *carceral habitus* può dare alle teorizzazioni riguardanti i processi di prigionizzazione. Con questo articolo si cercherà di porsi in linea di continuità con questi lavori, al fine di cominciare a delineare quella che potremmo chiamare una teoria del campo penitenziario.

Concettualizzare le pratiche degli attori del penitenziario all'interno di una teoria del campo può portare numerosi vantaggi (cfr. Shammas e Sandberg 2016). Innanzitutto, quella dei campi sociali è una prospettiva che spinge i ricercatori ad emanciparsi dal cosiddetto pensiero di Stato, attraverso la problematizzazione delle sue categorie e classificazioni che fungono da principi di visione e di divisione del mondo considerati naturali (Bourdieu 2013; Borghini 2020). Queste categorie, che in particolar modo nel campo penitenziario risultano essere enormemente diffuse, contribuiscono a definire precise forme di potere, dominio e violenza simbolica<sup>4</sup> (cfr. Salento 2002; Borghini e Galavotti 2020). In secondo luogo, la teoria dei campi permette di pensare in maniera contestuale, ovvero situare i fenomeni all'interno di un preciso "spazio di pratiche che agonisticamente interagiscono fra loro" (Shammas e Sandberg 2016, p. 14 trad. mia). Pensare in maniera contestuale permette di gettare luce sulla natura conflittuale delle attività che vengono svolte dagli attori sociali, il cui fine ultimo è quello di ottenere le risorse che in ciascun campo hanno valore e che danno autorità a chi le possiede. Terzo, la teoria dei campi enfatizza l'effetto trasformativo che l'esperienza all'interno di tali microcosmi sociali ha sugli individui e sulle loro disposizioni, valorizzando la dimensione delle abilità incorporate dagli attori stessi che contribuiscono a generare specifiche pratiche in momenti precisi. Infine,

---

<sup>4</sup> Come noto, la violenza simbolica corrisponde a quella particolare forma di violenza perpetrata attraverso l'imposizione di una specifica visione del mondo, agita attraverso il consenso inconsapevole di coloro che la subiscono (cfr. Bourdieu 1992).

questa prospettiva permette di connettere le dimensioni micro-sociali con quelle macro-sociali, aiutando a comprendere come fenomeni su larga scala possono avere effetti materiali nelle esperienze e nelle pratiche degli individui che operano all'interno dei campi (cfr. Page 2012).

Nei prossimi capitoli “porteremo” alcuni dei più noti e importanti concetti sviluppati da Pierre Bourdieu all'interno del carcere, esplorando in primo luogo le loro caratteristiche generali e successivamente mettendoli all'opera. L'obiettivo è quello di delinearne la cornice all'interno della quale possiamo porre e interpretare le pratiche che prendono forma all'interno di questo complesso campo sociale che è il penitenziario.

## 2. Il campo penitenziario

Con il concetto di campo Pierre Bourdieu si riferisce a specifici microcosmi sociali relativamente autonomi – dotati, cioè, di un proprio *nomos*, ossia di una logica di funzionamento solo parzialmente dipendente da leggi esterne al campo stesso – che si trovano all'interno del vasto macrocosmo sociale nel quale sono inseriti (Bourdieu 2000, 2010). Trattasi di particolari sfere d'azione, al cui interno si configurano reti di relazioni tra posizioni che, come sottolineava il sociologo francese:

sono definite oggettivamente nella loro esistenza e nei condizionamenti che impongono a chi le occupa, agenti o istituzioni, dalla loro situazione attuale e potenziale all'interno della struttura distributiva delle diverse specie di potere (o di capitale) il cui possesso governa l'accesso ai profitti specifici in gioco nel campo, e contemporaneamente dalle relazioni oggettive che hanno con altre posizioni (dominio, subordinazione, omologia...). (Bourdieu 1992, p. 67)

All'interno dei campi i diversi agenti<sup>5</sup> competono – da qui il diffuso utilizzo di Bourdieu delle metafore del gioco e della lotta (cfr. Salento 2004) – per poter conseguire specifici profitti investendo una certa dose di interesse personale nelle attività che vi prendono forma (*illusio*) (cfr. Bourdieu 1998). Dire, infatti, che specifici agenti sono iscritti in un campo significa che “gli obiettivi che li muovono, le motivazioni che li animano trovano il loro principio all'interno del microcosmo sociale di appartenenza e non direttamente nel macrocosmo” (Bourdieu 2010, p. 67).

---

<sup>5</sup> In questo saggio, riprendendo la terminologia bourdieusiana, utilizzerò spesso il termine “agenti”, intesi come individui che agiscono all'interno di un campo. Dato, tuttavia, il tema trattato, per evitare incomprensioni, è importante chiarire che con il termine “agenti” non mi riferirò mai al personale di polizia penitenziaria se non nei pochi casi esplicitamente sottolineati.

Chiaramente, i campi bourdieusiani non sono osservabili in natura dato che non corrispondono ad entità fisiche. Sono strutture invisibili, strumenti teorici il cui fine è quello di permettere la comprensione della natura relazionale dell'agire sociale (Bourdieu 1992). Come sottolineava Santoro (2009, p. XVIII), pensare in maniera relazionale significa “collocare sempre le cose (siano esse beni, pratiche, performances, risorse) nei loro contesti, cercarne il valore – il significato – non nelle loro proprietà o nei loro presunti attributi ‘essenziali’, bensì nel loro rapporto con le altre cose, nella loro differenza da altre cose, nei rapporti di omologia con altre cose”. Nell’universo sociale si possano identificare innumerevoli campi – quello letterario, giornalistico, politico, accademico, giuridico etc... già esplorati da Bourdieu – così come numerosi sottocampi, vale a dire specifiche differenziazioni interne ad un campo, dotati anch’essi di una logica peculiare che li differenzia dal campo d’ordine superiore nel quale sono inseriti, pur continuando a condividere con esso diverse caratteristiche (cfr. Bourdieu 1992).

Seguendo la prospettiva bourdieusiana, anche il penitenziario può essere osservato, analizzato e interpretato attraverso la teoria dei campi sociali. Questo non tanto (o non solamente) perché il carcere si costituisce, quantomeno nel cosiddetto *Global North*, come un contesto isolato dal mondo esterno rispetto al quale tende a mantenere contatti decisamente limitati (cfr. Salle 2016). Piuttosto, perché le pratiche che costituiscono l’istituzione carceraria si inscrivono “in un campo di significati, di valori e di rappresentazioni culturali che conservano una loro relativa autonomia e che, a loro volta, sono condizionati dialetticamente dalle pratiche che hanno contribuito a costruire” (Sarzotti 2000, p. 82). Non a caso, Foucault ([1975]2014, pp. 142-143), nel suo celebre saggio sulla nascita della prigione, scriveva:

E, dunque, anche autonomia almeno relativa di questa tecnica di punizione: essa dovrà avere un suo funzionamento, sue regole, sue tecniche ed un suo sapere; dovrà fissare le sue norme, decidere i suoi risultati: discontinuità, o in ogni caso, specificità in rapporto al potere giudiziario che dichiara la colpevolezza e fissa i limiti generali della punizione. [...] Una gestione autonoma di questo potere che si isola altrettanto bene dal corpo sociale che dal potere giudiziario propriamente detto.

L’autonomia del microcosmo penitenziario soprattutto in relazione ad un campo al quale è strettamente legato, come il campo giuridico<sup>6</sup>, è stata sottolineata anche più recentemente da Salle (2016, p. 15 trad. mia):

L’istituzione carceraria ha un proprio lessico, professioni specifiche e abitudini professionali che hanno poco a che vedere con l’ethos giuridico e il gusto del formalismo che caratterizzano il campo giuridico. Si può persino rilevare una

---

6 Si veda a tal proposito anche Sarzotti (2010a).

marcata distanza, se non un disprezzo, per il mondo ovattato del diritto, e una logica di funzionamento che in un certo senso si inverte, subordinandosi alla gestione pratica dell'ordine, cioè alla prevenzione empirica del disordine nel quotidiano.

Il campo penitenziario, dunque, corrisponde ad un universo sociale che obbedisce a regole formali e informali proprie (cfr. Kauffman 1988; Sbraccia e Vianello 2016; Vianello 2018) al cui interno (inter) agiscono gruppi sociali dotati di particolari disposizioni (*habitus*), interessi (*illusio*), obiettivi (o poste in palio) e forme di potere e autorità stabilite dal capitale in loro possesso che definiscono le posizioni che ciascun agente e gruppo sociale occuperà in questo spazio (cfr. Maculan 2014; Torrente 2018; Sterchele 2021).

Come qualsiasi altro campo sociale, il campo penitenziario si costruisce attorno alle complesse e diversificate attività che caratterizzano il mondo carcerario, coinvolgendo tutti coloro che rispetto ad esso hanno un interesse specifico, seppur con evidenti motivazioni diverse. Questi agenti danno forma al campo a partire da un'intesa, da un credo, da una convinzione (la *doxa*) che “sfugge alla messa in discussione” (Bourdieu 1992, p. 68). Infatti, così come il campo giuridico esplorato da Bourdieu ([1986]2017) si “istituisce intorno alla rinuncia alla messa in discussione del fondamento della legge” (Salento 2002, p. 50), anche il campo penitenziario si organizza a partire da quella che possiamo considerare una sorta di “amnesia della genesi” (Bourdieu 1998, p. 100) del carcere stesso, rispetto alle cui origini non troviamo altro che la tautologia secondo la quale – parafrasando le riflessioni di Bourdieu sulla legge (*ivi*) – il carcere è il carcere, nulla di più. Ciò comporta chiaramente l'esclusione a priori di un'ipotesi abolizionista del carcere poiché essa comporterebbe l'estinzione del campo penitenziario stesso (Salle 2016).

Un aspetto importante da considerare quando si utilizza il concetto di campo penitenziario è quello che richiama la metafora dell'arcipelago penitenziario (cfr. Sbraccia, Vianello 2016), la quale rammenta che le diverse realtà carcerarie del nostro paese possono essere molto diverse fra loro poiché:

[g]li intrecci delle culture istituzionali, le configurazioni delle subculture penitenziarie, gli equilibri di potere tra le figure interne, le caratteristiche strutturali delle prigioni, gli stili di governo, il sistema di relazioni con soggetti della società civile (volontariato, terzo settore), definiscono forme di detenzione specifiche. (*ivi*, p. 185)

Questa evidenza ci suggerisce, dunque, che attorno ad ogni singola struttura penitenziaria possa prendere forma uno specifico campo penitenziario che presenterà sicuramente numerose somiglianze con gli altri campi penitenziari ma, al contempo, anche differenze che si andranno a delineare a partire dalle diverse configurazioni che assumono le relazioni e le posizioni

degli agenti all'interno del campo stesso, la differente distribuzione delle forme di capitale e l'incorporazione delle disposizioni (cfr. Lerman e Page 2012).

Poiché il campo penitenziario corrisponde a quella rete di relazioni fra posizioni che si costruisce attorno all'esecuzione della pena detentiva, esso non può essere immaginato come se prendesse forma esclusivamente all'interno dello spazio fisico delimitato dalle mura di cinta di un istituto di pena. Nonostante questo spazio ricopra un ruolo molto importante nelle attività che si realizzano dentro il campo penitenziario, queste ultime in molti casi trascendono i confini fisici delle carceri. Non ci si riferisce solamente al fatto che ad alcune persone recluso viene concesso il beneficio del lavoro esterno (art. 21 O.P.) o la semi-libertà. Non ci si riferisce neppure esclusivamente alle traduzioni dei detenuti presso altri istituti di pena, presso i tribunali o gli ospedali. Le battaglie che prendono forma nel campo penitenziario possono, infatti, vedere la luce anche in altri spazi fisici: nei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, negli uffici degli enti locali, nei distretti sanitari territoriali, nelle sedi delle associazioni che svolgono attività in carcere, nei siti web delle organizzazioni sindacali, nelle pagine dei quotidiani etc. I confini del campo penitenziario, così come quelli di ciascun campo sociale, non sono sempre demarcati in maniera netta e chiara. Piuttosto, essi si rivelano essere spesso sfumati e indistinti (Shammas e Sandberg 2016).

Il fatto che questi confini rimangano indefiniti ci parla anche di come essi possano tramutarsi in terreno di scontro fra gli agenti dotati delle forme di capitale necessarie a stabilire le logiche di governo del campo stesso. Tra questi agenti possono ricoprire un ruolo cruciale non solo gli individui o i gruppi interni al campo, come intuibile, ma anche quelli esterni ad esso e appartenenti principalmente ad altri campi. Con riferimento a questi ultimi, si pensi per esempio alla capacità del campo burocratico e di quello politico di definire parzialmente i confini del campo penitenziario attraverso la produzione di nuove leggi e sanzioni penali (o la depenalizzazione di certi reati) che contribuiscono a stabilire la composizione della popolazione detenuta (Sbraccia e Vianello 2010), oppure attraverso nuove regolamentazioni di tipo organizzativo relative al contesto carcerario. Si pensi anche al campo della salute e all'impatto che la riforma della sanità penitenziaria del 2008 – ispirata dal principio dell'equivalenza delle cure tra persone recluso e cittadini liberi, che ha determinato il passaggio delle competenze sulla tutela della salute della popolazione reclusa dal Ministero della giustizia a quello della salute (cfr. Ronco 2018) – ha avuto sulla quotidianità carceraria (Scivoletto 2018; Sterchele 2021). Si pensi, ancora, al campo dell'istruzione e quindi ai diversi corsi scolastici che vengono svolti in carcere, al lavoro di coordinamento che essi comportano e al personale docente che accede quasi quotidianamente all'interno degli istituti. Per non parlare, inoltre, dei poli

universitari penitenziari (Pastore 2017; Prina 2020), ossia della creazione in taluni istituti di sezioni dedicate agli studenti universitari in stato di detenzione e al progressivo ingresso in diverse carceri di studenti liberi con il compito di svolgere attività di tutoraggio ai colleghi reclusi.

Ogni campo possiede differenti gradi di permeabilità che definiscono la facilità attraverso la quale gli agenti possono attraversare o meno i confini del campo stesso, sia nelle direzioni d'ingresso che d'uscita. Ciò contribuisce a definire il loro grado d'autonomia relativa. Il cosiddetto "carcere duro" (41-bis) rappresenta l'esempio forse più estremo di campo penitenziario dotato di confini molto poco permeabili: fortemente isolato dalla società esterna (Kalica 2016) e poco incline alla declassificazione (e quindi all'uscita da tale campo) dei detenuti (Manca 2021). Altri campi invece, come quelli che si costruiscono attorno agli istituti di pena considerati informalmente "aperti" e "a vocazione trattamentale" (cfr. Torrente 2018), presentano livelli di permeabilità decisamente più alti che permettono a numerosi gruppi sociali di poter partecipare alle attività che vedono la luce in questo spazio.

Come abbiamo visto, coloro che partecipano alle attività del campo penitenziario corrispondono ad un'eterogenea pluralità di gruppi sociali portatori, come vedremo più avanti, di disposizioni (*habitus*) e risorse (capitale) diversificate, che vanno a definire le posizioni che andranno ad occupare nel campo stesso. Innanzitutto, la popolazione reclusa: da un punto di vista quantitativo i detenuti costituiscono il gruppo sociale maggiormente presente all'interno del campo, ma non solo. Fra coloro che agiscono al suo interno, sono anche gli unici a non aver deciso volontariamente di parteciparvi. È, infatti, la condanna detentiva che hanno ricevuto ad obbligarli a permanere per un periodo di tempo variabile nel campo penitenziario. Vi sono poi gli organi periferici del Ministero della giustizia, i cui compiti possono essere in misura maggiore (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – DAP; Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria - PRAP) oppure minore (Dipartimento della giustizia minorile e di comunità; Ufficio esecuzione penale esterna) legati al campo penitenziario. All'interno del campo penitenziario agiscono, inoltre, diverse figure professionali. Una prima differenziazione ha a che vedere con coloro che sono alle dipendenze del DAP e coloro che non lo sono. Fra i primi troviamo i direttori di carcere e vicedirettori, il personale di polizia penitenziaria, i funzionari giuridico-pedagogici (comunemente chiamati educatori) e altri professionisti, come gli esperti ex art. 80 O.P.<sup>7</sup>. È importante sottolineare che, ad esclusione di questi ultimi, le figure professionali citate svolgono il loro

7 L'articolo 80 della legge 354/1975 al comma 4 afferma quanto segue: "Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'Amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate".

lavoro esclusivamente all'interno del campo penitenziario e potenzialmente per tutta la propria carriera professionale, ovvero fino al pensionamento, a meno che non si prenda in considerazione l'opzione del licenziamento. Ciò ha inevitabilmente un peso significativo per quanto riguarda lo sviluppo e la strutturazione di particolari disposizioni che generano rappresentazioni e pratiche (*habitus*), così come l'investimento personale nel campo penitenziario (*illusio*). Fra i secondi, invece, possiamo individuare la magistratura di sorveglianza, gli operatori dell'area sanitaria, gli insegnanti, i docenti e tutor universitari, i dipendenti delle cooperative, i ministri di culto. Queste figure professionali non necessariamente operano solamente all'interno del campo penitenziario, ma lo fanno anche in altri campi, come quello della giustizia, della salute, dell'istruzione etc. o, comunque, non lo faranno necessariamente per tutta la propria carriera lavorativa come i professionisti visti in precedenza. Per loro, infatti, quello penitenziario rappresenta solo uno dei campi nei quali possono operare.

Nel campo penitenziario agiscono anche singoli individui o gruppi il cui scopo è quello di attenuare le sofferenze delle persone recluse e contribuire al loro benessere. Parliamo in questo caso dei volontari penitenziari a vocazione religiosa o laica. Vi sono, poi, gruppi o singoli individui il cui fine è quello di tutelare i diritti di coloro che lavorano e che vivono in carcere: i sindacati dei dipendenti del DAP, gli avvocati dei detenuti, le associazioni le cui attività hanno il fine di tutelare i diritti delle persone recluse, i garanti dei diritti delle persone private della libertà (a livello nazionale, regionale, comunale). Un altro gruppo molto numeroso ed eterogeneo è composto dai congiunti delle persone recluse, vale a dire i famigliari e le persone terze che sono state autorizzate a incontrare i detenuti durante i colloqui. Infine, sono presenti anche altri attori sociali che per diversi motivi e con forme e modalità differenti possono attraversare il campo penitenziario e agire al suo interno. Si pensi ai rappresentati politici, a rappresentanti degli enti locali, ai giornalisti, ai ricercatori etc.

Guardare al penitenziario come ad un campo richiede, dunque, di: individuare i suoi confini (che sono sempre sfumati, che sono uno spazio di lotta fra chi intende rivendicare il potere di definirli e che posseggono gradi diversi di permeabilità), riconoscere i rapporti che intrattiene con altri campi (sia in senso verticale con i campi di ordine superiore, che in senso orizzontale), identificare gli agenti e i gruppi sociali che vi partecipano con un'attenzione specifica alle posizioni che occupano. Per quest'ultimo aspetto, in particolare, risulta necessario esplorare i concetti di *habitus* e *capitale*.

### 3. *L'habitus carcerario*

Se il campo influenza l'agire degli individui dall'esterno, l'*habitus* lo fa dall'interno (Page 2012). Esso corrisponde a quel complesso sistema di disposizioni durature e trasmissibili che funge da "principio generatore e organizzatore di pratiche e rappresentazioni" (Bourdieu, 2003, p. 84). Trattasi di disposizioni "strutturate" – poiché sono il risultato dell'esposizione dell'individuo a specifiche condizioni e condizionamenti sociali introiettati come strutture mentali, principi di divisione e di classificazione – e "strutturanti" – poiché a loro volta generatrici di rappresentazioni, scelte e decisioni. Sono acquisite dagli agenti con la pratica e sono costantemente orientate verso funzioni pratiche (Bourdieu 1992, p. 89). L'*habitus* è stato definito da Pierre Bourdieu come il "sociale fatto corpo" (ivi, 93), come un *modus operandi* che, tuttavia, non produce pratiche e condotte determinate, bensì improvvisazioni regolari. L'*habitus* corrisponde a "un prodotto della storia, è un sistema di disposizioni aperto, messo incessantemente a confronto con esperienze nuove e quindi da queste incessantemente modificato" (ivi, p. 100). L'*habitus* è, dunque, "malleabile" (Wacquant 2013, p. 172), ma la possibilità di revisione dell'*habitus* stesso "non è mai radicale, in quanto si opera a partire dalle premesse istituite nello stato precedente" (Bourdieu 1998, p. 169).

Estremamente utile ai fini delle riflessioni che vengono proposte in questo contributo è la distinzione fra *habitus* primario e secondario (Bourdieu e Passeron 1970). Se l'*habitus* primario si acquisisce nel corso dell'infanzia come effetto delle condizioni sociali all'interno delle quali l'individuo è immerso, l'*habitus* secondario viene innestato attraverso il lavoro pedagogico specializzato di specifiche istituzioni (la scuola, la palestra, un ambiente lavorativo etc.)<sup>8</sup>. Come ha sottolineato Wacquant (2015), l'*habitus* è in grado di soddisfare al contempo un principio di individuazione e di socializzazione. Ogni individuo, infatti, segue una personale traiettoria di vita che lo porta a interiorizzare una combinazione del tutto particolare di disposizioni. Tuttavia, specifiche categorie di giudizio, di sensibilità e di condotta, tendono ad essere condivise da tutti coloro che sono esposti a simili condizioni e condizionamenti sociali. È proprio per questo motivo che possiamo parlare di *habitus* di genere o di classe, ma anche di *habitus* ancora più specifici, connessi a determinati ambienti sociali, come l'*habitus* carcerario.

Page e Goodman (2020), hanno definito l'*habitus* carcerario come quell'insieme di "disposizioni che danno forma alle pratiche consce e pre-

---

<sup>8</sup> Come ha sottolineato Salento (2004, p. 75) quello di *habitus* è "un concetto senz'altro vicino a quello di socializzazione secondaria proposto da Berger e Luckmann [...] ma probabilmente orientato a enfatizzare la collusione dell'individuo nei giochi semantici (e nella loro trasformazione) rispetto alla ricezione passiva di schemi di comportamento "imposti" dai ruoli".

conscie all'interno e all'esterno delle istituzioni carcerarie" (ivi, p. 223 trad. mia). Esso permette di sentire, pensare e agire in maniera appropriata al contesto sociale nel quale ci si trova immersi. Coloro che sono in possesso di queste disposizioni sviluppano un particolare senso del gioco "anticipando i movimenti degli altri, afferrando intuitivamente le regole di questo spazio sociale e sentendosi a proprio agio mentre padroneggiano il proprio campo di azione" (ivi, p. 229 trad. mia), ma non solo. Il concetto di *habitus* valorizza fortemente la natura incorporata delle disposizioni, vale a dire quelle "capacità propriocettive, competenze sensomotorie e abilità cinestetiche che sono affinate durante e per un'azione intenzionale" (Wacquant 2013, p. 173; cfr. Shammas 2018; Page e Goodman 2020). Le disposizioni acquisite, dunque, si inscrivono tanto nella mente degli agenti (dimensione cognitiva) quanto nei loro corpi (dimensione conativa), strutturando il loro agire dall'interno (Bourdieu 1992).

Come abbiamo visto precedentemente, il campo penitenziario è attraversato da diversi attori sociali. È proprio questo loro immergersi all'interno del microcosmo carcerario che li porta ad esserne modificati e modellati secondo le sue logiche di funzionamento (Shammas e Sandberg 2016). Ciò vale sicuramente per le persone recluse ma anche per tutti coloro che vi operano, in particolar modo per lo staff penitenziario dato il loro profondo e prolungato coinvolgimento nel campo. Questo ci permette di comprendere innanzitutto una caratteristica cruciale dell'*habitus* carcerario: non è universale. Esso, infatti, può presentare dei tratti del tutto particolari a seconda del ruolo e del posizionamento che ciascun agente occupa nel campo. Per questo possiamo parlare di un *habitus* delle persone recluse così come di un *habitus* della polizia penitenziaria. È importante sottolineare ciò senza negare, tuttavia, l'esistenza di disposizioni del tutto simili e trasversali ai gruppi – la percezione di trovarsi in un ambiente ostile, lo sviluppo di una iper-vigilanza rispetto al contesto, la sfiducia nei confronti degli altri gruppi (cfr. Drake 2011; Caputo-Levine 2013; Page e Goodman 2020) – che si sviluppano in "risposta alle caratteristiche di un ambiente morale e sociale unico" (Vianello 2018, p. 67). La sua non universalità, tuttavia, va interpretata anche all'interno dei gruppi stessi. L'*habitus* carcerario può presentare sfumature diverse a seconda, ad esempio, delle sezioni detentive nelle quali gli individui vivono e operano, degli istituti di pena, delle aree territoriali all'interno di una nazione, delle diverse giurisdizioni nazionali (cfr. Sbraccia e Vianello 2016; Shammas 2018). E ancora, l'*habitus* carcerario è un *habitus* secondario che a sua volta è influenzato da quello primario di ciascun individuo, per il quale ricoprono un ruolo importante il genere, la classe sociale, i luoghi d'origine, la fede religiosa etc.

Oltre ad essere non-universale, l'*habitus* carcerario è durevole. Esso permane nel tempo e non è affatto semplice affrancarsi, come dimostrano le difficoltà che diversi detenuti possono incontrare una volta scarcerati

(Caputo-Levine 2013). Il fatto che sia durevole, però, non significa che sia immutabile. Deve, infatti, sempre confrontarsi e quindi adattarsi ai possibili cambiamenti che investono il campo che ha contribuito a generarlo (Bourdieu 1998). Le difficoltà correlate a questo faticoso riadattamento possono avere come effetto quello che Bourdieu chiamava *hysteresis*, ovvero la rottura della relazione diretta che solitamente esiste fra l'*habitus* stesso e il microcosmo sociale all'interno del quale ha preso forma (cfr. Hardy 2008). Questa condizione di spaesamento potrebbe essere provata, ad esempio, da una persona a seguito del reingresso in carcere dopo diversi anni di libertà. In questo caso, le categorie che un tempo aveva utilizzato per muoversi nel contesto carcerario si potrebbero rivelare inadatte a causa dei cambiamenti che hanno attraversato il campo penitenziario negli anni in cui non si trovava in carcere. Lo stesso senso di smarrimento potrebbe essere vissuto anche da un operatore di polizia penitenziaria a seguito di un trasferimento dall'istituto nel quale si è formato il suo *habitus* professionale ad un altro con caratteristiche differenti. Si pensi, ad esempio, ad un trasferimento da un istituto "chiuso" a un istituto "aperto", oppure da un istituto per adulti ad un Istituto penale per minorenni (IPM) caratterizzato, come noto, da una maggiore vocazione rieducativa (cfr. Marietti 2018).

Come è già stato sottolineato, l'*habitus* carcerario è disposizionale. Non è un principio di "determinazione dell'agire sociale ma un principio di improvvisazione regolata" (Santoro 2009, p. XIV). Esso è capace di produrre e "orientare le pratiche in modo, al contempo, inconscio e sistematico" (Bourdieu 1990, p. 10 trad. mia) permettendo agli agenti di ottenere successo da queste azioni proprio perché coerenti con le logiche che sottendono al funzionamento del campo penitenziario. Come ha sottolineato Shammass (2018, p. 212 trad. mia) il carattere disposizionale dell'*habitus* si pone in forte contrasto "con i modelli strategici, razionali e calcolatori dell'azione umana che si basano su agenti dotati di una notevole *agency* in grado di valutare con precisione i costi guidati dall'utilità e i benefici di corsi d'azione differenziali".

Così inteso, il terreno nel quale far venire alla luce l'*habitus* carcerario è proprio il campo penitenziario, laddove agiscono gli individui, i gruppi e le istituzioni che ad esso sono soggetti (Shammass 2018). Esplorare l'*habitus* carcerario significa cogliere empiricamente le sue differenti componenti, che possono essere riassunte in cinque dimensioni, riprendendo il lavoro fatto da Chan (2004) sulle forze di polizia. La prima dimensione dell'*habitus* riguarda la *doxa*, vale a dire le forme di conoscenza diffuse e date per scontate – perciò non problematizzate – all'interno del campo di riferimento. Fa parte di questa dimensione, con riferimento all'*habitus* della polizia penitenziaria, ad esempio, la percezione di lavorare in un ambiente pericoloso e imprevedibile (cfr. Crawley 2011; Maculan e Santorso 2018) così come la rappresentazione (negli istituti per uomini) del lavoro peniten-

ziario come un lavoro prettamente maschile (cfr. Britton 1997; Vianello *et. al* 2018). La seconda dimensione si riferisce alle norme e ai codici informali che sono diffusi fra i gruppi sociali che operano nel campo e che indicano cosa andrebbe e non andrebbe fatto in particolari circostanze. In questo caso i riferimenti al cosiddetto codice del detenuto (Clemmer 1940; Sykes 1958; Vianello 2018) e alle norme subculturali informali dello staff penitenziario (Kauffman 1988; Farkas 1997) risultano essere particolarmente evidenti. La terza dimensione riguarda le categorizzazioni riconducibili al contesto penitenziario, alle situazioni che si incontrano e alle persone con le quali si interagisce. Trattasi di forme di conoscenza dai contorni sfumati che si fondano “sul superficiale inserimento dei tratti tipici del caso all’interno di una categoria conosciuta” (Torrente 2014, p. 149). Come è stato osservato nel caso degli educatori penitenziari, queste categorie possono portare allo sviluppo di strategie di ottimizzazione del proprio lavoro quotidiano attraverso l’esclusione di precise categorie di detenuti, etichettate come “inaffidabili” (stranieri privi di permesso di soggiorno, tossicodipendenti etc.), dalla possibilità di accedere a benefici penitenziari (ivi.). La quarta dimensione concerne le modalità attraverso le quali determinate pratiche devono essere svolte. Questa dimensione dell’habitus riguarda l’agire di coloro che operano all’interno del campo penitenziario a partire dalle dimensioni prettamente cognitive appena delineate. La quinta dimensione, infine, si riferisce alla conoscenza corporale che corrisponde ad un particolare modo di utilizzare il proprio corpo nello spazio, che comprende: il camminare, il parlare, guardare etc. (Chan 2004; Bourdieu 2010). Caputo-Levine (2013), ad esempio, sottolineava la tendenza diffusa fra le persone recluse incontrate nel corso del suo studio di ispezionare in maniera minuziosa le stanze nelle quali entravano e successivamente cercare di prendere posto sulle sedie il cui schienale era rasente al muro per rimanere sempre con le “spalle coperte”.

#### **4. Le forme di capitale nel campo penitenziario**

Il capitale penitenziario corrisponde a quell’insieme di proprietà, strumenti e risorse percepite come legittime nel campo penitenziario che permettono agli agenti sociali di muoversi e prendere posizione all’interno di questo microcosmo. Esso può essere usato “sia come arma che come posta in gioco nella lotta, cosa che consente al suo detentore di esercitare un potere, una influenza, quindi di *esistere* in un campo determinato, invece di essere una semplice quantità trascurabile” (Bourdieu 1992, p. 69). Le principali forme di capitale che il sociologo francese ha individuato sono, come noto, quattro: il capitale sociale, il capitale culturale, il capitale economico e il capitale simbolico.

All'interno del campo penitenziario il capitale sociale – vale a dire “l'insieme delle risorse effettive o potenziali che sono legate al possesso di una rete duratura di relazioni più o meno istituzionalizzate di inter-conoscenza e inter-riconoscimento” (Bourdieu 1980, p. 2 trad. mia) – ricopre un ruolo centrale, soprattutto fra i gruppi sociali maggiormente presenti da un punto di vista quantitativo.

Il capitale sociale del personale di polizia penitenziaria, ad esempio, si manifesta attraverso lo spirito di corpo, ovvero quel diffuso senso di appartenenza, condivisione, supporto e lealtà (cfr. Maculan e Rodelli, 2022) che lega queste figure professionali poiché impegnate in una comune impresa: mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno di un contesto considerato pericoloso e imprevedibile (cfr. Scott 2009; Crawley 2011; Drake 2011; Maculan e Santorso 2018). Si tratta di una forma di capitale sociale a intensità variabile: può rafforzarsi, specialmente fra coloro che lavorano maggiormente insieme o che svolgono compiti particolarmente delicati, rischiosi o ai limiti della legalità (cfr. Marquart 1986), così come può indebolirsi, qualora il tacito patto di solidarietà fra gli appartenenti al gruppo venga disatteso (Kauffman 1988; Farkas 1997). Il capitale sociale della polizia penitenziaria può anche estendersi al di fuori delle mura del carcere, rafforzandosi con l'ampia rete di organizzazioni sindacali che hanno come obiettivo la tutela dei diritti di questa categoria di lavoratori (cfr. Page 2011).

In maniera simile, anche i legami fra persone recluse possono costituire delle importanti forme di capitale sociale, nonostante negli ultimi decenni si sia assistito ad una frammentazione di questo gruppo sociale a seguito della diffusione di un paradigma premiale (cfr. Sbraccia e Vianello 2016; Ronco 2016) ma anche a causa della crescente eterogeneità della popolazione reclusa (cfr. Sbraccia 2011; Santorso 2016). In ogni caso, le reti di relazioni fra detenuti che si trasformano in risorse effettive o potenziali necessarie per affrontare l'esperienza carceraria possono costruirsi attorno ad una comune origine (regionale o nazionale), alla condivisione di spazi (cella, sezione) o di esperienze (attività scolastiche, culturali, religiose, lavorative). Importante sottolineare, ad ogni modo, la precarietà di queste forme di capitale sociale poiché risultano sempre esposte a improvvise interruzioni (spostamento in un'altra cella o sezione, trasferimenti presso altri istituti, scarcerazione per misura alternativa o fine pena). Altra tipologia di legami che i detenuti possono sviluppare e che possono diventare risorse importanti da impiegare nel campo penitenziario sono quelle che permangono con i propri famigliari (Lafferty *et al.* 2016) o che si possono creare con i volontari, gli insegnanti, i datori di lavoro etc. sia in ottica interna – risorse da utilizzare nel corso dell'esperienza detentiva –, sia in ottica esterna – nel momento dell'uscita dal carcere (e quindi dal campo penitenziario) una volta conclusa la pena (cfr. Berzano 1994). “Alleanze” simili, il cui fine è quello di incrementare la propria influenza nel campo, possono svilupparsi anche fra detenuti e

personale di polizia penitenziaria. Si pensi, ad esempio, ai cosiddetti “informatori” (cfr. Sykes 1958), vale a dire a quei reclusi che condividono con gli operatori in divisa alcune informazioni riguardanti ciò che altri detenuti fanno (o hanno intenzione di fare) segretamente. Questo legame rappresenta per gli informatori un’importante forma di capitale sociale segreto, in quanto assume valore solamente nel riserbo della stretta cerchia di persone che da esso trae beneficio. Al di fuori di essa, e in particolare con riferimento agli altri detenuti, assume, invece, i contorni di un capitale sociale negativo, che non genera alcun tipo di valore o vantaggio ma, al contrario, biasimo, stigmatizzazione e disprezzo.

Tipologie simili di alleanze possono coinvolgere anche gli altri agenti e gruppi che operano nel campo penitenziario. Possono costruirsi appositamente per combattere battaglie circoscritte. Si pensi ai legami che si creano fra operatori in divisa e personale trattamentale o sanitario al fine, per esempio, di risolvere specifici problemi della popolazione ristretta e quindi contenerne il livello di conflittualità (cfr. Maculan e Sterchele 2022). Si pensi, ipoteticamente, alla possibilità che diverse cooperative operanti in uno stesso istituto decidano di far fronte comune contro la direzione per ottenere una maggiore autonomia all’interno del campo. Si pensi, infine, alla collaborazione che si potrebbe creare fra garanti delle persone private della libertà, avvocati, famigliari dei detenuti, associazioni per i diritti dei detenuti (e detenuti stessi) per denunciare, ad esempio, episodi di abusi in carcere.

Veniamo ora al capitale culturale. Come sottolineato da Bourdieu (2015), esso esiste in tre forme: incorporato (disposizioni durature della mente e del corpo), oggettivato (beni in proprio possesso), istituzionalizzato (titoli che si possiede). All’interno del campo penitenziario, il capitale culturale istituzionalizzato, se inteso in senso stretto, ovvero con riferimento ai titoli di studio in proprio possesso, non sembrerebbe godere di grande valore. Essi, infatti, sembrano ricoprire un ruolo importante non tanto come titoli in sé ma principalmente per le posizioni che permettono di ricoprire nel campo (e quindi per il potere che da esse deriva). In altre parole, nel campo penitenziario il prestigio che può godere un direttore o un commissario di polizia penitenziaria, ma anche un educatore, un medico o uno psicologo, non è tanto legato alla laurea (o alla specializzazione post-lauream o al PhD) in loro possesso, ma al ruolo che tale titolo di studio permette di ricoprire nel campo.

Se, però, intendiamo il capitale culturale in senso più ampio, ovvero come istituzionalizzazione di un titolo che nel campo penitenziario assume un particolare valore, possiamo allora considerare, ad esempio, le qualifiche<sup>9</sup> della polizia penitenziaria ma anche i reati per i quali i detenuti sono stati

---

9 Le qualifiche della polizia penitenziaria corrispondono a quelle che nelle forze armate vengono chiamati gradi militari e definiscono la posizione formale di ciascun operatore nella piramide gerarchica del corpo.

condannati (cfr. Shammas e Sandberg 2016) come delle particolari forme di capitale culturale istituzionalizzato. Si pensi, a tal proposito, agli ergastolani e alle possibilità che (talvolta) vengono loro date a causa della lunghezza della loro pena (lavoro, cella singola etc.), oppure ai condannati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso e alla deferenza che spesso viene mostrata nei loro confronti (cfr. Gariglio 2019). Si pensi anche ai detenuti “protetti” (sex offenders, collaboratori di giustizia, ex appartenenti alle forze dell’ordine) per i quali però, in maniera simile agli “informatori”, questa istituzionalizzazione di un titolo assume i contorni di un capitale culturale negativo per il disprezzo che può generare fra gli altri detenuti e lo staff (Ricciardelli e Moir 2013; Spencer e Ricciardelli 2017).

Il capitale culturale istituzionalizzato, tuttavia, deve trovare un riscontro nel capitale culturale incorporato che deriva direttamente dall’esperienza degli agenti sociali nel campo penitenziario. Le critiche, ad esempio, che diversi operatori in divisa talvolta muovono ai giovani comandanti di reparto che hanno preso servizio da poco tempo derivano dal fatto che il titolo di “commissario” di polizia penitenziaria sia stato da loro ottenuto a seguito di un concorso pubblico e non come risultato di una prolungata gavetta nel campo penitenziario che comporta “un lavoro su sé stessi, uno sforzo che presuppone un costo personale, un investimento soprattutto di tempo [...] che può implicare privazioni, rinunce e sacrifici” (Bourdieu 2015, p. 90).

In maniera simile a quello istituzionalizzato, anche il capitale culturale oggettivato assume valore solamente in relazione a quello incorporato: possedere alcuni oggetti non comporta alcun valore (ad eccezione di quello economico) se non si è grado di utilizzarli secondo le logiche del campo o se non si ha a disposizione qualcuno che lo sappia fare (ivi). Le forme oggettivate del capitale culturale penitenziario possono essere diverse, a seconda degli individui o dei gruppi a cui si fa riferimento. Per la popolazione detenuta possono corrispondere, tra le altre cose, alle armi artigianali prodotte in carcere, alle strumentazioni per produrre bevande alcoliche o per creare tatuaggi. Queste forme di capitale possono, inoltre, essere anche iscritte nei corpi delle persone sotto forma di cicatrici o tatuaggi (cfr. Shammas e Sandberg 2016), acquisendo, però, valore solamente se si riconnettono alla capacità e alla disponibilità di mettere in atto delle pratiche autolesive, nel primo caso, oppure se simboleggiano l’appartenenza a qualche particolare sub-cultura, nel secondo.

Le regole e le norme all’interno del campo penitenziario corrispondono a “oggetti di appropriazione da parte degli agenti”, poiché rappresentano delle “risorse che devono essere mobilitate, o meglio, affermate” (Brindisi 2010). Per quanto il mondo penitenziario sia particolarmente refrattario alla regolamentazione giuridica – lo spazio normativo del carcere è stato a lungo occupato, come sottolineava Sarzotti (2010a), dalle discipline criminologiche e dall’infra-diritto delle pratiche detentive (Carbonnier 1994) – esso è stato

al contempo investito dalla presenza sempre più massiccia del diritto positivo formale che ha reso il carcere un mondo letteralmente saturo di norme ufficiali (Benguigui *et al.* 1994). Conoscerle e saperle utilizzare al fine di trarne un qualsiasi tipo di beneficio secondo la logica del campo corrisponde ad una forma di capitale culturale molto importante che ci dice molto riguardo la particolare cultura giuridica dello staff penitenziario (cfr. Sarzotti 2000; Maculan e Sterchele 2022; Sbraccia e Vianello 2022). Questo vale soprattutto per coloro che sono chiamati “a fare rispettare la legge attraverso la sanzione negativa, il divieto” (Sarzotti 2000, p. 90), ovvero il personale in divisa. Da parte loro, però, l’applicazione della regola “non è mai meccanica ma dipende sempre dai rapporti di forza interni al campo” (cfr. Brindisi 2010). È attraverso il proprio habitus professionale che l’operatore sceglie se e in che modo implementare una norma, tenendo ben in considerazione la principale posta in gioco a cui mirano gli operatori di polizia penitenziaria: il mantenimento dell’ordine (Sarzotti 2000). Per questo motivo discrezionalità e flessibilità nell’utilizzo della norma assumono un ruolo cruciale (cfr. Liebling 2000). Anche per la popolazione detenuta la norma può rappresentare una risorsa. Essa non rappresenta solamente quel principio che legittima le deprivazioni e sofferenze che sta subendo (Sykes 1958) ma in diverse circostanze può trasformarsi in uno strumento di emancipazione, un’arma da utilizzare per farsi riconoscere diritti e benefici. Anche in questo caso non è sufficiente conoscere i contenuti della norma ma saperla utilizzare secondo le logiche pratiche specifiche del campo penitenziario. Una denuncia ad un altro detenuto oppure ad un membro dello staff può, ad esempio, comportare degli effetti nefasti inaspettati (ritorsioni, ostracismo, esclusione) per coloro che non sono in possesso di un habitus carcerario ben strutturato.

Per quanto riguarda il capitale economico penitenziario esso è legato, chiaramente, al possesso di denaro o alla proprietà di beni che abbiano un valore di tipo economico. La particolarità di questo campo, tuttavia, sta nel fatto che all’interno delle mura del carcere non è prevista la circolazione di denaro. I beni possono essere acquistati dalle persone recluse attraverso una richiesta all’ufficio sopravvitto pagando dal proprio conto corrente<sup>10</sup>. Avere, dunque, un conto corrente con del denaro può fare la differenza nel definire un’esperienza detentiva dignitosa da una caratterizzata da profonda povertà. Ciò, tuttavia, può anche esporre chi ne è in possesso a forme più o meno violente di estorsione da parte di chi magari è privo di capitale economico ma ricco di capitale culturale oggettivo e simbolico (la forza, per esempio, o la capacità di incutere timore) (cfr. Caputo-Levine 2013; Shammass e Sandberg 2016).

Infine, il capitale simbolico. Pierre Bourdieu lo definisce come:

---

<sup>10</sup> Il conto corrente di ciascun detenuto corrisponde ad un libretto di risparmio gestito dall’Ufficio conti correnti del carcere.

ogni specie di capitale (economico, culturale, scolastico o sociale) quando è percepita come categoria di percezione, principi di visione e di divisione, sistemi di classificazione, schemi tassonomici, schemi cognitivi che siano, almeno in parte, il risultato dell'incorporazione delle strutture oggettive del campo [...]. Il capitale simbolico è un capitale a base cognitiva, fondato sulla conoscenza e sul riconoscimento (Bourdieu 2009, p. 144).

E ancora:

una proprietà qualsiasi, forza fisica, ricchezza, valore guerriero, la quale, percepita da agenti sociali dotati di categorie di percezione e di valutazione che consentono di coglierla, di conoscerla e di riconoscerla, diventa simbolicamente efficiente come una vera forza magica: una proprietà che, per il fatto di rispondere a delle «attese collettive» socialmente costruite, a delle credenze, esercita una sorta di azione a distanza, senza contatto fisico (ivi, p. 169).

Con il concetto di capitale simbolico, quindi, Bourdieu sottolinea molto chiaramente come i simboli possano diventare strumenti di potere (cfr. Santoro 2009). Per questo motivo le insegne di qualifica cucite sul petto e sulle spalle degli operatori di polizia penitenziaria, che, come abbiamo visto, indicano il capitale culturale istituzionalizzato degli operatori, diventano anche proprietà simboliche capaci di generare effetti reali all'interno del campo penitenziario, chiaramente fra coloro che sono in grado di riconoscerle. Ma lo stesso vale anche per capacità e proprietà individuali che determinati individui possono dimostrare all'interno di questo microcosmo. Si pensi ai detenuti con lunghe esperienze detentive alle spalle che “sanno farsi la galera” (cfr. Vianello 2018; Torrente 2018), a detenuti famosi in grado di attirare attorno a sé risorse e visibilità (cfr. Salle 2016), a detenuti che, per le capacità che dimostrano di avere (intellettuali, relazionali etc.), ricoprono un ruolo importante nella quotidianità carceraria. Si pensi anche al di fuori delle mura del carcere, a quelle figure che pur non operando quotidianamente all'interno dei contesti penitenziari possono decidere di accedere al campo e influenzarlo: leader religiosi di diverse confessioni, esponenti politici, particolari figure di garanzia in ambito penitenziario etc.

Come abbiamo potuto osservare sono numerose e diversificate le forme di capitale che coloro che agiscono nel campo penitenziario possono attivare o cercare di ottenere. Ed è proprio attraverso l'habitus carcerale (o gli habitus carcerali) visto precedentemente che gli agenti acquisiscono le capacità che permettono loro di riconoscere sia il valore di tali risorse che le modalità per impiegarle al fine di raggiungere i propri obiettivi.

## 5. Conclusioni

Con questo articolo si è cercato di delineare i contorni di una teoria del campo penitenziario, nella convinzione che gli strumenti teorici che ci ha fornito Pierre Bourdieu possano rivelarsi delle lenti preziose in grado di aprire nuove prospettive di studio per i ricercatori interessati alla sociologia del carcere.

Guardare a queste istituzioni totali attraverso la teoria dei campi significa, come sottolineava Page (2011), porsi continuamente specifiche domande in grado di gettare nuova luce su questi contesti di ricerca. Chiedersi, infatti, quali sono gli attori coinvolti (e quelli non coinvolti), ad esempio, attorno ad un caso di abuso da parte dello staff nei confronti delle persone recluse permette di identificare i singoli attori e gruppi interessati, ricostruire la rete di posizioni che occupano e individuare le eventuali alleanze che si possono essere create. In particolare, la prospettiva del campo penitenziario valorizza fortemente le pratiche di quei gruppi sociali che solitamente non vengono sufficientemente presi in considerazione a causa, ad esempio, del loro ruolo marginale nelle battaglie che prendono forma nel campo, della loro minore visibilità rispetto ad altri gruppi, della loro appartenenza (anche) ad altri campi, delle limitate forme di capitale in loro possesso.

Esplorare le caratteristiche dell'habitus delle persone recluse e dello staff invita i ricercatori a ricostruire questo complesso insieme di disposizioni prendendo in considerazione sia i contesti storico-sociali nei quali sono stati immersi prima dell'ingresso in carcere (cfr. Schlosser 2013), sia quel preciso lavoro pedagogico specializzato realizzato dal campo penitenziario sugli individui (Bourdieu e Passeron 1970). Tenere assieme queste due dimensioni può aiutare a comprendere: le diverse forme e direzioni che può assumere la diffidenza nelle relazioni interpersonali fra staff e detenuti e viceversa, l'ostracismo nei confronti dei "protetti" e il timore nei confronti di particolari categorie di detenuti come i condannati per crimini legati alla mafia, i processi di razzializzazione ai danni di detenuti stranieri perpetrati sovente dal personale in divisa, da quello dell'area trattamentale e dell'area sanitaria, così come dagli altri detenuti.

La prospettiva di campo aiuta anche a non cadere nella trappola di identificare alcuni agenti o gruppi sociali come esclusivamente portatori di un potere che viene agito nei confronti d'altri. Pensare in termini di campo, e quindi in maniera relazionale, ci aiuta a comprendere che anche se lo staff penitenziario si trova generalmente in una posizione di dominio nei confronti delle persone recluse, in specifiche situazioni questi rapporti possono assumere anche forme molto diverse, ma non solo. Come sottolineava Schlosser (2013, p. 41 trad. mia), "sebbene lo staff sia chiamato a fare rispettare la disciplina [...] anche lo staff stesso è sotto controllo disciplinare" che viene praticato nei suoi confronti da coloro che si trovano in possesso

di forme di capitale tali da garantire loro una particolare autorità nel campo (ruolo, qualifica, prestigio, rete sociale etc.). È in questa maniera, dunque, che in ciascun campo penitenziario le diverse configurazioni delle posizioni degli attori sociali producono equilibri e rapporti di potere unici e, di conseguenza, forme di violenza simbolica e pratiche di resistenza agite da coloro che di volta in volta si trovano in una posizione subalterna all'interno di questo microcosmo sociale.

Guardare al penitenziario come ad un campo consente, dunque, di contestualizzare questa particolare rete di relazioni all'interno di un preciso quadro storico-culturale e quindi di procedere alla "denaturalizzazione del socialmente dato, scoprendo quelle particolari contingenze che producono oggetti prefabbricati e preconfezionati che gli analisti socio-scientifici sono propensi ad accettare nello stato in cui si trovano" (Shammas 2018, p. 203 trad. mia). La teoria del campo penitenziario, infatti, spinge a rifiutare le interpretazioni sugli individui che vengono prodotte a partire dai loro presunti attributi "essenziali" (es. "il detenuto cerca di fregarti"; "il detenuto finge"), piuttosto, cerca di ricondurre tali rappresentazioni e le pratiche che ne conseguono all'interno di un quadro relazionale ben più complesso, caratterizzato da forme di potere, di dominio e di violenza simbolica del tutto peculiari.

La teoria del campo penitenziario può rappresentare, quindi, uno strumento prezioso capace di far emergere le complesse dinamiche di un mondo penitenziario che risulta essere assai meno monolitico di quanto possa sembrare o ci si possa aspettare. Questa prospettiva permette di smarcarsi da quell'ideologia penitenziaria contemporanea che corrisponde ad "un misto di legalismo e umanitarismo che sembra essere l'ultimo avatar della tradizione filantropica liberale" (Salle 2016, p. 19 trad. mia), proponendo una lettura prettamente sociologica del mondo carcerario che "si pone a premessa (necessaria, del resto) di una ricerca sul potere e sulle sue strategie di misconoscimento" (Salento 2000, p. 73).

La teoria del campo penitenziario qui proposta ha una vocazione principalmente qualitativa ed etnografica (cfr. Schlosser 2013; Page e Goodman 2020) e si pone in continuità con una particolare sociologia del carcere che da alcuni anni sta prendendo forma anche nel contesto italiano (cfr. Sbraccia e Vianello 2016). Nulla vieta, tuttavia, che essa venga utilizzata usando anche metodi diversi da quelli prettamente qualitativi (cfr. Salle 2016).

In conclusione, questo lavoro vuole anche invitare gli studiosi ad estendere l'utilizzo della teoria bourdieusiana agli studi sulla penalità in generale, attraverso l'individuazione di altri microcosmi sociali che già sono oggetto di studio di questa disciplina. In questa maniera l'analisi di campo potrebbe rivolgersi non solo all'esecuzione penale intramuraria (oggetto di questo saggio), ma anche a quella extramuraria (misure alternative al carcere), delineando quello che potrebbe essere identificato come il campo dell'esecuzio-

ne penale (cfr. Sarzotti 2010b; Salle 2016) con i suoi partecipanti, con le sue dinamiche e poste in gioco. Oppure ancora, per gli studiosi interessati alle diverse forme di internamento di specifiche categorie di persone, potrebbe rivelarsi utile delineare, attraverso un ipotetico campo della reclusione, quello spazio nel quale inserire le istituzioni dedite all'imprigionamento degli individui: da quelle penitenziarie, a quelle legate al trattamento di disturbi mentali per individui valutati come socialmente pericolosi (REMS), a quelle dedicate al confinamento dei migranti (CPR). D'altronde, Pierre Bourdieu ci ha consegnato una preziosa cassetta degli attrezzi fornita di strumenti analitici sufficientemente flessibili da potersi adattare a differenti contesti al fine di aiutare il ricercatore a risolvere specifici problemi. Sta dunque a ciascuno/a studioso/a cogliere la lezione del sociologo francese ed utilizzare i suoi insegnamenti per guardare con occhi diversi ai propri oggetti di ricerca.

### **Riferimenti bibliografici**

- Benguigui, G., Chauvenet A., Orlic F. (1994), *Les surveillants de prison et la règle*, *Deviance et Société*, 18, 3, pp. 275-295.
- Berzano, L., (1994), *La pena del non lavoro*, Milano, FrancoAngeli.
- Borghini, A., (2020), Tornare a studiare lo Stato. Alcune riflessioni sociologiche, *Rivista Trimestrale di Scienze dell'Amministrazione*, 1, pp. 1-17.
- Borghini, A., Galavotti, C. (2020), L'applicazione della giustizia riparativa nel penitenziario italiano. Tra prospettive di sviluppo e resistenze culturali, *Autonomie locali e servizi sociali*, 43, 3, pp. 583-603.
- Bourdieu, P., (1986), *Habitus, code et codification*, *Actes de la recherche en sciences sociales*, 64, 1, pp. 40-44.
- Bourdieu, P., (1990), *The logic of practice*, Cambridge, Polity Press.
- Bourdieu, P., (1991), *Les juristes, gardiens de l'hypocrisie collective*, in Chazel, F., Commaille, J., eds., *Normes juridiques et régulation sociale*, Paris, LGDJ, pp. 95-99.
- Bourdieu, P., [1986] (2017), *La force du droit*. Traduzione italiana, *La forza del diritto: elementi per una sociologia del campo giuridico* (a cura di Cirio Rinaldi), Roma, Armando.
- Bourdieu, P., (1992), *Risposte. Per un'antropologia riflessiva*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Bourdieu, P., (1998), *Meditazioni pascaliane*, Milano, Feltrinelli.
- Bourdieu, P., (2000), *Propos sur le champ politique*, Lyon, Presses Universitaires de Lyon
- Bourdieu, P., (2003), *Il senso pratico*, Roma, Armando.
- Bourdieu, P., (2009), *Ragioni Pratiche*, Bologna, Il Mulino
- Bourdieu, P., (2010), *Sul concetto di campo in sociologia*, Roma, Armando.

- Bourdieu, P., (2013), *Sullo Stato. Corso al Collège de France. Vol. I. (1989-1990)*, Milano, Feltrinelli.
- Bourdieu, P., (2015), *Forme di capitale*, Roma, Armando.
- Bourdieu, P. e Passeron J-C, (1970), *La riproduzione. Elementi per una teoria del sistema scolastico*, Firenze, Guaraldi.
- Brindisi, G., (2010), La sociologia del campo giuridico di Pierre Bourdieu, in *Sotto giudizio*, Annuario Kainos V, Milano, Edizioni Punto Rosso, pp. 9-33.
- Britton, D.M., (1997), Gendered Organizational Logic: Policy and Practice in Men's and Women's Prisons, *Gender and Society*, 11, 6, pp. 796-818.
- Caputo-Levine, D.D., (2013), The Yard Face: The Contributions of Inmate Interpersonal Violence to the Carceral Habitus, *Ethnography*, 14, 2, pp. 165-185.
- Carbonnier, J., (1994), *Sociologie Juridique*, Paris, PUF.
- Chan, J., (2004), Using Pierre Bourdieu's Framework for Understanding Police Culture, *Droit et Société*, 1, 56-57, pp. 327-346.
- Crawley, E., (2011), *Doing Prison Work. The Public and Private Lives of Prison Officers*, New York, Routledge.
- Clemmer, D., (1940), *The Prison Community*, Boston, The Christopher Publishing House.
- Drake, D., (2011), The "Dangerous Other" in Maximum-Security Prisons. *Criminology & Criminal Justice*, 11, 4, pp. 367-382.
- Foucault, M., [1975](2014), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi.
- Gariglio, L., (2019), Challenging Prison Officers' Discretion: "Good reasons" to Treat Courteously Mafiosi in Custody in Italy, *Journal of Contemporary Ethnography*, 48,1, pp. 80-102.
- Garland, D., (2001), *The Culture of Control*, Oxford University Press.
- Grant, S., (2016), Constructing the Durable Penal Agent: Tracing the Development of Habitus within English Probation Officers and Scottish Criminal Justice Social Workers, *British Journal of Criminology*, 56, 4, pp. 750-768.
- Haggerty, K.D., Bucarius S.M., (2021), Picking Battles: Correctional Officers, Rules and Discretion in Prison, *Criminology*, 59, 1, pp. 137-157.
- Hardy, C., (2008), Hysteresis, in Grenfell, M., ed., *Pierre Bourdieu. Key Concepts*, London-New York, Routledge, pp. 131-148.
- Lafferty, L., Treloar, C., Butler, T., Guthrie, J, Chambers, G.M., (2016), Unlocking Dimensions of Social Capital in the Prison Setting, *Health & justice*, 4, 1, pp. 1-12.
- Lerman, A.E., Page, J., (2012), The State of the Job: An Embedded Work Role Perspective on Prison Officer Attitudes, *Punishment & Society*, 14, 5, pp. 503-529.

- Liebling, A., (2000), Prison Officers, Policing and the use of Discretion, *Theoretical Criminology*, 4, 3, pp. 333-357.
- Maculan, A., (2014), Lo studio della polizia penitenziaria: uno sguardo al di fuori dei confini italiani, *Sociologia del Diritto*, pp. 111-136.
- Maculan, A., Santorso, S., (2018), Quotidianità detentiva: Cella, Sezione e Soggettività Recluse, in Kalica E., Santorso S., a cura di, *Farsi la Galera. Spazi e Culture del Penitenziario*, Ombre Corte, Verona.
- Maculan, A., Sterchele L., (2022), The “Left” and the “Right” Arm of the Prison: Prison Work and the Local Legal Culture of the Penitentiary, *Oñati Socio-Legal Series*, 12, 6, pp. 1492-1517.
- Maculan, A., Rodelli M., (2022), Prison Officers and *Esprit de Corps*. Analysis of Ingroup and Outgroup Relationships Inside Prison, *Punishment & Society*, 0,0, pp. 1-19. 14624745221129258.
- Manca, V., (2021), Il carcere duro. Un “doppio binario” ostativo alla rieducazione, in Associazione Antigone, a cura di, *Oltre il virus. XVII rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Antigone.
- Mantovan, C., (2022), Dalla law in books alla law in action: I processi di implementazione delle norme, in Altopiedi, R., De Felice, D., Ferraris, V., a cura di, *Comprendere la sociologia del diritto*, Roma, Carocci, pp. 83-114.
- Marietti, S., (2018), Carceri minorili: una riforma mancata, *MinoriGiustizia*, 1, pp. 29-37.
- Marquart, J.W. (1986), Prison Guards and the Use of Physical Coercion as a Mechanism of Prisoner Control, *Criminology*, 24, 2, pp. 347-366.
- McCahill, M., Finn, R.L., (2013), The Surveillance of ‘Prolific Offenders: Beyond ‘Docile Bodies’, *Punishment & Society*, 15, 1, pp. 23-42.
- McNeill, F., Burns N., Halliday, S., Hutton N., Tata, C., (2009), Risk, Responsibility and Reconfiguration: Penal Adaptation and Misadaptation, *Punishment & Society*, 11, 4, pp. 419-442.
- Kalica, E., (2016), Ergastolo ostativo e negazione degli affetti. Una prospettiva interna sul 41 bis, *Etnografia e ricerca qualitativa*, 2, pp. 323-338.
- Farkas, M.A., (1997), The Normative Code Among Correctional Officers: An Exploration of Components and Functions, *Journal of Crime and Justice*, 20, 1, pp. 23-36.
- Kauffman, K., (1988), *The Prison Officers and their World*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
- Page, J., (2011), *The Toughest Beat: Politics, Punishment, and the Prison Officers Union in California*, Oxford, Oxford University Press.
- Page, J., (2012), Punishment and the Penal Field, in Jonathan Simon e Richard Sparks, ed., *The SAGE Handbook of Punishment and Society*, 152-166, London, SAGE.

- Page, J., Goodman, P., (2020), Creative Disruption: Edward Bunker, Carceral Habitus and the Criminological Value of Fiction, *Theoretical Criminology*, 0, 0, pp. 1-19.
- Pastore, G., (2017), Pratiche di conoscenza in carcere. Uno studio sui Poli Universitari Penitenziari, *The Lab's Quarterly*, 3, pp. 81-102.
- Prina, F., (2020), L'impegno delle Università nelle istituzioni penitenziarie: diritto dei detenuti agli studi universitari, ricerca e terza missione, *Autonomie Locali e Servizi Sociali*, 1, pp. 209-212.
- Ricciardelli, R., Moir M., (2013), Stigmatized among the Stigmatized: Sex Offenders in Canadian Penitentiaries, *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 55, 3, pp. 353-385.
- Ronco, D., (2016), La competizione tra i reclusi. L'impatto della scarsità di risorse e della logica del beneficio sulla comunità carceraria, *Etnografia e ricerca qualitativa*, 9, 2, pp. 211-226.
- Ronco, D., (2018), *Cura sotto controllo. Il diritto alla salute in carcere*, Roma, Carocci.
- Salento, A., (2002), Diritto e campo giuridico nella sociologia di Pierre Bourdieu, *Sociologia del Diritto*, 38, 1, pp. 37-74.
- Salento, Angelo, 2004. *Il campo e il gioco: appunti su Bourdieu*, Lecce, Manni.
- Salento, A., (2009), Pierre Bourdieu. La socioanalisi del campo giuridico, in Campesi G., Pupolizio I., Riva N., a cura di, *Diritto e teoria sociale*, Roma, Carocci.
- Salle, G., (2016), Théorie des champs, prison et pénalité. Vers la construction du « champ pénitentiaire », *Actes de la recherche en sciences sociales*, 3, pp. 4-19.
- Sandberg, S., (2008), Street Capital: Ethnicity and Violence on the Streets of Oslo, *Theoretical Criminology*, 12, 2, pp. 153-171.
- Santorso, S., (2016), La città carceraria. Spazio, comunità e processi di etnicizzazione, *Etnografia e ricerca qualitativa*, 9, 2, pp. 227-248.
- Santoro, M., (2009), Presentazione, in P. Bourdieu, *Ragioni Pratiche*, Bologna, Il Mulino.
- Sarzotti, C., (2000), Carcere e cultura giuridica: L'ambivalenza dell'istituzione totale, *Dei delitti e delle pene*, 1, 2, pp. 77-126.
- Sarzotti, C., (2010a), Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione, in Emilio Santoro, a cura di, *Diritto come questione sociale*. Torino, Giappichelli.
- Sarzotti, C., (2010b), Gli UEPE come attori del campo giuridico dell'esecuzione penale, *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, 5, 2-3, pp. 181-201
- Sarzotti, C., (2019), I messaggi normativi di tipo giuridico: dalle società semplici alla società postmoderna, in Cottino A., a cura di, *Lineamenti di sociologia del diritto, seconda edizione*, Zanichelli, Torino, pp. 93-161

- Sbraccia, A., (2011), Migranti detenuti, nemici interni riprodotti, in: Associazione Antigone, *Le prigionie malate, VIII Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia*, Roma, Edizioni dell'Asino, pp. 30-38.
- Sbraccia, A., Vianello, F., (2010), *Sociologia della devianza e della criminalità*, Milano, Laterza.
- Sbraccia, A., Vianello, F., (2016), Introduzione. Carcere, ricerca sociologica, etnografia, *Etnografia e ricerca qualitativa*, 9, 2, pp. 183-210.
- Sbraccia, A., Vianello, F. (2022), Legal Culture and Professional Cultures in the Prison System, *Oñati Socio-Legal Series*, 12, 6, pp. 1463-1491.
- Schlosser, J.A., (2013), Bourdieu and Foucault: A Conceptual Integration Toward an Empirical Sociology of Prisons, *Critical Criminology*, 21, 1, pp. 31-46.
- Scivoletto, C., (2018), *Salute e carcere: polarità per la ricerca sociologico-giuridica. Uno studio-pilota in Emilia-Romagna*, in: Pennisi C., Prina F., Quiroz Vitale M., and Raiteri M., a cura di, *Amministrazione, cultura giuridica, ricerca empirica*. Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore.
- Scott, D., (2009), *Ghost Beyond Our Realm. A Neo-Abolitionist Analysis of Prisoner Human Rights and the Prison Officer Culture*, VDM Ver-lag Dr. Müller.
- Shammas, V., (2018), Bourdieu's Five Lessons for Criminology, *Law and Critique*, 29, 2, pp. 201-219.
- Shammas, V., Sandberg S., (2016), Habitus, Capital, and Conflict: Bringing Bourdieusian Field Theory to Criminology, *Criminology & Criminal Justice*, 16, 2, pp. 195-213.
- Spencer, D., Ricciardelli, R., (2017), "They're a very Sick Group of Individuals": Correctional Officers, Emotions, and Sex Offenders, *Theoretical Criminology*, 21, 3, pp. 380-394.
- Sterchele, L., (2021), *Il carcere invisibile. Etnografia dei saperi me-dico e psichiatrici nell'arcipelago penitenziario*, Milano, Meltemi.
- Sykes, G.M., (1958), *The Society of Captives. A Study of a Maximum-Security Prison*, Princeton, Princeton University Press
- Torrente, G., (2014), Il ruolo dell'educatore penitenziario nel processo di criminalizzazione. Osservazioni da una ricerca sul campo, *Studi sulla Questione Criminale*, 1-2, pp. 137-155.
- Torrente, G., (2018), *Le regole della galera. Pratiche penitenziarie, educatori e processi di criminalizzazione*, L'Harmattan Italia.
- Trifuoggi, M., (2021), Leggere Bourdieu a Napoli: capitale culturale e potere simbolico nel "campo della strada" dei Quartieri Spagnoli, in Rinaldi C., ed., *Quaderni del laboratorio interdisciplinare di ricerca su Corpi, Diritti, Conflitti*, PM Edizioni
- Vianello, F., (2018), Norme, codici e condotte: la cultura del penitenziario. Gli attori sociali di fronte alla criticità dell'ambiente carcerario, *Sociologia del Diritto*, 3, pp. 67-85.

- Vianello, F., Vitelli, R., Hochdorn, A., Mantovan, C., a cura di, (2018), *Che genere di carcere? Il sistema penitenziario alla prova delle detenute transgender*, Guerini.
- Wacquant, L., (2013), Homines in extremis. Che cosa gli studiosi lottatori ci insegnano sull'habitus, *Etnografia e Ricerca Qualitativa*, 2, pp. 169-179.

# ***Early Childhood Education and Care Services* tra diritti e barriere istituzionali in Italia. Il caso della Regione Marche**

## ***Early childhood education and Care Services* Between Rights and Institutional Barriers in Italy. The Marche Region Case Study**

ANGELA GENOVA, BENEDETTA POLINI, ISABELLA QUADRELLI<sup>1</sup>

### **Sommario**

In seguito all'entrata in vigore del D.lgs. n. 65/2017, i servizi per la prima infanzia in Italia sono passati dall'ambito delle politiche sociali a quello delle politiche educative, mantenendo allo stesso tempo il carattere di servizi a domanda individuale. La nuova cornice normativa, in linea con la prospettiva del *social investment*, enfatizza l'universalismo e la promozione dell'accesso ai servizi per i bambini in condizioni socio-economiche svantaggiate. Il caso studio della regione Marche mostra come nell'implementazione del nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, a causa della *governance* multilivello dei servizi per la prima infanzia, siano all'opera meccanismi istituzionali che definiscono specifiche categorie di utenti potenziali. Questi meccanismi contribuiscono a determinare condizioni diseguali di accesso ai servizi e, pertanto, ai diritti di cittadinanza per la popolazione di riferimento.

**Parole chiave:** D.lgs 65/2017, servizi per la prima infanzia, investimento sociale, accesso ai servizi, disuguaglianze, diritti dei bambini.

### **Abstract**

Following the enactment of Legislative Decree No. 65/2017, early childhood education and care services in Italy have moved from the social policy domain to the educational one, while at the same time retaining their character as an on-demand service. The new legal framework, in line with the social investment perspective, emphasizes the importance of universalism

---

<sup>1</sup> Dipartimento di Economia, Società, Politica, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Mail: [angela.genova@uniurb.it](mailto:angela.genova@uniurb.it); [benedetta.polini@uniurb.it](mailto:benedetta.polini@uniurb.it); [isabella.quadrelli@uniurb.it](mailto:isabella.quadrelli@uniurb.it).

Il contributo è frutto del lavoro congiunto delle autrici. Tuttavia, il paragrafo 1, 2.1 e 2.3 è da attribuire a Angela Genova; i paragrafi 3, 4.1, 4.2 a Benedetta Polini; i paragrafi 2.2, 2.4, 4.3 a Isabella Quadrelli. Il paragrafo Conclusioni è da attribuire alle tre autrici.

and promoting access to services for children in disadvantaged socio-economic situations. Due to the specific multi-level governance of childcare services, the case study of the Marche region shows how institutional mechanisms are at work in the implementation of the new Integrated System of Education and Instruction 0-6, which define specific types of potential service users. Such mechanisms contribute to producing unequal conditions of access to citizenship rights for the reference population.

**Keywords:** Legislative Decree No. 65/2017, Early childhood education and care services, social investment, access to services, inequalities, children's rights.

## 1. Introduzione

I servizi per la prima infanzia poggiano su un corpus normativo molteplice e complesso. Nel loro processo di implementazione, pertanto, il rapporto tra effettività ed efficacia risulta quanto mai non lineare. Per effettività intendiamo l'insieme di azioni che rendono la norma una disposizione non solo "sulla carta" e quindi tutti quei provvedimenti che ne rendono possibile la sua implementazione; mentre l'efficacia di una norma è la sua capacità di raggiungere o meno gli obiettivi che si prefigge (Prina 2019).

Sebbene, in Italia, i primi servizi di custodia per i bambini piccoli e le sale per l'allattamento siano comparsi all'interno dei grandi opifici dalla fine XVII secolo (Sabatinelli 2016), è solo negli anni '70 del secolo scorso che la L.n. 1044/1971 pone i nidi nell'agenda di *policy* nazionale con l'approvazione del "Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato". Nel 1983 gli asili nido diventano, inoltre, servizi a domanda individuale rivolti alle madri lavoratrici.

Negli anni Novanta del secolo scorso la crescita dell'occupazione femminile determina un aumento della domanda e una attenzione crescente verso questi servizi, anche come misura volta a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, nel contesto di un welfare maggiormente attento ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori con carichi familiari. Con il nuovo millennio si comincia piuttosto a considerare importante anche la loro qualità a tutela dei diritti e del benessere dei bambini (Baraldi 2001).

Nella cornice definita dal paradigma del *social investment*, nel dibattito di *policy* europeo, cura e educazione diventano dimensioni inseparabili una dall'altra e si parla di servizi per l'educazione e la cura della prima infanzia (*Early Childhood Education and Care services* ECEC) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2019; Council Recommendation (EU) 2021/1004 del 14 giugno 2021 "*Establishing a European Child Guarantee*").

Nel 2021, la Strategia europea per i diritti dei minori e la Garanzia europea per l'infanzia<sup>2</sup>, lanciate dalla Commissione europea, sono iniziative nelle quali la tutela e promozione dei diritti si coniugano con una prospettiva di investimento nella lotta all'esclusione sociale dei bambini e qui trova spazio un'attenzione specifica per il sostegno all'accesso ai servizi per la prima infanzia come misura di partecipazione e di lotta alla povertà. Dentro questa prospettiva l'obiettivo centrale della conciliazione famiglia-lavoro si accompagna, quindi, a una crescente attenzione per i diritti educativi.

Il dibattito sui servizi educativi di qualità per la prima infanzia assume una valenza innovativa ma non neutrale, densa invece di conoscenze, valori, credenze e rappresentazioni dell'infanzia e dei bambini (Lauri *et al.* 2020). Parte di questo sapere trova attuazione in Italia nella L.n. 107/2015 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", cosiddetta "Buona scuola") e successivo D.lgs. n.65/2017 con cui gli asili nido, insieme con le altre tipologie di servizio socioeducativo, sono entrati nell'area delle politiche educative universali per quanto riguarda la definizione delle finalità, pur rimanendo un servizio a domanda individuale dal punto di vista delle modalità di accesso e finanziamento, con una offerta di gran lunga inferiore alla potenziale domanda.

Si va, quindi, delineando in Italia uno scenario controverso in cui gli orientamenti normativi si trovano a fare i conti con un'offerta e una organizzazione dei servizi presenti sui territori molto diversificata. Eterogenea è l'offerta con marcate differenze tra le regioni del nord e del sud del paese, ma anche tra le aree interne e quelle più urbane. Eterogenei sono anche i modelli organizzativi con una offerta che si articola in servizi comunali a gestione diretta o affidata a terzi, e servizi privati con posti riservati per i Comuni. Si aggiunge, inoltre, la possibilità di contributi alle famiglie per la frequenza dei nidi andando così a delineare uno scenario molto complesso rispetto alle modalità di contribuzione da parte delle famiglie del servizio che di fatto perpetua marcate disuguaglianze istituzionalizzate (Sabatinelli 2016; Gambardella, Pavolini, Arlotti 2016; Pavolini, Van Lancker 2018).

Questo lavoro, a distanza di qualche anno dalle note pubblicazioni sociologiche sul tema (Sabatinelli 2016; Gambardella, Pavolini, Arlotti 2016; Pavolini, Van Lancker 2018; Neri 2020), si interroga sui più recenti processi di implementazione delle politiche per la prima infanzia, intendendo contribuire al dibattito nazionale.

L'analisi si concentra su un caso studio regionale: le Marche. A tal fine prenderemo in considerazione le scelte operate nella Regione dal 2017 fino all'implementazione del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6

---

2 [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child\\_en](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child_en).

anni. La centralità dei Comuni nell'offerta di questi servizi ha reso necessario un ulteriore approfondimento a livello municipale. Nel caso studio delle Marche, il lavoro è, quindi, guidato dalle seguenti domande:

- Quali sono gli elementi che caratterizzano i meccanismi istituzionali e i dispositivi che regolano l'accesso ai servizi per la prima infanzia?
- Quali processi istituzionali sono in atto nel processo di affiancamento e sintesi tra centralità della conciliazione famiglia/ lavoro e diritti educativi dei bambini?

Nel contributo, dopo aver ricostruito il contesto dei servizi per la prima infanzia nel dibattito di *policy* europeo e italiano (par.2), presentiamo il disegno della ricerca, la metodologia utilizzata (par.3) e i principali risultati raggiunti dall'analisi documentale (par.4). Il paragrafo 5 contiene alcune conclusioni.

## **2. Il contesto: i servizi per la prima infanzia nel dibattito di policy europeo e italiano**

### ***2.1. Il social investment in Europa: tra promozione dell'occupazione femminile e potenziamento del capitale umano***

Le politiche e i servizi per la prima infanzia in Italia sono stati al centro di processi di riforma, negli ultimi decenni, promossi e supportati da orientamenti di *policy* sviluppati a livello europeo. Come più chiaramente descritto nei paragrafi successivi, una parte delle risorse che finanziano i servizi per la prima infanzia hanno una matrice europea. Diventa, quindi, indispensabile delineare i principali elementi che caratterizzano il contesto di *policy* europea al fine di analizzarne il suo implementarsi in Italia, nel contesto scelto come caso studio, la regione Marche.

A partire dai primi anni '90, il dibattito sulle politiche di welfare in Europa comincia ad essere dominato dal paradigma del *social investment* che si sviluppa in contrapposizione alla critica neoliberista alle politiche di welfare e al relativo loro ridimensionamento identificato come processo inevitabile. Il fine delle politiche di *social investment* è l'efficienza economica, l'autonomia e l'uguaglianza sociale, la riduzione della povertà e il contrasto all'esclusione sociale, in continuità con i principi che hanno guidato lo sviluppo dei sistemi di welfare dopo la Seconda guerra mondiale (Goodin *et al.* 1998).

Il *social investment* intende porsi come cambio di paradigma che vede l'impegno nelle politiche sociali come un investimento per il benessere della società, all'interno di una logica fortemente centrata sul mercato del lavoro.

L'investimento è, infatti, orientato in maniera prioritaria verso l'aumento della produttività degli adulti e quella potenziale dei bambini in quanto futuri adulti. In questa prospettiva le spese per le politiche di welfare del presente vengono viste in funzione dei guadagni che genereranno in futuro: per i singoli garantendo loro una maggiore occupabilità e quindi minori rischi di povertà, ma anche per l'intero paese in termini di capacità competitiva.

Il tema dominante nella prospettiva del *social investment* è rappresentato dalla partecipazione al mercato del lavoro, delineando un potenziamento della prospettiva abilitante delle politiche di welfare che diventano, infatti, politiche attive, a discapito di un approccio riparatorio e redistributivo, orientato a bilanciare le disfunzioni delle logiche del mercato (Bonoli, Natali 2012; Morel *et al.* 2012). Uno degli obiettivi principali delle politiche di *social investment* è, quindi, quello di supportare le donne nell'ingresso o nel mantenimento del posto all'interno del mercato del lavoro, una volta divenute madri, e quindi impegnate nei compiti di cura.

Nell'approccio del *social investment*, i servizi per la prima infanzia svolgono due principali funzioni: non solo supportare la presenza delle donne nel mercato del lavoro ma anche garantire la crescita del capitale umano nelle nuove generazioni. Le politiche per la prima infanzia, infatti, intendono contribuire alla riduzione delle disuguaglianze attraverso la formazione del capitale umano, quale garanzia di uguaglianza nelle condizioni di partenza nell'arena competitiva del mercato. L'attenzione per lo sviluppo del capitale umano, nella prospettiva del corso di vita (Jenson 2012; Hemerijck 2013), porta quindi ad estendere il diritto di accesso all'educazione fin dai servizi per la prima infanzia, visti come contesto educativo in cui figure professionali dedicate si affiancano ai genitori nel ruolo educativo.

Il dibattito sul *social investment* e sulle sue implicazioni ha messo in evidenza come il focus sulla dimensione del capitale umano nella prima infanzia generi una visione dualistica rispetto al ruolo delle madri. Nel caso in cui queste siano depositarie di un elevato capitale umano sono, infatti, invitate a trascorrere più tempo con i figli per poter accrescere il capitale umano dei bambini, ma, nel caso in cui il loro capitale umano da trasmettere sia povero, sono spinte verso il mercato del lavoro e quindi a trascorrere meno tempo con i loro figli (Lewis 2010). *Social investment* riconfigura i ruoli di cura in funzione del capitale umano, con un implicito posizionamento giudicante e di squalifica nei confronti delle madri con capitale umano meno sviluppato (Saraceno 2015).

Infatti, come è stato messo in luce, nei paesi europei i genitori con livelli educativi più bassi utilizzano meno i servizi per la prima infanzia, dal momento che il basso livello educativo è associato a inoccupazione o a occupazioni con retribuzioni molto basse che non permetterebbero una adeguata copertura delle spese dei servizi. Questo dato genera il così detto "effetto San Matteo" per cui paradossalmente tendono ad accedere ai servizi per la

prima infanzia i bambini e le bambine di famiglie con livelli di educazione e di capitale umano più elevati, generando un sistema di legittimazione e consolidamento delle disuguaglianze e non di un loro contrasto (Cantillon 2011; Gambardella, Pavolini, Arlotti 2016; Pavolini, Van Lancker 2018). Per far fronte a questa distorsione l'approccio del *social investment* prevede specifiche misure formative per gli adulti con basso livello educativo innescando un meccanismo che vuole esser virtuoso, ma che presenta complessità attuative che devono fare i conti con il fattore tempo a disposizione di ciascuno ma anche con le condizioni strutturali del sistema socio economico complessivo.

In chiusura di questa breve analisi mettiamo in evidenza come, all'interno del paradigma del *social investment*, le politiche sociali vengono distinte in produttive o improduttive: attive e generatrici di investimento o passive e assistenziali. Le politiche per la prima infanzia rientrano a pieno titolo in quelle produttive e, così facendo, diventano un emblema delle politiche stesse del *social investment* (Ferrera 2009).

Il ruolo dominante di questo paradigma nel contesto europeo, all'interno di paradossi e contraddizioni marcate (Cantillon 2011), suggerisce una breve riflessione sulla visione "produttivista" che sembra declinata in maniera strumentale nei confronti dell'investimento sui bambini visti come adulti del domani e "cittadini-lavoratori del futuro" (Lister 2003, p. 437). L'attenzione per l'infanzia e la giovinezza, e per i relativi diritti, è subordinata a una visione funzionale all'occupabilità, e ai suoi risvolti economici (Qvortrup 2009).

In che maniera i principi del *social investment* e quindi la tensione tra supporto alla conciliazione famiglia e lavoro e attenzione per la qualità dei servizi educativi per la prima infanzia viene declinata nel contesto italiano (Kazepov, Ranci 2017; Costa 2012)? Il prossimo paragrafo intende rispondere a questa domanda, contribuendo a delineare ulteriormente il contesto dello studio presentato nei paragrafi successivi.

## ***2.2. I servizi per la prima infanzia nel panorama nazionale: dalla custodia e assistenza ai diritti educativi***

In Italia, con il D.lgs. n. 65/2017, i servizi per la prima infanzia rivolti a bambine/i da tre a trentasei mesi hanno assunto il carattere di servizi educativi, rientrando tra le competenze del Ministero dell'istruzione che tuttavia non detiene la titolarità della loro gestione (Neri 2017). L'istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, realizzata dallo stesso decreto in attuazione della L.n. 107/2015, ha sancito il superamento dello status di "servizio sociale" assegnato ai nidi d'infanzia dalla L. n. 1044/1971. Si tratta di un passaggio fortemente auspicato da molti professionisti e ope-

ratori delle scienze della formazione e in parte già avvenuto nelle leggi regionali che hanno regolato le forme di gestione e organizzazione di questi servizi. Queste trasformazioni sono coerenti con i discorsi sulla valorizzazione del capitale umano promossi dal paradigma del *social investment*, anche se, come vedremo, nel contesto nazionale, esse sono intrecciate anche con istanze provenienti da contesti culturali attenti alla promozione dei diritti dei bambini.

La L.n. 1044/1971 aveva definito l'asilo nido come "servizio sociale di interesse pubblico" con lo scopo "di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale". La legge, fortemente sostenuta dai partiti di centro sinistra e dal movimento delle donne, attribuiva al nido la funzione principale di sostegno e promozione dell'occupazione femminile. Essa ha determinato una rottura con la situazione precedente nella quale i servizi per la prima infanzia costituivano una realtà residuale lasciata all'iniziativa dei privati, prevalentemente imprenditori che realizzavano servizi di custodia per i figli delle proprie dipendenti, o destinati a fasce particolarmente fragili e vulnerabili (gli asili ex-ONMI) (Barbieri 2015). Con la legge del 1971, si avvia un percorso, anche in termini di finanziamenti, orientato a rendere gli asili nido servizi potenzialmente disponibili per tutti i bambini anche se nell'impostazione permane un impianto di tipo custodialista finalizzato ad assistere le famiglie piuttosto che orientato ai bisogni dei bambini. Essa attribuisce allo Stato il compito di finanziare i servizi, assegna alle Regioni funzioni di coordinamento attraverso l'emanazione di leggi regionali, e demanda ai Comuni la gestione delle strutture. Il successivo d.l. n. 55/1983 ha fatto rientrare gli asili nido tra i servizi pubblici a domanda individuale, istituiti dagli enti locali non per obbligo istituzionale ma su richiesta dell'utente e per i quali è possibile chiedere il pagamento di un contributo.

Nel 1991, con la L.n.176, l'Italia ratifica la Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia (approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989) che ponendo l'interesse superiore del fanciullo come preminente (Ronfani 2001), sostiene un processo di riflessione e cambiamento anche nei servizi educativi per l'infanzia, all'interno di una crescente attenzione al tema nel contesto europeo. A partire dagli anni Novanta del secolo scorso, la visione ispirata dai *children's rights* ha, infatti, influenzato il dibattito europeo sui servizi per la prima infanzia attraverso i lavori del *Childcare Network*, coordinato da Peter Moss, i quali hanno sostenuto l'importanza dei servizi per il benessere dei minori, auspicandone l'espansione al fine di garantirne l'accesso a ogni bambino, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (Casalini 2014). La successiva L. n. 285/1997 ("Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza") ha previsto l'istituzione di servizi socioeducativi per la prima infanzia

definiti “innovativi e sperimentali” che affiancano, senza sostituirli, gli asili nido. In questo contesto si evidenzia una prima qualificazione in termini “socio-educativi” dei servizi rivolti a bambini fino a tre anni. Questa legge, all’interno della cornice dei diritti dei minori, ha contribuito ad arricchire e rendere più flessibile l’offerta di servizi per la prima infanzia, prevedendo la sperimentazione di servizi di carattere educativo, ludico, culturale, di aggregazione oltre che di assistenza. Lo stesso dispositivo normativo ha anticipato forme di *governance* a livello locale nella progettazione e gestione degli interventi socioeducativi (Baraldi, Maggioni, Mittica 2003).

La legge quadro di riordino del sistema di interventi e servizi sociali (L.n. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) ha indicato i nidi e i servizi per la prima infanzia tra gli interventi di valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari all’interno di una cornice attenta ai bisogni di conciliazione delle famiglie.

Le politiche nazionali si orientano verso il potenziamento dell’offerta dei nidi a partire dal 2002 con la creazione di un primo fondo e nel 2006 con il Piano straordinario per lo sviluppo del sistema dei servizi per l’infanzia con l’obiettivo di aumentare del 3% la copertura rispetto alla domanda potenziale. Il processo innovativo di questi orientamenti politici si infrange, però, con l’arrivo della crisi economica e le scelte di austerità.

La legge finanziaria del 2007 avvia il Piano straordinario nidi con il quale il carattere “socio-educativo” dei nidi comincia gradualmente a prendere forma, mentre il processo di decentramento, culminato con la riforma del Titolo V della Costituzione, anima il dibattito sulle competenze tra Stato e Regioni (vedi sentenze della Corte Costituzionale 114/2009). Alcune Regioni, infatti, con l’emanazione delle prime leggi attuative avevano indirizzato le proprie scelte verso finalità di tipo educativo, prevedendo la formazione del personale e fornendo indicazioni in materia di edilizia funzionali a precise linee pedagogiche (Barbieri 2015).

In questa prospettiva, il soggetto tutelato dalla normativa regionale non è più soltanto la famiglia ed, in particolare, la madre lavoratrice, ma è sempre più il bambino, il quale da oggetto di tutela diviene sempre più soggetto, ‘protagonista’ della legislazione regionale in questione (Ferioli 2004, pp. 745-746).

Sul processo di ridefinizione in senso educativo dei servizi per la prima infanzia italiani ha inciso profondamente il pensiero psico-pedagogico, sempre più orientato a considerare i bambini, anche quelli più piccoli, come soggetti attivi, con specifici bisogni in relazione allo sviluppo della propria personalità e capacità relazionale, in sintonia con il dibattito di *policy* europeo (UE 2011; UE 2013; UE 2019).

L’istituzionalizzazione del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni si inserisce, quindi, in un contesto influenzato dalla prospettiva

della valorizzazione del capitale umano; tuttavia, nel testo normativo e nei discorsi che accompagnano la sua approvazione e implementazione sembra emergere una rappresentazione degli obiettivi e delle finalità attenta anche ai diritti dell'infanzia. Si delinea, infatti, una prospettiva ibridata, in linea con l'impostazione proposta dall'Unione Europea: ricordiamo, infatti, la raccomandazione della Commissione europea del 2013 "*Investing in Children: Breaking the Cycle of Disadvantage*", nella quale molta attenzione viene prestata alla qualità dei servizi così come a una visione più ampia che colloca la lotta alla povertà minorile nell'ambito del contesto locale, con un'attenzione tanto alle condizioni presenti quanto ai benefici futuri dell'investimento in servizi educativi per l'infanzia.

Il D.lgs n.65/2017, in attuazione dei commi 180 e 181 della L.n. 107/2015, inserisce definitivamente i servizi per la prima infanzia tra i servizi universali a carattere educativo. Questo passaggio dall'area sociale a quella dell'istruzione e formazione avviene – secondo il dettato normativo – al fine di garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco e nell'intento di superare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. La formulazione del testo normativo richiama un'idea di educazione più ampia rispetto a quella proposta dal *social investment*, nella quale trovano spazio non solo obiettivi di tipo cognitivo ma anche la cura, la relazione, la creatività e il gioco. La costituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni<sup>3</sup> rappresenta la principale innovazione istituzionale: l'intento è infatti di superare il modello dei due cicli, quello più esplicitamente prescolare rivolto ai bambini sopra i tre anni e quello assistenziale per i bambini più piccoli, a favore di un percorso unico di educazione per i bambini sotto i sei anni, simile a quello vigente nei paesi scandinavi (Arlotti, Sabatinelli 2015; Sabatinelli 2016). La dimensione educativa dei servizi è rafforzata dalla previsione di forme di continuità tra gli ordini educativi/scolastici (la costituzione dei Poli per l'infanzia), dall'attenzione posta sulla formazione continua del personale, che deve essere in possesso di una qualifica di livello universitario, e sul coordinamento pedagogico territoriale. L'affermarsi del nuovo modello di servizi è esplicitato nelle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei", approvate con Decreto ministeriali n.334 del 22 novembre 2021 e frutto di un processo di condivisione e partecipazione complesso attraverso una campagna di consultazione attivata a Marzo 2021 dal Ministro Bianchi, in cui l'elemento cardine del nuovo assetto regolativo è la centralità del bambino nel processo educativo e dei valori fondanti della partecipazione, accoglienza e rispetto dell'unicità di cui ciascuno è portatore.

---

3       Esso comprende i servizi educativi per l'infanzia per i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni (tra 3 e 36 mesi) e dalle scuole dell'infanzia per i bambini fra 3 e 6 anni. I servizi 0-3 anni sono distinti in asili nido, servizi integrativi (identificati in spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi in contesto domiciliare) e sezioni primavera (24-36 mesi).

### ***2.3. Le sfide per i nidi oggi tra ampliamento dell'offerta ed effettiva fruizione***

Nel contesto attuale, l'ampliamento dell'offerta e l'effettiva fruizione dei servizi prospettati dal D.lgs n. 65/2017 rimangono condizionati da due elementi: le risorse destinate alla realizzazione di nuovi servizi e il permanere di questi tra quelli a domanda individuale per i quali è prevista la compartecipazione degli utenti alle spese di gestione<sup>4</sup>.

In attuazione delle disposizioni del decreto legislativo, è stato avviato il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema di educazione e istruzione 0-6 anni con il quale vengono individuati gli obiettivi prioritari di intervento. Inoltre, è stato istituito il Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6 anni con il quale vengono destinate annualmente le risorse alle Regioni per la costruzione di nuovi servizi o la ristrutturazione e riqualificazione di quelli esistenti, per il finanziamento delle spese di gestione dei servizi e la formazione del personale. Le Regioni, sulla base di una programmazione locale, hanno il compito di fornire indicazioni sulla distribuzione delle risorse ai Comuni.

Attualmente le fonti di finanziamento che contribuiscono a sostenere i Comuni nella realizzazione e nella gestione degli asili nido sono: il Fondo nazionale del sistema integrato 0-6 anni (ex D.lgs. n. 65/2017), il Piano d'azione Coesione infanzia (rivolto a Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), ma soprattutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR con risorse pari a 4,6 miliardi di euro (Pesaresi 2021)<sup>5</sup>. Il Consiglio dei Ministri (Delibera del 5/10/2021 pubblicata in G.U. n. 84 del 9/4/2022) ha inoltre approvato il Piano quinquennale per i servizi 0-6 anni che stanziava 300 milioni di euro per la costruzione/ristrutturazione di servizi per l'infanzia, destinando il 55% delle risorse alle Regioni del sud.

Come è noto, in Italia, a fronte di una copertura quasi universale dei servizi per la fascia 3-6 anni, l'offerta di servizi per i bambini fino a due anni è sottodimensionata e si presenta fortemente diversificata territorialmente (Istat 2021).

Pur in presenza di una tendenza di crescita di questi servizi negli ultimi quindici anni – in particolare grazie ai fondi stanziati a partire dal 2002 e soprattutto con i finanziamenti dedicati del Piano speciale nidi del 2006 – i dati per l'anno educativo 2019-2020 evidenziano un tasso di copertura dei

<sup>4</sup> L'art. 9 del D.lgs 65/2017 stabilisce che la quota massima di contribuzione sarà definita in una successiva Conferenza Stato-Regioni.

<sup>5</sup> Si tratta di un provvedimento regolativo di ingente entità per il potenziamento dei servizi in Italia, tuttavia il suo potere trasformatore richiede approfondimenti e riflessioni ampie, che esulano gli obiettivi di questo lavoro.

servizi per la prima infanzia a livello nazionale pari a 26,9%<sup>6</sup>, ancora lontano dal target del 33% stabilito in sede europea dagli obiettivi di Barcellona 2002, e ancora più lontano dal 50% quale nuovo target della Commissione europea raccomandato entro il 2030. I divari territoriali rimangono ampi: le Regioni del nord est e del centro complessivamente presentano livelli di copertura superiori al 33% (rispettivamente 34,5% e 35,3%), i territori del nord ovest raggiungono una copertura pari a 31,4%, seguiti a distanza dalle macroaree sud e isole (14,5 % e 15,7%). Si evidenziano anche differenze tra centri urbani e altri comuni, con i capoluoghi di provincia e le aree metropolitane generalmente caratterizzati da livelli di copertura più elevati (Istat 2021).

La riduzione dei divari territoriali nell'offerta dei servizi per la prima infanzia è al centro del primo e del secondo Piano di azione pluriennale per la promozione del sistema di educazione e istruzione e rappresenta uno degli obiettivi strategici del PNRR. Tuttavia, come confermato dai dati sull'utilizzo delle risorse stanziati dal PNRR, non si possono sottovalutare le difficoltà degli enti locali nel pianificare e gestire non solo questo recente processo<sup>7</sup>, ma in generale l'impatto delle politiche di austerità a partire dalla crisi avviata nel 2008 che ha fortemente limitato gli investimenti dei Comuni in questi servizi (Neri 2020). La copertura dei costi di gestione dei nidi è legata alla capacità contributiva delle famiglie. Nonostante la disponibilità di misure come il Bonus nido erogato dall'INPS, finalizzato a coprire parte delle spese sostenute per la frequenza di un nido pubblico o privato, i costi delle rette rappresentano un ostacolo all'utilizzo di questi servizi da parte di alcune famiglie. Il Bonus nido è, infatti, rivolto ai genitori che hanno sostenuto spese per la frequenza del figlio al nido. È stato istituito nel 2016 e prevedeva un rimborso modulato in base al reddito pari a un massimo di 1.000 euro annui. Nel 2019 la misura è stata ampliata e ora è previsto un rimborso massimo pari a 3.000 euro annui.

I nidi sono frequentati di fatto, prevalentemente dai figli del ceto medio e medio-alto, con genitori più istruiti ed entrambi occupati: tra le famiglie con redditi più bassi frequentano il nido solo il 13% dei bambini, a fronte del 31% nelle famiglie con redditi più elevati (Istat 2020, Dipartimento per le politiche della famiglia 2020).

---

6 La percentuale si riferisce al numero di posti nei servizi educativi per 100 bambini residenti sotto i 3 anni.

7 I progetti per l'utilizzo dei fondi finalizzati alla costruzione e riqualificazione dei servizi sono stati presentati prevalentemente dai Comuni collocati nelle aree economicamente più sviluppate e che presentano già una dotazione di servizi. I Comuni più piccoli e più fragili economicamente sono meno motivati a investire in nuovi servizi nel contesto di un quadro regolativo confuso, che non assicura la copertura per i costi di gestione delle strutture, e incerto per quel che riguarda le prospettive demografiche e le scelte delle famiglie (Lattarulo, Ravagli 2022).

Alla luce della scarsità nell'offerta dei servizi, i singoli regolamenti comunali che definiscono i criteri di accesso ai servizi giocano un ruolo centrale nel legittimare questo processo di selezione, come gli studi mettono bene in evidenza (Istat 2020). I criteri di formazione delle graduatorie per l'accesso ai nidi favoriscono i nuclei con genitori entrambi occupati contribuendo a riprodurre le disuguaglianze nelle opportunità educative dei bambini (Saraceno 2020). Il processo di regolazione nell'accesso definito a livello comunale genera una proliferazione di criteri differenti che segna in maniera marcata il panorama italiano caratterizzato, quindi, da elevata differenziazione nell'effettività e nell'efficacia dei provvedimenti normativi. Pertanto, la debolezza infrastrutturale e l'assenza di una cornice regolativa coerente con le finalità educative assegnate ai servizi per la prima infanzia rischiano di compromettere il carattere universale del diritto al nido come servizio educativo e di riproporre gli effetti paradossali delle politiche ispirate al paradigma del *social investment*, ovvero di avere un impatto meno favorevole proprio sui gruppi più svantaggiati (Kazepov, Ranci 2017).

#### ***2.4. I servizi per la prima infanzia nella regione Marche: il contesto***

Per quanto riguarda la Regione Marche, la L.r. n. 9/2003 (“Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n.46 concernente: ‘Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti’”), che disciplina la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza, il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie, recepisce la visione dell’infanzia proposta dalla L.n. 285/1997. I servizi, infatti, hanno lo scopo di “favorire l’esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie”. Il nido d’infanzia è un servizio educativo che ha lo scopo di promuovere il benessere psicofisico dei bambini, favorire lo sviluppo delle loro competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Come finalità ulteriore, ma in subordine rispetto agli obiettivi di carattere psico-socio-educativo, viene ricordato anche l’obiettivo di facilitare l’accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori.

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia delle Marche si compone di nidi d’infanzia, centri per l’infanzia con pasto e sonno, centri per l’infanzia senza pasto e sonno, servizi integrativi, spazi per bambini, bambine e famiglie e sezioni primavera. Dal 2012 è stato attivato anche il servizio di Nido domiciliare.

Se consideriamo la spesa procapite per servizi per la prima infanzia a livello regionale, le Marche, con un importo medio pari a 697 euro nel 2017, si collocano tra le Regioni virtuose del centro-nord anche se nelle ultime posizioni. Nel 2019, il tasso di copertura dei nidi e dei servizi integrativi era pari al 30,5% sul totale dei bambini 0-2 anni residenti. Si tratta di un dato superiore alla media nazionale (26,9%). La provincia marchigiana con il tasso di copertura più elevato è quella di Ancona (34,3%), seguita da Pesaro Urbino (29,2%), Ascoli Piceno (28,9%), Fermo e Macerata (entrambe con il 28,4%).

La differenziazione territoriale tra i comuni nei livelli di copertura è meno ampia rispetto ad altre aree del Paese (Dipartimento per le politiche della famiglia 2020) anche se è possibile osservare tendenze differenti nelle diverse province e variazioni anche marcate tra comuni limitrofi. Generalmente i comuni della fascia costiera, con tassi di occupazione maggiore (nel comune costiero di Pesaro, la partecipazione al mercato del lavoro femminile nel 2011 era del 47,4%, a fronte del 40,8% del comune di Cagli, nell'entroterra<sup>8</sup>), presentano livelli di copertura in linea o superiori alla media nazionale. Tuttavia, nella provincia di Pesaro e Urbino in diversi comuni dell'entroterra la copertura risulta molto elevata, in alcuni casi con tassi superiori al 33%. Nella provincia di Macerata, invece, sono i comuni delle aree montane interne ad essere sprovvisti di servizi o a presentare dotazioni molto limitate. Tuttavia, alcuni comuni di dimensioni medio-piccole presentano livelli di copertura particolarmente elevati: si citano a titolo di esempio il comune di Genga (AN) con il 66%, Visso (MC) con il 75% e Mergo (AN) in cui il livello di copertura arriverebbe al 175% (Openpolis 2021). Dietro questi dati si celano situazioni diverse: in alcune realtà, colpite dalla denatalità e dalla crisi economica, le strutture esistenti sono sottoutilizzate, in altri casi le strutture di un comune vengono utilizzate dai residenti di località limitrofe.

### **3. Disegno della ricerca e scelte metodologiche**

Lo studio si pone il fine di analizzare il “diritto in azione” (Friedman [1975]1978): il focus è quindi sui processi di implementazione delle politiche per la prima infanzia. Il disegno di ricerca, di tipo qualitativo, è basato sull'uso di documenti istituzionali (Corbetta 1999). Si tratta di un ricco corpus di testi scritti, utili a individuare la funzione attribuita ai servizi per la prima infanzia nella regione Marche; oltre a ciò, i contenuti di tali documenti diventano indicatori dei processi sociali e culturali che danno luogo alle politiche pubbliche (La Spina 2011).

---

<sup>8</sup> I dati disponibili sull'occupazione a livello comunale sono del 2011, dati più recenti non sono facilmente accessibili (<https://ottomilacensus.istat.it/provincia/041/>).

Le informazioni ricavabili possono, quindi, diventare dati per la ricerca, materiale empirico da interpretare per studiare il passaggio dal diritto sulla carta a livello nazionale (D.lgs. n. 65/2017) al diritto in azione ossia, nel caso specifico, gli atti amministrativi che regolano i servizi per la prima infanzia e i provvedimenti adottati dalla Regione a partire dal 2017 per supportare l'implementazione del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e sostenere l'accesso ai servizi.

Questi documenti sono stati considerati dispositivi in cui si condensano significati, atteggiamenti e rappresentazioni degli enti locali nei confronti dei servizi per la prima infanzia, ossia come pratiche istituzionali (Marra 2017; La Spina 2011). Lo studio condotto si avvale dunque dell'approccio post-strutturalista all'analisi di *policy* (Bacchi 2012), che rifiuta l'idea che le istituzioni pubbliche identifichino e rispondano ai problemi, sostenendo invece che attraverso le loro pratiche stabiliscano politiche e interventi rivolti alla popolazione. Questa linea di argomentazione conduce a problematizzare il modo in cui le questioni vengono prodotte e rappresentate nelle politiche pubbliche (Bacchi 2015). La ricerca condotta è stata anche sostenuta dalla convinzione che la *governance* comprenda numerosi siti, agenzie e saperi che si relazionano per costruire sia gli oggetti (es. l'occupazione femminile) che i soggetti (es. bambini e i genitori che utilizzano i servizi di cura) della pratica analizzata. Per il processo di codifica dei contenuti è stata invece utilizzata la *critical discourse analysis* (Fairclough 2003). L'attenzione al linguaggio è qui il presupposto per un intenso lavoro di individuazione delle parole chiave e della loro collocazione nel testo, attraverso cui svelare il ruolo dei discorsi istituzionali nella costruzione della realtà sociale.

Per quanto riguarda la ricostruzione del processo di implementazione abbiamo focalizzato l'attenzione su tre tipologie di documenti regolativi:

1. A livello dei Comuni, i regolamenti dei nidi adottati dalle città capoluogo di provincia della regione Marche (Pesaro – Ancona – Macerata – Fermo – Ascoli Piceno), nonché gli atti amministrativi emanati per costruire le graduatorie di accesso ai servizi. L'analisi di questi documenti ha permesso di individuare eventuali meccanismi di tipo istituzionale volti alla selezione dell'utenza dei servizi. I criteri di accesso e di priorità producono, infatti, filtri che creano meccanismi di inclusione ed esclusione.

2. A livello regionale, i bandi relativi alla misura introdotta dalla Regione nel periodo 2017-2019 per sostenere l'accesso ai servizi (Voucher<sup>9</sup>). Si tratta di una misura compensativa, introdotta dalla Regione, avvalendosi dei fondi strutturali europei, quando le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali erano state fortemente decurtate dalle politiche di austerità imposte a livello nazionale. Si tratta di una misura avente lo scopo di aiutare le famiglie a so-

9 Nel periodo 2017-2019 la denominazione della misura è stata più volte modificata, in questo testo utilizziamo pertanto l'espressione "Voucher" in grado di sintetizzare sia la natura della misura che la denominazione di volta in volta adottata.

stenere i costi dei servizi in un periodo in cui si stava definendo il passaggio di competenze istituzionali dal settore delle politiche sociali a quello delle politiche educative. L'analisi ha avuto l'obiettivo di individuare le finalità attribuite a tale misura e gli eventuali meccanismi di selezione dei beneficiari.

3. A livello regionale, gli atti con i quali sono stati definiti gli Indirizzi regionali per l'implementazione del Servizio integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e i criteri per il riparto dei fondi nazionali.

Nel processo di raccolta e analisi sono state inoltre svolte due interviste dal carattere esplorativo a due figure apicali nell'ambito delle politiche e dei servizi 0-6 anni nella regione<sup>10</sup>.

Il caso studio delle Marche è stato scelto in funzione del suo essere una regione di mezzo, con un sistema di welfare caratterizzato da elementi che la pongono in prossimità dei più organizzati sistemi regionali dell'Emilia Romagna e della Toscana con le quali, fin dall'emanazione della L.r. n.9/2003 condivide l'attribuzione di una funzione educativa degli asili nido maggiormente definita (Maitino *et al.* 2020), ma anche con aspetti di criticità e potenzialità ancora non valorizzate, in sintonia con i sistemi di welfare regionali delle altre regioni del centro e sud. A fronte di importi di spesa sociale in piena sintonia con la media nazionale (Pesaresi, Genova 2022; Palazzo, Genova 2008), la copertura degli asili nido al momento della nostra indagine (dunque prima che fosse implementata la riforma ex D.lgs. n. 65/2017) oscilla infatti tra il 34,3% della provincia di Ancona, al 28,4% di quelle di Fermo e Macerata. Dal punto di vista del lavoro, le Marche sono una regione che è stata segnata da un significativo aumento del tasso di disoccupazione, quasi raddoppiato nel volgere di 10 anni: era al 4,9% nel 2005 e al 9,9% nel 2015. Del resto, nel 2015 l'occupazione femminile risultava stabile (39%, era al 38,9% nel 2005) a fronte invece del calo dell'occupazione maschile (dal 58% nel 2005 al 55% nel 2015). Questi sintetici dati lasciano trasparire una condizione femminile particolarmente gravosa: sul lavoro per il mercato delle donne marchigiane, che pure hanno un tasso di occupazione più basso di quello degli uomini, si regge parte dei redditi familiari, a fronte di una ridotta presenza di servizi per la cura e l'educazione dei bambini. Peraltro, come confermano i dati più recenti, si tratta di una situazione disomogenea sul territorio (Istat 2023).

---

10 Giovanni Santarelli (dirigente dal 2006 al 2021 presso il Servizio Politiche Sociali della Regione Marche) e Valter Chiani (Responsabile dei Servizi alla persona e alla famiglia del Comune di Pesaro e membro del Gruppo di lavoro Regione Marche per la promozione del coordinamento pedagogico) che ringraziamo per la partecipazione allo studio.

## 4. Risultati

### 4.1. *L'accesso ai servizi per la prima infanzia nei Comuni capoluogo di provincia*

Le finalità previste dal D.lgs. n.65/2017 e l'implementazione del Servizio integrato di educazione e istruzione 0-6 anni devono confrontarsi con la logica multilivello delle politiche sociali disegnata dalla riforma del Titolo V della Costituzione e del relativo ruolo attribuito alle Regioni, che vede i Comuni come attori coinvolti nella formulazione e implementazione delle politiche per la prima infanzia, aventi il ruolo di individuarne i requisiti e i criteri di accesso. Come è stato osservato,

le modalità di *targeting* degli interventi non è aspetto neutrale nel processo di formulazione delle politiche. Gli strumenti di selezione dell'utenza, infatti, non si limitano a definire le soglie di inclusione dei cittadini per l'accesso ai servizi, ma possono configurare forme differenziate di cittadinanza” (Fazzini, Nava 2016, p. 125).

L'analisi dei regolamenti degli asili nido comunali (Tab.1) è dunque un primo passaggio in quanto atti amministrativi in cui si condensa una pratica istituzionale che dà forma ad uno specifico approccio di *policy*, ossia come pratica di gestione che incide nell'accesso a tali servizi e di definizione dei diritti.

I regolamenti dei Comuni capoluogo di provincia risalgono ad anni precedenti l'introduzione del D.lgs. n.65/2017 e risultano ad oggi non modificati. Il più datato è quello del comune di Pesaro che risale al 1998. Si tratta inoltre di un regolamento fortemente improntato alla qualità del servizio. Sebbene, infatti, in tutti gli atti presi in considerazione l'asilo nido venga definito un servizio educativo volto al benessere psico-fisico (cfr. regolamento Comune Fermo) e allo sviluppo del bambino (cfr. regolamento Comune Ascoli Piceno), solo il regolamento del Comune di Pesaro fa esplicito riferimento al “diritto alla eguaglianza delle opportunità formative” e alla “responsabilità educativa della famiglia e della continuità con le realtà educative territoriali”. Da questi atti emerge chiaramente come il destinatario del servizio sia il bambino e, in subordine, la famiglia.

Tab.1 Regolamenti comunali dei nidi

<i>Comune</i>	<i>Anno approvazione</i>	<i>Definizione servizio</i>	<i>Requisiti accesso</i>	<i>Criteri graduatoria</i>
Pesaro	1998	L'asilo nido è un'agenzia educativa ed una istituzione pedagogica (art.1).	Età del bambino (art.2)	Attività lavorative componenti nucleo familiare;  Composizione nucleo familiare.
Ancona	2015	Il Nido d'Infanzia è un servizio sociale di interesse pubblico, con finalità educative (art.1)	Residenza ed età del bambino (art.14)	Condizione figlio  Condizione occupazionale genitori  Condizioni familiari particolari
Macerata	2014	L'Asilo Nido è un servizio sociale di interesse pubblico, con finalità educative (art.1)	Residenza ed età del bambino (art.3)	Situazione Economica Equivalente (ISEE)  Condizioni particolari del bambino
Fermo	2013	Il nido d'infanzia è un servizio educativo (art.2)	Età del bambino e residenza del bambino e dei genitori (art.8).	Condizione figlio  Condizione occupazionale genitori  Condizioni familiari particolari  Situazione Economica Equivalente (ISEE)
Ascoli Piceno	2012	L'Asilo Nido è un servizio educativo di interesse pubblico (art.1)	Residenza ed età del bambino (art.12).	Condizione occupazionale genitori  Condizioni familiari particolari

Fonte: nostre elaborazioni

I requisiti per l'ammissione al nido nei regolamenti considerati fanno riferimento all'età del bambino e alla residenza, in linea con quanto stabilito dalla L.R. n.9/2003.

Riguardo alla formazione delle graduatorie di accesso, i criteri invece si riferiscono alla condizione di figlio (es. disabilità, condizione di orfano/a), alla condizione lavorativa dei genitori, a condizioni familiari specifiche, per lo più riconducibili alla presenza di disabili o persone non autosufficienti conviventi. Inoltre, nei comuni di Macerata e Fermo si tiene conto della condizione economica attraverso l'ISEE. Nel regolamento del Comune di Ascoli Piceno si legge inoltre

In caso di parità di punteggio vale la seguente condizione di priorità: minor reddito familiare; ordine cronologico di presentazione della domanda (art.13).

Al contrario, nel regolamento del Comune di Pesaro si legge

in ogni caso, l'accesso al servizio non è correlato con la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Tale situazione viene presa in considerazione solo successivamente all'intervenuta ammissione, ai fini della verifica della capacità dello stesso nucleo familiare di corrispondere integralmente i contributi dovuti ai sensi delle specifiche deliberazioni vigenti.

Nel considerare la condizione lavorativa dei genitori emergono differenze anche molto marcate. In tutti gli atti considerati sono i nuclei con entrambi i genitori occupati a tempo pieno ad essere favoriti nell'accesso e, invece, è penalizzata la condizione di genitore disoccupato alla quale viene attribuito un punteggio più basso rispetto alla condizione di genitore occupato a tempo pieno. Peculiare, inoltre, risulta il regolamento del Comune di Fermo che equipara il genitore lavoratore precario al genitore con lavoro part time, indipendentemente dall'orario lavorativo del primo. Infine, ad Ancona la condizione di studente è equiparata a quella di lavoratore a tempo pieno, mentre ad Ascoli Piceno è equiparata a quella di genitore non occupato.

Tra i regolamenti presi in esame vi è sostanziale accordo nell'indicazione dei requisiti e nell'individuazione dei criteri; questi ultimi, tuttavia restituiscono posizioni diametralmente opposte nel modo in cui vengono declinati, definendo pertanto un'immagine frammentata. Si tratta di criteri che non sembrano centrare pienamente gli obiettivi delineati dal *social investment*, in quanto trascurano i genitori occupabili; d'altro canto, non soddisfano pienamente i criteri relativi alla sfera dei *children's rights* poiché la fruizione del servizio è vincolata alla presenza di condizioni di tipo familiare.

Nella formazione delle graduatorie si tiene conto della condizione occupazionale dei genitori, ma in nessuno dei regolamenti si riscontra un'attenzione specifica all'occupazione femminile. E in tutti i regolamenti privilegiare

l'occupazione dei genitori penalizza strutturalmente le donne che faticano ad acquisire una posizione lavorativa stabile nel mercato del lavoro o che sono in formazione.

#### ***4.2. I Voucher regionali per l'accesso ai servizi per la prima infanzia***

Negli anni tra il 2017 e il 2019<sup>11</sup>, il finanziamento dei servizi per la prima infanzia pur nel mutato quadro nazionale, rimane a carico del comparto sociale: ci troviamo quindi in un delicato momento di passaggio (vedi paragrafo successivo). Le politiche sociali della Regione Marche si muovono nel contesto del Piano Socio-Sanitario approvato nel 2012 e intitolato “Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo”. Si tratta di un Piano profondamente differente dal precedente Piano Sociale del 2008 (“Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in un processo di continuità, stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”), che dava ampio spazio alle politiche di settore e, in particolare, ai servizi per la prima infanzia, anche sulla spinta dell’innovatività di cui si faceva portatrice la recente introduzione della L.R. n.9/2003. Ma si tratta di un Piano profondamente differente anche dal successivo Piano Sociale del 2020 (“Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l’innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. Centralità del cittadino ed equità sociale nell’ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare”), che recepisce in pieno le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 65/2017. Quello del 2008 è infatti un Piano Socio-Sanitario che deve essere collocato nel contesto di *austerità* segnato da significativi tagli alla spesa sociale e, nello specifico, al Fondo Nazionale Politiche Sociali.

Entro un quadro di indebolimento del welfare regionale e di mutamento della normativa nazionale riferita ai servizi per la prima infanzia, la Regione Marche ha individuato nel Piano Operativo Regionale (POR) Marche FSE 2014-2020 un canale di finanziamento destinabile a sostenere l’accesso ai servizi socioeducativi per la prima infanzia. Nello specifico, questo viene sostenuto attraverso l’implementazione di Voucher (Tab.2).

Nel 2017 i Voucher vengono finanziati con riferimento all’Asse II del POR Marche FSE 2014-2020, ossia come misura di inclusione sociale e lotta alla povertà che ha come risultato atteso l’“aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia”. Tuttavia, in sede di attuazione la DGR n.477/2017 si pone l’obiettivo “di utilizzare i servizi di cura socioedu-

---

11 I Voucher sono rimasti attivi anche per l’anno 2019, quando per altro avviene l’implementazione della normativa nazionale (cfr. par. successivo). Tra il 2018 e il 2019 non si rilevano differenze significative; pertanto, nel prosieguo del lavoro ci si concentrerà sul biennio 2017-2018

cativi rivolti a minori al fine di favorire lo sviluppo di una società inclusiva ed attenta alle esigenze familiari con figli in età 0-3 anni, nonché di sostenere un innalzamento dei tassi di attività ed occupazione femminili investendo su servizi che agevolino la conciliazione”. Per altro, si tratta di un obiettivo rivolto a persone occupate e, infatti, intende “sostenere la particolare e delicata condizione di occupati/genitori”. Nel 2018 piuttosto, i Voucher vengono finanziati con riferimento all’Asse I ossia come misura da cui ci si attende un aumento dell’occupazione femminile e fatti rientrare tra le azioni a sostegno della conciliazione. Ad uno sguardo comparativo, pertanto, nel 2018 cambia l’Asse della programmazione, pur restando il POR Marche FSE 2014-2020 il documento di riferimento ma, a obiettivi diversi e a risultati attesi diversi, continua a corrispondere la stessa misura dei Voucher.

*Tab. 2. L'implementazione dei Voucher per l'accesso ai servizi socio-educativi per l'infanzia*

<i>Anno</i>	<i>Programmazione</i> (POR Marche FSE 2014-2020 )	<i>Attuazione</i>
2017	<p><i>Asse II</i></p> <p>Inclusione sociale e lotta alla povertà</p> <p><i>Priorità di investimento 9.4</i></p> <p>Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale</p> <p><i>Risultato atteso 9.3</i></p> <p>Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia</p> <p><i>Tipologia di azione 9.4.A</i></p> <p>Voucher per l’acquisizione di servizi socio educativi per minori a carico (anche per le scuole paritarie)</p>	<p><i>DGR n. 477/2017</i></p> <p>Individuazione della quota base di equilibrio territoriale.</p> <p>Individuazione dei criteri di selezione e valutazione delle domande.</p> <p>Approvazione schema “Contratto” tra famiglia e gestore del servizio socio-educativo”</p>
2018	<p><i>Asse I</i></p> <p>Occupazione</p> <p><i>Priorità di investimento 8.4</i></p> <p>Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l’accesso all’occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione delle parità di retribuzione per uno steso lavoro o un lavoro di pari valore</p> <p><i>Risultato atteso 8.2</i></p> <p>Aumentare l’occupazione femminile</p> <p><i>Tipologia di azione 8.4.</i></p> <p>Interventi a sostegno della conciliazione</p>	<p><i>DGR n. 465/2018</i></p> <p>Voucher per l’acquisizione di servizi socio educativi per minori a carico”-Definizione dei criteri e modalità di riparto delle risorse, individuazione della quota base di equilibrio territoriale e dei criteri di selezione e valutazione delle domande”.</p>

Fonte: nostre elaborazioni

I cambiamenti apportati in fase di programmazione e attuazione si prestano ad interpretare il significato attribuito ai Voucher nel quadro delle politiche di investimento sociale che, come più volte ricordato nel corso di questo lavoro, sono politiche volte a contenere “gli sprechi di capitale umano” (Ascoli, Sgritta 2015, p. 11) ovvero a contrastare i nuovi rischi sociali.

La Regione recepirebbe l’orientamento educativo nel 2017 inquadrando il Voucher nell’Asse II del POR Marche FSE 2014-2020, relativo alle politiche di inclusione sociale e lotta alla povertà. Questo inquadramento ha però ricadute ambigue specie in quanto la delibera di attuazione contiene la distinzione tra beneficiari, i genitori e destinatari, i bambini. Si profila dunque una pratica istituzionale la cui effettività viene messa in dubbio e bene avrebbe fatto la Regione nel 2018, spostando il finanziamento dei Voucher sull’Asse I “Occupazione” del POR Marche FSE 2014-2020. In tal modo, infatti, il bilanciamento delle forze in gioco appare meno ambiguo, sebbene continui ad essere precario. L’Asse “Occupazione” non prevede però tra le azioni finanziabili quella di Voucher per l’acquisto di servizi educativi per minori a carico, bensì quella di interventi di sostegno alla conciliazione.

Questo passaggio non risolve pertanto i dubbi circa l’effettività della misura ma semmai solleva una duplice problematicità che riguarda le donne. Così facendo, quella che poteva sembrare una svolta nella direzione di politiche di *social investment* per l’occupazione femminile si attua piuttosto come più generica misura di sostegno alla conciliazione dei genitori, peraltro occupati, escludendo quindi quelli in cerca di occupazione e quelli in formazione. Dunque, un Voucher che non risponde ad obiettivi di occupazione femminile né di innalzamento della stessa, peraltro indicato dal “risultato atteso 8.2” (cfr. Tab.2), avendo però rinunciato, con il passaggio dall’Asse 2 all’Asse 1, ad obiettivi socio-educativi.

Dovremmo pertanto concluderne che la Regione scelga qui di “sposare” la controversa e complessa relazione con l’idea di politiche trasversali che, nell’aumentare l’accesso ai servizi sociali e di cura, aumentano anche l’occupazione delle donne.

Problematica risulta anche l’analisi dell’efficacia dei Voucher, ancor più dal confronto con i regolamenti comunali. Anzitutto, la previsione di un solo bando annuale di fatto esclude i bambini nati durante l’anno di riferimento, ma nei mesi successivi alla pubblicazione del bando. Dal confronto con i regolamenti comunali emerge inoltre che la misura regionale prevede requisiti di accesso in funzione del genitore, piuttosto che in funzione dell’età e della residenza del bambino (cfr. Tab.1). Tra questi figurano la cittadinanza italiana, la residenza nelle Marche ovvero il possesso di permesso di soggiorno in regola da almeno tre anni allo scadere del bando.

Rispetto ai criteri per la composizione delle graduatorie, i regolamenti comunali ne individuano di riferiti alla condizione di figlio, alla condizione

occupazionale dei genitori e alla condizione familiare (cfr. Tab.1). La misura regionale mantiene gli stessi criteri, ma li declina diversamente.

Per quanto riguarda la condizione di figlio non vi sono specifiche se non in riferimento ai figli gemelli, rispetto ai quali il Voucher viene corrisposto per un solo figlio, facendo ricadere sulla famiglia il costo della retta per il/i gemello/i non destinatario/i.

Per quanto riguarda la condizione occupazionale dei genitori, presente anche negli atti comunali, nel caso dei Voucher si tratta di un criterio che viene intrecciato con la convivenza tra genitore e figlio e con lo status genitoriale. Ne risulta un criterio estremamente macchinoso, tanto da rendere estenuante per il genitore individuare la propria posizione. Basti pensare che da questo intreccio si viene a creare l'assurda situazione per cui risulta destinatario il figlio il cui genitore non convivente non sia occupato, purché risulti coniugato con altra persona o avente figli con altra persona, ma sono esclusi questi ultimi bambini che dovessero trovarsi della fascia di età di riferimento.

Un aspetto che merita particolare attenzione è poi quello che riguarda l'intervento della Regione nella procedura del 2018, allo scopo di precisare che nelle tipologie di convivenza tra il genitore e il bambino si deve includere la convivenza presso famiglia affidataria. È questo un intervento che colma la lacuna della precedente procedura e sembrerebbe anche rimediare alle criticità riscontrate nei regolamenti comunali (cfr. par. 4.1). Piuttosto, si tratta di una integrazione che molto lascia da fare in termini di politiche di *children's rights*. Con lo scopo di includere le differenti tipologie di convivenza, nella procedura si adotta un'espressione quale quella di "figlio-voucher". In tal modo si predilige una soluzione di carattere amministrativo a soluzioni che comporterebbero di modificare l'impianto di *policy* nella direzione di implementare una misura rivolta a tutti i bambini. In altri termini, chi sulla carta è il destinatario del Voucher lo è, di fatto, in quanto convivente con una figura genitoriale: destinatario non più in quanto figlio, ma non ancora in quanto bambino.

Infine, i Voucher tengono conto della condizione economica della famiglia sulla base delle soglie ISEE. Questo criterio, pur presente in molti dei regolamenti comunali risulta invece assente a Pesaro (cfr. par. 4.1), dove il Comune ha ritenuto di non voler applicare criteri economici. L'intervento regionale opera, un restringimento dei criteri rispetto a quanto previsto dall'ente locale.

I Voucher nella duplice versione del 2017 e del 2018 si presentano utili ma di dubbia effettività ed efficacia oltre che piuttosto farraginosi, almeno nella loro prima annualità<sup>12</sup>.

12 Il valore massimo del Voucher è pari a € 2.000,00 per una quota mensile di € 200,00 spendibili presso servizi pubblici e privati accreditati: nidi, centri per l'infanzia con pasto e sonno, centri senza pasto e sonno, nidi domiciliari. Per il 2017 la spendibilità

### ***4.3. Implementazione del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 nella Regione Marche***

Dal 2019, i nidi e gli altri servizi per la prima infanzia non sono più finanziati dal Fondo Nazionale per le politiche sociali e dal Fondo regionale per le politiche sociali (ex art. 27 della L.r. n.32/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”) ma, rientrando nell’ambito del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, ricevono risorse dal Fondo nazionale per il Sistema integrato 0-6 anni del Ministero dell’istruzione.

Questo passaggio ha comportato l’emanazione di specifici provvedimenti a livello regionale per l’attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni che riguardano: la definizione di indirizzi di programmazione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale; il riparto delle risorse del Fondo nazionale tra i comuni ammessi al finanziamento e le azioni legate alla realizzazione dei Poli per l’infanzia, coordinamento pedagogico e formazione del personale.

Con la deliberazione n. 561/2018, la Regione Marche ha emanato gli indirizzi regionali per la predisposizione del Programma regionale degli interventi per il Sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni e le modalità di presentazione delle istanze da parte dei Comuni in forma singola o associata. In linea con gli obiettivi strategici individuati dal D.lgs 65/2017, la Regione ha indicato in primo luogo il consolidamento e ampliamento dei servizi educativi e la qualificazione delle scuole dell’infanzia con particolare attenzione al loro riequilibrio territoriale e al raggiungimento di una maggiore omogeneità sul piano qualitativo, con il fine di includere tutti i bambini. Vengono indicati anche obiettivi che riguardano il personale a partire dalla qualificazione universitaria, la formazione in servizio e l’operatività del coordinamento pedagogico territoriale. infine, la Regione individua anche l’obiettivo di introdurre condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l’infanzia.

Negli atti di indirizzo regionali per la destinazione delle risorse fornite dal Ministero dell’istruzione, in linea con gli obiettivi nazionali, è evidente l’orientamento verso l’ampliamento e il consolidamento della rete dei servizi. Tuttavia, la Regione non prevede criteri specifici basati sui livelli di copertura effettiva per destinare ai Comuni le risorse finalizzate all’ampliamento

---

del Voucher è vincolata alla sottoscrizione di un contratto tra famiglia beneficiaria ed Ente gestore del servizio, in cui quest’ultimo si rende disponibile ad accettare il Voucher quale forma di pagamento per il servizio erogato. Il valore del Voucher, che le famiglie beneficiarie spenderanno presso i servizi, viene rimborsato dalla Regione Marche all’Ente gestore, attraverso il trasferimento del corrispettivo monetario. Questa modalità non viene confermata nel 2018 quando la Regione fissa il trasferimento del corrispettivo monetario a consuntivo direttamente alla famiglia beneficiaria.

dei posti nei servizi per la prima infanzia. Si osserva solo, nel primo atto di indirizzo, un tentativo di favorire i Comuni di piccole dimensioni nel loro operare in forma associata. Tra le finalità recepite vi è anche la facilitazione dell'accesso attraverso la destinazione di risorse per sostenere la riduzione tariffaria. I criteri adottati a tale riguardo fanno esclusivo riferimento alla condizione economica della famiglia richiamando la soglia ISEE di 21.500 euro per individuare la platea di utenti che possono godere di agevolazioni nelle tariffe. Le finalità e le azioni individuate in questi documenti si collocano pienamente nella cornice normativa e culturale del D.lgs n.65/2017 e quindi del perseguimento dell'inclusione di tutti i bambini in età prescolare. La categoria di utenti ai quali i Comuni dovranno prestare particolare attenzione nell'erogazione dei servizi, in questo contesto, sono quelli in condizioni economiche svantaggiate. Tale orientamento è coerente con la prospettiva del *social investment* che considera i bambini appartenenti alle fasce più svantaggiate della popolazione i destinatari privilegiati degli interventi educativi.

Tuttavia, la specifica soglia ISEE di 21.500 euro indicata negli indirizzi regionali diventa un riferimento comune per le amministrazioni comunali che spesso, invece, adottano localmente soglie differenti per determinare la platea di famiglie potenziali destinatarie di agevolazioni tariffarie. Per esempio, nei Comuni di Pesaro, Ancona e Ascoli Piceno si applicano agevolazioni tariffarie lineari alle famiglie con valore dell'ISEE inferiore a 25.000 euro e poi tariffe differenziate per scaglioni di reddito. A Macerata la tariffazione è modulata per fasce di reddito ISEE fino a un massimo di 50.000 euro. Anche in questo caso i criteri adottati in sede regionale sembrano essere più stringenti rispetto a quelli previsti a livello locale con l'effetto di restringere la fascia di popolazione destinataria di misure di sostegno all'accesso ai servizi.

Se, dunque, sulla carta pare ormai essersi concluso il passaggio dal sociale all'educativo, permangono alcuni nodi problematici riguardo all'accesso, poiché questo continua ad essere un aspetto regolamentato a livello locale. L'eterogeneità dei requisiti definiti dalle amministrazioni locali interagisce con i criteri e gli orientamenti posti a livello regionale. Ciò può rappresentare un ostacolo piuttosto che un sostegno alle famiglie; specie laddove è premiata la condizione lavorativa già acquisita piuttosto che la condizione di genitore disoccupato viene rafforzato l'utilizzo del servizio da parte di famiglie *dual-earner* e, in definitiva, vengono istituzionalizzate disuguaglianze di partenza, ossia si riduce la capacità redistributiva del servizio. Pertanto, il mancato adeguamento dei regolamenti redatti in anni precedenti l'entrata in vigore del D.lgs n.65/2017 rappresenta un limite alla piena attuazione dei diritti dei bambini. D'altro canto, la limitazione del sostegno all'accesso attraverso la riduzione tariffaria a famiglie con redditi molto bassi rischia di lasciare privi di supporto quei bambini che non vivono in nuclei carat-

terizzati da disagio economico, ma per i quali il peso relativo della retta sul reddito familiare può essere consistente, rappresentando un ostacolo per la frequenza dei servizi educativi.

## 5. Conclusioni

Il passaggio dei servizi per la prima infanzia dall'ambito sociale a quello educativo non ha reso meno rilevante la questione dell'accesso ai servizi. Nonostante l'orientamento universalista proposto dal D.lgs n.65/2017, il caso studio delle Marche mette in luce come, a distanza di qualche anno dalla sua approvazione, nell'implementazione del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, per il carattere specifico della *governance* multilivello dei servizi per l'infanzia, si continuano a determinare meccanismi istituzionali che contribuiscono a costruire specifici profili di utenti in sintonia con quanto già evidenziato dalla letteratura (Gambardella, Pavolini, Arlotti 2016; Pavolini, Van Lancker 2018). Nel rapporto tra livello regionale e locale emerge la tensione tra un orientamento educativo, centrato sulle esigenze dei bambini, e uno rivolto ai bisogni di conciliazione dei genitori, delineando il consolidarsi di un disallineamento che di fatto ha reso tortuose l'effettività delle norme e anche la loro efficacia. Effettività (vedi azioni regionali) ed efficacia (vedi criteri di accesso stabiliti a livello locale) della norma (D.lgs n.65/2017) sembrano proseguire su strade a volte parallele dove a rimanere più penalizzati sembrano paradossalmente i bambini nei nuclei familiari caratterizzati da maggiore precarietà e incertezza lavorativa. L'analisi dei processi di implementazione converge nell'evidenziare, nel passaggio dal diritto sulla carta al diritto in azione, un processo di disuguaglianza istituzionale: un processo in cui sono le regole poste nei regolamenti comunali e nei regolamenti regionali per i Voucher che di fatto generano processi di discriminazione istituzionale.

Questo lavoro intende contribuire al dibattito sull'implementazione delle politiche e servizi per la prima infanzia nel nostro paese, e sui meccanismi istituzionali perversi che lasciano al margine proprio quei/lle bambini/e e quei genitori che potrebbero trarre maggior beneficio da questi servizi sia rispetto ai processi educativi dei/lle bambini/e che all'occupazione di entrambi i genitori. Ciò appare tanto più rilevante alla luce dei recenti orientamenti europei che nel promuovere una *Child guarantee* individuano nell'efficace accesso ai servizi per la prima infanzia uno degli strumenti fondamentali per la lotta all'esclusione sociale<sup>13</sup>.

---

13 Council Recommendation (EU) 2021/1004 del 14 giugno 2021 “*Establishing a European Child Guarantee*”

L'esperienza marchigiana si presta, infine, ad una più generale riflessione sul paradigma del *social investment* spesso declinato come orientamento verso una maggiore inclusione sociale attraverso il sostegno dei soggetti più deboli (nel mercato): le donne e i bambini in condizioni socio-economiche svantaggiate. Le tensioni che abbiamo osservato nell'implementazione del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni evidenziano i limiti di un approccio che considera in termini strumentali tanto la promozione dell'occupazione femminile quanto la valorizzazione del capitale umano. Il superamento di queste tensioni può derivare dall'adozione di una visione relazionale dei diritti dei minori nella quale venga abbandonata una concezione dei diritti come forma di protezione individuale a favore di una che li concepisca come strumenti per strutturare relazioni tra individui, per permettere loro di crescere e fiorire in modi che altrimenti sarebbero irraggiungibili (Casalini 2014).

## Bibliografia

- Arlotti, M., Sabatinelli, S., (2015), Verso un sistema pre-scolare integrato? I servizi all'infanzia nella riforma «La Buona Scuola», *Politiche Sociali/Social Policies*, 2, pp. 341-346. DOI: 10.7389/80428
- Ascoli, U., Sgritta, G.B., (2015), Introduzione. Segni di investimento sociale in Italia?, in Ascoli, U., Ranci, C., e Sgritta, G.B. (a cura di), *Investire nel sociale. La difficile innovazione del welfare italiano*, Bologna, Il Mulino, pp. 7-30.
- Bacchi, C., (2012), Why Study Problematizations? Making Politics Visible, *Open Journal of Political Science*, 2, 1, pp. 1-8. DOI: <http://dx.doi.org/10.4236/ojps.2012.21001>
- Bacchi, C., (2015), The Turn to Problematization: Political Implications of Contrasting Interpretive and Poststructural Adaptations, *Open Journal of Political Science*, 5, 1, pp. 1-12. DOI: <http://dx.doi.org/10.4236/ojps.2015.51001>
- Baraldi, C., Maggioni G., e Mittica, M.P. (a cura di) (2003), *Pratiche di partecipazione. Teorie e metodi di intervento con bambini e adolescenti*, Roma, Donzelli.
- Baraldi, C., a cura di, (2001), *Il bambino salta il muro*, Azzano San Paolo, Edizioni Junior.
- Barbieri, N.S., (2015), *Asili nido e servizi educativi per la prima infanzia in Italia. Lineamenti storici, fondamenti pedagogici, modalità operative*, Padova, Cluep.
- Bonoli, G., Natali, D., (2012), *The Politics of the New Welfare State*, Oxford, Oxford University Press.

- Cantillon, B., (2011), The Paradox of the Social Investment State: Growth, Employment and Poverty in the Lisbon Era, *Journal of European Social Policy*, 21, 5, pp. 432-449. DOI: <https://doi.org/10.1177/0958928711418856>
- Casalini, B., (2014), The Early Childhood Education and Care Policy Debate in the EU. *Interdisciplinary Journal of Family Studies*, 19, 1, pp. 77-94.
- Corbetta, P., (1999), *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, Bologna, Il Mulino.
- Costa, G., (2012), Il Social Investment Approach nelle politiche di welfare: un'occasione di innovazione, *La Rivista delle politiche sociali*, 4, pp. 335-353.
- Dipartimento per le politiche della famiglia, (2020), *Nidi e servizi educativi per l'infanzia. Criticità, stato dell'arte e sviluppi del Sistema educativo integrato 0-6*. [https://www.istat.it/it/files/2020/06/report-infanzia\\_def.pdf](https://www.istat.it/it/files/2020/06/report-infanzia_def.pdf) (data di accesso 20/7/2022).
- Fariclough, N., (2003), *Analysing Discourse*, London and New York, Routledge.
- Fazzini, O., Nava, L., (2016), Sui criteri di accesso ai servizi: il caso degli asili nido, *Politiche Sociali/ Social Policies*, 1, pp. 123-140. DOI: 10.7389/83121
- Ferioli, E.A., (2004), Esiti paradossali dell'innovativa legislazione regionale in tema di asili nido, tra livelli essenziali ed autonomia finanziaria regionale, *Le Regioni. Bimestrale di analisi giuridica e istituzionale*, 2/3, pp. 743-757. DOI: 10.1443/15567
- Ferrera, M., (2009), From the Welfare State to the Social Investment State, *Rivista Internazionale di Scienze Sociali*, 117, 3/4, pp. 513-528.
- Friedman, L.M., ([1975]1978), *The Legal System: A Social Science Perspective*. Traduzione italiana *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna, Il Mulino.
- Gambardella, D., Pavolini, E., e Arlotti, M., (2016). L'investimento sociale alle prese con disuguaglianze sociali e territoriali, in Ascoli, U., Ranci, C., e Sgritta, G.B. (a cura di), *Investire nel sociale. La difficile innovazione del welfare italiano*, Bologna, Il Mulino, pp. 45-73.
- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, (2019), *Raccomandazione del consiglio del 22 maggio 2019 relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia* (2019/C 189/02). [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=EN) (Data di accesso 10/10/2022).
- Goodin, R. E., Headey, B., Muffels, R., and Dirven, H.J. (1998), *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Hemerijck, A., (2013), *Changing Welfare States*, Oxford, Oxford University Press.

- Hewett, M.V., (2001), Examining the Reggio Emilia Approach to Early Childhood Education, *Early Childhood Education Journal*, 29, pp. 95-100. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1012520828095>
- Istat, (2020), *Nidi e servizi educativi per la prima infanzia. Anno educativo 2019-2020*, [https://www.istat.it/it/files//2021/11/REPORT\\_ASILINIDO-2019-2020.pdf](https://www.istat.it/it/files//2021/11/REPORT_ASILINIDO-2019-2020.pdf) (Data di accesso 20/07/2022)
- Istat, (2023), *Tasso di occupazione: dati provinciali*, <http://dati.istat.it/index.aspx?queryi=23172> Data di accesso 18/03/2023)
- Kazepov, Y., Ranci, C., (2017), Is Every Country Fit for Social Investment? Italy as an Adverse Case, *Journal of European Social Policy*, 27, 1, pp. 90-104. DOI: 0.1177/0958928716673314
- Jenson, J., (2012), Redesigning Citizenship Regimes After Neoliberalism. Moving Towards Social Investment, in Morel, N., Palier, B., and Palme J. eds., *Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Policies and Challenge*, Bristol, Policy Press Scholarship Online, pp. 61-88. DOI: 10.1332/policypress/9781847429247.003.0003
- La Spina, A., (2011), *Politiche pubbliche. Analisi e valutazione*, Bologna, Il Mulino.
- Lattarulo, P., Ravagli, L., (2022), Comuni in confusione sugli asili nido, *La Voce.info*, <https://www.lavoce.info/archives/95142/comuni-in-confusione-sugli-asili-nido/> (Data di accesso 1/08/2022).
- Lauri, T., Pöder, K., and Ciccia, R., (2020), Pathways to Gender Equality: A Configurational Analysis of Childcare Instruments and Outcomes in 21 European Countries, *Social Policy Administration*, 54, pp. 646–666. DOI: <https://doi.org/10.1111/spol.12562>
- Lewis, J., (2010), Book Review: GostaEsping-Andersen (2009), *The Incomplete Revolution. Adapting to Women's New Roles*, *Journal of Social Policy*, 39, 3, pp. 485-487.
- Lister, R., (2003), Investing in the Citizen-Workers of the Future: Transformations in Citizenship and the State Under New Labour, *Social Policy Administration*, 37, 5, pp. 427-443 <https://doi.org/10.1111/1467-9515.00350>
- Maitino, M.L., Ravagli, L., e Valentino, A., (2020), *Accesso ai servizi per la prima infanzia in Toscana: opportunità, necessità, disponibilità, costi*. Paper presentato alla XIII Conferenza ESPAnet Italia 2020 “Il welfare state di fronte alle sfide globali”, Università Ca' Foscari Venezia.
- Marra, M., (2017), *Valutare la valutazione: adempimenti, ambiguità e apprendimenti nella PA italiana*, Bologna, Il Mulino.
- Morel, N., Palier, B., and Palme, J., eds., (2012), *Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Policies, Challenges*, Bristol, Policy Press.
- Neri, S., (2017), Il nuovo sistema integrato dei servizi per l'infanzia tra ambizioso universalismo e realismo minimalista, *Politiche Sociali/Social Policies*, 3, pp. 513-516. DOI: 10.7389/88302

- Neri, S., (2018), La riforma dei servizi per l'infanzia e il lavoro di cura dei bambini tra residualità e universalismo, *La Rivista delle Politiche Sociali*, 1, pp.71-86.
- Neri, S., (2020), *Servizi di welfare e Comuni. Nuove politiche e trasformazioni organizzative*, Roma, Carocci.
- Openpolis, (2021), *La povertà educativa nelle Marche. 2 L'offerta di asili nido nelle Marche*, <https://www.openpolis.it/esercizi/le-famiglie-raggiunte-dalla-banda-larga-ultraveloce-nelle-marche/> (Data di accesso 20/7/2022)
- Palazzo, F., Genova, A. (a cura di) (2008), *Il welfare nelle Marche*, Roma, Carocci.
- Pavolini, E., Van Lancker, W., (2018), The Matthew effect in childcare use: a matter of policies or preferences?, *Journal of European Public Policy*, 25, 6, pp. 878-893. DOI: 10.1080/13501763.2017.1401108
- Pesaresi, F., Genova, A., a cura di, (2022), *Rapporto sull'assistenza nelle Marche 2021. Le sfide e le prospettive per il welfare sociale territoriale integrato*, Milano, FrancoAngeli Open Access.
- Pesaresi, F., (2021), *Tutte le risorse per gli asili nido*, <https://francopesaresi.blogspot.com> (Data di accesso: 20/7/2022).
- Prina, F., (2019), *I processi di implementazione delle norme: dai diritti di carta ai diritti sostanziali*, in Cottino, A. (a cura di), *Lineamenti di sociologia del diritto*, Bologna, Zanichelli, pp. 299-336.
- Qvortrup, J., (2009), Are Children Human Beings or Human Becomings? A Critical Assessment of Outcome Thinking, *Rivista internazionale di scienze sociali*, 117, 3/4, pp. 631-654.
- Ronfani, P., (2001), *I diritti del minore. Cultura giuridica e rappresentazioni sociali*, Milano, Guerini Scientifica.
- Sabatinielli, S., (2017), *Politiche per crescere. La prima infanzia tra cura e investimento sociale*, Bologna, il Mulino.
- Saraceno, C., (2020), Politiche per le famiglie e disuguaglianze, *Politiche sociali*, 1, pp. 103-124. doi: 10.7389/97337
- Saraceno, C., (2015), A Critical Look to the Social Investment Approach from a Gender Perspective, *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 22, 2, pp. 257-269. <https://doi.org/10.1093/sp/jxv008>
- Unione Europea, (2011), *Comunicazioni della Commissione Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0066&from=IT> (Data di accesso: 18/03/2023).
- Unione Europea, (2013), *Raccomandazione della Commissione del 20 febbraio 2013. Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale* (2013/112/UE). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H0112&from=IT> (Data di accesso: 18/03/2023).

Unione Europea, (2019), *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2019 relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia* (2019/C 189/02) [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=EN) (Data di accesso: 18/03/2023).

# Il legame sociale e il reato di terrorismo. Considerazioni sociologiche a partire da alcune radicalizzate jihadiste italiane

## Social Bonds and Terrorism. Sociological Considerations from Some Italian Jihadist Women

ULIANO CONTI<sup>1</sup>

### Sommario

L'articolo considera il tema della radicalizzazione terroristica jihadista. Propone alcuni casi di donne italiane radicalizzate, dal momento che la letteratura sul tema si concentra soprattutto sugli uomini. La trattazione permette di far emergere elementi interessanti sulla rilevanza dei legami interpersonali per l'adesione terroristica. Il legame è, quindi, un elemento su cui concentrare l'attenzione, anche alla luce del codice penale italiano. In tal senso, i reati previsti dal codice possono essere inquadrati in relazione a strategie di reclutamento terroristico e ai contesti sociali preferiti dai reclutatori.

**Parole chiave:** terrorismo, sociologia, diritto, jihadismo, radicalizzazione, legami

### Abstract

The article considers the topic of Jihadist terrorist radicalization. It proposes some cases of Italian radicalized women, since the literature on the subject focuses mainly on men. The analysis allows interesting elements to emerge on the relevance of interpersonal ties for terrorist adhesion. The bond is, therefore, an element on which to focus attention, also in the light of the Italian penal code. In this perspective, the crimes provided for by the code can be framed in relation to terrorist recruitment strategies and the social contexts preferred by recruiters.

**Keywords:** terrorism, sociology, law, Jihadism, radicalization, bonds

---

<sup>1</sup> Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Università degli Studi di Perugia. [uliano.conti@unipg.it](mailto:uliano.conti@unipg.it)



## 1. Lo stato dell'arte

Gli studi sul terrorismo<sup>2</sup> possono essere ricondotti a tre differenti prospettive: analisi psicopatologiche che considerano i terroristi come affetti da malattie mentali; analisi delle personalità e dei caratteri dei terroristi; analisi dei legami sociali. Dal punto di vista analitico delle scienze sociali, poco fruttuoso sembra voler considerare i casi citati – e in generale la radicalizzazione jihadista – da un punto di vista principalmente psicopatologico. Già da tempo per analizzare l'adesione a gruppi terroristici sembra non avere grande capacità euristica un approccio attento solamente alle patologie mentali (Victoroff 2005). Infatti, molte ricerche mostrano che i componenti di gruppi terroristici come Brigate Rosse, ETA e IRA non erano affetti da patologie mentali significative (Victoroff 2005, Della Porta 2020). In altre parole, il malato mentale può essere tra i terroristi, ma essi non sono, per il fatto della loro violenza politica, necessariamente malati mentali (Ferracuti 1982).

Sulla stessa linea concettuale occorre superare la rappresentazione del terrorista jihadista come “lupo solitario”, come sostenuto da Sageman (2004). Nel processo di radicalizzazione emerge, infatti, il ruolo dei legami interpersonali (affettivi, amicali, parentali...) che fanno, anche a distanza, da sfondo all'adesione jihadista (Sageman 2004).

Collocato in secondo piano l'aspetto psicopatologico, è, comunque, importante sottolineare gli studi sulle personalità e sui caratteri personali dei terroristi. In altre parole, non mancano analisi delle personalità a un livello individuale (Horgan 2017). Ad esempio, Kruglanski (2006) focalizza l'attenzione sulla causa psicopatologica relativa alla singola personalità (*individual syndrome*), confrontandola con la motivazione che concepisce il terrorismo come strumento (*tool*) impiegato dall'attore per il raggiungimento di obiettivi in una prospettiva che razionalmente impiega mezzi violenti per

---

2 La definizione di 'terrorista' è oggetto di dibattito. Sageman (2004) e Victoroff (2005) identificano, tra le centinaia di definizioni di terrorismo, cinque elementi in comune: utilizzo della violenza; finalità politica; bersaglio civile e non militare; ricerca dell'eco comunicativa; presenza di un gruppo più o meno strutturato. Qui si utilizza il termine per gli aspetti penalistici in relazione al reato di terrorismo come definito dal Codice Penale italiano e per gli aspetti sociologici come, appunto, inteso da Sageman (2004), Victoroff (2005) e Della Porta (1988, 2018). Roversi (2006), diversamente, utilizza il termine 'combattente' perché privo di connotazione stigmatizzante. Con riferimento specifico al caso italiano degli anni Settanta il termine 'terrorismo' è utilizzato per fenomeni e attori molto differenti: dal terrorismo stragista dell'estrema destra al terrorismo di gruppi di estrema sinistra come le Brigate Rosse (Della Porta 1988). In casi differenti, come ad esempio quelli rappresentati nello stesso periodo dalle manifestazioni armate e dagli scontri di piazza è utilizzato il termine 'violenza politica'. Tale termine è riferibile a gruppi e attori che non ripudiavano la violenza, ma, anzi, intendevano teorizzarla e valorizzarla come elemento trasformativo della società, ma non è caratterizzato da tutti i cinque elementi indicati sopra (Sageman 2004, Della Porta 1988).

raggiungere obiettivi politici. Sulla stessa linea, il terrorismo può essere inquadrato nel *frame* teorico della *quest for significance* (ricerca di significato), grazie a un'analisi psicologica che vede l'adesione a gruppi terroristici come il risultato di un anelito idealistico individuale unito alla presenza sociale di forti ideologie, di norme che accettano la sofferenza e la morte (Kruglanski, Orehek 2011). Analisi della scelta individuale in una prospettiva psicologica è anche quella del terrorismo suicida come martirio, trattato come disponibilità a soffrire e a morire per una causa (Belanger, Gunaratna 2014): in un prospettiva di psicomatria sono individuati, tramite il coinvolgimento di circa 2.900 persone e l'uso di gruppi sperimentali e di controllo, i caratteri personali legati alla propensione al martirio (sacrificio di sé; comportamenti altruistici; giudizi di moralità; comportamenti estremi). Analizzare le fasi della radicalizzazione (*sensitivity; group membership; action*) induce a focalizzare gli elementi interattivi e relazionali (Doosje, Moghaddam, Kruglanski, de Wolf 2016): la radicalizzazione si delinea progressivamente a livello micro-individuale, meso e macro. Ad esempio, la radicalizzazione nei Paesi occidentali coinvolge giovani cresciuti in America settentrionale o in Europa ed emerge attraverso fasi (*Pre-Radicalization; Self-Identification; Indoctrination; Jihadization*) progressive e relazionali, ossia frutto dell'esito mai scontato delle interazioni e delle relazioni tra attori sociali (Silber, Bhatt 2007).

Tali analisi della personalità pongono in secondo piano la questione del legame. Una prospettiva differente rispetto a quanto sopra illustrato è rappresentata dai seguenti studi. Dal momento che il terrorismo si configura come fenomeno gruppale (Sageman 2004, Victoroff 2005), lo studio dei legami sembra particolarmente rilevante. Non si tratta di analisi di processi lineari, ma di modelli che necessariamente sussumono dinamiche complesse, concentrandosi sugli aspetti sociologici, escludendo aspetti geopolitici e strategici. C'è, ad esempio, l'analisi dell'adesione terroristica come esito di un legame amoroso narcisistico, di auto-glorificazione (Kruglanski, Bélanger, Gelfand, Gunaratna, Hettiarachchi, Reinares, Orehek, Sasota, Sharvit 2013). Della Porta (2018, 1988) evidenzia, per il terrorismo rosso italiano, la presenza di legami – precedenti all'adesione – tra chi aderisce a un gruppo terroristico e coloro che ne fanno già parte; la caratterizzazione amicale, amorosa, professionale o ideologica di questi preesistenti legami; i trascorsi di appartenenza a forme più o meno organizzate (dal partito, al sindacato – numericamente meno casi – ai movimenti e ai gruppi autonomi, in numero maggiore di casi) di coloro che entrarono a far parte di gruppi terroristici. Si tratta di focalizzare i legami dell'attore sociale (famigliari, amicali, amorosi) e il ruolo di elementi sociali, temporali, affettivi e morali. Emergono quindi modelli teorici complessi posti su piani epistemologici differenti: STAM e DRIA. Il primo (riferibile soprattutto al terrorismo italiano degli anni Settanta e alle Brigate Rosse) implica fattori sociali,

temporali, affettivi e morali presenti nei legami tra appartenenti a gruppi terroristici. Il secondo modello evidenzia il ruolo dei processi cognitivi e dei seguenti elementi: disintegrazione dell'identità sociale (marginalità sociale); ricostruzione dell'identità sociale (acquisizione di una mentalità a "codice binario"); integrazione in una setta rivoluzionaria (ingresso in un gruppo a vocazione politico religiosa); alienazione dal mondo circostante (distacco dalla realtà) (Orsini 2012, 2020).

Alcuni studi propongono il concetto di legame in chiave micro e meso sociologica e individuano dodici dinamiche di radicalizzazione ai livelli individuale, di gruppo e di massa. Il primo livello analitico è costituito dal legame personale (1. Personal victimization 2. Political grievance 3. Joining a radical group—the slippery slope 4. Joining a radical group—the power of love 5. Extremity shift in like-minded groups); il secondo livello è rappresentato dal legame tra gruppi (6. Extreme cohesion under isolation and threat 7. Competition for the same base of support 8. Competition with state power—condensation 9. Within-group competition—fissioning); infine è analizzabile il livello delle dinamiche di massa e tra gli Stati (10. Jujitsu politics 11. Hate 12. Martyrdom) (McCauley, Moskaleiko 2008).

Anche la sociologia classica con Merton (2000) delinea alcuni elementi utili a inquadrare in senso ampio il tema del legame. Le teorie sociologiche della devianza e della criminalità rimandando a fattori ambientali (la disorganizzazione delle periferie); culturali (il conflitto tra le norme *mainstream* e quelle di gruppi minoritari e tradizionalistici); socio-economici (la tensione identitaria dovuta dalla distanza tra obiettivi e mezzi disponibili). Si tratta cioè di identificare i fattori di isolamento e disorganizzazione ambientale, di allontanamento da norme culturali socialmente accettate e di *strain* identitaria (Merton 2000).

## 2. Il legame sociale nella sociologia della devianza

La questione del legame sembra avere una rilevanza particolare. Nella storia del pensiero sociologico il legame ha tradizionalmente avuto un potere esplicativo relativamente alla devianza, sin dalla Scuola di Chicago (McKenzie 1923, Ghezzi 1987): gli attori adottano condotte devianti come esito della frequentazione e dei legami con attori che già mettono in atto condotte devianti (Sutherland 1937). Coerentemente con tale prospettiva, il comportamento deviante origina da legami, costruiti e consolidati nel tempo, con soggetti devianti già distanti dalle norme sociali *mainstream*, dai quali si apprendono le condotte. L'esito non è scontato ed esistono possibilità di interruzione nell'elaborazione della condotta deviante: l'etichetta di deviante è il passaggio finale di un processo che attraversa il progressivo rafforzamento dei legami (Becker 1963).

Merton (2000) delinea alcuni elementi utili a inquadrare il legame in senso ampio. Le teorie sociologiche della devianza e della criminalità rimandando a fattori ambientali (la disorganizzazione delle periferie); culturali (il conflitto tra le norme *mainstream* e quelle di gruppi minoritari e tradizionalistici); socio-economici (la tensione identitaria dovuta dalla distanza tra obiettivi e mezzi disponibili). In tale prospettiva, gli studi sociologici citati (Della Porta 1988; 2018; Orsini 2012; 2020; McCauley e Moskalkenko 2008) dedicati all'individuazione di modelli di radicalizzazione terroristica sono attenti al tema del legame (Sageman 2004; 2014), tema che andrebbe ulteriormente approfondito con aggiornamenti ai casi di terrorismo jihadista di fine 2021.

In Italia, infatti, sono emersi casi di giovani, autoctoni e non, condannati o indagati per terrorismo jihadista come Lassaad Briki, Muhammad Waqas, Francesco Cascio/Mohammed (morto in Siria) e Giuliano Delnevo/Ibrahim (nel 2013 combattente nelle fila qaediste di Al Nusra e morto in Siria). Si tratta di situazioni differenti che ruotano, comunque, intorno al reato di associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-*bis* del Codice Penale). Dal 2013 molte giovani hanno guardato a gruppi terroristici jihadisti come riferimento per le norme di vita (Maria Giulia Sergio/Fatima az Zahra e i suoi famigliari Sergio, Assunta e Marianna Sergio, Bleona Tafallari, arrestata nel 2021 a Milano in via Padova, Lara Bombonati/ Khadija, moglie di Cascio). Però, dal momento che i casi di donne sono in numero inferiore, nelle scienze sociali esse sono state tradizionalmente meno considerate, fatta eccezione per alcuni studi recenti (Cecinini 2018). Il coinvolgimento delle donne può dire molto sui gruppi terroristici jihadisti e sul tema del legame: i matrimoni ad hoc e l'indottrinamento dei famigliari rappresentano, se messi in relazione a quanto noto sui processi di radicalizzazione terroristica, utili spunti di analisi. Tale fenomeno emerge anche in Francia, in Belgio e nei Balcani, come mostrano le ricerche condotte da PISOIU (2018, 2018a).

Il presente contributo si concentra sul concetto di legame e presenta alcune considerazioni sulla radicalizzazione terroristica jihadista delle donne, collocandosi su una posizione di continuità con alcuni studi sociologici sul legame citati (Della Porta 1988, 2018; McCauley, Moskalkenko 2008) e cercando di aggiungere nuovi elementi relativi al rapporto tra il concetto di legame terroristico e il codice penale italiano.

### **3. Aspetti penalistici**

L'analisi della letteratura (Della Porta 1988, 2018) mette in evidenza la molteplicità di prospettive esistenti e le molteplici lenti interpretative per il terrorismo, come anche la complessità della definizione del fenomeno. Tale complessità analitica trova un riflesso nel Codice Penale italiano: per il reato di terrorismo gli aggiornamenti avvengono soprattutto dopo eventi dram-

matici, come l'11 settembre 2001. Prima delle trasformazioni del sistema penale italiano degli anni Settanta, al *Titolo I, Libro II*, si trovano i delitti contro la personalità dello Stato: si tratta della tutela della sicurezza dello Stato e, in particolare, dell'articolo 270 del Codice Penale (Associazioni sovversive)<sup>3</sup>. Una modifica è stata introdotta nel 2006<sup>4</sup>, per proteggere tale disposizione, che nel frattempo diventa più estesa (270-ter, il 270-quater), da eventuali problemi di incostituzionalità. Nel *Titolo I, Libro II* si trova anche l'articolo 306 del Codice Penale (Banda armata)<sup>5</sup>. L'articolo 306 si connette all'articolo 270 c.p. con una sorta di rapporto tra mezzo e fine. In proposito, inoltre, rilevanza ha anche l'articolo 422 c.p. (strage)<sup>6</sup>. Durante gli anni di piombo, è emanata la legge n. 152 del 1975 (cosiddetta legge Reale), che detta "disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" e il 21 Marzo 1978 il Presidente Leone decreta l'introduzione dell'articolo 289-bis c.p.<sup>7</sup>, con evidente riferimento al sequestro del Presidente del Consiglio Moro, e tale fattispecie si pone come *speciale* rispetto a quella già prevista dall'articolo 605 del Codice. Quindi il termine terrorismo compare per la prima volta nella legge 18-5-1978, n. 191 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali

3 Art. 270. Associazioni sovversive. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

4 L. 24/02/2006, n.85, Modifiche del codice penale in materia di reati di opinione, Art. 2.

5 Art. 306. Banda armata: formazione e partecipazione. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Art. 302. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (si veda sotto). Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione. Si veda qui: Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

6 Art. 422. Strage. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

7 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

per la prevenzione e la repressione di gravi reati). La legge 29-5-1982, n. 304 riprende il termine<sup>8</sup> (Falcinelli 2005, p. 1605).

Ulteriore intervento negli anni Settanta è il D.L. 625/1979 con il quale, rispetto all'articolo 270 c.p., si dispone dell'articolo 270-*bis* (*“Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine pubblico”*): si tratta di un reato che si può definire di “pericolo presunto”, ossia dovuto a un'associazione che ha come obiettivo, grazie all'eventuale compimento di atti violenti e altri reati, il terrorismo e-o l'eversione dell'ordine democratico. Non è indispensabile che il reato violento sia compiuto, ma che esista una struttura organizzativa in grado effettivamente di farlo. In altre parole, non è necessario altro che l'esistenza di una forma associativa in grado di operare un programma violento. Emergono quindi come ingredienti: la violenza anche solo attuabile come arma di lotta politica, l'esistenza di un'organizzazione con un programma realizzabile (nel senso di attuabile nell'ambito di concrete possibilità umane). Il nodo sta nel passaggio concettuale dall'idea (comunque legittima in una democrazia) al programma di esecuzione.

L'articolo 270-*bis* è stato modificato con la Legge 374/01 (ossia il Decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 “Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale”: le nuove disposizioni, dopo l'11 settembre 2001, volte a sanzionare condotte di assistenza materiale a gruppi terroristici). Sono inseriti il 270-*ter*, il 270-*quater*, previste nuove aggravanti, implementate le possibilità di azioni sotto copertura e di intercettazioni. La legge n. 438/2001 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale”) sancisce definitivamente il terrorismo internazionale nella fattispecie penale del 270 c.p. associazione con finalità di terrorismo.

Il Decreto Legge 144/05 (*“Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”*) rafforza gli strumenti per la lotta al terrorismo, anche permettendo l'espulsione preventiva, per mezzo del Prefetto. Attraverso varie disposizioni, anche di modifica della precedente normativa, il Decreto Legge 144/05 rende, ad esempio, l'autorizzazione a intercettazioni e controlli preventivi sulla comunicazione (articolo 266 c.p.p.) non una decisione del GIP, ma del procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto in cui sta il soggetto da controllare; il fermo di polizia per fini identificativi è modificato con riferimento alle modalità (prelievi) per l'identificazione, all'articolo 10 quarto comma *quater* (si veda l'Articolo 11 del Decreto Legge 21 marzo 1978 n. 59).

In Italia la ricezione delle linee dell'Unione Europea origina interventi come il Decreto Legge 7/15 per il contrasto dei *foreign fighters*. È considerata anche la comunicazione mediata dal computer (obbligo di oscuramento siti

---

8 La cosiddetta legge sui pentiti: Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-*bis*, 304, 305 e 306 del codice penale *etc.*...

web a carico dei *providers*). Sono resi consistenti i termini di conservazione dei dati di traffico telematico e telefonico, in deroga al Decreto Legge 196/03. Si prevede l'espulsione dallo Stato per motivi di terrorismo e l'espulsione amministrativa preventiva effettuata dal Prefetto. Sono attribuite le funzioni antiterrorismo al Procuratore nazionale antimafia.

La Legge 153/16, poi, modifica ulteriormente il Codice penale, per reprimere attività di fiancheggiamento e sostegno al terrorismo internazionale (Artt. 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2 e 270-*septies*). Il contrasto delle forme di finanziamento assume una rilevanza particolare: l'Articolo 7 della Direttiva n.42/14 prevede il congelamento dei beni e delle risorse economiche e con il Decreto Legge 90/17 sono attribuiti alle Autorità nazionali (Comitato per la Sicurezza Finanziaria e Ministero di Economia e Finanza) poteri di congelamento per il controllo dei traffici economici volti al finanziamento del terrorismo di matrice jihadista.

Infine, nel 2022 la Camera dei Deputati – anche in relazione a quanto espresso nel 2021 dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) nella “Relazione su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione di matrice jihadista” – esamina il testo unificato delle proposte di legge C. 243 e C. 3357. Il testo è finalizzato all'introduzione di più efficaci “misure, interventi e programmi per la prevenzione di fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, ivi inclusi i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista”<sup>9</sup>.

#### **4. Tra gli aspetti penalistici e quelli sociologici. Due casi di donne radicalizzate**

Due sono i casi di donne presi in esame, nella loro peculiarità e per la rilevanza che possono avere nel mettere in evidenza le dinamiche di radicalizzazione, i reati ad esse collegati e il ruolo di attori come i famigliari, i partener o i reclutatori. L'analisi che si propone di due casi di donne è utile sia per far emergere elementi rilevanti che riguardano anche gli uomini, sia per considerare la legislazione penale che persegue il terrorismo. Tale trattazione risulta feconda per due motivi: da una parte, il concetto di legame sembra essere utile per analizzare in generale l'adesione terroristica, dall'altra, il tema del legame induce a discutere la legislazione penale esistente e alcuni suoi aspetti. Perciò, di seguito si propongono casi di donne coinvolte in processi di radicalizzazione. In tal senso, le considerazioni che seguono non possono essere generalizzate, ma hanno un valore euristico, seppur limita-

<sup>9</sup> <https://temi.camera.it/leg18/temi/prevenzione-dei-fenomeni-di-radicalizzazione-violenta.html>

to, rappresentativo dei possibili legami tra le circostanze e le dinamiche di radicalizzazione e il codice penale italiano. In altre parole, la descrizione dei due casi permette di mettere in evidenza quanto è accaduto a due giovani donne radicalizzate e le intersezioni con il ventaglio di possibilità del codice penale. I casi invitano a domandarsi dove si aprano spazi di attenzione per gli inquirenti e dove, invece, i comportamenti attuati non siano di rilevanza penale. Tali interrogativi risultano urgenti dal momento che molti reati emergono dall'analisi delle comunicazioni private e delle piattaforme web (social media, app...). In tal senso, i due casi sono utili per aprire spazi di riflessione tra il codice esistente e circostanze nuove, inattese e imprevedibili. Le fonti utilizzate sono alcuni articoli dei maggiori quotidiani italiani nazionali e locali<sup>10</sup> che trattano i casi considerati e le sentenze dei tribunali pubblicate sulla rivista *Diritto Penale Contemporaneo* che contengono in-

---

10 Fonti (Data di accesso: 20 gennaio 2023)

*Quotidiani locali:*

18 luglio 2022

<https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/terrorismo-leonessa-isis-condannata-1.7895597>;

18 ottobre 2022

<https://www.milanotoday.it/cronaca/leonessa-balceni-condannata-isis.html>;

*Corriere della Sera:*

15 luglio 2006

[https://www.corriere.it/esteri/15\\_luglio\\_06/parla-fatima-jihadista-italiana-decapitiamo-nome-allah-612672f2-2421-11e5-a98d-32629d3b799b.shtml](https://www.corriere.it/esteri/15_luglio_06/parla-fatima-jihadista-italiana-decapitiamo-nome-allah-612672f2-2421-11e5-a98d-32629d3b799b.shtml);

20 luglio 2009

[https://www.corriere.it/cultura/20\\_luglio\\_09/lungo-strade-jihad-viaggio-centro-dell-ore-3b4a7bd6-c206-11ea-9a71-56106a53bf80.shtml](https://www.corriere.it/cultura/20_luglio_09/lungo-strade-jihad-viaggio-centro-dell-ore-3b4a7bd6-c206-11ea-9a71-56106a53bf80.shtml);

22 luglio 2018

[https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22\\_luglio\\_18/bleona-tafallari-condanna-istigazione-delinquere-la-sposa-dell-isis-cade-l-accusa-terrorismo-e5a6a0f6-06b9-11ed-baf6-636928468fea.shtml](https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_luglio_18/bleona-tafallari-condanna-istigazione-delinquere-la-sposa-dell-isis-cade-l-accusa-terrorismo-e5a6a0f6-06b9-11ed-baf6-636928468fea.shtml);

21 novembre 2018

[https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21\\_novembre\\_18/donne-dell-isis-lombardia-maria-giulia-sergio-bleona-tafallari-spose-pellegrine-jihad-657fa3ba-4840-11ec-82b3-70ad85ef04dd.shtml](https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_novembre_18/donne-dell-isis-lombardia-maria-giulia-sergio-bleona-tafallari-spose-pellegrine-jihad-657fa3ba-4840-11ec-82b3-70ad85ef04dd.shtml);

19 novembre 2020

[https://www.corriere.it/cronache/19\\_novembre\\_20/isis-definitiva-condanna-9-anni-la-foreign-fighter-italiana-maria-giulia-sergio-60d9dfd0-0bb2-11ea-a21c-9507e0a03cd5.shtml](https://www.corriere.it/cronache/19_novembre_20/isis-definitiva-condanna-9-anni-la-foreign-fighter-italiana-maria-giulia-sergio-60d9dfd0-0bb2-11ea-a21c-9507e0a03cd5.shtml);

*Repubblica:*

7 luglio 2018

[https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/07/18/news/condanna\\_terrorismo\\_isis\\_leoni\\_bleona\\_tafallari\\_isis\\_no\\_terrorismo-358240794/](https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/07/18/news/condanna_terrorismo_isis_leoni_bleona_tafallari_isis_no_terrorismo-358240794/);

11 novembre 2018

[https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/11/18/news/terrorismo\\_isis\\_bleona\\_tafallari\\_milano\\_interrogatorio-326890739/](https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/11/18/news/terrorismo_isis_bleona_tafallari_milano_interrogatorio-326890739/)

*Altri media:*

<https://www.ilfoglio.it/tag/bleona-tafallari/>;

formazioni e dati relativi ai casi insieme a considerazioni penalistiche relative alle sentenze.

Il caso di numero uno è degno di nota<sup>11</sup>. La donna si converte tra il 2007 e il 2009 favorendo poi anche la conversione dei famigliari. Più tardi, dal 2014 le sue posizioni diventano sempre più estremistiche e violente: molte analisi (Cecinini 2018; Serafini 2015) si concentrano sul suo profilo, sulle sue attività, sul suo matrimonio del 2014 con un jihadista, con il quale, sempre nel 2014, partì per la Siria. È dalla Siria che la donna del primo caso in esame, via Skype, contatta e coinvolge nel gruppo jihadista i genitori e la sorella. Se non in sede processuale e in riviste di diritto penale, meno spesso è ricordata la rete di contatti che ha organizzato dal punto di vista operativo il matrimonio tra i due, la loro missione in Siria, così come anche l'indottrinamento radicale della famiglia di lei. Tale rete afferisce ai famigliari del marito e ai relativi contatti che si muovono tra Albania e Italia cercando di arruolare *foreign fighters*. Si tratta dello zio del marito; della madre del marito, che si reca anche lei in Siria a raggiungere una figlia; della sorella del marito che si reca in Siria per raggiungere il proprio marito; di una donna nata a Bologna che aveva lasciato l'Italia nel 2012 per andare in Arabia Saudita, dove impartiva lezioni e istruzioni via Skype a un ristretto numero di seguaci tra cui appunto la donna caso di studio numero uno. È il caso di sottolineare che in alcune aree tra Albania e Macedonia la radicalizzazione jihadista di intere famiglie avviene soprattutto in aree rurali depresse e molto povere. La stessa famiglia della donna italiana citata come caso era indigente, originaria di Torre del Greco si era spostata poi in provincia di Milano, a Inzago. Il padre e la madre della donna citata sono morti (in Italia per problemi di salute), la sorella è detenuta in Italia, mentre di lei si sono perse le tracce, anche se pare sia morta in Siria. Rimane da trattare, da un punto di vista sociologico, la radicalizzazione di un intero nucleo familiare, visto attraverso la condizione socioeconomica, il contesto abitativo e ambientale disarticolato e l'assenza di norme culturali di riferimento orientativo per il comportamento.

Anche il secondo caso di studio è analogo, in quanto emerge il ruolo del marito nel farla aderire al gruppo terroristico. Il marito è amico del terrorista che il 2 novembre del 2020 compie un attacco a Vienna, in cui muoiono quattro persone. I due giovani in questione si sposano nel gennaio del 2021 in un centro islamico del Kosovo, nozze celebrate da un imam arrestato assieme ad altri quattro soggetti a ottobre 2021. Nella circostanza dell'arresto in Italia, a Milano in via Padova, la donna, per condividere materiale propagandistico e inneggiare allo Stato Islamico, è inserita in una rete di contatti di svariate mogli di jihadisti (le mogli dell'attentatore citato sopra; di un *foreign fighter* rientrato in Kosovo dalla Siria e arrestato; di uno dei quattro

<https://www.rainews.it/articoli/2022/07/la-leonessa-dellisis-condannata-a-3-anni-e-4-mesi-c2bd8252-1fe1-448a-82f3-c59421cf25c6.html>;

11 Volontariamente non sono indicati i nomi e i cognomi dei soggetti.

arrestati nel marzo del 2017 in Veneto). Alla donna di questo secondo caso è stato contestato il reato dell'articolo 270-*bis* del Codice Penale, in quanto partecipante all'organizzazione terroristica di stampo jihadista *Leoni dei Balcani*, che guardava allo Stato islamico con il programma di commettere atti di violenza con finalità di terrorismo, anche internazionale.

Le condanne dei coinvolti in questi due esempi riguardano principalmente l'articolo 270-*bis* del Codice Penale (le donne del primo e del secondo caso), con alcune variazioni come la condanna del padre della donna del primo caso per l'articolo 270-*quater*.1 c.p. Nelle ricostruzioni sinteticamente proposte emergono percorsi biografici frastagliati, famiglie disarticolate, precarietà esistenziale, mobilità geografica e condizioni socio-economiche svantaggiate (Serafini 2015, Crocitti 2020).

## **5. Discussione e conclusioni**

L'analisi dei due casi di donne è utile a far emergere elementi rilevanti, che riguardano il tema del legame e a considerare la legislazione penale che persegue il terrorismo. In primo luogo, i casi citati permettono di appurare che le donne sono state radicalizzate in una condizione multifattoriale di vita di isolamento unita a tensione identitaria, svantaggio socioeconomico, contatti e opportunità di auto-indottrinamento (Serafini 2015, Crocitti 2020). Le donne coinvolte, in base a quanto emerge dai due casi proposti, vivono spesso in aree urbane periferiche e marginali, fanno esperienza di condizioni di vita economicamente svantaggiate in un isolamento indotto da famigliari, parenti o dal partner. La condizione di donna vittima, in un'accezione sociologica del termine (Vezzadini 2012; Ahmed 1992, 2011; Mernissi 1992), di vincoli normativi e costrizioni può esitare in percorsi di radicalizzazione dove la donna diventa protagonista di processi di auto-indottrinamento e di propaganda terroristica (Serafini 2015; Roversi 2006; Pisiu 2018, 2018a). Il fatto che alcune donne in Italia siano state protagoniste di processi di radicalizzazione, di auto-indottrinamento e di propaganda fa perdere di vista che esse stesse possono essere state vittime, nel senso sociologico del termine (Vezzadini 2012; Ahmed 1992, 2011). Si tratta di focalizzare la linea di demarcazione tra la *agency* sociologica volontaria e consapevole di aderire, promuovere, propagandare e la sottomissione alla *agency* altrui, per un legame con il marito, il partner, la famiglia di origine o acquisita. Lo stesso si può dire per i maschi giovani italiani ed europei *foreign fighters*: occorre individuare il confine labile tra scelte operate consapevolmente agendo la propria volontà di connettersi a una rete terroristica e l'assoggettamento, la soggezione, l'asservimento alla *agency* altrui, ad esempio per un legame con imam e reclutatori che hanno tutto ciò come missione. In tal senso, soggetti afferenti a una stessa rete di contatti possono collocarsi in situazioni penali

molto diverse: non si tratta di ridurre la gravità penale dei fatti, ma di interrogarsi sul confine tra una scelta operata e un'azione subita come vittima in virtù di un legame (Vezzadini 2012, Mernissi 1992).

Nonostante le sempre più diffuse consapevolezza del ruolo femminile (Ahmed 2011, Mernissi 1992) nei contesti socioculturali islamici, individuare la condizione sociologica di vittima permette di riflettere sulla condizione penalistica di vittima: ad esempio, in base agli elementi che emergono dalla ricostruzione dei casi proposti, una persona coinvolta in una rete, se posta in una situazione di costrizione, potrebbe essere allo stesso tempo protagonista di indottrinamento, auto-indottrinamento, appartenenza a una forma associativa (270-*bis*; 270-*quater*...) e vittima ex art. 289-*bis* (privazione della libertà fisica della persona), oppure vittima di lesioni personali come da articolo 582 del Codice Penale (Falcinelli 2005, p.1609). Tale legame può quindi concretizzarsi in una forma di costrizione, di sottomissione, di obbedienza che induce a incorrere nelle fattispecie penali dell'articolo 270 (come l'articolo 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quinquies*, ossia assistenza, arruolamento, addestramento; e anche nelle fattispecie del Decreto Legge 7/15)<sup>12</sup> (Falcinelli 2005, p. 1621).

La comunicazione, l'esaltazione, la propaganda, il convincimento, come emerge da alcune sentenze, possono configurarsi come attività organizzative. Le forme comunicative, inoltre, tese ad arruolare, a coinvolgere, a indottrinare, tramite messaggi, app, e piattaforme di generi differenti, difficilmente permettono di individuare il piano su cui è collocato un attore: la logica *peer* di diffusione dei contenuti in rete rende difficile individuare le differenze tra coloro che impartiscono lezioni, istruzioni, diffondono contenuti, cercando che altri a loro volta lo facciano, e coloro che fruiscono semplicemente. Si tratta, quindi, di individuare una gerarchia – che è aliena alla logica *peer* del medium web, ma che serve, in modo più o meno esplicito e formalizzato – che consenta di distinguere tra il reato e la semplice fruizione.

Inoltre, alla luce dell'articolo 270-*ter* (che recita “non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”) l'assistenza a famigliari e partner può essere pensato come modalità strategica funzionale ai vincoli e alle opportunità dell'ordinamento italiano, rendendo tale assistenza non

---

12 Art. 270-*ter*. Assistenza agli associati. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. (1) A norma dell'art. 1, comma 3-*bis*, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

punibile. Radicalizzare i famigliari e i congiunti può contribuire a creare un'area di non punibilità.

L'esistenza di gruppi terroristici jihadisti è un problema sociale che riguarda tutti e i casi delle donne citate sembrano avere una rilevanza complessiva per gli studi sul terrorismo. Questi, come già sostenuto, possono essere ricondotti a prospettive diverse: analisi psicopatologica; analisi delle personalità; analisi dei legami sociali, intesi in senso ampio, dal legame interpersonale a quello societario. Superata la prospettiva psicopatologica, i fattori esplicativi relativi alla personalità (Kruglanski 2006) sono considerabili fecondi se messi in relazione all'influenza di altri attori come mariti, partner e parenti. In modo analogo, la *quest for significance* (ricerca di significato esistenziale) (Kruglanski, Orehek 2011) è una ricerca mediata, indotta da un altro attore che propone ideologie e norme comportamentali. Il sacrificio di sé; i comportamenti altruistici; i giudizi di moralità; i comportamenti estremi, fino alla disponibilità a morire (Belanger, Gunaratna 2014) sono scelte attuate in virtù di un legame esistente. Non si tratta di percorsi maturati individualmente. Così, anche le fasi della radicalizzazione – Pre-Radicalization, Self-Identification, Indoctrination, Jihadization (Silber, Bhatt 2007) – sono relazionali e interattive, non lineari. Le analisi della personalità, in tal senso, vengono arricchite dalla nozione di legame (Kruglanski, Bélanger, Gelfand, Gunaratna, Hettiarachchi, Reinares, Orehek, Sasota, Sharvit 2013): il legame con il partner o il parente è quello che assume il peso principale.

In tale prospettiva, Della Porta (2018, 1988) si conferma come riferimento ancora valido e pregnante. Pur essendosi concentrata sul terrorismo rosso italiano, i suoi studi sui legami risultano essenziali per la comprensione delle dinamiche del terrorismo jihadista. Posto che il passaggio concettuale dall'incidenza dei legami sulla *agency* alle forme di subordinazione violenta che qualificano un attore come vittima è estremamente variabile, i legami (famigliari, amicali, amorosi) tra chi aderisce a un gruppo terroristico e coloro che ne fanno già parte e la caratterizzazione amicale e amorosa di tali legami sono punti di riferimento per l'analisi dell'adesione ai gruppi jihadisti. Tra le tipologie di legame personale (McCauley, Moskalenko 2008) quella amorosa e quella amicale sembrano le due più rilevanti quando si tratta di terrorismo jihadista.

Le questioni sopra illustrate riguardano anche gli uomini. Per le donne si tratta, come nei casi proposti, di coinvolgimenti dovuti a legami affettivi: sono coinvolte a seguito di un legame amoroso proprio o di un famigliare. Per gli uomini si tratta di un legame amicale, solidaristico. In entrambe le situazioni, sia per le donne che per gli uomini, alla radice dell'adesione sta un legame (Serafini 2015; Roversi 2006; Pisoiu 2018, 2018a).

Rispetto a quanto già evidenziato (Della Porta 2018, 1988), inoltre, è necessario sottolineare la rilevanza del contesto sociale per inquadrare quanto noto sulle personalità (Kruglanski, Orehek 2011; Belanger, Gunaratna

2014); sulle fasi (Silber, Bhatt 2007; Doosje, Moghaddam, Kruglanski, de Wolf 2016); sui modelli (Orsini 2012, 2020) e sui meccanismi (McCauley, Moskalkenko 2008). L'utilizzo di paradigmi come le fasi, i modelli o i meccanismi può essere accompagnato dall'attenzione a circostanze sociali mutevoli. La dimensione ambientale disarticolata, i contesti famigliari e parentali disgregati, il conflitto tra norme culturali tradizionali e norme culturali occidentali *mainstream*, possono coinvolgere famiglie indigenti che vivono in un Paese occidentale ricco. È importante monitorare i contesti ambientali disarticolati, dove confliggono norme culturali differenti tra l'ambito familiare, lavorativo e amicale, dove l'assenza di controllo degli adulti sui giovani convive con la presenza di legami affettivi oppressivi (Mernissi 1992).

Tali considerazioni possono essere utili nell'applicazione, ad esempio, dell'articolo 133 (gravità del reato), dell'articolo 62-*bis* (attenuanti generiche) e dell'articolo 203 (pericolosità sociale) del Codice Penale<sup>13</sup>. In tal senso, i casi delle due donne sono rilevanti perché fanno emergere dinamiche multidimensionali tra contesti sociali, famiglie e culture. Il contesto culturale *mainstream* che circonda molti giovani che vivono in condizioni svantaggiate esalta la ricchezza, il successo professionale, l'orientamento individualistico. Le norme famigliari e parentali possono indurre a dinamiche sociali di isolamento e possono emergere conflittualità tra culture di origine e quella occidentale prevalente, i quartieri dove si vive sono disorganizzati e abbandonati a sé stessi (Crocitti 2020). Così, si originano aree per la ricerca strategica, da parte dei reclutatori, di attori da coinvolgere in attività terroristiche e si delinea un vasto campo d'indagine per la ricerca sociale.

---

13 Art. 133 - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. 1. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. 2. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Art. 62-*bis*. (Circostanze attenuanti generiche). Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Art. 203. Pericolosità sociale. Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

## **Bibliografia**

- Ahmed, L., (1992), *Women and Gender in Islam*, New Haven and London, Yale University Press.
- Ahmed, L., (2011), *A Quiet Revolution: The Veil's Resurgence, from the Middle East to America*, New Haven, Yale University Press.
- Albanese, D., (2016), Partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo 'stato islamico': una pronuncia di condanna della corte d'assise di Milano; Corte d'Assise I di Milano, sent. 25 maggio 2016 (dep. 28 luglio 2016), Pres. Ilio Mannucci Pacini, Giud. Est. Iaria Simi de Burgis, *Diritto Penale Contemporaneo*, 1, pp. 1-55.
- Albanese, D., (2017), Le motivazioni della corte d'assise di Milano sul "caso Fatima": spunti di riflessione su terrorismo internazionale e organizzazione di trasferimenti ex art. 270-quater.1 c.p. Commento a Corte d'Assise di Milano, sent. 19 dicembre 2016 (dep. 24 febbraio 2017), n. 8, Pres. Ilio Mannucci Pacini, Giud. Est. Iaria Simi de Burgis, *Diritto penale Contemporaneo*, 3, pp. 346-356.
- Antonelli, F., (2021), Quale futuro teorico-metodologico per la ricerca sulla radicalizzazione violenta e il terrorismo?, *Sicurezza e Scienze Sociali*, VIII, 3, pp. 21-35.
- Babbie, E., [2002] (2010), *Ricerca sociale*, Rimini, Maggioli.
- Becker, H.S., (1963), *Outsiders. Studies in the sociology of deviance*, New York, Free Press.
- Bélanger, J.J., Caouette, J., Sharvit, K., Dugas, M., (2014), The psychology of martyrdom: Making the ultimate sacrifice in the name of a cause, *Journal of Personality and Social Psychology*, 107, 3, pp. 494-515.
- Bertolesi, R., (2017), Indottrinare al martirio non è reato di associazione con finalità di terrorismo, Nota a Cass., Sez. V, sent. 14 luglio 2016 (dep. 14 novembre 2016), n. 48001, Pres. Lapalorcia, Rel. Zaza, Ric. Hosni ed altri, *Diritto Penale Contemporaneo*, 1, pp. 223-233.
- Cecinini, S., (2018), *Le sanguinarie. Storie di donne e di terrore*, Roma, LUISS University press.
- Cohen, A.K., (1955), *Delinquent Boys: The Culture of the Gang*, Glencoe IL, Free Press.
- Crocitti S., (2020), *Radicalizzazione islamica e marginalità. Una lettura criminologica*, Roma, Carocci.
- Della Porta, D., (1988), Recruitment processes in clandestine political organizations: Italian left-wing terrorism, in Klandermans, B., Kriesi, H., Tarrow, S., eds., *International Social Movement Research*, Greenwich CT, JAI Press, pp. 42-63.
- Della Porta, D., (2018), Radicalization: A Relational Perspective, *Annual Review of Political Science*, 21, pp. 461-474. doi.org/10.1146/annurev-polisci-042716-102314 (Data di accesso: 5 aprile 2019).

- Doosje, B., Moghaddam F.M., Kruglanski, A.W., de Wolf, A., (2016), Terrorism, radicalization and de-radicalization, *Current Opinion in Psychology*, 11, pp. 79-84.
- Fadil, N., Koning, M., Ragazzi, F., eds, (2019), *Radicalization in Belgium and the Netherlands: Critical Perspectives on Violence and Security*, UK, Bloomsbury.
- Falcinelli D., (2005), Terrorismo (profili sostanziali), in Gaito A., a cura di, *DIGESTO delle Discipline Penalistiche. Aggiornamento*, Milano, Utet, pp. 1605-1630.
- Ferracuti, F., (1982), A Sociopsychiatric Interpretation of Terrorism, *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 463, pp. 129-140.
- Ghezzi, M., (1987), *Devianza tra fatto e valore nella sociologia del diritto*, Milano, Giuffrè.
- Giacalone, G., (2015), La rete jihadista albanese e le ripercussioni italiane, *Analysis*, 288, pp. 1-10.
- Gottfredson, M.R., Hirschi, T., (1990), *A general theory of crime*, Redwood City CA, Stanford University Press.
- Hirschi, T., (1969), *Causes of delinquency*, Berkeley CA, University of California Press.
- Horgan, J.G., (2017), Psychology of terrorism: Introduction to the special issue, *American Psychologist*, 72, 3, pp. 199-204.
- Kruglanski, A.W., Fishman S., (2006), The psychology of terrorism: “Syndrome” versus “tool” perspectives, *Terrorism and Political Violence*, 18, 2, pp. 193-215.
- Kruglanski, A.W., Orehek, E., (2011), The role of the quest for personal significance in motivating terrorism, in Forgas, J., Kruglanski, A., Williams K., eds., *The Psychology of Social Conflict and Aggression*, New York, Psychology Press, pp. 153-164.
- Kruglanski, A.W., Bélanger, J.J., Gelfand, M., Gunaratna, R., Hettiarachchi, M., Reinares, F., Orehek, E., Sasota, J., Sharvit, K., (2013), Terrorism – A (Self) Love Story Redirecting the Significance Quest Can End Violence, *American Psychologist*, 68, 4, pp. 1-18.
- Kruglanski, A.W., Gunaratna, R., Ellenberg M., Speckhard A., (2020), Terrorism in time of the pandemic: exploiting mayhem, *Global Security: Health, Science and Policy*, 5, 1, pp. 121-132, doi.org/10.1080/23779497.2020.1832903 (Data di accesso: 2 ottobre 2020).
- Mernissi, F., (1992), *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Islam*, New York, Basic Books.
- Merton, R.K., [1949] (2000), *Teoria e struttura sociale*, Bologna, Mulino.
- McKenzie, R.D., (1923), *The neighbourhood: A study of local life in the city of Columbus*, Chicago, University of Chicago Press.
- McCauley, C., Moskalenko, S., (2008), Mechanisms of Political Radicalization: Pathways Toward Terrorism, *Terrorism and Political*

- Violence*, 20, 3, pp. 415-433, doi.org/10.1080/09546550802073367 (Data di accesso: 3 luglio 2018).
- Orsini, A., (2012), Poverty, Ideology and Terrorism: The STAM Bond, *Studies in conflict & terrorism*, 35, 10, pp. 665-692, doi.org/10.1080/1057610X.2012.712030 (Data di accesso: 18 marzo 2019).
- Orsini, A., (2020), What Everybody Should Know about Radicalization and the DRIA Model, *Studies in Conflict & Terrorism*, 46, pp. 1-33, doi.org/10.1080/1057610X.2020.1738669 (Data di accesso: 18 marzo 2019)
- Pisoiu, D., (2018), Women of Jihad, in Colvin, S., Karcher K., eds., *Women, Global Protest Movements, and Political Agency. Rethinking the Legacy of 1968*, Routledge, London, pp.168-185.
- Pisoiu, D., (2018a), *Foreign Fighters - Prävention und Deradikalisierung*, Kurzanalyse / Österreichisches Institut für Internationale Politik, 1, Wien: Österreichisches Institut für Internationale Politik (oiip), <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-59197-4> (Data di accesso: 4 aprile 2019).
- Roversi A., (2006), *L'odio in rete. Siti ultras, nazifascismo online jihad elettronica*, Bologna, Mulino.
- Sageman, M., (2004), *Understanding Terror Networks*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- Serafini, M., (2015), *Maria Giulia che divenne Fatima*, Milano, Corriere della Sera ed.
- Sutherland, E.H., (1937), *The Professional Thief: by a Professional Thief. Annotated and Interpreted by Edwin H. Sutherland*, Chicago, University of Chicago Press.
- Vezzadini, S., (2012), *Per una sociologia della vittima*, Milano, Franco Angeli.
- Victoroff, J., (2005), The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological Approaches, *The Journal of Conflict Resolution*, 49, 1, pp. 3-42.
- Wiktorowicz, Q., (2005), A Genealogy of Radical Islam, *Studies in Conflict & Terrorism*, 28, 2, pp. 75-97, doi.org/10.1080/10576100590905057 (Data di accesso: 20 maggio 2019).



# Giustizia di transizione: modelli, potenzialità, limiti. Casi concreti e un focus sulla Tunisia contemporanea

## Transitional Justice: Models, potential and limits. Concrete cases and a focus on contemporary Tunisia

ALESSANDRA SCIURBA<sup>1</sup>

### Sommario

Questo contributo considera potenzialità e limiti della giustizia di transizione, di cui analizza i modelli definendo tre ordini di ragioni – *strategiche, giuridiche e sostanziali* – per i quali, nei contesti in cui tale giustizia si applica, il solo diritto penale si rivela insufficiente. La descrizione delle ragioni sostanziali apre quindi all’analisi delle contiguità e delle differenze tra la giustizia di transizione e la giustizia riparativa, concentrandosi sulle nozioni di “verità”, “memoria” e “perdono” e guardando al caso esemplare del Sudafrica dopo l’apartheid. Si affronta quindi il ruolo del lascito coloniale nei paesi del Sud del mondo, oggi scenari privilegiati della giustizia di transizione, come elemento non eludibile al fine di restituire una memoria compiuta e condivisa. Queste riflessioni sono infine messe alla prova attraverso il confronto col caso concreto della Tunisia dopo la cosiddetta *Primavera* del 2011, a partire da una ricerca sul campo condotta tra l’autunno del 2021 e la primavera del 2022.

**Parole chiave:** Giustizia di transizione; Giustizia riparativa; Verità, memoria, perdono; Postcolonialismo; Tunisia.

### Abstract

This paper examines the potential and the limits of transitional justice, analysing its main models and defining three sets of reasons – *strategic, legal and substantive* – for which criminal law alone proves insufficient in the contexts in which this type of justice is applied. The description of the substantive reasons therefore leads to an analysis of the similarities and differences between transitional justice and restorative justice, focusing on the notions of “truth”, “memory” and “forgiveness”, and using the exemplary case of post-apartheid South Africa. It then addresses the role of the colonial legacy

---

1 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo.  
alessandra.sciurba@unipa.it.

in the countries of the South of the world, which have been the privileged scenarios of transitional justice since the 1980s, as an unavoidable element in the objective of restoring a complete and truly shared memory. Finally, these reflections will be put to the test by comparing them with the concrete case of Tunisia after the so-called Spring of 2011, on the basis of a field research carried-out between the autumn of 2021 and the spring of 2022.

**Keywords:** Transitional Justice; Restorative Justice; Truth, Memory, Forgiveness; Postcolonialism; Tunisia.

## 1. Introduzione. Premesse generali sulla giustizia di transizione

Gabriele Fornasari (2015, p. 547) descrive la giustizia di transizione come quella questione inerente al

trattamento da riservare a coloro i quali hanno gestito una posizione di potere violando sistematicamente fondamentali diritti umani, nel momento in cui vi è stata una transizione verso una forma di governo invece rispettosa di tali diritti.

Jon Elster ne identifica le origini agli albori della nostra civiltà giuridica, nell'Atene del 411 a.C. e poi nel 403-404 a.C., dopo la presa del potere degli oligarchi. E di giustizia di transizione si parla anche dopo la caduta dei regimi dittatoriali e totalitari della prima metà del XX secolo. Nei documenti politici e normativi internazionali contemporanei, con giustizia di transizione si intende però, solitamente, quella inaugurata negli anni Ottanta nei paesi dell'America latina usciti dalle dittature, a partire dal ruolo acquisito ed esercitato dalle vittime e dagli obiettivi di Verità, Giustizia, Riparazioni e Garanzie di non ripetizione<sup>2</sup> che possono essere raggiunti seguendo principi e procedure anche molto diversi tra loro. Non esiste infatti, ad oggi, un "paradigma" della giustizia di transizione, nel senso di una sua concettualizzazione comunemente accettata (De Greiff 2012, p. 32).

La giustizia di transizione è difficile da definire per i modi diversi in cui è stata applicata nei differenti contesti, e per i differenti modelli cui essa può ispirarsi. I principali sono "il modello del colpo di spugna", o dell'oblio; quello della persecuzione penale e quello della conciliazione<sup>3</sup>. Gli ultimi due possono sfumare l'uno nell'altro, e a volte essere applicati, in momenti diversi o simultaneamente, all'interno dello stesso contesto.

---

2 Il Consiglio per i diritti umani ha istituito nel 2011 uno *Special Rapporteur* proprio sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non-ripetizione.

3 Si tratta dei tre modelli sviluppati da Jörg Arnold, citato in Fornasari 2013, p. 12.

Il presente contributo, che mira ad analizzare le potenzialità e i limiti della giustizia di transizione, considera questi tre modelli mentre definisce tre ordini di ragioni – *strategiche, giuridiche, sostanziali* – per i quali, nei contesti in cui tale giustizia si applica, il diritto penale, da solo, si rivela insufficiente; analizza poi le contiguità e le differenze del modello conciliativo con la giustizia riparativa, concentrandosi sulle nozioni di *verità, memoria e perdono* e guardando al caso esemplare del Sudafrica dopo l’apartheid; affronta il ruolo del lascito coloniale nei paesi del Sud del mondo che dagli anni Ottanta sono stati gli scenari privilegiati della giustizia di transizione, come elemento non eludibile quando si analizzano questi processi. Queste riflessioni vengono infine messe alla prova attraverso il confronto col caso concreto della Tunisia dopo le cosiddette Primavera arabe del 2011, a partire da una ricerca sul campo condotta tra l’autunno del 2021 e la primavera del 2022.

Non mi occupo qui dei Tribunali internazionali ad hoc e delle Corti internazionali intervenute ex post nei contesti di giustizia di transizione, perché essi rappresentano una giustizia del tutto esogena che guarda alla repressione dei crimini contro i diritti umani come parte di una strategia di giustizia globale, senza prendere in considerazione l’elemento fondamentale che dovrebbe caratterizzare la giustizia di transizione, ovvero uno sguardo olistico sul passato, sul presente e soprattutto sul futuro della società di riferimento.

## **2. La difficile applicazione della giustizia penale nella transizione**

È indubbia la “situazione di stress a cui viene sottoposto il diritto penale” laddove è chiamato ad essere strumento per “regolare i conti” con un passato di violenze, soprusi e in generale gravi violazioni dei diritti fondamentali” (Fornasari 2013, p. 2). In circostanze simili, una concezione strettamente sanzionatoria del diritto, e una concezione della giustizia legata esclusivamente al penale, si rivelano difficilmente applicabili, ma anche insufficienti se non controproducenti, rispetto agli obiettivi della giustizia di transizione. Ciò dipende da tre ordini di ragioni, che descrivo collegandone ciascuno a un’esperienza storica diversa tra le tante che si potrebbero prendere ad esempio.

### **2.1. Le ragioni strategiche e il caso dell’Italia dopo il fascismo**

Per spiegare l’inapplicabilità o l’insufficienza della giustizia penale nelle fasi di transizione, possiamo addurre innanzitutto delle ragioni puramente *strategiche*, ispirate a quello che si può grossolanamente definire *realismo politico*. Dopo il crollo di un regime, l’equilibrio delle forze in gioco è, infatti, estremamente precario, e se l’obiettivo è la costruzione di una società

pacificata, le considerazioni intorno alla giustizia non possono limitarsi alla prospettiva di sanzionare chiunque si sia macchiato di crimini o abbia collaborato alla loro realizzazione. Come ha scritto il giudice Marvin Frankel, citato dall'arcivescovo e Presidente della *Truth and Reconciliation Commission* del Sudafrica Desmond Tutu (2001, p. 24),

una nazione che sotto un regime repressivo è stata lungamente divisa non trova immediatamente l'unità quando questo periodo finisce. I violatori di diritti umani sono normali cittadini, che vivono in mezzo agli altri e possono essere molto potenti e pericolosi. Se l'esercito e la polizia sono stati gli agenti del terrore, sarà difficile che dal giorno alla notte i soldati e i poliziotti si trasformino in campioni dei diritti umani. Il loro numero e il fatto che detengano le armi continuano ad essere importanti dati di realtà (...). Trattarli con eccessiva durezza, o estendere la punizione a un numero di persone troppo vasto, potrebbe innescare una reazione che finirebbe per fare il loro gioco.

Al cambio di regime, inoltre, non può corrispondere il rinnovamento immediato dell'intera classe dirigente e amministrativa senza il rischio che collassi il sistema, e, a meno che la giustizia di transizione non sia del tutto esogena, anche l'intera magistratura andrebbe riformata prima di potere fare affidamento su processi equi contro i sostenitori del vecchio regime. "Vincoli" di questo tipo (Elster 2004-2008, pp. 263 ss.), che rendono impraticabile l'automatismo tra identificazione della responsabilità di un reato e sanzione, hanno storicamente limitato epurazioni e altre pene, e si ritrovano alle origini dei casi di giustizia di transizione ispirati al modello dell'oblio, come quello della Spagna post-franchista<sup>4</sup>, o, a un grado diverso, dell'Italia dopo il fascismo.

Anche per il diverso livello di violenza usata, e le differenze negli obiettivi perseguiti come nel ruolo giocato negli equilibri bellici, l'Italia non è stata mai sottoposta, al contrario della Germania, a una giustizia di transizione prettamente esogena, ma ha potuto scegliere, dopo alcuni anni di epurazioni e processi senza visioni e prospettive ragionate, il modello dell'oblio, sancito dalla Legge di amnistia firmata da Palmiro Togliatti nel 1946.

Tale reazione è spiegata da Fornasari (2013, p. 22) con le condizioni difficilissime del tempo: una giustizia privata che aveva prodotto un numero altissimo di vittime; una guerra civile che stentava a spegnere le sue braci; vent'anni di regime dopo i quali "la completa eliminazione, anche per via giudiziaria, di un'intera classe dirigente, avrebbe creato seri problemi al momento di doverla sostituire", mentre "oggetto di giudizio sarebbe diventato, in definitiva, non solo il complesso della classe dirigente, ma quasi un intero popolo". In questo contesto, l'amnistia Togliatti, già controversa, fu

<sup>4</sup> Elster (2004-2008, p. 93) definisce il caso della Spagna come l'unico caso di "decisione consapevole e consensuale di evitare qualsiasi giustizia di transizione".

applicata con mano larghissima, tanto da garantire una sostanziale impunità dei criminali fascisti di ogni ordine e grado. In casi come questo, in cui “il perdono istituzionale rischia l’oblio istituzionale” (Minow 2002, p. 18), la scelta fu compiuta in vista della pacificazione sociale. Pacificazione, appunto, ma non conciliazione, perché, come si dirà meglio, la conciliazione ha bisogno di costruzione condivisa di verità e di memoria: un processo che in Italia non è mai stato veramente realizzato<sup>5</sup>.

## 2.2. *Le ragioni giuridiche e il caso della Germania dopo il nazismo*

Ci sono poi ragioni strettamente *giuridiche* della difficile applicazione del diritto penale ordinario nelle fasi di transizione. In generale, come ha spiegato Arendt ([1975] 2003, p. 21-22), se la pena è legittimata da motivazioni come “il bisogno della società di difendersi dal crimine; il miglioramento del criminale; la forza deterrente della pena per il potenziale delinquente; infine, la giustizia retributiva”, di fronte a crimini come quelli cui si rivolge la giustizia di transizione esse sono tutte poco sostenibili. Allo stesso tempo, “la giustizia di transizione, comporta anche, quasi inevitabilmente, decisioni *procedurali* che si allontanano dai principi della giustizia legale pura” (Elster 2004-2008, p. 183). Nel lungo elenco di irregolarità “quasi inevitabili” che Elster fornisce, troviamo arresti illegali; presunzione di colpa e inversione dell’onere della prova; selezione non neutrale dei giudici e dei giurati; violazione del principio di contraddittorio; impossibilità di ricorrere in appello; selezione arbitraria degli imputati; tribunali speciali; leggi retroattive; forme improprie di patteggiamento; estensione, cancellazione, o abbreviazione dei termini di prescrizione; giustizia eccessivamente lenta o affrettata e, concetto che approfondirò a breve, una nozione insostenibile per la logica del diritto penale come quella di *colpa collettiva*. Tutto questo è incompatibile con lo scopo della giustizia di transizione di “apportare un contributo al rafforzamento dello stato di diritto” (Nazioni Unite 2012, p. 6), e rischia, piuttosto, di trasformarla in una *vendetta dei vincitori*.

La giustizia di transizione applicata nella Germania post-nazista fu improntata alla persecuzione penale, e incontrò tutti i limiti appena evidenziati. È vero che il progetto di denazificazione dovette arenarsi presto anche per

---

5 Nonostante la determinazione con cui la Costituzione italiana dichiara le sue radici antifasciste mettendo al bando i simboli del fascismo e vietando la ricostruzione del partito fascista in ogni sua forma, la memoria italiana è piuttosto una *memoria frammentata* e, anche per questo, dalle macerie della Seconda guerra mondiale non è emersa in questo paese un’identità nazionale profondamente basata sui valori dell’antifascismo e la presa di coscienza delle responsabilità di quel periodo. Su questo tema cfr., tra i tanti, Focardi 2000.

motivi di ordine strategico<sup>6</sup>; ma sono soprattutto le violazioni dei principi del rule of law ad essere addotte per criticare i processi di Norimberga, nonostante il loro innegabile valore simbolico “abbia facilitato la costruzione storica di una verità [...] attraverso la memoria delle vittime delle atrocità commesse dal regime nazista” (Vignola 2017, p. 33). Si tratta di violazioni connesse alla scelta di non lasciare impuniti crimini così gravi da spingere a formulare “il ‘mai più’ costituzionale agli orrori dei totalitarismi” (Ferrajoli 2014, p. 214), e al contempo rese possibili dall’assoluta disuguaglianza delle forze in gioco.

Riferendosi al fatto che la legge seguita dai giudici di Norimberga fosse quella dei patti internazionali che punivano le azioni degli Stati e non degli individui, Hans Kelsen rileva per esempio una specifica forma di violazione del principio di non retroattività, nel momento in cui,

dedurre una responsabilità penale individuale per un determinato atto dal mero fatto che questo costituisce una violazione del diritto internazionale; identificare l’illegalità internazionale di un atto tramite il quale vengono violati interessi umani vitali con la sua criminalità, intendendo con essa la responsabilità penale individuale, è una contraddizione con il diritto positivo

---

6 Sia nella prima fase completamente endogena dei processi, come nel caso del primo processo di Norimberga istituito dal Tribunale militare internazionale, che in quella in cui furono gli stessi tedeschi ad assumersi il compito di processare i criminali nazisti (con un sistema giudiziario che non fu possibile epurare), la maggior parte delle pene capitali furono infine commutate e le condanne superarono di poco l’ordine delle 2000, a fronte di un Paese in cui chiunque avesse continuato a ricoprire ogni tipo di carica pubblica e impiego professionale di qualche rilievo, oltre all’intero corpo militare e poliziesco, era stato complice del regime totalitario. Sull’atteggiamento degli Alleati, a partire dagli Stati Uniti di Adenauer, pesò poi la necessità di poter contare su una Germania non disintegrata per combattere quella che veniva definita la nuova minaccia comunista: per questa ragione si mise da parte la draconiana *dottrina Morgentau* che prevedeva l’annientamento militare ed economico del Paese e, già nel 1947, si sospesero al contempo le misure di denazificazione e quelle di risarcimento (Elster 2004-2008, p. 277). A questo proposito, il giudizio di Arendt ([1975]2003, p. 46) è severissimo, quando parla della compiacenza del presidente statunitense che “non ha mosso un dito nei confronti di coloro che venivano definiti ‘gli assassini in mezzo a noi’ e non ha considerato l’attiva partecipazione al regime hitleriano, a meno che non fosse sfociata in criminalità, una ragione sufficiente per l’esclusione da ogni tipo di incarico pubblico”. Ancora Arendt ([1975] 2003, p. 195) rileva inoltre come il corso dei processi mutò nel momento in cui l’opinione pubblica cessò di interessarsene, tanto che, nel Processo di Francoforte del 1963, gli avvocati degli imputati li difesero affermando che: “non era un desiderio tedesco di giustizia, ma l’opinione pubblica mondiale, influenzata dal desiderio di ‘retribuzione’ e ‘vendetta’ delle vittime, ad aver posto i loro clienti in una situazione tanto spiacevole”. Questo perché una volta rinunciato a imputare e condannare i “colletti bianchi” che avevano burocraticamente organizzato la violenza e infine lo sterminio, prevalse “la teoria dell’ometto insignificante” (Idem, p. 202) per discolpare in qualche modo i “pesci piccoli” che si erano limitati a eseguire gli ordini aggiungendo qui e là la gratuita crudeltà e brutalità che gli esseri umani sanno tirare fuori in condizioni simili.

e con i principi generalmente accettati dalla giurisprudenza internazionale (Kelsen 1947, p. 156, trad. mia).

In effetti, a Norimberga si accreditò la tesi che si potessero punire tramite il diritto internazionale torti gravissimi che però non erano in violazione di alcuna norma internazionale vigente al tempo in cui furono compiuti. Più in generale,

la punizione dei criminali di guerra – non solo nazisti – avrebbe dovuto essere un atto di giustizia e non la prosecuzione delle ostilità in forme apparentemente giudiziarie, in realtà ispirate da un desiderio di vendetta [mentre] anche gli Stati vittoriosi avrebbero dovuto accettare che i propri cittadini, responsabili di crimini di guerra, venissero processati da una corte internazionale [...] indipendente, imparziale e con una giurisdizione ampia e non un tribunale di occupazione militare con una competenza fortemente selettiva (Zolo, p. 2007).

### ***2.3. Le ragioni sostanziali e i principi della giustizia riparativa***

Ci sono, infine, ragioni *sostanziali* dell'insufficienza o inapplicabilità del diritto penale, quando la giustizia ha a che fare con crimini inediti, ma coi quali è indispensabile fare i conti, a partire dal difficile confronto con colpe che non possono che essere definite anche in maniera collettiva. Se è vero che “là dove prevale il concetto di colpa collettiva, non resta più nessuno da chiamare per nome” (Arendt [1975] 2003, p. 18), è anche vero, infatti, che l'idea di colpa individuale appare inadeguata – e non soltanto in relazione alle abusate scusanti dell'obbedienza a un ordine superiore, o degli *atti di Stato* – a fronte di società che si sono quasi interamente allineate a un regime criminale, e di un numero e di una *qualità* di vittime che è difficile far rientrare in specifici casi giudiziari per attribuire loro forme di risarcimento adeguate. Una delle questioni centrali è, allora, riuscire a tenere presente la doppia “relazione tra ciò che è individuale o intersoggettivo e ciò che è collettivo o comunitario”, e “tra passato e futuro” (Viola 2017, p. 110). Anche l'orientamento dello sguardo e le aspettative sono infatti diversi, o almeno dovrebbero esserlo, tra la giustizia penale ordinaria e la giustizia immaginata nelle fasi di transizione. La prima guarda principalmente al passato, mentre la seconda soprattutto al futuro, a partire da una sorta di grado zero dal quale tutto è da edificare sulle macerie di un passato che necessita di essere *restituito* attraverso una narrazione condivisa dalla società di riferimento. In questo senso, la giustizia di transizione non può che essere eminentemente *politica*, pur continuando ad avere bisogno dello strumento del diritto per realizzarsi. Ed è qui che essa entra in relazione coi principi della giustizia riparativa, orientata a “superare la logica del castigo muovendo da una lettura

relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise” (Ceretti 2004, p. 52).

La giustizia riparativa, definita dalla Direttiva 2012/29/UE<sup>7</sup>, come “qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale”, si attua anche al di fuori delle situazioni tipiche su cui interviene la giustizia di transizione che, lo si è detto, riguardano rivolgimenti politici rivoluzionari e crimini che hanno coinvolto a vari livelli l’intera comunità. Tra giustizia riparativa e giustizia di transizione non esiste allora un legame immediato fino al momento in cui, nelle fasi di transizione, non si scelga il modello della conciliazione, ovvero quel modello che

adotta il punto di vista delle vittime e persegue come finalità primaria quello della riconciliazione tra le fazioni opposte di una nazione divisa dalle tragiche esperienze di una guerra civile o di una dittatura (Portinaro 2009, p. 7).

In questo caso, tra gli elementi comuni troviamo l’almeno parziale superamento di una prospettiva reo-centrica e punitiva a fronte di un crimine commesso, e il fatto di guardare al crimine stesso come ad una frattura nelle relazioni sociali, e alla giustizia come ciò che può riparare quella frattura (Zagrebelsky 2021). Ciò significa ripensare al ruolo, al trattamento, e all’interazione – all’interno di una dinamica comunicativa e di riconoscimento reciproco – di tutti gli attori coinvolti, inclusa la comunità di riferimento colpita nella sua interezza dall’offesa arrecata. Significa, quindi, interrogarsi sul ruolo che il diritto può avere nei casi in cui è difficile stabilire l’illegalità (e quindi la responsabilità prettamente giuridica) di un comportamento in relazione alle sole norme vigenti nel momento in cui è stato attuato, e in cui al riconoscimento di una responsabilità personale rispetto a un crimine accertato può conseguire una scelta differente da quella della sanzione punitiva.

Tanto nella giustizia riparativa quanto nel modello conciliativo della giustizia di transizione, infatti, avviene una sottrazione di ambiti normalmente deputati all’autorità giudiziaria tradizionale, in favore di spazi di mediazione che esulano dal procedimento penale ordinario, accogliendo a vari livelli la

considerazione critica secondo cui la giustizia penale moderna avrebbe finito sostanzialmente per escludere dal conflitto i reali protagonisti del reato. In primo luogo, la vittima e il reo; in secondo luogo, la comunità di riferimento,

---

<sup>7</sup> Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

la quale sopporta (direttamente o indirettamente) le conseguenze del reato (Parisi 2012, pp. 1-2).

Ed è allora che può entrare in gioco il tema del *perdono* che non presuppone né comporta l'oblio, ma che si fa strumento di *memoria e verità* come forme di riparazione in sé e come fattori indispensabili alla restituzione della dignità e alla riconciliazione sociale. Anche in condizioni di normale funzionamento dell'ordinamento, esistono istituti giuridici che richiamano l'idea del perdono, come la grazia, ma nelle situazioni straordinarie della giustizia di transizione si tratta piuttosto di statuire una procedura *nuova* che può prevedere una sorta di perdono istituzionalizzato in cambio della verità di fronte a crimini di portata inaudita e che, mentre interrompe l'ordine del diritto, riesca "a inscrivere la propria interruzione, nel diritto stesso" (Derrida 2004, p. 34).

### 2.3.1. *La verità, il perdono e la memoria nel modello della conciliazione: il caso del Sudafrica*

Dove la giustizia di transizione ha adottato il modello della conciliazione, sono sorti, in luogo o a fianco dei tribunali ordinari, delle commissioni para-giudiziali incaricate innanzitutto di raccogliere tutte le testimonianze possibili sui fatti del passato con cui fare i conti.

Queste commissioni, con nomi che includono valori come la dignità, o obiettivi come la riconciliazione, sono ovunque intitolate alla verità<sup>8</sup>; una verità diversa da quella giudiziale, e più assimilabile, forse, alla "verità storica" che Paul Ricoeur ([1998]2004, p. 19) dice rimanere "in sospeso, plausibile, probabile, contestabile, insomma, in continua riscrittura" e che pure, alla fine, almeno per un certo tempo, si afferma. Il primo scopo della ricerca di verità nella transizione, infatti, è un "riconoscimento ufficiale dei fatti", che "costituisce una forma di riconoscimento del significato e del valore delle persone come individui, come cittadini e come vittime" (De Greiff 2012, p. 43), e al quale i rei devono collaborare senza omissioni, iniziando da qui a *riparare* il danno provocato e avendone in cambio, almeno in alcuni casi, la non imputazione penale.

La concessione dell'impunità in cambio della confessione non significa però che *gli assassini tra noi*, o i loro conniventi, continueranno a vivere come se nulla fosse accaduto. Solo dopo che sarà riconosciuto quello che hanno fatto e che si sarà stabilita una linea condivisa tra giusto e sbagliato rispetto agli episodi che hanno segnato un luogo e un'epoca, anche ai respon-

---

8 Per un'analisi dettagliata delle diverse esperienze di Commissioni Verità fino al 1991, cfr. Hayner 2001.

sabili dei crimini potrà essere concessa una forma di *perdono*, cui dovrebbero comunque accompagnarsi misure che restringeranno la loro libertà, come il divieto di accedere a cariche pubbliche o a determinate professioni. I reati più efferati, inoltre, possono essere esclusi dal novero di quelli *riparabili* da una confessione completa, mentre lo Stato dovrebbe offrire forme di riparazione simboliche e materiali alle vittime. Soprattutto, infine, dovrebbe essere la stessa società ferita, che ora può democraticamente eleggere i propri rappresentanti consapevole degli orientamenti che prenderanno, a “scegliere” di sostenere questa forma di perdono volto a superare lo stato di prostrazione in cui un paese al collasso dopo un regime oppressivo e un rivolgimento più o meno violento viene a trovarsi.

Il perdono, usando ancora le parole di Arendt ([1958]2004, p. 175), è l'*azione* che gli esseri umani intraprendono per rimediare all'irreversibilità degli atti compiuti; un'azione liberatrice, anche per le generazioni a venire. L'opposto del perdono è la vendetta, e non la pena, che ne è invece l'alternativa: perdono e pena sono i due modi, infatti, con cui gli esseri umani pongono fine al circolo della vendetta; solo il perdono, però, “non si limita a re-agire, ma agisce in maniera nuova e inaspettata”, scaturendo direttamente, come la disposizione a fare promesse e a mantenerle, “dalla volontà di vivere assieme con gli altri nelle modalità dell'azione e del discorso” (Idem, p. 177).

Eppure, la stessa Arendt (Idem, p. 178) sottolinea quanto sia “significativo [...] che gli uomini siano incapaci di perdonare ciò che non possono punire e di punire ciò che si è rivelato imperdonabile”. In che senso, allora, il perdono può riguardare crimini come quelli con cui la giustizia di transizione cerca di fare i conti, spesso emblema di ciò che viene considerato imperdonabile?

E se fosse proprio in casi come questi, che “il perdono prende senso [...], solo laddove esso è chiamato a fare l'im-possibile e a perdonare l'imperdonabile”? (Derrida 2004, p. 46), a distinguere nettamente l'imperdonabile dall'imprescrittibile (perdonare non significa prescrivere, né tanto meno dimenticare), a essere “perdono difficile” (Ricouer 2014, pp. 116-117), che si è scontrato con l'imperdonabile e che “punta alla radice degli atti, alla fonte dei conflitti e dei torti” per “sciogliere dei nodi”, fino ad “accettare il debito non pagato, accettare di essere e rimanere un debitore insolvente, accettare che ci sia una perdita” (Idem, p. 18)?

In questa prospettiva, il modello del Sudafrica – con la sua Commissione Verità e riconciliazione che poteva amnistiare i crimini confessati senza omissioni da parte dei rei – rappresenta “una ‘terza via’ tra il modello rappresentato dai processi di Norimberga e un'amnistia generale basata sulla rimozione della coscienza” (Tutu 2001, p. 26):

per arrivare a stabilire la verità, la Commissione per la verità e riconciliazione si è dimostrata uno strumento migliore del tribunale: chi voleva beneficiare dell'amnistia doveva dimostrare di aver fornito una confessione completa; quindi la consueta procedura legale veniva rovesciata, dato che competeva agli accusati assolvere all'obbligo di fare chiarezza (Ibidem).

Si tratta, lo si è detto, di una verità "sociale", molto diversa da quella giudiziaria, che "deve uscire dalla bocca dei protagonisti, e non dalla penna del giudice" (Lollini 2005, p. 185); che necessita di confronto e di negoziazione, e che richiede alle vittime un prezzo molto alto: accettare, nella visione dell'umanità intrecciata di Tutu, dell'*Ubuntu* come etica che dovrebbe muovere le relazioni tra persone, che la dignità delle vittime si può recuperare solo recuperando anche quella dei rei, perché "perdonando il trasgressore, la vittima riconosce la loro comune umanità e spezza il ciclo della vendetta" (Minow 2012, p. 17, trad. mia).

Migliaia furono le richieste di amnistia presso la Commissione Verità e Riconciliazione, e dalla negoziazione col regime dell'apartheid originò un esempio che ebbe molta influenza sui modelli di transizione adottati altrove.

A partire proprio dall'esperienza sudafricana, Martha Minow pone però delle questioni fondamentali che meritano di essere riprese. La prima è se "il diritto dovrebbe incoraggiare le persone a perdonarsi tra loro e dovrebbe perdonare le persone per le loro trasgressioni", oppure se non si tratti, in questi casi, di un "collegamento sbagliato tra il diritto, col suo bisogno di prevedibilità, e la sua dipendenza da emozioni e giudizi morali" (Minow 2015, p. 1627, trad. mia). Una volta ammesso, però, che il diritto ha sempre un impatto sulle emozioni dei suoi partecipanti, Minow afferma che "potrebbe non essere un fatto peggiore che esso spinga verso il perdono piuttosto che verso la vendetta, l'avversione o l'amarrezza". E questo pur riconoscendo che la pressione istituzionale e sociale sulle vittime affinché concordino con la concessione dell'amnistia in cambio della verità può comportare "una nuova vittimizzazione" per cui, di conseguenza, "la stessa generosità del perdono può essere male indirizzata e portare a nuovo dolore" (Idem, p. 1617, trad. mia). Rispetto al fatto che sia un governo a dichiarare il perdono al posto delle vittime dirette, la filosofa risponde poi riferendosi alle ragioni che ho definito *sostanziali* in relazione all'inapplicabilità o all'insufficienza del diritto penale nei casi che stiamo trattando. Per Minow (2015, p. 1629)<sup>9</sup>,

---

9 Quando Minow (2015, p. 1630) si interroga sul perdono come "*second best*" nel caso in cui "la giustizia non sia possibile", ad essere richiamate sono invece le ragioni che ho definito *strategiche*. Chiedendosi, infine, se "Il perdono compromette la legge e i suoi impegni per la prevedibilità e la parità di trattamento" e mettendo in questione il diritto della Corte penale internazionale di intervenire quando le Commissioni nazionali hanno scelto la strada della conciliazione rispetto a quella della persecuzione penale, la filosofa risponde che se le commissioni sono sufficientemente solide e genuine, accettare il loro lavoro come un'alternativa sufficiente a quello dei tribunali significa rispettare la risposta scelta dalle singole

infatti, i governi possono agire in questo modo quando i crimini commessi vanno oltre la responsabilità e la violazione individuale, come vanno oltre la capacità di perdonare di ogni singolo individuo. Superando i limiti del diritto penale nella giustizia di transizione, inoltre, la procedura sudafricana permise di prendere in considerazione le colpe di interi ordini professionali della società dell'apartheid, mirando tanto all'individuazione della responsabilità individuale quanto di quella *sociale*<sup>10</sup>.

Questo modello appare allora un'alternativa accettabile e più efficace in termini di non ripetizione, oltre che di costruzione della verità e di riconciliazione, a patto che sia realmente comprensivo ed equo, garantendo una reale possibilità di vittime e rei di essere ascoltati, e che l'amnistia sia condizionata a testimonianze di verità e accompagnata da riparazioni materiali e simboliche per le vittime. La scommessa di questa Giustizia di transizione sembra allora quella di conciliare due etiche percepite solitamente come opposte. La prima è un'etica di tipo kantiano, nel momento in cui si traccia, come si è detto, una linea netta tra giusto e sbagliato per giudicare quanto accaduto, a prescindere dalle leggi vigenti, e la si usa come limite a ciò che d'ora innanzi il potere, anche quello democratico, potrà fare o non fare. La seconda è un'etica fortemente realista, per la quale si può rinunciare a punire ciò che è accaduto e che è appena stato riconosciuto come sbagliato, in nome del futuro della società che emerge dalle macerie. Sono le due etiche che Max Weber ([1918]2004, pp. 109 e ss.) definiva “dei principi” e “della responsabilità”, presentandole in “contrasto radicale”, ma non del tutto incompatibili e, anzi, come idealmente complementari, e la cui differenza sta nel “diverso criterio che esse assumono per giudicare buona o cattiva un'azione”: la prima si serve di qualcosa che “sta prima dell'azione”, la seconda “di qualcosa che viene dopo” (Zagrebelsky 2016, pp. 209-210). Se tanto il modello della persecuzione penale quanto quello della conciliazione comportano una buona dose di idealismo pur rispetto a due concezioni differenti di giustizia, solo il secondo, però, bilancia questo idealismo con il realismo della responsabilità.

---

nazioni nel caso eccezionale di genocidi e violenze di massa (Minow 2015, p. 1632, trad. mia).

10 Questo tema richiama quello più generale che Derrida (2004, pp. 31-32) definisce una delle “aporie” del perdono, guardando dalla parte dei rei, ovvero quella identificata dall'interrogativo “si può, si ha il diritto, è conforme al senso del ‘perdono’ domandare perdono a più di uno, a un gruppo, a una collettività, una comunità? È possibile domandare o concedere perdono a un altro che non sia l'altro singolare, per un torto o un crimine singolare? O il perdono dovrebbe essere concepito solo “in una solitudine a due”, tra reo e vittima, e, pertanto, sarebbe privo di senso “ogni perdono domandato collettivamente, in nome di una comunità, di una Chiesa, di un'istituzione, di una corporazione, a un insieme di vittime anonime, talvolta morte, o ai loro rappresentanti, discendenti o sopravvissuti”?

Ma questa conciliazione è veramente possibile nella giustizia di transizione, o si tratta di una scommessa troppo alta, di un'illusione irrealizzabile se non dannosa nelle sue degenerazioni?

A guardarla da vicino, in effetti, anche l'esperienza sudafricana presenta molte contraddizioni. Innanzitutto, le promesse di riparazione delle vittime non sono state del tutto soddisfatte anche laddove sia emersa una verità completa sulle violazioni subite. Inoltre, le informazioni raccolte dalla Commissione non sono state rilevanti come ci si aspettava. Infine, anche a seguito di confessioni giudicate omissive e non sincere (cosa accaduta per 6.263 richieste su 7.112), l'attività penale è stata solo di rado portata avanti (Nazioni Unite 2017, p. 5), e le riparazioni raccomandate dalla commissione sono rimaste lettera morta.

C'è poi da aggiungere che l'accettazione popolare della giustizia di transizione sudafricana è derivata soprattutto dalle qualità personali di leader come Nelson Mandela e Desmond Tutu, "il cui linguaggio ed esempi (...) hanno fornito narrazioni e immagini ispiratrici alle comunità assetate di speranza" (Minow 2015, p. 1623, trad. mia) e hanno permesso che fosse adottato un "approccio comunitario al 'dire la verità'" (Lundy e McGovern 2008, p. 271, trad. mia), con il coinvolgimento della popolazione in ogni fase della procedura, dall'ideazione, alla progettazione, alla gestione, alla scelta di come usare i risultati del processo. Ma, come si vedrà rispetto alla Tunisia, non è scontato che ogni transizione abbia a disposizione questo tipo di guide politiche e spirituali.

Anche la memoria ricostruita attraverso queste forme di giustizia può inoltre rivelare limiti e distorsioni, consolidando, ad esempio, visioni *essenzialiste* dei gruppi e delle comunità, che favoriscono e rinsaldano nazionalismi e discriminazioni, o inglobano omissioni e parzialità che saranno da ostacolo alla costruzione di un futuro di pace e tutela dei diritti. Suo limite sostanziale nelle fasi di transizione, d'altronde, è di prendere forma *a caldo*, senza la distanza temporale concessa al lavoro degli storici, col rischio di essere orientata, pertanto, a un criterio di utilità immediata che non può adeguatamente conciliarsi con il senso critico necessario a simili imprese.

In molti contesti di giustizia di transizione, infine, la memoria si consolida a fatica all'interno di società frantumate che, per di più, sono spesso soggette a pressioni esterne non solo quando questa giustizia è realizzata direttamente in maniera esogena, ma anche, come in molti paesi del Sud del mondo, nelle forme di un lascito coloniale dal quale queste società non si sono mai veramente emancipate. In questi casi, la memoria inciampa spesso in rimozioni che spingono a dinamiche che Sigmund Freud definiva di "co-

azione a ripetere”<sup>11</sup>, e l’elaborazione del lutto è sostituita da una *malinconia* del senso di colpa e dell’autosvalutazione.

### 3. Giustizia di transizione e postcolonialismo

Gustavo Zagrebelsky (2016, p. 199) definisce la *cultura* come “l’insieme di categorie di senso e valore, vigenti in una società”, per cui “non c’è società senza cultura, cioè senza comunanza di visioni di senso e di valore dei fatti che la investono e richiedono di essere compresi”, e “non c’è, al contrario, cultura senza società, cioè senza una struttura sociale capace di sviluppare comprensioni collettive dei medesimi fatti”. In questa visione appare di grande rilievo il modo in cui si possono raccontare *altrimenti* gli avvenimenti fondatori delle identità collettive, fuori da ogni coazione a ripetere:

liberando, attraverso il medium della storia, le promesse non adempiute, ovvero bloccate e respinte dal corso ulteriore della storia, un popolo, una nazione, un gruppo culturale possono accedere a una concezione aperta e viva delle loro tradizioni. A questo va aggiunto che l’incompiuto del passato può a sua volta nutrire contenuti ricchi di aspettative in grado di rilanciare la coscienza storica verso il futuro (Ricoeur [1998]2004, p. 96).

*Incompiuto del passato* e consapevolezza di questa incompiutezza sono l’opposto dell’oblio, mentre la rimozione del passato coloniale da parte dei colonizzatori e spesso anche dei colonizzati è a metà tra quelli che Ricoeur definisce “oblio di fuga” come strategia dell’evitamento, e “oblio selettivo”, e comporta l’inazione a fronte di dinamiche postcoloniali che hanno sostituito l’occupazione formalizzata con la dipendenza economica e politica indiretta delle ex colonie<sup>12</sup>. Anche in questo senso, “l’ingiustizia coloniale non è un torto lontano che passa col tempo. È una realtà quotidiana che riproduce se stessa” (Stahn 2020, p. 823, trad. mia).

Questa condizione, propria della maggior parte dei paesi di applicazione della giustizia di transizione, non può essere elusa quando si parla di ricostruire la memoria e la dignità dei popoli come basi imprescindibili per guardare al futuro. È una società internazionale che si proclama fondata sulla tutela dei diritti umani e l’eradicazione delle dinamiche di soggezione

11 È lo stesso Ricoeur ([1998]2004, pp. 77-83) a rifarsi a due saggi di Freud traslando l’analisi psicanalitica su soggetti individuali a un’analisi delle dinamiche della memoria collettiva e della storia.

12 Come ha scritto Robert J.C. Young ([2003] 2005, p. 10), “può risultare sconcertante constatare che, malgrado il processo di decolonizzazione, i rapporti di potere internazionali non abbiano subito modifiche sostanziali durante il XX secolo. Nella maggior parte dei casi, gli stessi paesi (ex)imperialisti continuano a dominare quelle che in passato costituivano le loro colonie formali”.

e sfruttamento non dovrebbe sottrarsi dal fare i conti col passato coloniale. Al di là delle numerose Dichiarazioni e Risoluzioni delle Nazioni Unite che tale passato condannano, e delle molto meno numerose pubbliche scuse di alcuni degli Stati colonizzatori, sono pochissimi i casi di giustizia di transizione che hanno ad oggetto eventi legati al colonialismo<sup>13</sup>, e le dinamiche postcoloniali appaiono poco o per nulla valutate anche nei contesti che ne sono particolarmente investiti: la decolonizzazione, definita da Frantz Fanon ([1961] 2007, p. 3) come un fenomeno “sempre violento”, si è semplicemente risolta in una “sostituzione totale, completa, assoluta”, una “tabula rasa” che diventa “un programma di disordine assoluto”.

La stessa giustizia di transizione, del resto,

tende a coinvolgere una concezione particolare e limitata di democratizzazione e democrazia, basata su formulazioni di democrazia liberali ed essenzialmente occidentali [...] [e] a emarginare temi, questioni e approcci che potrebbero sfidare le forme e le norme della governance occidentale, o implicare le relazioni economiche globali dominanti nelle cause del conflitto, piuttosto che nella sua soluzione (Lundy e Mark McGovern 2008, p. 274, trad. mia).

Tra le principali critiche alla giustizia di transizione, non a caso, sono preponderanti quelle di concentrarsi su periodi di tempo specifici e recenti, di essere cieca alle disuguaglianze strutturali e alle questioni socioeconomiche, e di avere un focus prettamente stato-centrico (Rolston e Aoláin 2018, p. 333): tutti elementi che favoriscono un oblio selettivo rispetto ai danni del colonialismo. Anche la commissione sudafricana non ha per nulla tenuto conto delle conseguenze dello sfruttamento britannico e olandese prima dell'ascesa del *National Party* nel 1948, e la stessa rimozione del passato coloniale si è data nei processi di giustizia di transizione in America latina, o, come dirò a breve, in Tunisia.

Eppure, quante divisioni coloniali tra territori tracciando confini prima inesistenti, o tra etnie che convivevano pacificamente, o tra classi e gerarchie di assoggettati, o tra città e zone rurali hanno contribuito all'ascesa delle dittature e dei regimi i cui disastri, genocidi, apartheid, la giustizia di transizione si impegna a superare<sup>14</sup>? E quanti di questi regimi e di queste

---

13 Tra questi, possiamo citare come esempio la Commissione per la verità e la riconciliazione istituita in Canada nel 2015 per affrontare l'eredità delle scuole residenziali indiane, come risultato di un'azione collettiva intentata dai sopravvissuti di queste scuole e dai loro parenti. Ma si tratta, evidentemente, di un'azione molto tardiva attuata nel contesto interno a un singolo paese, che non rimette in discussione relazioni geopolitiche internazionali. Come ricorda Zolo (2007), invece, quando nel 1959 l'Etiopia chiese all'Italia di estradare i marescialli Pietro Badoglio e Rodolfo Graziani come criminali di guerra per sottoporli al giudizio di un tribunale internazionale sul modello di Norimberga, questa richiesta rimase del tutto inascoltata.

14 Fanon ([1961] 2007, pp. 93 e ss.) spiega come queste dinamiche coloniali siano alla base della “facilità con la quale, nei giovani paesi indipendenti, si passa dalla nazione all'etnia,

dittature sono stati sostenuti, se non direttamente insediati e costantemente legittimati, dagli Stati ex colonizzatori?

E, dunque, quale verità e quale memoria condivisa potranno trovare società divise anche e soprattutto da disuguaglianze socioeconomiche, prima che politico-culturali, radicate in tempi precedenti a quelli che vengono scandagliati dalla giustizia di transizione e che sono a loro volta all'origine delle violenze di cui questa giustizia dovrebbe garantire la non ripetizione?

Per affrontare le radici del male<sup>15</sup>, la giustizia di transizione potrebbe avere un ruolo centrale nel processo di reale de-colonizzazione ancora da compiersi sotto molti aspetti sostanziali (Matsunaga 2016), ricostruendo la verità e la memoria indispensabili a invertire dinamiche che non smettono di tenere le popolazioni dei Sud del mondo in una posizione di dipendenza e soggezione politica, economica e culturale<sup>16</sup>. Altrimenti, continueranno quelle che ancora Fanon ([1961] 2007, p. 129) ha definito “le disavventure della coscienza nazionale” che alla fine rimane “rudimentale, primaria, opaca”. In nessun contesto come in quello dei paesi che sono stati colonie, sarebbe più utile un processo di restituzione della dignità attraverso la memoria e la verità condivise tra tutti i responsabili e tutte le vittime; vittime che hanno profondamente interiorizzato un'immagine di sé svilita, inferiorizzata e servile (Césaire [1955] 2010), secondo le dinamiche tipiche del misconoscimento che “reifica le identità di gruppo” (Fraser 2000, p. 112) e “può essere una forma di oppressione che imprigiona una persona in un modo di vivere falso, distorto e impoverito” (Taylor 2003, p. 9).

È lo stesso Fanon ([1961] 2007, p. 56) a fare una comparazione tra quanto accaduto dopo il nazismo e quanto mai accaduto dopo la fine formale del colonialismo:

Pochi anni or sono, il nazismo ha trasformato la totalità dell'Europa in vera colonia. I governi delle varie nazioni europee hanno preteso riparazioni e chiesto la restituzione in denaro e in natura delle ricchezze che erano state loro rubate: opere culturali, quadri, sculture, vetrate sono state restituite ai proprietari (...) Noi parimenti diciamo che gli Stati imperialisti commetterebbero un grave errore e un'ingiustizia senza nome se si contentassero di ritirare dal nostro suolo le coorti militari, i servizi amministrativi e di economato, la cui funzione era di scoprire ricchezze, estrarle e spedirle verso le metropoli. La riparazione morale dell'indipendenza nazionale non ci acceca, non ci nutre (...).

---

dallo stato alla tribù”, e poi alla nascita del partito unico, del leader popolare e alla dittatura.

15 È significativo come alle origini del totalitarismo nazista Arendt ([1951] 2004) ponga la storia del colonialismo e dell'imperialismo.

16 Va inoltre sempre tenuto in considerazione, ma non è questa la sede in cui poter approfondire questo tema, quanto le dinamiche postcoloniali, in relazione al fenomeno delle migrazioni, al rinfocolarsi dei razzismi e delle chiusure identitarie su base xenofoba, agiscano in maniera molto significativa anche sulle popolazioni dei paesi ex colonizzatori.

Nessuna giustizia di transizione attuata nei paesi colonizzati potrà essere effettiva se si mancherà di riconoscere che prima dei regimi appena caduti c'era una società altrettanto ingiusta, e che quindi le basi di identità e dignità collettiva da ricostruire devono essere edificate ancora più in profondità. L'impronta neocoloniale di forme di giustizia di transizione basate su un modello democratico occidentale idealizzato<sup>17</sup> e la rimozione delle responsabilità coloniali e postcoloniali nell'instaurazione dei regimi che sono stati rovesciati rappresentano, invece, un ostacolo insormontabile alla costruzione di una memoria *giusta* e autodeterminata, fondamento di un futuro di libertà e coesione sociale.

#### 4. Conclusioni a partire da un'esperienza sul campo: il caso della Tunisia

Il caso tunisino<sup>18</sup> è rappresentativo dei rischi e delle contraddizioni che affliggono la giustizia di transizione e di come il suo fallimento parziale o

---

17 Scrivono Mauro e Zagrebelsky (2011, p. 82) che “la democrazia come valore universale presuppone molti atti di contrizione da parte nostra per cercare di liberarla da una storia di compromissione col dominio, politico, economico e culturale”.

18 La ricerca sul campo è frutto di due mesi di permanenza in Tunisia, tra il 2021 e il 2022, nell'ambito del progetto Horizon 2020 *Transmaking. Art/Culture/Economy to democraticize society. Research in placemaking for alternative narratives*, di cui il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo era partner e che prevedeva uno scambio tra docenti e ricercatori universitari e attivisti della società civile di diversi paesi. L'organizzazione coinvolta per la Tunisia era il Forum Tunisino dei diritti economici e sociali (FTDES) presso il quale sono stata formalmente accolta lavorando con loro principalmente sul tema delle migrazioni dalle città del Sud del Paese. È stato invece grazie ad Antonio Manganella, direttore regionale Mediterraneo di *Avocats sans frontières* (ASF) che ho potuto conoscere alcuni dei protagonisti della vita politica e del processo di giustizia di transizione tunisini, a partire da Sihem Bensdrine che ha poi accettato di ricevermi nella sua abitazione, Semir Dilou che ho intervistato nel suo studio legale e Wahid Ferchichi, che ho potuto intervistare presso il suo studio universitario. Grazie a Elyes Ben Sedrine e Khayme Chemli della sezione tunisina di ASF ho potuto partecipare alle riunioni della Coalizione della società civile per la giustizia di transizione, approfondendo da “osservatrice partecipante” i problemi legati al processo di transizione e le dinamiche tra i diversi gruppi di attori coinvolti (vittime, associazioni della società civile, avvocati, rappresentanti istituzionali). Nel corso di quegli incontri ho conosciuto Ridha Barkati, poi intervistato nella stessa sede dell'associazione. Grazie a Mounir Khelifa, Professore di letteratura inglese presso l'Università di Tunisi, ho infine conosciuto Laryssa Chomiak, direttrice del Centro di studi maghrebini a Tunisi (CEMAT) che si è a lungo occupata di storia politica della Tunisia e di giustizia di transizione e che mi ha aiutata ulteriormente a orientare il mio periodo di ricerca, e Bechir Tekkari, rappresentante di spicco del regime di Ben Ali, che ho potuto intervistare a Sidi Bou Said. La ricerca è stata preparata a grandi linee prima di arrivare in Tunisia, attraverso una ricognizione bibliografica e lo studio dei principali rapporti delle associazioni locali e internazionali impegnate nella promozione della giustizia di transizione. La mappa delle interviste è stata in parte tracciata

totale abbia conseguenze disastrose in termini di affermazione della democrazia e riedificazione della società colpita.

Inizio con una brevissima ricostruzione storica. Il 17 dicembre del 2010 è la data convenzionale della cosiddetta *Rivoluzione dei gelsomini*, con la reazione di massa al suicidio di Mohamed Bouazizi, venditore ambulante che si diede fuoco per protestare contro la situazione economica e la corruzione della Tunisia di Ben Ali. Di lì a poche settimane, il 14 gennaio del 2011, cadrà un regime durato 23 anni.

Per la prima volta il popolo tunisino si ritrovò tra le mani la possibilità di scegliere la propria direzione. Ben Ali, infatti, era salito al potere deponendo dopo trent'anni il dittatore Bourghiba, subentrato a sua volta alla dominazione coloniale francese iniziata alla fine del XIX secolo<sup>19</sup>.

Le prime elezioni libere della Tunisia, nello stesso 2011, elessero l'Assemblea costituente, e videro la vittoria del partito islamico moderato *Ennahda*, col suo leader Rashid Gannouchi appena rientrato dall'esilio a Londra, seguito da due partiti di centro-sinistra. La prima legge emanata fu quella a protezione delle associazioni della società civile, mentre i partiti che erano stati messi fuori legge venivano legalizzati. Da quel momento, per tre anni, l'Assemblea costituente lavorò all'elaborazione della Costituzione tunisina, molto avanzata in tema di diritti.

L'esigenza di fare i conti con il passato delle dittature emerse fin da subito: nel dicembre 2013 si arrivò all'approvazione della Legge 53/2013 sulla giustizia di transizione, dopo che nel 2012 erano stati statuiti un Dialogo nazionale e un Ministero ad hoc. Nel 2014, anno in cui venne approvata la Costituzione, si insediò anche la Commissione dignità e verità (*Instance vérité et dignité*, IVD), con un mandato di quattro anni e l'incarico di identificare e definire i crimini di stato commessi dal 1955 al 2013 contro tre categorie di vittime – individui, gruppi, e regioni – e di compiere un'analisi

---

prima dell'arrivo e in parte si è sviluppata attraverso gli incontri che via via avevano luogo. Tutte le interviste delle persone fin qui citate sono state di tipo qualitativo semistrutturato, durate ciascuna non meno di due ore e svolte senza l'ausilio di supporti di registrazione audiovisiva tranne che per l'ex ministro Tekkari. Tutti gli altri intervistati hanno però riletto e approvato la trascrizione delle loro dichiarazioni delle quali, per questioni di economia del testo, in questo contributo è riportata solo una piccola parte. Le interviste finali di Ahmed, Aziz, Belhassen e Adel (nomi di fantasia per proteggere la privacy dei giovani intervistati), sono state invece raccolte tra le strade del quartiere Le Kram di Tunisi grazie alla mediazione dell'associazione Mobdiun Creative Youth che si trova nello stesso quartiere. Questo paragrafo restituisce un'immagine certamente parziale del complesso processo della giustizia di transizione in Tunisia e della storia politica recente di questo paese; ma è un'immagine che si è delineata, appunto, attraverso l'intersezione delle informazioni pubbliche, delle analisi scientifiche, e delle vive voci dei protagonisti il cui punto di vista è usato in queste pagine per raccontare una storia del tutto in divenire, composta di tante verità fragilissime.

19 Sul legame tra storia coloniale, dittature postcoloniali, rivoluzione e giustizia di transizione in Tunisia cfr. Chomiak 2017.

si strutturale del regime appena caduto. La Commissione, che ha ricevuto 63.000 dossier e ha istruito 12 udienze pubbliche, aveva il potere di rinviare i casi alle corti specializzate all'interno dei tribunali ordinari, anch'esse istituite dalla legge sulla giustizia di transizione.

Il rapporto della Commissione, un documento di duemila pagine, è stato infine consegnato dalla sua presidente Sihem Bensedrine il 26 marzo del 2019 e pubblicato.

Questi fatti vanno però riletti alla luce delle criticità che emergono se solo si guarda un po' più a fondo, facendo uno sforzo indispensabile per comprendere come sia stato possibile che, da luglio del 2021, il Presidente della repubblica Kaïs Saïed abbia sospeso di fatto lo stato di diritto e congelato la Costituzione senza una diffusa opposizione sociale che rivendicasse democrazia e diritti come valori da difendere.

Partiamo dagli strumenti adottati dalla legge sulla giustizia di transizione. Innanzitutto, una Commissione verità e dignità il cui obiettivo principale, come è ovvio fin dal nome, non è stato quello della riconciliazione. E infatti l'IVD, come detto, ha lavorato in parallelo con delle corti specializzate cui ha potuto rinviare i dossier ricevuti, nell'ambito di una sovrapposizione che ha vanificato il particolare ruolo che può assumere nella ricerca della verità "l'arma della minaccia penale" come "strumento di persuasione" (Fornasari 2013, p. 63)<sup>20</sup>.

---

20 Nei paesi del Sud America, le Commissioni sono state invece riorientate ex post in strumenti della pubblica accusa contro reati che erano stati precedentemente amnistiati (Raimundo e Morais 2019), e questa esperienza, pur rispondendo anche a precise istanze delle vittime (Villalón 2015, p. 4), ha lasciato un'eredità pesante rispetto alla credibilità dei principi riparativi della giustizia di transizione. La giustizia di transizione nei paesi dell'America del Sud rappresenta uniformemente, secondo la classificazione fornita da Elster, un caso di giustizia endogena dopo regimi autocratici altrettanto endogeni, ovvero le dittature instaurate dopo una serie di colpi di stato tra gli anni Sessante e Settanta in Argentina, Cile, Perù, Uruguay, Brasile. Questo, almeno, dal punto di vista formale, perché né l'instaurazione dei regimi, né la loro caduta con la conseguenziale fase di transizione sono state sceve da influenze molto significative da parte di potenze straniere. Altra caratteristica comune di tutti i paesi di quest'area geografica è di avere adottato nel tempo più modelli di giustizia di transizione, ovvero, in ordine cronologico anche se con alcune sfasature e sovrapposizione, quello dell'oblio (pur accompagnato dall'istituzione di alcune commissioni verità che però non furono mai particolarmente temute dagli esponenti del precedente regime) e, decenni più tardi, quello penale attuato però principalmente a livello internazionale. Nella maggior parte dei casi, infatti, la transizione democratica in questi paesi è stata accompagnata dalla negoziazione con i regimi militari caduti, i cui esponenti hanno cercato, quasi sempre con successo, di negoziare la loro impunità prima di accettare di farsi da parte. Molto tempo dopo, l'Intervento della Corte interamericana ha stabilito l'inammissibilità delle amnistie concesse, e non solo di quelle autoconcesse o unilaterali, dopo che alla fine degli anni Novanta la sentenza Barrio Altos aveva dichiarato illegittima la grazia concessa all'ex Presidente del Perù Fujimori, riaprendo una serie di procedimenti penali in tutta la regione.

È probabile che i problemi di funzionamento della Commissione siano almeno in parte derivati da questa commistione tra modello della conciliazione e modello della persecuzione penale, nessuno dei quali ha infine raggiunto i propri obiettivi: né i criminali sono stati penalmente perseguiti, né la verità emersa dal lavoro della Commissione è diventata memoria condivisa. Wahid Ferchichi, membro del Comitato nazionale della giustizia di transizione dal 2011 al 2013, spiega a questo proposito che

la filosofia della legge 53/2013 è stata quella di porre sullo stesso piano gli elementi della giustizia di transizione: verità, riparazione, processo giudiziario. Oggi credo che sia stato un errore non dare la priorità a uno solo di questi<sup>21</sup>.

Laddove i procedimenti penali lavorino in parallelo con le Commissioni verità, in effetti, i rei non avranno alcuno stimolo a confessare, sapendo che le loro parole potranno diventare prove raccolte in modo irrituale e senza garanzie processuali (cosa che solleva ragioni prettamente *giuridiche* rispetto alla criticità di simili scelte). Uno degli imputati eccellenti del governo di Ben Ali, il suo Ministro alla giustizia e ai diritti umani Bechir Tekkari, ha ammesso senza mezzi termini: “se avessi avuto garanzie avrei detto tutto all’IVD; avrei detto la verità su tutto se il solo scopo fosse stato la conciliazione. Avrei accettato le sanzioni civili, come non avere più cariche pubbliche”<sup>22</sup>. Non è ovviamente dato sapere se questo sarebbe stato vero.

Semir Dilou, Ministro della giustizia di transizione e dei diritti umani dal 2011 al 2013, sollecitato in proposito ha però affermato che “anche se formalmente non era scritto da nessuna parte, ‘loro’ sapevano che non si sarebbe arrivati a sentenze di privazione della libertà personale” e che “se la maggior parte degli imputati non si è presentato alle udienze è stato soprattutto per i rapporti di forza vigenti in quel momento”. Nelle parole dell’ex Ministro, infatti “la giustizia di transizione è il frutto dei rapporti di forza, e sono questi a determinare l’obiettivo su cui si punta: verità, riparazione, conciliazione...”<sup>23</sup>. Certamente, i rapporti di forza hanno pesato sul lavoro delle camere specializzate, fino al punto che il ministero dell’interno non ha comunicato gli indirizzi dei poliziotti indagati per notificare loro il mandato di comparizione e il sindacato di polizia ha dato ordine di non presentarsi alle udienze.

Oltre a questi problemi strutturali, la giustizia di transizione è poi stata rallentata e travolta dalla crisi politica che la Tunisia ha attraversato nel 2013, anno dell’uccisione di Chokri Belaid, del Movimento dei patrioti democratici, e di Mohamed Brahmi, leader del partito di sinistra Corrente popolare, e grande oppositore di *Ennahda*. La sicurezza pubblica, da quel

21 Intervista raccolta a Tunisi, presso l’Università di Cartagine, il 23 ottobre 2021.

22 Intervista raccolta a Sidi Bou Said, Tunisia, il 25 ottobre 2021.

23 Intervista raccolta a Tunisi il 22 ottobre 2021.

momento e ancor di più dopo gli attacchi islamisti a Sousse e a Tunisi nel 2015, surclassò la necessità di fare i conti col passato, e si affermò la retorica del “voltare pagina” e occuparsi dei problemi del presente. Alle elezioni del 2014 prevalse così il partito laico *Nidaa Tounes* – con cui *Ennahda* aveva già avviato un dialogo e col quale avrebbe a breve sancito una innaturale alleanza –, composto anche da membri del vecchio regime, tornati al potere dopo che nel 2012 era stata bocciata la proposta di legge che avrebbe loro vietato di ricoprire cariche pubbliche per sette anni. E fu proprio Beji Caid Essebsi, ex presidente della Repubblica tunisina e leader di *Nida Tounes*, a presentare come un necessario taglio col passato, nel 2015, la “legge di riconciliazione economica”, approvata nel 2017 tra le proteste di una parte della società civile, che ha portato all’ammnistia dei funzionari accusati di corruzione o distorsione di fondi pubblici sotto Ben Alì e di coloro che avevano tratto profitto da questi atti<sup>24</sup>.

Secondo Ridha Barkati, giornalista e fratello di Nabil Barkati assassinato sotto il regime di Ben Alì, con le elezioni del 2014 “la giustizia di transizione è morta. *Ennahda* l’ha venduta e la sinistra non l’ha difesa, perché non ne aveva mai capito la filosofia”<sup>25</sup>. Ma neanche la maggior parte del popolo tunisino sembra averla mai davvero vissuta come un progetto condiviso. La legge sulla giustizia di transizione era stata elaborata *con* la società civile, ma, come spiega Barkati, “durante il dialogo nazionale, fino al 2013, c’era stata partecipazione rappresentativa delle associazioni, non partecipazione diretta”. I media avevano parlato poco del processo in atto che, al di là di alcune vittime e di alcune organizzazioni della società civile, non ha raggiunto e coinvolto il resto della popolazione, mentre la crisi politica, e soprattutto le drammatiche condizioni socioeconomiche del paese, spingevano l’opinione pubblica tunisina a vedere sempre più in *Ennahda*, nemico prossimo e presente, la causa unica del malessere. Questo rancore, certamente in parte giustificato, ha così travolto l’intera transizione democratica. Ancora Barkati, parlando della “divisione insanabile tra sinistra e islamisti”, spiega come “la sinistra odi gli islamisti più di quanto ami la democrazia”, e si sia trasmesso il messaggio che la giustizia di transizione fosse soprattutto un *affaire islamico*. Effettivamente, molte delle vittime del regime di Ben Alì erano islamiche, e molto presto, nella fase di transizione, si era prodotta tra queste e tutte le altre una frattura che solo un lavoro di memoria condivisa avrebbe potuto sanare. Ma, come chiarisce bene Ferchichi, “in Tunisia non c’è mai stata una sola rivoluzione, né una sola memoria di quanto è accaduto”.

24 La Commissione Verità e dignità aveva sottoposto questa proposta di legge alla Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa che l’aveva dichiarata incostituzionale e incompatibile col mandato della Commissione e con la legge 53/2013.

25 Intervista raccolta a Tunisi, presso la sede di Avocats sans frontières, il 4 novembre 2021

Dal 2013 in poi, questa mancanza di obiettivi e memoria comuni, divenuta evidente, si è tradotta in una mancanza di amore per la nuova Costituzione, anch'essa tacciata di essere un prodotto di *Ennhada*, e in una sostanziale resa di fronte al fatto che nessun governo, dopo la sua emanazione, ha mai costituito l'indispensabile strumento per renderla effettiva ed efficace, ovvero la Corte costituzionale<sup>26</sup>. Nessuna unità, coesione e disponibilità a sottoporsi davvero ad autorità *super partes* è stata quindi dimostrata dalla politica tunisina, certa, evidentemente, di potersi permettere questo atteggiamento di fronte a una popolazione che, secondo Ferchichi, non aveva avuto modo di comprendere quanto democrazia e progresso socioeconomico fossero legati:

Non abbiamo mai conosciuto la democrazia, non avevamo una democrazia a cui tornare, e non potevano esserci risultati immediati. Non abbiamo dato alla democrazia la *chance* di dimostrare a cosa potrebbe portare, e dieci anni non sono niente per metterla alla prova. Se abbiamo fallito in qualcosa è stato non fare in modo che i principi democratici fossero compresi e che il popolo se ne appropriasse. La democrazia è una cultura.

E la cultura della democrazia, che non è diventata popolare dopo la *Rivoluzione dei gelsomini*, non era forse nemmeno alla base della sua esplosione. È significativo quanto due persone così distanti tra loro come Ferchichi e Tekkari condividano su questo lo stesso pensiero. Nelle parole di Tekkari:

Libertà di espressione e diritti umani erano un problema dell'élite che parlava all'opinione pubblica internazionale ma non al popolo tunisino, i cui problemi erano la corruzione e la disoccupazione. Per la popolazione il problema era sociale ed economico. Chi si è dato fuoco non lo ha fatto per la libertà d'espressione. Io eviterei di parlare di rivoluzione, perché non era presentata un'alternativa reale e non c'è ancora oggi: è stata un'insurrezione inquadrata da un'élite politica.

In quelle di Ferchichi:

Non sono state rivoluzioni, ma insurrezioni. Solo l'élite aveva un progetto democratico, come ora. Le persone sono interessate a tutto tranne che al tipo di regime politico. Qui la democrazia non è considerata un valore in sé.

---

26 Qualora ci fosse bisogno di sottolineare la gravità di questo *vulnus*, basta riprendere le parole di Zagrebelsky (2016, p. 273) quando spiega che il compito della Corte costituzionale è di tipo 'discorsivo', piuttosto che 'potestativo': la sua autorità riposa, in ultima istanza, sulla capacità di fare valere le norme della Costituzione come fattori di coesione, al di sopra degli interessi particolari, in base al postulato ch'essa stessa deve alimentare, l'idoneità della Costituzione a svolgere il compito 'costitutivo' che le è proprio; idoneità che è, al tempo stesso, presupposto ricevuto e compito da adempiere.

Parole d'ordine come democrazia e diritti civili sembrano quindi essere state parte esogena di una giustizia di transizione difficile, emersa da un'insurrezione che non aveva abbattuto un regime con un'ideologia precisa a cui opporre un'altra ideologia, e non aveva superato una guerra civile o un genocidio. Da qui la necessità di interrogarsi sulla qualità e sulla reale condivisione delle istanze di transizione democratica, e sulla natura di categorie non elaborate *dal basso*, ma piuttosto ricalcate su modelli occidentali che poco hanno tenuto conto della realtà del Paese<sup>27</sup>. Come si chiede Ridha Barkati:

Si possono usare categorie come democrazia, diritti, libertà, in un processo di giustizia di transizione, se queste categorie non sono davvero fatte proprie dal popolo? E poi, si può perdonare chi non chiederà mai perdono? Più che la prigione per i responsabili vorrei ora la memoria per poter guardare al futuro, perché, come ha scritto Gramsci, ci troviamo in quel chiaroscuro tra il vecchio e il nuovo mondo in cui nascono i mostri.

Gli esponenti politici del vecchio regime, così come la polizia che mai è stata riformata, pertanto, hanno avuto poste ben poche domande a cui rispondere, ed è stato molto semplice, per loro, delegittimare il lavoro dell'IVD. Quando è stato pubblicato il rapporto della Commissione, nel 2019, il discredito gettato su questo organo e la delusione rispetto alle aspettative del 2011 avevano portato ad un generale disinteresse nell'opinione pubblica per questo risultato. Nelle parole di Dilou:

Il parlamento non ha fatto nulla per dare seguito al rapporto dell'IVD e la società non lo ha spinto, ma noi non abbiamo fatto abbastanza per spiegare il processo alle persone. Serviva una classe politica disposta a sacrificarsi e noi non siamo riusciti a farlo. La gente ora si chiede cosa ha guadagnato dalla rivoluzione.

A questa disillusione, insieme alle condizioni di estrema povertà, è in parte legata l'emigrazione di massa di decine di migliaia di giovani tunisini che negli ultimi anni hanno ricominciato a lasciare il paese cercando di raggiungere in ogni modo l'Italia. Secondo Sihem Bensedrine, che oggi continua a vivere a Tunisi e difendere i diritti civili e sociali nel suo paese, emigrazione e radicalizzazione islamica sono conseguenza della stessa disperazione:

Per le Regioni vittime, da cui proviene l'emigrazione di massa, la riparazione era assicurare diritti sociali ed economici e non è stato fatto. Così come nelle periferie di Tunisi non c'è stato sviluppo ed è difficile anche andare a scuola o accedere all'acqua. Da qui cresce il sentimento di ingiustizia che spinge anche verso il terrorismo. Lo scontro con le forze dell'ordine nella rivoluzione è stato

---

27 Su questo, cfr. Lamont e Pannwitz 2016 e Han 2022.

fatto dai marginalizzati e le loro ferite sono ancora aperte. La seconda generazione dopo la rivoluzione è piena di odio e facilmente reclutabile<sup>28</sup>.

La giustizia di transizione in Tunisia, con l'identificazione delle regioni vittima, ha provato ad affrontare anche le questioni economico-sociali e previsto delle riparazioni che, qualora avessero avuto un seguito, avrebbero potuto sanare almeno in parte le diseguaglianze e curare il rancore<sup>29</sup>. Ma per il periodo di tempo su cui è stata chiamata a indagare (seppure molto lungo rispetto ad altre Commissioni verità), l'IVD non ha potuto andare alla radice di problemi dovuti soprattutto ad un sistema produttivo e ad una differenziazione territoriale imposti dalla dominazione francese e poi riaffermati da Bourghiba e Ben Ali<sup>30</sup>. Al periodo coloniale risale anche il modello di stato poliziesco mai superato in Tunisia, e su cui si è appoggiato da ultimo Kaïs Saïed: ancora un uomo solo al comando; ancora un demagogo legittimato dall'Occidente attraverso ingerenze di stampo post-coloniale<sup>31</sup>.

La situazione tunisina apre a delle riflessioni più generali su molti paesi arabi dell'Africa contemporanea, in cui, nonostante l'attivismo della società civile, sembra essere mancata una terza via tra l'islamismo e le dittature laiche appoggiate dall'Occidente: quella della reale autodeterminazione cui le *primavere* del 2011 avrebbero potuto portare, se non fossero state soffocate dalla violenza interna legittimata dal consenso internazionale, e che una giustizia di transizione veramente popolare e capace di affrontare le radici delle diseguaglianze avrebbe potuto costruire almeno in Tunisia, dove, invece, non c'è un museo, un memoriale, una lezione in una scuola, che rifletta una coscienza condivisa di quanto accaduto.

E i ragazzi che ho intervistato in strada, parlano tutti così:

---

28 Intervista raccolta a Tunisi il 21 ottobre 2021.

29 Sulle potenzialità della definizione di Regioni-vittime nonostante le promesse mancate delle riparazioni, cfr. Robins et al. 2022.

30 Un esempio banale ma illuminante è la perpetua vigenza dei contratti di sfruttamento francese del sale tunisino, siglati negli anni Quaranta che di fatto privano questo paese in crisi economica di mettere a valore una delle sue principali risorse.

31 Si pensi a come, ad esempio, l'Italia abbia proseguito senza alcuna titubanza, nel corso del 2022 e del 2023, le negoziazioni con la Tunisia sul contrasto all'immigrazione irregolare. Le continue visite degli esponenti del governo italiano a Tunisi a questo scopo si sono protratte nell'indifferenza al comportamento del Presidente tunisino, che da ultimo si è scagliato contro gli immigrati subsahariani bloccati nel suo paese, senza dire che lo sono a seguito dell'impiego, finanziato da Italia e Unione europea, delle guardie costiere libiche e tunisine nei respingimenti in mare di chi cerca di raggiungere l'Europa attraverso il Mediterraneo. Sulle dichiarazioni di Saïed e sulle reazioni dell'Unione africana, cfr. <https://www.reuters.com/world/africa/african-union-criticises-tunisia-over-racialised-hate-speech-against-migrants-2023-02-25/> (data di accesso: 25 febbraio 2023). Sulle conseguenze di queste dichiarazioni in termini di aumento del razzismo e della violenza in Tunisia cfr. Amnesty International 2023.

A che serve la democrazia, o la libertà se non c'è lavoro? Non ho paura della dittatura, basta mangiare. Provo tutti i giorni a partire per l'Europa, e no, non ho mai sentito parlare di giustizia di transizione (Ahmed, 27 anni).

Dopo la rivoluzione tutto è stato peggio. Certo, c'è libertà di parola, ma che me ne faccio? Voglio solo partire per il Canada dove c'è lavoro" (Aziz, 20 anni).

Che me ne faccio della libertà di parola se nessuno ascolterà mai quello che dico? So chi è Sihem Bensedrine, dicono che sia corrotta, come tutti, ma non so cosa sia la giustizia di transizione (Belhassen, 19 anni).

La polizia tunisina è molto violenta, io non so cosa sia la democrazia, e nemmeno la dittatura, so solo che tutti i presidenti sono sempre cattivi. Ora scusami, devo provare a imbarcarmi di nascosto su una nave verso l'Italia che parte tra poco dal porto de La Goulette (Adel, 18 anni).

I fallimenti della giustizia di transizione in Tunisia si rivelano emblematici di quanti e quali elementi abbiano ad oggi impedito alle potenzialità dei processi di giustizia di transizione nei Sud del mondo di realizzarsi: la commistione tra modelli di giustizia diversi, in questo caso quello della conciliazione e quello della persecuzione penale, che rivela quella mancanza di obiettivi chiari che spesso caratterizza queste fasi in Paesi cui la Storia non ha permesso di sviluppare istituzioni consolidate soprattutto in assenza di leader credibili, indipendenti e portatori di prospettive politiche adeguate; la difficoltà di costruire una memoria condivisa a partire da frammentazioni e disuguaglianze profondissime; l'oblio selettivo rispetto ai lasciti coloniali che quelle disuguaglianze e quelle frammentazioni avevano largamente contribuito a produrre, e le ingerenze postcoloniali sulle dinamiche politiche contemporanee che rifluiscono anche su percorsi di giustizia di transizione non sufficientemente ancorati a istanze sociali sentite come tali dalle persone cui questa giustizia dovrebbe restituire dignità e futuro. La complessità dei processi che sono stati oggetto di riflessione di queste pagine sembra richiedere infatti, oltre che la rinuncia all'automatica applicazione del diritto penale ordinario e il coraggio di prendere sul serio i principi della giustizia riparativa, un lavoro parallelo per la giustizia sociale interna e internazionale che appare ancora ben lontano dall'essere intrapreso.

## Bibliografia

- Amnesty International, Tunisia: *President's racist speech incites a wave of violence against Black Africans*, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/tunisia-presidents-racist-speech-incites-a-wave-of-violence-against-black-africans/> 10 marzo 2023 (data di accesso: 13 marzo 2023).
- Arendt, Hannah, [1951] 2004. *The origins of totalitarianism*. Traduzione italiana *Le origini del totalitarismo*. Torino: Einaudi.
- Arendt, H., [1975] 2003, *Responsibility and Judgment*. Traduzione italiana *Responsabilità e giudizio*, Torino, Einaudi.
- Arendt, H., [1958] 2004, *The human condition*. Traduzione italiana *Vita attiva. La condizione umana*, Bergamo, Bompiani.
- Ceretti, A., (2004), Riparazione, riconciliazione, ubuntu, amnistia, perdono. Alcune brevi riflessioni intorno alla Commissione per la Verità e la riconciliazione Sudafricana, *Ars Interpretandi*, 9, pp. 47-68.
- Césaire, A. [1955] 2010, *Discours sur le colonialisme*. Traduzione italiana *Discorso sul colonialismo*, Verona, Ombre corte.
- Chomiak, L., (2017), Tunisia The Colonial Legacy and Transitional Justice, CSVR – Centre for the Study of Violence and Reconciliation, <http://www.africaportal.org/publications/tunisia-colonial-legacy-and-transitional-justice/> (data di accesso: 14 giugno 2023).
- De Grieff, P., (2012), Theorizing Transitional Justice, *Nomos*, 51, pp. 31-77.
- Derrida, J., [2004] 2004, *Pardonner: l'impardonnabile et l'imprescriptible*. Traduzione italiana *Perdonare. L'imperdonabile e l'imprescrittibile*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Elster, J., [2004] 2008, *Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective*. Traduzione italiana *Chiudere i conti con il passato. La giustizia nelle transizioni politiche*, Bologna, Il Mulino.
- Fanon, F., [1961] 2007, Traduzione italiana *I dannati della terra*, Torino, Einaudi.
- Ferrajoli, L., (2014), I diritti fondamentali come dimensione delle democrazie costituzionali, *Ricerche giuridiche*, 3, 2, pp. 211-222.
- Focardi, F., (2000), La memoria della guerra e il mito del «bravo italiano»: origine e affermazione di un autoritratto collettivo. *Italia Contemporanea*, 220-221, pp. 393-399.
- Fornasari, G., (2013), *Giustizia di transizione e diritto penale*, Torino, Giappichelli.
- Fornasari, G., (2015), *Giustizia di transizione (Diritto Penale)*. Enciclopedia del Diritto, Annali VIII. Milano, Giuffrè, pp. 547-570.
- Fraser, N., (2000), Rethinking Recognition, *New left Review*, 2, pp. 107-120.
- Han, S., (2022), Transitional justice for whom? Contention over human rights and justice in Tunisia, *Social Movement Studies*, 21, 6, pp. 816-832.

- Hayner, P. B., (2001), *Unspeakable Truths. Confronting state terror and atrocity*, New York-Abingdon, Routledge.
- Kelsen, H., (1947), Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law? *The International Law Quarterly*, 1, 2, pp. 153-171.
- Lamont, C.K., Pannwitz, H., (2016), Transitional Justice as Elite Justice? Compromise Justice and Transition in Tunisia, *Global Policy*, 7, pp. 278-281.
- Lollini, A., (2005), *Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana Verità e Riconciliazione*, Bologna, Il Mulino.
- Lundy, P., McGovern, M., (2008), Whose Justice? Rethinking Transitional Justice from the Bottom Up, *Journal of Law and Society*, 35, 2, pp. 265-292.
- Matsunaga, J., (2016), Two faces of transitional justice: Theorizing the incommensurability of transitional justice and decolonization in Canada. *Decolonization: Indigeneity, Education & Society*, 5, 1, pp. 24-44.
- Mauro, E., Zagrebelsky, G., (2011), *La felicità della democrazia. Un dialogo*, Roma-Bari, Laterza.
- Minow, M., (2015). Forgiveness, Law, and Justice, *California Law Review*, 103, 6, pp. 1615-1645.
- Minow M., (2002), *Breaking the cycle of hatred. Memory, Law and Repair*, Princeton, Princeton University Press.
- Nazioni Unite, (2017), *Rapporto dello Special Rapporteur sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non ripetizione*, A/HRC/36/50/Add.1.
- Nazioni Unite, (2012), *Rapporto dello Special Rapporteur sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non ripetizione*, A/67/368.
- Parisi, F., (2012), Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria. *Diritto penale contemporaneo*, <https://penalecontemporaneo.it/upload/1353059000PARISI%202012a.pdf> (data di accesso: il 13 marzo 20123).
- Portinaro, P.P., (2009), Transitional justice. I conti con il passato. *Teoria politica*, XXV, 1, pp. 5-26.
- Raimundo, F.A., Morais J.R., (2019). Is Anyone Listening? A Review of the Research on Attitudes Towards Truth Commissions, in Sarkin, J., eds., *The Global Impact and Legacy of Truth Commissions*. Cambridge-Antwerp-Chicago, Intersentia, pp. 45-74.
- Ricouer, P., [1998]2004, *Dar Rätsel der Vergangenheit. Erinnern – Vergessen – Verzeihen*. Traduzione italiana *Ricordare, dimenticare, perdonare*, Bologna, Il Mulino.

- Robins, S., Gready, P., Aloui, A., Andrieu, K., Ben Hamza, H., Ferchichi, W., (2022), Transitional justice from the margins: Collective reparations and Tunisia's Truth and Dignity Commission, *Political Geography*, 94.
- Rolston, B., Aoláin, F. Ní, (2018), Colonialism, Redress And Transitional Justice: Ireland And Beyond, *State Criminal Journal*, 7, 2, pp. 329-348.
- Stahn, C., (2020), Reckoning with colonial injustice: International law as culprit and as remedy? *Leiden Journal of International Law*, 33, pp. 823-835.
- Taylor, C., [1992] 2003, *The Politics of recognition*. Traduzione italiana *La politica del riconoscimento*, in Habermas J., Taylor, C., *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*. Milano, Feltrinelli, pp. 9-62.
- Tutu, D., [1999]. 2001, *No future without forgiveness*. Traduzione italiana *Non c'è giustizia senza perdono*, Milano, Feltrinelli.
- Vignola, M. (2017), Processare la Storia. Diritto alla memoria e narrazione nella giustizia di transizione, *Funes. Journal of narratives and social sciences*, 1, 2, p. 33.
- Villalón, R., (2015), Introduction: The Resurgence of Collective Memory, Truth, and Justice Mobilizations in Latin America, *Latin American Perspectives*, 42, 3, pp. 3-19.
- Viola, F., (2017), *Il perdono nella giustizia di transizione*, in Ragonese R. (a cura di), *Fraternità ferita e riconciliazione*. Milano, Ancora, pp. 106-118.
- Young, R.J.C., [2003] 2005, *Postcolonialisms. A very short Introduction*. Traduzione italiana *Introduzione al postcolonialismo*, Roma, Meltemi editore.
- Weber, M., [1918] 2004, *La scienza come professione, la politica come professione*, Torino, Einaudi.
- Zagrebel'sky, G., (3 luglio, 2021), Punire o Salvare? Il dilemma della giustizia. *La Repubblica*, consultabile all'indirizzo [https://www.repubblica.it/commenti/2021/07/02/news/giustizia\\_carcere\\_punizione\\_o\\_riconciliazione\\_il\\_commento\\_di\\_gustavo\\_zagrebel'sky-308609986/](https://www.repubblica.it/commenti/2021/07/02/news/giustizia_carcere_punizione_o_riconciliazione_il_commento_di_gustavo_zagrebel'sky-308609986/)
- Zagrebel'sky, G., (2016), *La legge e la sua giustizia*, Bologna, Il Mulino.
- Zolo, D. (2023), Il doppio binario della giustizia penale internazionale, *Jura gentium*, <https://www.juragentium.org/topics/wlgo/it/double.htm> (data di accesso: 14 marzo 2023).